FORMOLARIO

DI BILANCI, CONTI, REGISTRI, ED ALTRI ATTI, DA DOVERSI COMPILARE

DALLE

AMMINISTRAZIONI

DELLE

OPERE PIE,

LORO SEGRETARII, E TESORIERI;

COMPILATO

DAL CAV. NÈREO DOMINICUCCI

GIÀ SEGRETARIO DEL DISCIOLTO CONSIGLIO DEGLI OSPIZÎ DI NAPOLI
ED ORA PRESSO LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE, RAMO OPERE PIE,
SOCIO CORRISPONDENTE DEL R. ISTITUTO D'INCORAGGIAMENTO

NAPOLI

1871

Ecco il Formolario promesso. [a]

È desso rispondente a tutte le esigenze, a tutt' i bisogni delle Amministrazioni delle Opere pie? È una compiuta e sicura guida per i loro Segretarii, e Tesorieri?

Ne giudichi il lettore.

Quanto a noi abbiamo posto tutta l'opera nostra, tutto il buon volere, e l'esperienza che abbiamo acquistata per lunga pratica nella esecuzione degli atti che riguardano l'amministrazione delle Opere pie, perchè il lavoro riescisse il più possibilmente utile. Ma non potevamo certamente in un solo volume tutti comprendere e presentare i moduli di quanti atti debbonsi adempiere per il regolare andamento dell'amministrazione medesima. Nè potevamo arrogarci l'autorità, ed aver la pretensione di dettare la forma di qualsiasi deliberazione, e di qualunque atto.

(a) Quest' opera fa seguito all'altra intitolata — *Prontuario di leggi e Regolamenti per la sorveglianza, tutela, ed amministrazione delle Opere pie* da noi pubblicata nel 1867.

Prescegliendo invece quelli che ci son paruti più importanti, ne presentiamo le formole generalmente usate, non senza lasciare il dippiù alla intelligenza di coloro che sono chiamati ad amministrare il patrimonio degl'Istituti di carità, ed ai loro Segretarii, i quali indubbiamente sanno bene adempiere al loro ufficio.

Partito in tre libri il nostro FORMOLARIO contiene; nel 1° tutte praticamente esposte le regole da seguire per gli atti d'incanti pubblici, per le licitazioni private, e per le private trattative; nel 2° moduli in buon dato di Statuti organici, e di Regolamenti interni per diverse maniere di Opere pie; nel 3° finalmente i modelli dei bilanci presunti, delle liste di riscossione, de'registri di entrate e di spese, de' mandati di pagamento, de'conti *consuntivi*, ec. ec.

Continueremo l'opera nostra? Lo ignoriamo: percioochè non basta il buon volere; ma è mestieri vedersi incoraggiati, affinchè la lena non manchi a proseguire.

Napoli gennaio 1871.

NEREO DOMINICUCCI.

MODELLI

PER

PUBBLICI INCANTI, LICITAZIONI PRIVATE, E PRIVATE TRATTATIVE

LIBRO I.

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

PARTE QUARTA

INCANTI PUBBLICI — LICITAZIONI, E TRATTATIVE PRIVATE

Nozioni generali

Il nuovo Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale in esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870, n. 5852, il quale va in vigore dal 1° di gennaio 1871, ed in forza dell'art. 13 della legge del 3 di agosto 1862, dev'essere osservato dalle Amministrazioni delle Opere pie nei casi indicati nello stesso articolo (a) stabilisce che i contratti si possono fare:

1. o in seguito di pubblici incanti;
2. o mercè licitazione privata;
3. o per semplice privata trattativa.

Però, oltre alle prescrizioni fatte col succennato Regolamento, dovendo altresì le Amministrazioni delle Opere pie, nello stabilire i diversi contratti, osservare quelle della leg-

(a) Non è fuori d'opera ricordare testualmente il citato art. 13. « Le alienazioni, locazioni, ed altri simili contratti, appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica con le forme stabilite per lo appalto delle opere dello Stato ».

« La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata ».

ge del 3 di agosto 1862, ed altre disposizioni governative, crediamo qui ricordarle, riepilogandole a mo' di

RICORDI ED AVVERTENZE

AVVERTENZE GENERALI

I. Qualsiesi alienazione, locazione, ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassi le L. 500, devesi, di regola fare con lo esperimento dei pubblici incanti, con le forme stabilite per lo appalto delle opere dello Stato, salvo per le licitazioni e per le private trattative dimandarne ed ottenerne prima il permesso della Deputazione provinciale nei casi e nei modi dalla legge indicati.

(Art. 13 della L. 3 agosto 1862, e 44 del relativo Regol.)

II. Quando sia andata deserta la prima asta, ovvero non siensi raggiunte offerte nel limite stabilito dall' Amministrazione, si deve, di regola, procedere ad un secondo incanto.

(§ 1 dell'art. 43 del Regol. sulla Contabilità dello Stato).

III. Non di meno, in casi e per circostanze speciali, si può dimandare alla Deputazione provinciale il permesso di procedere a trattativa privata, dimostratane la necessità o la convenienza; ma non si potranno variare le condizioni ed il limite del prezzo che erano stabiliti per l' incanto se non a tutto vantaggio dell' Amministrazione.

(§ 2 e 3 dell' art. 43 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

IV. Quando non si riesca neanche a fare il contratto per trattativa privata, si potrà ripetere l' asta a condizioni, e prezzi più vantaggiosi per i concorrenti, e, risultando deserto il primo incanto procedere, come la prima volta; cioè, o dimandare il permesso di fare una trattativa privata, dimostrata la necessità o la convenienza, ovvero tentare un secondo esperimento d' incanti.

(Art. 44 del Regol. di Contabilità dello Stato § 1 e 2).

V. Quando finalmente, esaurite queste ultime pruove, sia indifferibile la esecuzione d'un'opera, fornitura, o di un altro servizio, si potrà eseguire ad economia con apposite norme e discipline da stabilirsi dall'Amministrazione.

(§ 3 dell'art. 44 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

VI. Eluderebbe la legge quell'Amministrazione, la quale, avendo bisogno di contrattare per un valor complesso (a) di oltre le lire 500, (posto a calcolo il duplice rapporto della cosa e del tempo) ne considerasse un solo, e, facendo a brani la cosa di cui ha bisogno, o che deve locare, procedesse a contratti di locazioni, di appalto di lavori, o di somministrazioni, forniture e simili, per somme minori di L. 500, quando, *complessivamente,* si avrebbe un valore eccedente quella somma.

VII. Conseguentemente può farsi ammeno degl'incanti pubblici, quantevolte si tratti del valore inferiore alle L. 500 per un solo anno: ma quando, per una somma anche minore, si contratta per tanti anni, quanti, multiplicati per la somma, farebbero il prezzo, la pigione, lo estaglio, o il canone maggiore delle L. 500, in tal caso il valor complessivo, eccedendo la indicata somma, si deve procedere a pubblici incanti.

(Art. 13 della Legge del 3 di agosto 1862 per le Opere pie).

VIII. Nei contratti di appalti o locazioni le Amministrazioni debbono farsi rappresentare dai loro Presidenti, o da chi ne fa le veci; e quelle che non hanno Presidente da uno o più dei proprii componenti all'uopo delegati con regolare atto in brevetto.

(M. dei 9 marzo 1863).

(a) Pel complesso di una sola opera, o di un solo lavoro possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture ed i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammetterà alcuna divisione artificiale di più e diversi contratti, ma si procederà ad un solo contratto.

I contratti stipulati con precedente data si considereranno parti integranti dei contratti successivi. *(Art. 70 del Regolamento sulla Contabilità dello Stato).*

IX. Quando il contratto riguarda due Opere pie sotto la stessa Amministrazione, ma autonome e con patrimonio distinto, e separato, occorre dimandare alla Deputazione provinciale la destinazione di una persona, la quale specialmente rappresenti una delle Opere pie, e firmi la convenzione unitamente all' Amministrazione ordinaria.

(M. del dì 8 febbraio 1863).

X. Similmente quando il contratto riguardi l' interesse di un Istituto sorvegliato ed amministrato da uno dei componenti l' Amministrazione che contratta, non può egli prendere alcuna parte in quell' atto.

(Art. 7 della L. del 3 agosto 1862).

XI. I capitoli di onere da imporsi per ogni appalto o contratto, si dividono in generali e speciali; e gli uni e gli altri sono stabiliti dall' Amministrazione. I capitoli generali riguardano le condizioni che si possono applicare indistintamente ad un tal genere di lavoro o di appalto, e le forme da seguirsi per gl' incanti. Quelli speciali contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto. Nei capitoli di oneri sono determinati la natura e la importanza delle guarantie che i concorrenti debbono produrre per essere ammessi agl' incanti, ed assicurare lo adempimento dei loro impegni, come anche le clausole penali e l' azione che l'Amministrazione potrà esercitare sopra le cauzioni, nel caso d' inadempimento di detti impegni, nonchè il luogo in cui l' aggiudicatario, il suo fidejussore, od approbatore, *(garante del fidejussore)*, dovranno eleggere il domicilio legale.

(Art. 54 del Regolamento della Contabilità dello Stato).

XII. Si debbono escludere dal fare offerte per tutti i contratti, le persone, le quali nello eseguire altre intraprese, siansi rese colpevoli di negligenza, o mala fede, sì verso il Governo, che verso i privati, ed altre pubbliche Amministrazioni.

(Art. 85 dello stesso Regolamento).

XIII. I contratti debbono avere termine e durata certa, e non possono essere stipulati con onere continuativo per l' Opera pia, se non in via di eccezione, e per motivi di assoluta convenienza o necessità: tuttavia per le spese ordinarie la durata non potrà oltrepassare i nove anni.

(Art. 59 del citato Regolamento).

XIV. L' epoche e le norme speciali per la stipulazione dei

contratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti, o lavori, sono regolate da particolari disposizioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

(Art. 61 come sopra).

XV. Prima di procedere agl'incanti si debbono comunicare alla Deputazione provinciale, per averne l'approvazione (tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa) i progetti di contratto da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino le L. 40,000: ed i progetti di contratti da stipularsi dopo le trattative private, quando superino la somma di L. 8000.

I quali progetti debbono essere corredati dai relativi capitoli di oneri, e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere, o forniture da eseguire.

(Art. 47 del ripetuto Regolamento).

XVI. Dovendosi procedere ad un contratto di alienazione, le Amministrazioni debbono anzitutto dimandarne ed ottenerne dalla Deputazione provinciale l'autorizzazione, trattandosi di un atto che induce trasformazione di patrimonio.

(Art. 15 § 2 della Legge 3 di agosto 1862 per le Opere pie).

E la dimanda dev'essere contenuta in apposita deliberazione, con la quale devesi dimostrare la utilità o la convenienza del contratto, e contemporaneamente indicare l'uso a farsi del prezzo di vendita.

(Art. 40 del Regolamento del 27 di novembre 1862 su detta legge).

Completato il contratto di alienazione debbono spedirlo alla Deputazione provinciale per la diffinitiva approvazione.

(Art. 15 della succitata Legge § 3).

XVII. I processi verbali di aggiudicazione diffinitiva in seguito agl'incanti pubblici, o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto, alla contrattuale stipulazione.

(Art. 109 del Regol. sulla Contabilità dello Stato).

XVIII. I contratti stipulati nei modi indicati dal Regolamento del 4 di settembre 1870, n. 5852 hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.

(Art. 11 della Legge del 22 di aprile 1869, n. 5026, e 110 del succitato Regolamento).

XIX. Nulla di meno quando le Amministrazioni o le altre

parti contraenti ne facessero richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di un notaio secondo la forma del relativo procedimento.

(Art. 112 del Regolamento sudetto).

Nel corso di 20 giorni dalla data del contratto, dev'essere questo denunziato in originale all'uffizio del registro del circondario.

(Legge del 14 luglio 1866).

XXI. Allorchè, fatta l'aggiudicazione definitiva, si proceda ad un formale contratto, questo deve stipularsi appena dopo l'aggiudicazione, ed a cura del Segretario denunziarsi all'uffizio delle ipoteche entro 20 giorni dalla data della stipula, presentando una copia in carta libera: e, dopo registrato l'atto, lo stesso Segretario dovrà notare o al margine, o in fine dell'atto originale, il tenore della quietanza rilasciata dal ricevitore del registro, ond'evitare la multa di lire 10 di cui parla la legge del registro.

XXII. Le spese di copia, bollo, ed altre inerenti ai contratti, debbono essere a carico dell'appaltatore, o del contraente coll'Amministrazione, a meno che, per casi speciali, d'interesse esclusivo dell'Opera pia, o per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dall'Amministrazione medesima. I contratti sono registrati in tutto o in parte a spese dei contraenti con l'Amministrazione.

(Art. 78 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

AVVERTENZE SPECIALI

XXIII. Per le LOCAZIONI ED APPIGIONAMENTI.

1. Le locazioni delle proprietà, rustiche od urbane, debbonsi praticare parzialmente per ogni casa o podere, facendosi coi relativi contratti rinunziare espressamente dai conduttori qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti, preveduti ed impreveduti, a norma delle LL. CC. in vigore, secondo gli art. 1620 e 1621 del codice civile.

(Art. 41 § 2 del Regolamento 27 novembre 1862 sulla Legge per le Opere pie).

2. Non possono le locazioni farsi per oltre i nove anni senza superiore approvazione.

(Art. 1572 del C. C. e Ministeriale del Ministero del-

l'Interno 26 di agosto 1870, Div. 4, Sez. 1, n. 25212). (a)

3. Coi capitoli di oneri si debbono stabilire tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento, se trattasi di fondi rustici ; e si deve altresì determinare la durata dell' affitto, e stabilire le condizioni e guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti, e l' adempimento delle imposte obbligazioni.

(Art. 55 sul Regolamento della Contabilità dello Stato).

(a) Ecco la Ministeriale che crediamo utile metter a conoscenza delle Amministrazioni sebbene noi fin dal 1867, avessimo avvisato conformemente al parere ora dato dal Consiglio di Stato. (Vedi *Prontuario — Avvertenza N. 1.* pag. 226).

A proposito delle locazioni dei beni delle Opere pie fu mosso il dubbio se solo quando si tratti di locazioni, oltre i dodici anni, debbano i relativi contratti essere approvati dalla Deputazione provinciale, per analogia di quanto dispone l'art. 137 N. 3 della legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865 intorno alle locazioni e conduzioni dei beni del Comuni; oppure se per applicazione dell' art. 1572 del Codice Civile, il quale dichiara che la locazione eccedente i nove anni non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione, debba intendersi vietato alle pie Amministrazioni di poter conchiudere liberamente locazioni al di là di tale limitata durata, e sia conseguentemente necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale per le locazioni che eccedono i nove anni.

Siccome il dubbio proposto involveva una questione di massima di non lieve importanza, così per renderne più autorevole la risoluzione, fu consultato in proposito il Consiglio di Stato. E questo onorevole Consesso ha pienamente consentito col Ministero nelle seguenti considerazioni:

Che la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie non ha disposizione che regoli espressamente i contratti relativi alle locazioni dei loro beni, in quanto le locazioni stesse eccedano una certa durata, essendo l' art. 13 di essa legge ristretto soltanto a determinare le forme estrinseche dei contratti riguardanti le Opere pie, e fra gli altri, delle locazioni;

Che in mancanza di disposizioni espresse nella detta legge speciale conviene ricorrere ai principii ed alle norme generali congruamente coordinati coi principii e colle norme di essa legge speciale;

Che i principii e le norme generali sono dati, nella materia, dal Codice Civile, il quale regola e disciplina tutto quanto concerne i contratti e in particolare le locazioni, non solo nel rispetto del diritto privato, ma eziandio nel rispetto del diritto amministrativo in quanto nelle diverse parti di quest' ultimo manchino disposizioni speciali;

Che in ordine alla facoltà di contrarre le locazioni, l'art. 1572 del Codice Civile dispone categoricamente che la locazione eccedente i nove anni non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione;

Che raffrontando le regole del diritto privato colle regole del diritto amministrativo, le Amministrazioni delle Opere pie sono tra coloro che non possono fare se non gli atti di semplice amministrazione. Imperocchè non possono nè acquistare o alienare immobili, nè accettare o rifiutare lasciti o doni, nè fare atti che trasformino o diminuiscano il patrimonio o impegnino in liti, senza l'approvazione della Deputazione provinciale;

4. Quando nei beni rurali vi sieno scorte, dovrà esigersi dagli affittuarii che le ricevono una speciale cauzione da prestarsi o in numerario, o in rendita sul Debito Pubblico. *(Art. 64 e 65 del succitato Regolamento).*

5. Le locazioni di beni urbani dovranno essere garantite nei modi che portano le consuetudini locali; e quando manchi la consuetudine, o la garantia consuetudinaria non si reputi sufficiente, si dovrà esigere almeno od aggiungere inoltre una cauzione personale con approbatore. (a) *(Art. 66 dello stesso Regolamento).*

6. La cauzione personale con approbatore, potrà non essere richiesta quando, per le locazioni dei fondi rustici, venga anticipato un semestre di fitto, e quando per il taglio dei boschi, venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. *(Art. 64 n. 2 del Regolamento medesimo).*

Che, quindi, la durata per la quale le Amministrazioni delle Opere pie possono contrarre liberamente le locazioni è di un novennio, non più;

Che, per le locazioni di maggior durata, i contratti relativi debbono essere approvati dalla Deputazione provinciale, come quelli che possono importare una specie di alienazione e quasi una trasformazione del patrimonio delle Opera pie;

Che per tal guisa, le disposizioni generali del Codice Civile e le disposizioni speciali della legge sulle Opere pie, si trovano coordinate e si completano a vicenda;

Che non si può, invece, aver ricorso all'art. 137 N. 3 della legge Comunale e Provinciale, per applicare analogamente alle Opere pie le regole stabilite per i Comuni; primieramente, perchè in fatto di norme amministrative l'analogia tra i Comuni e le Opere pie è tutt'altro che perfetta; in secondo luogo, perchè la legge Comunale e Provinciale costituisce in questa parte una eccezione ai principii generali, e dalle eccezioni, che sono osservabili nei casi espressi, non si possono, al certo, ricavare regole per i casi non espressi.

Per tutte queste considerazioni il Ministero stabilisce conseguentemente le massime che appresso:

a) Che le Amministrazioni delle Opere pie non possono liberamente stipulare locazioni per un tempo maggiore di nove anni, a senso dell'articolo 1572 del Codice Civile;

b) Che le locazioni per un tempo eccedente i nove anni debbano essere approvate dalla Deputazione provinciale, a termini dell'art. 15 della legge 3 agosto 1862.

Nel farle conoscere ai Signori Prefetti, si raccomanda loro di comunicarle alle Deputazioni provinciali ed alle pie Amministrazioni, affinchè vi si conformino.

Sarà dato un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro
CAVALLINI.

(a) La validità delle cauzioni personali dovrà essere riconosciuta e dichiarata dalla persona che l'accetta per conto dell'Amministrazione. *(Art. 67 del ridetto Regolamento).*

7. Con patto speciale deve vietarsi al conduttore o fittuario, il sublocare lo stabile, senza permesso del locatore.
(Art 1573 del C. C.)

8. Deve altresì farsi obbligare espressamente il conduttore a lasciare ciò che gli vien locato, nello stesso stato in cui gli è stato consegnato, e se si tratta di fondi rustici di non poter pretendere compenso alcuno per miglioraziooi od aumenti, determinandosi quant' occorre per le seminazioni e per foraggi.
(Art. 1585 del C. C.)

9. Si deve convenire (salvo il disposto da leggi eccezionali) che i pagamenti sieno a farsi in moneta effettiva di oro o di argento, ed in rate anticipate: e quando il pagamento dovesse farsi in derrate, stabilire che queste debbono essere di buona qualità, e riconosciute tali ed accettate dall' Amministrazione.

10. Si debbono finalmente prendere e determinare tutte le precauzioni necessarie ad evitare che su i beni locati s'inducano servitù o pregiudizii.

XXIV. Per le farmacie proprie dei pii Istituti, è da rammentare che l'esercizio di esse si deve dare, di regola, in fitto.
(Art. 42 del Regolamento sulla L. per le Opere pie).

XXV. Per le OPERE DI ARTE.

1. Le Amministrazioni non possono far eseguire opere di arte, di costruzioni, o di grandi riparazioni di fabbriche, ed altri simili lavori, se non in casi puramente urgenti ed impreteribili. Ed all' uopo dovranno deliberare convenevolmente, e provvedere ai fondi necessarii: e con le relative deliberazioni accertare preventivamente il montare della spesa, la sua natura, ed il modo di eseguirla (a); e ciò per mezzo di regolari stime, piani, e capitolati.
(Art. 43 del Regolamento dei 27 novembre 1862 sulla legge per le Opere pie).

2. Possonsi cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalle demolizioni di fabbriche sul luogo dei lavori, quando non ne possa essere più vantaggiosa la vendita a pubblici incanti.
(Art. 62 del Regol. di Contabilità dello Stato).

(a) Si tenga anche presente quanto si è detto innanzi al n. XV.

XXVI. Per le FORNITURE, TRASPORTI, E LAVORI.

1. Debbono essere dati separatamente in appalto, secondo la loro natura, e divisi possibilmente in lotti, onde facilitare la concorrenza agl' incanti. (a)

(Art. 41 § 2 del Regolamento sudetto).

2. Quando nello interesse di un' Opera pia, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all' Amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori lo acquisto degli effetti fuori d'uso, può l' Amministrazione provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, per mezzo di regolare stima, stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale dovrà versarsi nella Cassa dell' Opera pia com' entrata eventuale. Se non che le offerte agli incanti debbono riguardare soltanto le forniture da farsi, essendo inalterabile il valore degli oggetti da cedersi.

(Art. 63 del Regolamento sudetto).

3. In nessun contratto per forniture, trasporti, o lavori, si potrà stipulare l' obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell' opera prestata o della materia fornita; eccetto quando le forniture si commettessero a Stabilimenti di beneficenza, o alle Case di detenuti, od a Case o Stabilimenti commerciali ed industriali di nota solidità, che non abbiano l' usanza di assumere incarichi di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti per i contratti la cui spesa non superi le L. 50,000 ; e i diciannove ventesimi per i contratti di maggior somma.

(Art. 57 del detto Regolamento).

XXVII. Per la vendita di oggetti fuori d' uso. Si deve nei capitoli di onere stabilire che, a guarantigia della esecuzione del contratto, si debba fare un deposito in ragione del quinto dello intero prezzo degli oggetti da vendersi ; che nessuno di codesti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo ; e che ove gli oggetti venduti non sieno dagli acquirenti ritirati nel termine fis-

---

(a) Per i contratti di lavori e forniture addizionali debbono essere osservate le stesse formalità seguite per il contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l' obbligo all' impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi e condizioni stabilite. *(Art. 74 del Regol. di Contabilità per lo Stato).*

sato nei capitoli medesimi, l'Amministrazione proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primo compratore. *(Art. 56 del Regolamento sudetto).*

Fatti codesti ricordi ed avvertenze, diamo in continuazione i moduli dei diversi atti da doversi compilare per i PUBBLICI INCANTI, per le LICITAZIONI PRIVATE, e per le PRIVATE TRATTATIVE.

PARTE I.

ATTI D' INCANTO

(Per il caso supposto, in cui un' Amministrazione, od una Congregazione di carità, riconosciuto il bisogno di costruire una sala in un pio Stabilimento, ed avendone i mezzi necessarii, dopo aver fatto da un architetto, appositamente incaricato, compilare un regolare piano o progetto dei lavori, dovesse procedere allo appalto di tale opera. (a)

Articoli estratti dal Regolamento di contabilità dello Stato approvato con R. D. del 4 di settembre 1870 N. 5852.

Art. 79. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanti, l'Uffizio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l' avviso d' asta che sarà sottoscritto dalla persona delegata a riceverli.

Art. 80. L' avviso d' asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l' incanto e per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministro competente (b) di ridurre, con apposito Decreto, questo termine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

(a) È superfluo avvertire che gli stessi modoli, con le necessarie variazioni, possono servire in altri appalti.

(b) « Per il Ministro competente si deve intendere l'Amministrazione » interessata. Per l' Uffiziale da essa delegato, il Presidente della stessa » Amministrazione o altri legalmente delegato ».

Il Decreto relativo esprimerà le ragioni che lo determinarono, e sarà comunicato alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione del contratto.

Art. 81. L'avviso d'asta deve indicare:

1. L'Autorità che presiede all'incanto; il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2. L'oggetto dell'asta;

3. La qualità ed i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4. Il termine prefisso al loro compimento, se trattisi di lavori; il tempo e luogo della consegna, per le forniture; e quello del pagamento, per le vendite e per gli affitti;

5. Gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6. I documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta;

7. Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela od a partito segreto;

8. Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

9. Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 82. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove deggiono farsi le forniture, i trasporti, ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 40,000, gli avvisi suddetti debbono inserirsi, almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto, nella Gazzetta ufficiale del Regno, salve le *abbreviazioni* di cui nel precedente articolo 80.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 8,000, debbono inserirsi, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto, nel giornale della Provincia in cui avrà luogo l'asta, ed in quello, se v'è, del Comune.

Le pubblicazioni e le inserzioni sopra dette sono necessarie per la regolarità dei contratti.

Oltre a ciò, e sempre che trattisi di contratti il cui valore raggiunga la somma di L. 40,000, gli avvisi sono anche pubblicati nelle Città principali del Regno, e nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gl'immobili da vendere o da affittare, ovvero dove le forniture, i trasporti, ed i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi, quando lo giudichi opportuno l'Autorità incaricata della stipulazione del contratto.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'Uffizio nel quale devono tenersi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.

Qualunque Autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione o l'affissione summentovata.

I certificati della seguita pubblicazione od affissione dovranno trovarsi in mano dell'Uffiziale che presiede all'asta, allorchè questa vien dichiarata aperta, e fanno parte integrale dell'atto d'asta.

Art. 83. Quando trattisi di lavori d'arte o di nuova costruzione, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione potrà ammetterlo all'incanto.

Art. 84. Quando nelle condizioni del contratti che durano più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessarii per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agl'incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessarii per l'adempimento di questa condizione. (a)

Art. 85. Sono escluse dal far offerte, per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo, quanto verso i privati.

Art. 86. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'Autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata un'ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un processo verbale, che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni. (b)

(a) Art. 6 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026.

(b) Crediamo opportuno ricordare quanto già abbiamo detto con l'avvertenza ai N. 2 a 5, a pag. 2 e 3.

« Quando l'asta è andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite
» fissato dall'Amministrazione, si dovrà di regola, procedere ad un secondo
» incanto.

« Ciò non di meno, in casi e per circostanze speciali, l'Amministrazione
» può con una motivata deliberazione, dimandare alla Deputazione provin-
» ciale il permesso a procedere a licitazione o trattativa privata.

« Però nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non
» tutto a vantaggio dell'Opera pia, le condizioni, ed il limite di prezzo
» che erano stabiliti per lo incanto.

(Art. 43 del Regol. di Contabilità dello Stato).

« Se nel caso previsto all'art. precedente non possa concludersi il con-
» tratto a trattativa privata, potrà ripetersi l'asta pubblica a condizioni e
» a prezzi più vantaggiosi per i concorrenti, previa comunicazione del nuo-
» vo progetto alla Deputazione prov., sempre che sia richiesto il suo avviso
» ai termini della legge o del regolamento sulla Contabilità dello Stato.

« Se l'asta sia andata deserta, si provvederà nuovamente nel modo pre-
» scritto innanzi.

« Esaurite inutilmente anche queste ultime prove, se non possa differirsi
» la esecuzione dell'opera, delle forniture, e dei servizii, si potrà dalla
» Deputazione autorizzare ad economia, giusta le norme e le discipline da
» stabilirsi, secondo i varii casi dalle Amministrazioni.

(Art. 5 del succitato Regolamento).

Art. 87. **Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti.**

Art. 88. Allorchè si dovrà procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avvertirà che si farà luogo all'aggiudicazione quand' anche non vi sia che un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'Uffiziale che presiede può ricevere un'offerta privata per sottoporla alle deliberazioni del Ministro competente.

Art. 89. Aperta l'asta, l'Autorità che presiede chiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto della concorrenza; fa dar lettura delle condizioni del contratto e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e degli oneri generali e particolari.

Art. 90. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art. 91. Durante l'asta non si riceve alcuna offerta condizionata.

Art. 92. L'asta si tiene a candela vergine, od a mezzo di offerte segrete, secondo che le circostanze, l'importanza, o la qualità del contratto facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'Uffiziale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* od il *minimum*, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro, o dall'Ufficiale da esso appositamente incaricato, in una scheda sigillata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposta dall'Autorità che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degl'incanti all'atto dell'aprirsi dell'adunanza, e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette tutte le offerte dei concorrenti.

Art. 93. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli, a partiti segreti, od all'estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'Uffiziale incaricato; e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s'induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 94. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta, e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sovra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e

non vi sia stato alterco fra gli astanti od altro avvenimento casuale che abbia interrotto il corso dell' asta, ha effetto l' aggiudicazione a favore dell' ultimo migliore offerente.

Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale da determinarsi nell' avviso d' asta, o da chi vi presiede, all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 95. Se l' asta si fa ad offerte segrete, ciascun offerente rimette in piego sigillato all'Autorità che vi presiede la sua scheda.

La stessa Autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta ed intelligibile voce le offerte, quindi essa prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui è parola nel precedente art. 92.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, l' Autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente; in caso contrario, e solo allora, essa dichiara l incanto di nessun effetto, e comunica ai concorrenti il *maximum* od il *minimum* scritto nella scheda.

L' Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d' asta. Nei giorni e nell' ora stabilita negli avvisi medesimi, le Autorità delegate ricevono le offerte, ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono l' offerta più favorevole al funzionario delegato a presiedere gl' incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli, col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l' incanto di nessun effetto. In questo secondo caso il *maximum*, od il *minimum* scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti per mezzo delle stesse Autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

Art. 96. Terminata l' asta, si stende un processo verbale, in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute. Lo sottoscrivono l' Autorità che presiedette all'asta, l' Impiegato che vi intervenne, l' aggiudicatario, due testimoni e l' Uffiziale pubblico che lo autentica.

Si uniscono al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta, i giornali in cui fu inserito, ed i certificati della pubblicazione seguita nei luoghi indicati all' art. 82.

Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente colui che deve essere dichiarato aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all' Autorità che ricevette e trasmise l' offerta, affinchè sia fatto sottoscrivere dall' aggiudicatario.

Art. 97. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono ricevuti da chi presiede alle medesime, oppure dal Tesoriere della Provincia quando sia assolutamente necessario per l' importanza dei depositi o per speciali circostanze.

Chiusi gl' incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatarii, per essere passati alla competente Cassa dei depositi, e prestiti.

Art. 98. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione.

Passato codesto periodo non può essere accettata veruna altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto, l'importanza del quale non ecceda L. 6000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è almeno di giorni quindici, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può, ove l'interesse lo esiga, ridurlo sino a cinque giorni con Decreto motivato, da comunicarsi alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione del contratto.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e deve essere presentata all'Uffizio in cui si è proceduto all'asta, ed accompagnata dai documenti e dai deposito prescritti nell'avviso d'asta.

L'Uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 99. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica secondo le norme indicate negli articoli precedenti altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato variato coll'ottenuta migliore offerta, e col metodo della estinzione delle candele o di partiti sigillati, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

Art. 100. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse a fare una ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

MODELLI

PER I PUBBLICI INCANTI [a]

I. MODELLO

Processo verbale, col quale l'Amministrazione, tenuto presente il progetto di arte, già precedentemente approvato, stabilisce le condizioni dell' appalto.

(Questo processo verbale deve scriversi su carta da bollo da una lira).

L' anno . . . .

La Congregazione di carità *(o altra Amministrazione)* del Comune di . . . .

Riunita in numero legale, ed assistita dal Segretario;

Tenuta presente la precedente sua deliberazione del dì.... con cui, per le ragioni in essa espresse (b) venne stabilito doversi costruire una novella sala nello Stabilimento . . . .

(a) Ricordiamo che abbiamo preso ad esempio lo appalto delle opere di costruzione di una sala in un pubblico Stabilimento.

(b) Con quella deliberazione l'Amministrazione, eseguendo il prescritto dall' art. 43 del R. del 27 di novembre 1862 sulla L. per le Opere pie, da noi richiamato con l' avvertenza num. 25 a pag. 9, deve provvedere ai fondi necessarii, ed accertare preventivamente lo ammontare della spesa, la sua natura, ed il modo di eseguirla, e ciò per mezzo di regolari stime, apprezzi, piani, o capitolati.

secondo il progetto fatto eseguire dall' architetto sig. N. N. all' uopo incaricato con altra deliberazione del dì . . . , e secondo i capitoli di appalto annessi al progetto medesimo, il quale, perchè riconosciuto opportuno, venne approvato con deliberazione del dì . . . ;

Esaminati, e ponderatamente discussi i succennati capitoli di appalto;

Visto che la spesa per tale opera, non essendo inferiore alle L. 500 deve farsi previo i pubblici incanti, com'è prescritto dall'art. 13 della legge del 3 di agosto 1862 per le Opere pie; e superando le L. 40,000 debbasi, prima di procedere agl'incanti pubblici comunicare alla Deputazione provinciale per averne l' autorizzazione, tanto sulla regolarità, quanto sulla convenienza amministrativa, il progetto di contratto da stipularsi dopo i pubblici incanti, com' è prescritto nell' art. 47 del Regolamento di Contabilità dello Stato; (a)

Considerato essere il caso di procedere a tal' incanto col metodo della candela vergine, perchè . . . *(dirsene la ragione, ovvero dirsi come appresso)*.

Considerato essere opportuno procedere ai suddetti incanti col metodo delle offerte segrete per iscritto sul prezzo, che, stabilito con altra apposita deliberazione da prendersi nello stesso giorno in cui debbono seguire gli incanti, sarà comunicato a chi presiederà agli incanti medesimi, in apposita scheda sigillata, d'aprirsi poi in presenza degli astanti, secondo il prescritto dagli art. 92 e 95 del Regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870 N. 5852.

DELIBERA

Che i pubblici incanti per lo appalto dei lavori di costruzione della novella sala nello Stabilimento . . . si facciano innanzi al signor Presidente di quest' Amministrazione *(o altri)* col metodo della candela vergine *(ovvero)* col metodo delle offerte segrete, in base dei prezzi determinati nel progetto artistico ed elenco o stato stimativo, previo pub-

(a) È superfluo avvertire che quando si tratti di spesa che non eccede le L. 40.000, non occorre comunicare alla Deputazione il progetto di contratto.

blicazione di appositi avvisi (a) da farsi 15 giorni prima di quello fissato per l'asta, e successiva aggiudicazione (b) e dopo che si sarà avuta dalla Deputazione provinciale l'autorizzazione tanto sulla regolarità del progetto di contratto, da comunicarlesi, quanto sulla convenienza amministrativa (c) ed ai seguenti patti e condizioni, da formare apposito capitolato:

1. L'asta sarà aperta sulla somma di L. . . . ammontare del progetto o perizia;

2. Le offerte di ribasso non potranno essere minori di L. . . o centesimi . . . *(ragione sempre decimale)* per ogni cento lire di prezzo complessivo;

3. Gli aspiranti agli incanti dovranno presentare alla persona che li presiederà, un certificato della loro idoneità ad eseguire l'opera di cui si tratta, (d) (escluse le persone, che nello eseguire altre imprese, siensi rese colpevoli di negligenza, o di mala fede verso altre Amministrazioni, o privati) e dovranno depositare presso il Presidente *(o meglio presso il Tesoriere)* una cauzione provvisoria di L. . . . rispondente alla decima parte del prezzo resultante dalla perizia, sia in danaro, che in biglietti di Banco, o in titoli di rendita dello Stato al portatore, o in cartelle del Credito fondiario, al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino

---

(a) Qui è opportuno ricordare, quanto prescrive col § 4 l'art. 95 del Regolamento di Contabilità dello Stato.

« L'Amministrazione può prescrivere, in casi speciali, che le » offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luo- » ghi da indicarsi negli avvisi d'asta etc. etc. (pag. 17).

E l'art. 96 § 3 ove dice:

« Nel caso di offerte a schede segrete etc. (pag. suddetta).

(b) Questo termine può essere ridotto anche sino a 5 giorni, se l'interesse del servizio lo richiede.

(*Art. 80 del Regolamento di Contabilità dello Stato).*

(c) Si avverte quanto si è detto alla nota *a* pagina precedente.

(d) L'aspirante deve giustificare la sua idoneità con un attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, ed asseveri che l'aspirante ha dato pruove di perizia, e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti invece una persona che riunisca le condizioni suespresse, o alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'Amministrazione può ammetterlo all'incanto.

(*Art. 83 del Regolamento di Contabilità per lo Stato).*

pubblicato nella Gazzetta Uffiziale, ovvero in un *vaglia* o *buono* per somma uguale, rilasciato da persona conosciuta, e che se ne fa responsabile ;

4. I fatali, o i termini utili a poter produrre una offerta di ribasso del ventesimo del prezzo che resulterà dalla prima aggiudicazione, scadranno quindici giorni dopo seguita l' aggiudicazione suddetta ;

5. Seguìta tale aggiudicazione, l' aggiudicatario, o la persona cui rimarrà aggiudicato lo appalto, dovrà sottoscrivere, se così vuole l' Amministrazione, il correlativo istromento per mano di un notaio secondo le ordinarie forme del relativo procedimento, e pagare contemporaneamente tutte le spese degli atti di aggiudicazione, di contratto, registrazione etc. (a) e dare contemporaneamente una cauzione diffinitiva di L.... *(dirsi come).*

6. L' opera dovrà cominciare ... giorni dopo che sarà firmato il definitivo processo verbale di aggiudicazione, ed essere compiuta nel termine di ... *(giorni, o mesi).*

7. I pagamenti da parte di quest' Amministrazione si faranno ..... *(dirsi in qual modo).*

8. Gli incanti saranno eseguiti a seconda delle prescrizioni del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870, N. 5852, e l' appalto sarà aggiudicato sotto la osservanza di tutti e singoli patti di sopra stabiliti.

Le firme dei Componenti l' Amministrazione e del Segretario.

(a) I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito agli incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.
(Art. 109 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

II. MODELLO

I. AVVISO D' ASTA (A CANDELA VERGINE).

(Questo avviso deve scriversi su carta bollata di centesimi 50; farsi pubblicare per mezzo dell' Ufficio Comunale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per il primo incanto; (a) *ed affiggere tanto nel Comune in cui si dovrà eseguire l' opera, che nel Comune dove debbono seguire gli incanti; sulla porta della sede dell' Amministrazione e dell' Uffizio nel quale si debbono fare gl' incanti; e negli altri luoghi destinati alle affissioni degli atti pubblici; e, quando il valore del contratto raggiunga la somma di L. 40,000, anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno; o, se raggiunge la somma di L. 8,000 nel Giornale della Provincia in cui avrà luogo l' asta, ed in quelle, se vi è, del Comune).*

AVVISO D'ASTA

Per lo appalto dei lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento di... nel Comune di...

Si previene il pubblico che nel dì.... del mese di.... andante anno, alle ore... nella sala...., dal signor Presidente della Congregazione di carità del Comune di..... *(o altri incaricato dall'Amministrazione)* assistito dal Segretario dell'Amministrazione suddetta, si procederà allo incanto per lo appalto dei lavori di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento di.... del medesimo Comune.

(*) L'incanto sarà aperto sul prezzo di L.... e verrà aggiudicato all'ultimo e migliore offerente, alla estinzione di candela vergine dopo estinte le tre prime.

(*) Le offerte a ribasso non potranno essere minori di L... per ogni 100 lire di prezzo complessivo. (b)

(a) Questo termine può essere ridotto anche sino a cinque giorni, se l' interesse del servizio lo richiede.
(Art. 80 § 2 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

(b) Per gli asterischi veggasi l'avvertenza infine di questo modello, pag. 26.

Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del Regolamento del 22 di agosto 1867 N. 3852.

Non sarà ammesso all' asta :

1. chi non giustificherà la sua idoneità presentando un attestato di persona dell' arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, ed assicuri che l' aspirante ha dato pruove di perizia, e di sufficiente pratica nello eseguimento, o nella direzione di altri contratti di appalto di lavori pubblici o privati, o, non potendo dare cotesta pruova, se non presenti in sua vece una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale si obblighi di affidare la esecuzione dell' opera ;

2. coloro i quali, nello eseguire altre intraprese, si sieno resi colpevoli di negligenza, o di mala fede, tanto verso altre Amministrazioni, quanto verso i privati ;

3. chi non depositerà presso il Presidente all' incanto *(o il Tesoriere)* una cauzione provvisoria di L.... (a) o in danaro, o in biglietti di banca, o in titoli di rendita dello Stato al portatore, o in cartelle del Credito fondiario al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, o finalmente in un *vaglia* o *buono* di persona conosciuta, e che ne sia responsabile.

L' impresa sarà conceduta con l'obbligo della osservanza di tutte e singole condizioni fermate nel capitolato stabilito dall' Amministrazione con deliberazione del dì . . . e depositato nella sede dell' Amministrazione medesima , unitamente al progetto di arte, e disegni relativi i quali da chiunque possono essere veduti, letti, ed esaminati ogni giorno dall' ora . . . all' ora . . .

L'impressario o appaltatore dovrà intraprendere l'opera... giorni dopo che sarà firmato il processo verbale della diffinitiva aggiudicazione ed il correlativo istromento, se vuolsi, da stipularsi per mano di un notaio e dopo che sarà stata data la cauzione diffinitiva di L.... *(dirsi in qual modo).* Dovrà poi consegnare i lavori del tutto compiuti e verificabili non più tardi di...., e mancando tale consegna dovrà pagare a titolo di multa L....

I pagamenti del prezzo totale dell'opera saranno fatti dall' Amministrazione ..... *(dirsi in qual modo).*

(a) La decima parte del prezzo resultante dalla perizia.

Il termine utile (fatali) per presentare al sottoscritto una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo che resulterà dalla prima aggiudicazione, è stabilito per il giorno ... del mese di ...... alle ore .... *(cioè 15 giorni dopo quello del primo incanto)* e non potrà essere accolta se non col deposito in danaro, o in biglietti di banco, o in cartelle di rendita al portatore sullo Stato o sul Credito fondiario, rispondente alla decima parte della somma del prezzo ribassato del ventesimo.

Tutte le spese dell' incanto, da farsi secondo il prescritto dal Regolamento di Contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870; quelle degli atti relativi, loro copie, registrazione, e quant' altro occorre, saranno a carico esclusivo dell' aggiudicatario.

..... il dì... di..... 187..

Il Presidente della Congregazione di carità
(o dell' Amministrazione dello Stabilimento).

(e la firma)

N. B. *Quando l' asta si fa a mezzo di offerte segrete, il soprascritto AVVISO dovrà variarsi : e là dove dice* « L'incanto « sarà aperto sul prezzo di L... . etc. » *dovrà sostituirsi quanto segue.*

L' incanto sarà tenuto col metodo delle offerte segrete scritte su carta da una lira , in base dell' ammontare totale del progetto dei lavori depositato presso l' Amministrazione, e sul prezzo che dall' Amministrazione medesima verrà stabilito e designato in apposita scheda sigillata, la quale , al momento di aprirsi l' adunanza, sarà depositata, in presenza degli astanti, sul banco degli incanti. Tale scheda, dopo raccolte e lette le offerte presentate dai concorrenti, verrà aperta in presenza loro, e, presa conoscenza del prezzo in essa stabilito, il contratto sarà aggiudicato a colui il quale avrà migliorato il prezzo suddetto, senz' aversi alcun conto delle offerte, le quali conterranno un ribasso fatto genericamente sulla offerta più vantaggiosa , dovendo ciascuna offerta indicare una somma determinata e precisa, ed essere tale da poter sussistere per sè medesima, senza riferirsi ad altra.

Quante volte due o più concorrenti facessero la stessa offerta accettabile, si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli anche a partiti segreti, o col metodo della estinzione di candela vergine, secondo che si crederà opportuno da colui che presiede all' incanto, indi a che la impresa sarà aggiudicata al miglior offerente. E se nessuno degli oblatori s' induce a migliorar la offerta, la sorte deciderà chi fra loro debba essere l' aggiudicatario.

Finalmente se nessuna offerta avrà migliorato il prezzo determinato nella scheda dell' Amministrazione, lo incanto sarà dichiarato di nessun effetto, comunicandosi ai concorrenti il prezzo stabilito nella scheda suddetta.

Tutto il resto dell'Avviso, meno i due periodi con l'asterisco, resterà tal quale è scritto nel modello.

III. MODELLO

Certificato di seguìta pubblicazione dell' Avviso d' asta.

(Questo certificato dev' essere scritto sotto lo stesso avviso, e, se in questo manchi lo spazio, su di un altro foglio di carta col bollo di centesimi 50; avvertendosi che l' avviso col certificato di seguìta pubblicazione, deve far parte integrale dell' intero atto d' incanto). (a)

L' anno ..... il dì .... del mese di ...... nel Comune di .... nella sede dell' Amministrazione del ....

Io sottoscritto Segretario dell' Amministrazione suddetta, certifico che il servente del Municipio a nome N. N. mi ha dichiarato, che nel giorno .... del mese ..... ha proceduto, innanzi a Tizio, ed a Sempronio testimoni all' uopo invitati,

---

(a) Codesto certificato dev' essere scritto da ciascun Segretario dei Comuni dove si pubblicano gli avvisi d' asta (cioè dei Comuni dove esistono gli effetti mobili e gli stabili da vendere o da fittare, ed in quelli ove debbono farsi le forniture, i trasporti, o i lavori, e delle Città principali del regno o dei Comuni vicini al luogo dove sta l' oggetto del contratto) ; come anche dal Segretario dell' uffizio nel quale si debbono tenere gli incanti ; o da qualunque autorità locale che venga richiesta di fare la pubblicazione.

alla pubblicazione ed affissione nei soliti luoghi destinati all' affissione degli atti pubblici, dello avviso d'asta per lo appalto dei lavori di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento ..., il quale avviso gli fu da me consegnato nel dì...

In fede etc.

Il Segretario del. . . . .

(la firma)

IV. MODELLO

Processo verbale di diserzione d' incanti.

(Questo atto verbale deve scriversi su carta di una lira , e deve servire allorchè agli incanti non siensi presentati almeno due concorrenti).

L' anno etc.

Nella sala.....

Innanzi al sottoscritto Presidente, o Componente della Congregazione di carità *(o dell' Amministrazione dello Stabilimento di ....)* dall' Amministrazione suddetta con sua deliberazione del dì .... delegato particolarmente al presente atto, assistito dal Segretario sig...... ed in presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è operato quanto segue.

Per lo appalto di tutti i lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento ....., giusta il progetto compilato addì... dall'architetto sig.... per il prezzo complessivo di L...., l'Amministrazione succennata con deliberazione del dì .... disponeva che si fosse proceduto a pubblici incanti alla base dei prezzi determinati nello elenco estimativo, e delle condizioni fermate nel Capitolato contenuto nella succitata deliberazione.

Ed il sottoscritto addì.... del mese di... faceva pubblicare un primo avviso di asta a stampa (a), affisso... *(dirsi dove)* con cui annunziava che il primo incanto, ad estinzione di candela vergine *(o col metodo delle offerte segrete)* si sarebbe tenuto oggi lì... del mese di..... alle ore... sotto la osservanza di tutti i patti e condizioni indicati nel capitolato cennato di sopra, ed ai prezzi designati nello elenco o stato estimativo annessovi.

(a) E quando si fosse verificata diserzione del 1° incanto, si dirà anche *faceva pubblicare un secondo avviso d' asta.*

E però, giunta l'ora determinata nello avviso d'asta, si son fatte dischiudere le porte della sala, e dall'usciere di servizio proclamare ad alta voce che si procedeva all'incanto per il sopradetto appalto.

Ed avendo fatto accendere, ardere, e consumare successivamente tre candele, le quali si sono estinte senza che da alcuno siesi fatta offerta, l'incanto è stato dichiarato deserto.

Del che si è formato il presente processo verbale.

IL PRESIDENTE
1° Testimone
2° Testimone
Il Segretario

V. MODELLO

Secondo Manifesto per il 2° incanto.

(Anche questo deve scriversi su carta col bollo di cent. 50, e pubblicarsi nel modo stesso indicato per il primo avviso modello n. 2).

Si previene il pubblico ch'essendosi, dopo la pubblicazione di appositi manifesti, debitamente praticata, proceduto nel dì .... allo incanto per lo appalto dei lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento ...., ed essendo quello incanto riuscito deserto, si procederà innanzi al sottoscritto Presidente della Congregazione di carità *(o dell' Amministrazione del suddetto Stabilimento, o di altri appositamente delegato)* all'esperimento di un secondo incanto ed all'aggiudicazione dell'appalto medesimo quantunque non vi sia che un solo concorrente, ed ai seguenti patti e condizioni.

(Poi si continuerà ripetendosi le condizioni già pubblicate col primo avviso).

E la stessa firma

VI. MODELLO

Deliberazione dell' Amministrazione con la quale si dispone ripetersi l' asta pubblica a condizioni e prezzi più vantaggiosi per i concorrenti.

(Questa deliberazione , da scriversi su carta di una lira , deve farsi quando , riusciti deserti due incanti , non siasi potuto concludere l'appalto neanche a trattativa privata sulle medesime basi , e per lo stesso prezzo stabiliti nelle condizioni).

L' anno....

La Congregazione di carità, o l' Amministrazione etc.

Vista la precedente sua deliberazione del dì... con cui vennero fermate le condizioni sulle quali doveasi stabilire il contratto di appalto dei lavori... etc.

Visti i processi verbali degli incanti tentati nel dì... e nel dì..., dai quali resulta che le aste riuscirono deserte;

Inteso il Presidente il quale assicura di non essersi potuto neanche concludere all' uopo un contratto a trattativa privata sulle condizioni e per il prezzo stabiliti per l' incanto, com' è prescritto dall' art. 43 del Regolamento di Contabilità per lo Stato;

Considerato essere il caso contemplato nell' art. 44 del succitato Regolamento, di ripetere l' asta pubblica a condizioni ed a prezzi più vantaggiosi per i concorrenti;

DELIBERA

Che, ferme rimanendo tutte le condizioni di appalto stabilite con la precedente deliberazione del dì...., sieno variate quelle soltanto, le quali riguardano il prezzo, ed il modo del pagamento delle somme per parte di quest'Amministrazione. E però le condizioni rimangono fermate come appresso.

(Ripetersi le condizioni scritte nel 1° modello con le variazioni che si reputano opportune).

Ed incarica il signor Presidente di eseguire subito gl'incanti nei modi di regola. (a)

(Le firme)

(a) È ovvio avvertire che il procedimento è lo stesso che per i primi due incanti.

VII. MODELLO

Deliberazione con la quale si stabilisce procedere alla esecuzione dell' opera ad economia, e se ne dettano le norme.

(*Questa deliberazione, da scriversi su carta semplice, dee farsi quando, tentati nuovamente due incanti sulle condizioni, e prezzi più vantaggiosi per i concorrenti, saranno riusciti deserti, e non si sarà potuto stipulare un contratto privato*).

L' anno etc.

La Congr. di carità (o l' Amministr.....)del Comune di...

Visto i processi verbali di diserzione d' incanti due volte tentati nel dì... e nel dì... per l' appalto dei lavori etc. . . . sui prezzi e condizioni stabiliti nuovamente con deliberazione del dì.....

Visto che non si è potuto, come assicura il Presidente, neanche stabilire sulle nuove condizioni un contratto privato;

Considerato che, esaurite inutilmente queste ultime pruove, è forza procedere alla esecuzione dei lavori suddetti a semplice economia, trattandosi di un' opera necessaria ed urgente perchè . . . *(e dirsene la ragione)*.

Visto l' art. 44 § 3 del Regol. di Contabilità per lo Stato;

DELIBERA

Che l' opera di costruzione di una novella sala nello Stabilimento di . . . sia fatta in economia, secondo il progetto etc. . . . e sulle seguenti basi.

1. Il Presidente di quest' Amministrazione, ed il componente sig. N. N. rimangono specialmente incaricati di vigilare la esecuzione dei lavori, i quali saranno diretti dal sunnominato architetto sig. . . .

2. Essi sono facultati chiamare, di concerto coll'architetto suddetto, gli operai che si reputeranno più idonei a tale opera.

3. Eglino cureranno di fare eseguire gli ammanimenti di tutt' i materiali necessarii, riceverli, custodirli, ed eseguirne il pagamento su i certificati che rilascerà l'architetto.

(e così continuare tutte le altre condizioni che si reputeranno migliori).

VIII. MODELLO

Processo verbale di prima aggiudicazione quando vi sono più concorrenti all'appalto a candela vergine.

(Da scriversi su carta da una lira).

REGNO D' ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Aggiudicazione a favore di N. N. per lo appalto a candela vergine dei lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento di . . . nel Comune di . . .

L'anno . . .

Nella sala . . . nel Comune di . . . innanzi a noi N. N. Presidente *(o componente)* della Congregazione di carità *(o dell' Amministrazione . . .)* delegato particolarmente a questo atto dall' Amministrazione medesima con deliberazione del dì . . ., assistito dal Segretario sig. . . ., ed alla presenza dei sottoscritti, cogniti, ed idonei testimoni, si è proceduto, stabilito, e convenuto quanto segue.

Per lo appalto di tutt' i lavori di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento di . . ., giusta il progetto compilato addì . . . dall' architetto sig. . . . per il prezzo complessivo di lire . . . , l' Amministrazione succennata, con deliberazione del dì . . . disponeva che si procedesse a pubblici incanti, alla base dei prezzi determinati nello elenco estimativo, e delle condizioni fermate nel capitolato contenuto nella deliberazione succitata.

Ed il sottoscritto addì . . . del mese di . . . pubblicava un avviso d' asta a stampa, di cui qui si unisce un esemplare, affisso. . . *(dirsi dove)* come dalle annesse relazioni, col quale annunziava che il primo incanto, ad estinzione di

candela vergine, si sarebbe tenuto oggi... del mese di... alle ore... sotto la osservanza di tutt'i patti e condizioni indicati nel capitolato cennato di sopra, ed ai prezzi designati nello elenco o stato stimativo annesso al capitolato medesimo.

E però, giunta l'ora determinata nello avviso d'asta, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo fatto dischiudere le porte della sala, e proclamare ad alta voce dall'usciere di servizio che si procedeva all'incanto per il summentovato appalto.

Al quale annunzio si sono presentati e costituiti:

1. N. N. del fu . . .

2. O. O. di . . .

Ambo appaltatori domiciliati in . . . il primo dei quali ha esibito un attestato rilasciato nel di . . . (a) dall'architetto sig. . . , con cui si assicura che il detto sig. N. N. ha dato pruove di sufficiente pratica nello eseguimento e direzione di altri contratti di appalto di lavori pubblici *(o privati)* (b) ed ha presentato altresì la sua cauzione provvisoria consistente in . . . biglietti di banca, ciascuno di L. . . . ed una cartella al portatore al N. . . . di L. . . . di annua rendita *(sul debito pubblico o sul credito fondiario)*; ed il secondo ha esibito del pari l'attestato di sua idoneità *(dirsi come sopra)* e la sua cauzione provvisoria di L. . . in . . . biglietti di banca *(o altrimenti)*.

E non essendo intervenuti altri, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo disposto darsi dal Segretario lettura di tutti gli atti, cioè perizia, e capitoli di oneri relativi al presente contratto ; al che essendosi adempito, abbiamo fatto accendere le candele, dichiarando che ogni offerta di ribasso a prodursi non avrebbe potuto essere minore di . . . per ogni 100 lire di prezzo complessivo ;

Accesa la prima candela

Non si è avuta alcuna offerta *(ovvero)*

Il sig. N. N., per ogni cento lire di prezzo complessivo, ha offerto il ribasso di . . . *(per esempio)* . . L. » 50

Il sig. O. O. *(per esempio)* di . . . . . . » 3, 00

(a) La data non può essere oltre i sei mesi prima.

(b) È utile ricordare che quando uno degli aspiranti non possa pruovare la sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni volute per l'appaltatore , ed alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione dell'opera, l'Amministrazione può ammetterlo all' incanto.

(*§ 2 dell' art. 83 del Regol. di Contabilità dello Stato*).

Accesa la seconda candela

Il sig. N. N. ha offerto. . . . . L. 4, 00
Il sig. O. O. . . . . » 6, 00

Accesa la terza candela

Il sig. N. N. ha offerto . . . . » 6, 50
Il sig. O. O. . . . . » 7, 00

Accesa la quarta candela

Il sig. N. N. ha offerto . . . . » 8, 00
Il sig. O. O. . . . . » 8, 50
Il sig. N. N. . . . . » 10, 00

Accesa la quinta candela

ed essendosi estinta vergine, cioè senza veruna offerta, abbiamo fatto proclamare dall' usciere essersi aggiudicato lo appalto a favore del sig. N. N. nativo di ... e residente in... col ribasso di lire dieci per ogni cento lire di prezzo complessivo, salvo la offerta del ventesimo nel termine utile.

Ed esso sig. N. N., accettando il partito fatto col menzionato ribasso del dieci per cento sul prezzo complessivo, il quale perciò da L.... è disceso a L..., promette e si obbliga di dare a suo tempo la cauzione diffinitiva in L.... *(dirsi come)* e di eseguire tutti i lavori bisognevoli alla costruzione di una sala nello Stabilimento di . . . nel Comune di . . . . . come trovansi designati dall' architetto sig. . . . nello elenco o stato stimativo, e con la esatta osservanza di tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato di oneri.

Indi a che noi qui sottoscritto Presidente abbiamo fatto restituire, in presenza dei testimoni, all' altro concorrente sig. O. O. la cauzione provvisoria di L.... da lui depositata per essere ammesso agl' incanti, e della quale, il sig. O. O., dopo ricevuti, e verificati i valori, ne à fatto ampla quietanza a noi sottoscritto presidente agl' incanti, discaricandoci d' ogni responsabilità avvenire.

E per lo adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto, l' aggiudicatario sig. N. N. ha eletto il suo domicilio in . . . strada . . . n. . .

Data finalmente lettura dal Segretario con chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni, si è l' atto firmato e sottoscritto come segue :

1. ***La firma della persona che ha preseduto l'incanto.***
2. ***Quella dell' appaltatore o aggiudicatario.***
3. ***Quella del primo testimone.***
4. ***Quella del secondo testimone.***
5. ***Quella del Segretario.***

IX. MODELLO

Processo verbale di prima aggiudicazione per incanto a schede segrete.

(*Da scriversi su carta da una lira*).

REGNO D' ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Prima aggiudicazione a schede segrete a favore del Signor C. C. per lo appalto dei lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento di . . . nel Comune di . . .

L' anno etc. . . in . . . *(il Comune)*.

Nella sala . . .

Innanzi a noi N. N. Presidente della Congregazione di carità *(o dell' Amministrazione dello Stabilimento di . .)* del Comune di . . . delegato a questo atto dall' Amministrazione suddetta con deliberazione del dì . . . assistito dal Segretario Sig. . ., ed alla presenza dei sottoscritti ed idonei testimoni, si è proceduto, stabilito, e convenuto quanto segue.

Per lo appalto di tutti i lavori di costruzione di una novella sala nello Stabilimento . . . giusta il progetto compilato addì . . . dall' architetto Sig. . . per il prezzo complessivo di L. . ., l' Amministrazione succennata, con deliberazione del dì . . . disponeva che si fosse proceduto a pubblici incanti con la forma delle schede segrete, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870 n. 5852 ed alla base dei prezzi descritti nello elenco estimativo e delle condizioni fermate nel capitolato contenuto nella succitata deliberazione.

Ed il sottoscritto addì . . . del mese di . . . pubblicava un avviso di asta a stampa (del quale si unisce un esemplare nel

presente atto) affisso... *(dirsi dove)* come viene comprovato dalle annesse relazioni, con cui annunziava che il primo incanto si sarebbe tenuto il giorno di oggi ... del mese di... alle ore . . . sotto la osservanza di tutti i patti e condizioni indicati nel capitolato cennato di sopra, ed ai prezzi designati nello elenco o stato stimativo annesso al medesimo.

E però giunta l'ora determinata nello avviso d'asta, abbiamo fatto dischiudere le porte della sala di udienza, e proclamare ad alta voce dall'usciere di servizio che si procedeva all'incanto per il summentovato appalto. Al quale annunzio si sono presentati e costituiti i signori:

A. A. del fu . . . nativo di . . . domiciliato in . . .
B. B. di . . . nativo di . . . domiciliato in . . .
C. C. del fu . . . nativo di . . . domiciliato in . . .
D. D. di . . . nativo di . . . domiciliato in . . .

tutti appaltatori, i quali hanno esibito ciascuno l'attestato d'idoneità in un certificato di persona dell'arte . . . . etc. *(come dal modello n. 8)*, e la cauzione provvisoria, il primo cioè in numero *tot* biglietti di banca ciascuno di L. . . . ed una cartella al portatore al n. . . . di un'annua rendita di L. . . . con *tot* semestri a riscuotere; il secondo . . . *(descriversi come sopra)* il terzo...; il quarto... *(come sopra)*.

Ammessi all'asta i sunnominati quattro costituiti concorrenti, noi sottoscritto Presidente abbiamo deposto sul banco degli incanti, alla presenza loro, e dei testimoni, una scheda sigillata con sigillo a cera-lacca di colore. . . . portante lo stemma dell'Amministrazione, dichiarando che tale scheda contiene il ribasso minimo del prezzo stabilito dall'Amministrazione medesima, e da doversi migliorare. Quindi abbiamo fatto dar lettura di tutti gli atti, e dopo di essa ritirato da ciascun concorrente ammesso a licitare, la rispettiva scheda sigillata e firmata, dichiarando che di esse sarebbero nulle quelle che contenessero la indicazione di un prezzo maggiore di quello scritto nella scheda dell'Amministrazione. Assicurato poi, come prescrive il Regolamento, che non vi erano altre offerte, abbiamo aperti i pieghi in presenza dei concorrenti, e lette ad alta ed intelligibile voce le offerte, abbiamo riconosciuto e constatato:

Che la prima scheda, quella del Sig. A. A. segna il ribasso di L.... per ogni cento lire di ammontare di lavori;

Che la seconda scheda è quella del Sig. B. B. il quale ha offerto il ribasso di L.... per ogni cento lire di lavori;

Che la terza è del Sig. C. C., il quale ha offerto il ribasso di L... per ogni cento lire di lavori;

Che la quarta è quella del Sig. D. D., il quale *(per esempio)* per persona da nominare ha offerto il ribasso di lire ... per ogni cento lire di lavori.

Ciò eseguito abbiamo disigillata la scheda dell'Amministrazione deposta sul banco degli incanti, e, lettone il contenuto, abbiamo conosciuto che il ribasso minimo a doversi migliorare per far luogo all'aggiudicazione è di L. . . per ogni cento lire d'importo di lavori.

A tal che, fatto il confronto del ribasso contenuto nella scheda dell'Amministrazione, con quello di ciascuna scheda presentataci dai concorrenti, abbiamo veduto e constatato:

1. che la scheda del Sig. A. A. contiene un prezzo maggiore di quello stabilito per minimo dall'Amministrazione, e però non se ne può avere conto alcuno, ritenendosi come non presentata;

2. che la scheda del Sig.B.B.offre un ribasso di L...cioè L... di meno di quello stabilito nella scheda dell'Amministr.;

3. che le schede dei Sig. C. C. e D. D. sono le migliori di tutte, perchè offrono il ribasso di L..., cioè L... di meno di quello stabilito dall'Amministrazione, e L... di meno di quella presentata dal Sig. B. B.

Se non che, essendo queste due offerte perfettamente uguali, abbiamo invitato i due concorrenti C. C. e D. D. a fare una nuova offerta di ribasso sulla offerta rispettivamente presentata, e ciò col metodo dell'estinzione di candela vergine. Ma a tale invito i sunnominati Sig. C. C. e D. D. han dimandato di rimettere alla sorte l'aggiudicazione dell'appalto, al che avendo noi acconsentito, si sono riposte le due schede in un'urna, debitamente, ed ugualmente piegate, e fattane estrarre una da uno degli astanti disinteressati, abbiamo riconosciuto essere quella del Sig. C. C.

Conseguentemente abbiamo aggiudicato il contratto allo stesso Sig. C. C. per la somma di L.... contenuta nella sua scheda, salvo l'additamento del ventesimo nel termine utile.

Ed esso Sig. C. C. accettando il partito fatto col ribasso di lire ... per ogni cento lire d'importo di lavori (*etc. continuandosi come dal verbale di prima aggiudicazione a candela vergine modello N. VIII*).

X. MODELLO

Processo verbale di aggiudicazione d'incanto a candela vergine con un solo concorrente.

(Questo atto deve scriversi su carta da una lira).

REGNO D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Aggiudicazione a favore di N. N. per lo appalto a candela vergine, dei lavori di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento di . . . nel Comune di . . .

L'anno . . .
Nella sala . . . nel Comune di . . .
Innanzi a noi N. N. Presidente *(o componente)* della Congregazione di carità *(o dell'Amministrazione del . .)* del Comune suddetto *(o di altri)* delegato specialmente a questo atto dall'Amministrazione medesima con deliberazione del dì . . ., assistito dal Segretario sig. . . . ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è proceduto, stabilito, e convenuto quanto segue.

Per lo appalto di tutti i lavori di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento di . . ., giusta il progetto compilato addì . . . dall'Architetto sig. . . per il prezzo complessivo di L. . ., l'Amministrazione succennata con deliberazione del dì . . . disponeva che si procedesse a pubblic' incanti ad estinzione di candela vergine, alla base dei prezzi stabiliti nello elenco estimativo, e delle condizioni fermate nel capitolato contenuto nella succennata deliberazione.

Ed il sottoscritto addì . . . del mese . . . pubblicava un primo avviso d'asta (di cui qui si unisce un esemplare stato affisso) *(dirsi dove)* come dalle rispondenti annesse relazioni, col quale annunziava il primo incanto si sarebbe te-

nuto il dì . . . E poichè quello incanto riuscì deserto, (come dall' unito processo verbale), nel dì . . . venne pubblicato un secondo avviso d' asta (che anche qui si alliga con le rispondenti relazioni) col quale si avvertì il pubblico che oggi, alle ore . . . si sarebbe tentato un secondo esperimento, e proceduto all' aggiudicazione dell' appalto ancorchè intervenisse un solo concorrente, e sotto la osservanza di tutt' i patti e condizioni indicati nel relativo capitolato, ed ai prezzi stabiliti nello elenco o stato estimativo annesso al capitolato medesimo.

E però giunta l' ora determinata nello avviso d' asta, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo fatto dischiudere le porte della sala e proclamare ad alta voce dall' usciere di servizio che si procedeva all' incauto per il summentovato appalto. A tale annunzio si è presentato il sig. . . appaltatore domiciliato in . . . il quale ci ha esibito un certificato d' idoneità, e la cauzione provvisoria di L.... consistente in . . . biglietti di banca, ed in una cartella al portatore di L. . . di rendita annua sul debito pubblico o sul Credito fondiario con *tot* semestri da esigere *(o in numerario).*

E non essendo intervenuto altra persona, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo ciò non di meno fatto dal Segretario leggere gli atti, cioè perizia e capitoli relativi al contratto ; al che essendosi adempito, abbiamo fatto accendere la prima candela durante la quale il Sig.... ha offerto, per ogni cento lire di prezzo complessivo, il ribasso di L. . . . Estinta la prima candela, ne abbiamo fatto accendere altre tre sussecutivamente, ed essendosi tutt' estinte senza nuova offerta, abbiamo aggiudicato diffinitivamente lo appalto a favore del Sig.... per il suindicato prezzo di L... di ribasso per ogni cento lire di prezzo complessivo, il quale perciò da L.... è rimasto ridotto a L...., salvo l' offerta del ventesimo nel termine utile.

Ed il Sig.... ha promesso e si è obbligato di eseguire tutti i lavori bisognevoli alla costruzione di una sala nello Stabilimento di . . . nel Comune di . . . come trovansi designati dall' architetto Sig.... nello elenco o stato stimativo, e con la esatta osservanza di tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato di onere.

E per lo adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto, l' aggiudicatario Sig... ha eletto il suo domicilio in . . . strada . . . n. . .

E data lettura dal Segretario con chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni, si è l'atto firmato e sottoscritto come segue.

1. *La firma di chi ha presieduto all'incanto.*
2. *Quella dell'aggiudicatario.*
3. *Quella del primo testimone.*
4. *Quella del secondo testimone.*
5. *Quella del Segretario.*

XI. MODELLO

Secondo manifesto della seguita aggiudicazione.

(Da farsi su carta da 50 centesimi, e da pubblicarsi nel più breve tempo; da potersi tralasciare quando si tratti di appalto il cui importo non eccede le L. 6000, e particolari ragioni ne dimostrassero la convenienza).

AVVISO D' INCANTO

Per lo appalto delle opere di costruzione di una sala nello Stabilimento di.... nel Comune di....

Si previene il pubblico che lo appalto delle opere di costruzione di una sala nello Stabilimento . . . . nel Comune di . . . annunziato col primo manifesto del dì . . . . è stato questa mattina aggiudicato per il prezzo di . . . , e che il termine utile per produrre su detto prezzo il ribasso del ventesimo, o di altra somma maggiore, è di giorni quindici da oggi; il qual termine scade alle ore . . . del dì . . .

Si avverte altresì che le offerte non saranno ricevute se non accompagnate da un certificato di persona dell'arte rilasciato in fra sei mesi prima, attestante che l'aspirante ha dato pruova di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di lavori pubblici o privati, e se non si depositerà la decima parte del prezzo che si vorrà offrire, e ciò in tanti biglietti di banca, o in danaro, o in un vaglia di persona conosciuta e responsabile o in rendita iscritta al prezzo corrente.

. . . li . . . di . . . 18 . . .

Il Presidente dell'Amministrazione dello Stabilimento
(o della Congregazione di carità o altri).
. . . (*Il nome*)

XII. MODELLO

Certificato di non seguìta offerta di ventesimo.

(*Da farsi su carta di 50 centesimi*).

Io qui sottoscritto Segretario... certifico che sino alle ore... di questo giorno, termine utile per presentare offerte di diminuzione di ventesimo sul prezzo di L... offerto dal Sig... giusta l'aggiudicazione seguìta nel giorno... per lo appalto dei lavori di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento di... non è stata presentata alcuna di tali offerte, e però è rimasta tale aggiudicazione a favore del Sig...

... li... di... 18...

Il Segretario etc.

XIII. MODELLO

Processo verbale di seguìta presentazione di offerta di ventesimo.

(*Da scriversi su carta da 50 centesimi*).

L'anno . . . alle ore . . . nella sala dell'Amministrazione dello Stabilimento di . . . (*o della Congregazione di carità*) del Comune suddetto, ed in presenza di A. A. e B. B. testimoni, si è presentato a me sottoscritto Segretario dell'Amministrazione medesima, il Sig. C. C. del fu . . . o di . . . . nativo del Comune di . . . e residente nel Comune di . . . e mi ha consegnato, scritta su carta da bollo da una lira, una offerta di ribasso di ventesimo in L... sul prezzo di L... resultato dalla prima aggiudicazione avvenuta con processo verbale del dì... per lo appalto delle opere di costruzione di una nuova sala nello Stabilimento... dichiarando con tale sua offerta di acconsentire che su di essa si apra una novella licitazione.

Ed avendolo io invitato a depositare L... decima parte

del prezzo da lui offerto a garantia della offerta medesima, ha il Sig. C. C. fatto un tale deposito in mia mano (*o presso del Tesoriere dell'Amministrazione Sig...*) in tanti biglietti di banca, (*ovvero*) in un vaglia del Sig... del fu... nativo di... e residente in... debitamente registrato col pagamento di L... fede, per la somma di L... a cui ammonta la decima parte di detto prezzo; ed ha il Sig. C. C. presentato altresì un attestato dell'architetto Sig... in data dei... col quale si assicura che il Sig. C. C. ha dato pruova di sufficiente pratica nella direzione ed esecuzione di altri contratti di lavori eseguiti per conto di...

All'uopo si è elevato il presente processo verbale che viene sottoscritto da me, dal Sig. C. C. e dai sunnominati testimoni, dopo di che ho rilasciato al ripetuto Sig. C. C. la dichiarazione della offerta presentata, e del deposito seguìto, giusta le prescrizioni dell'art. 97 del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870 N. 5852.

N. N. *Segretario*
C. C. *Offerente*
A. A. / B. B. *testimoni.*

XIV. MODELLO

Dichiarazione di ricevuta dell'offerta di 20.°

(*Da scriversi su carta da bollo di 50 centesimi, e da rilasciarsi all'offerente*).

Io qui sottoscritto Segretario etc.... dichiaro che oggi sottosegnato giorno, alle ore ... si è a me presentato il Sig. C.C. del fu ... o di ... ... nativo di ... e residente in ... ed alla presenza dei Sig. A. A. e B. B. testimoni, i quali firmano la presente dichiarazione, mi ha consegnato una offerta scritta di ribasso di ventesimo in L... sul prezzo di L... resultato nella prima aggiudicazione seguita nel di... per lo appalto delle opere di costruzione di una sala nello Stabilimento..., la quale offerta di ribasso è accompagnata da un certificato dell'architetto Sig... con cui viene attestato che il Sig. C.C. nello eseguimento di altri lavori per conto... ha dato pruova di perizia, e di sufficiente pratica.

Dichiaro altresì che lo stesso Sig. C. C. ha contemporaneamente depositato in mia mano (*dirsi quello stesso che si è detto nel processo verbale di presentazione di offerta*) somma rispondente alla decima parte del prezzo di L... da lui offerto.

... lì... di... 18...

Il Segretario etc. . .
(la firma)

A. A.
B. B. *testimoni*

XV. MODELLO

Avviso d' asta per diffinitiva aggiudicazione.

(*Da scriversi su carta da bollo di 50 centesimi e da farsi pubblicare nello stesso modo detto per gli atti*).

Si avverte il pubblico che, a tempo utile, è stata presentata all' Amministrazione dello Stabilimento di... *(ovvero)* alla Congregazione di carità, del Comune di... una offerta di diminuzione di ventesimo sul prezzo di L... rimasto aggiudicato al Sig... giusta il processo verbale del dì... per lo appalto dei lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento...

E che nel mattino del giorno... del mese di... alle ore... nella sala,.. si procederà da me sottoscritto Presidente dell' Amministrazione suddetta ad un solo ed unico incanto ad estinzione di candela vergine, ed alla diffinitiva aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte, per lo appalto anzidetto.

L' incanto sarà aperto sul prezzo di L... offerto in grado di ventesimo.

Le offerte a ribasso non potranno essere minori di L... o cent... *(sempre somma decimale)* per ogni cento lire di prezzo complessivo.

(e così sarà continuato ripetendosi quanto è detto nel primo avviso).

XVI. MODELLO

Processo verbale di aggiudicazione in grado di ventesimo.

(*Da farsi su carta da bollo di una lira*).

REGNO D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Processo verbale di secondo incanto ed aggiudicazione diffinitiva in grado di ventesimo per lo appalto dei lavori etc.

L'anno...

Innanzi a noi Presidente dell'Amministrazione dello Stabilimento..., o della Congregazione di carità del Comune di... (o del Sig...) particolarmente dall'Amministrazione medesima delegato a questo atto con deliberazione del dì..., assistito dal Segretario Sig..., ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è proceduto e stabilito quanto segue.

Per lo appalto etc... essendosi nel dì... del mese di... proceduto ad un pubblico incanto con estinzione di candela vergine (*o ad offerte segrete*), rimaneva aggiudicato al Sig... col ribasso del... per cento sul prezzo complessivo di L..., il quale da L... discendeva a L... come si legge nel correlativo autentico processo verbale, ch'è unito agli atti.

Ma, nel termine utile, essendo stata dal Sig... prodotta una offerta di ventesimo, venne nel dì... del mese di... pubblicato altro avviso a stampa, col quale annunziavasi un secondo pubblico incanto per il giorno... del... con la stessa forma della candela vergine (*o ad offerte segrete*) e sul prezzo ribassato per effetto di detta offerta a L... il che vien compruovato dalle annesse relazioni.

E però, giunta l'ora designata delle... a. m. abbiamo fatto dischiudere le porte della sala d'udienza, e proclamare ad alta voce dall'usciere di servizio che si procedeva all'incanto succennato.

Al quale annunzio si sono presentati e costituiti :

1. Il nominato C. C., quello stesso che in tempo utile produsse la offerta di ventesimo unitamente al certificato di idoneità, ed alla cauzione provvisoria di L..., per cui nulla ha esibito e depositato ora ;

2. X. X. del fu... o del...

3. B. B. del fu...

Tutti e tre appaltatori domiciliati il primo in..., il secondo in... ed il terzo in...

E questi due ultimi hanno esibito il certificato di loro idoneità, e ciascuno ha depositato la cauzione provvisoria di L... in tanti biglietti di banca... (*o diversamente*).

E non essendo intervenuti altri, abbiamo disposto accendersi le candele, dichiarando che ogni offerta a prodursi nello incanto sulla somma già ridotta con la offerta di ventesimo, non può essere minore di... per ogni cento lire di prezzo complessivo :

Accesa la prima candela

X. X. ha offerto per ogni cento lire di prezzo il ribasso di centesimi . . . . » 50

B. B. quello di lira 1, 00

C. C. quello di lira 1, 50

X. X. nuovamente quello di lire . . . 2, 00

Accesa la seconda candela

C. C. ha offerto il ribasso di lire 2, 50

Accesa la terza candela

Si è estinta senza offerte.

(*ovvero*)

X. X. ha offerto il ribasso di lire 3, 00

B. B. quello di lire 3, 50

Accesa la quarta candela

ed essendosi estinta vergine, cioè senza veruna offerta, abbiamo aggiudicato lo appalto summentovato al Sig. B. B. col ribasso di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire di prezzo complessivo.

Ed esso Sig. B. B., non solo accetta il partito fatto col mentovato ribasso di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire del prezzo d'asta, il quale da L... è disceso e di-

minuito a L... atteso il ribasso dato di L..., ma promette e si obbliga di dare fra giorni... la cauzione diffinitiva di L... in... (*dirsi come*) e di eseguire e compiere i lavori descritti nello stato stimativo compilato dall' architetto Sig... con la osservanza di tutti i patti e condizioni fermati nel capitolato del dì...

E per lo adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente atto, il Sig. B. B. ha eletto il suo domicilio legale nel Comune di..., nel palazzo.....

Dopo ciò abbiamo disposto restituirsi agli altri concorrenti X. X. e C. C. i certificati di loro idoneità, e la cauzione provvisoria di L... da ciascuno di loro depositata per essere ammesso all' incanto : bene inteso che quella restituita al Sig. C. C. è la stessa da lui unita alla sua offerta di ventesimo ; per cui tutti e due ne fanno ampla quictanza, dichiarando di non aver altro a pretendere per tal causa.

Data finalmente dal Segretario lettura con chiara ed intelligibile voce di questo atto, in presenza dei testimoni, si è l' atto medesimo firmato e sottoscritto come segue.

(*le firme*) del Presidente
dell' aggiudicatario
del primo testimone
del secondo testimone
del Segretario.

N. B. Nel caso in cui non si presentassero altri all' incanto da farsi in base della offerta di ventesimo, il modello di sopra riportato dovrà essere modificato nel seguente modo:

E però giunta l' ora... designata abbiamo fatto dischiudere le porte della sala d' udienza, e dall' usciere di servizio proclamare ad alta voce, che si procedeva all' incanto succennato. Al quale annunzio non essendosi presentato altri, fuorchè il sunnominato Sig. C. C. che produsse l' offerta di ribasso della ventesima parte del prezzo resultato dalla prima aggiudicazione seguita nel giorno..., si sono nulladimeno accese consecutivamente tre candele, le quali essendosi tutte estinte vergini, cioè senz' alcuna novella offerta, abbiamo aggiudicato lo appalto allo stesso Sig. C. C. per il prezzo complessivo di L...

Ed esso Sig. C. C., non pure ha accettato nuovamente il partito fatto, ma ha promesso e convenuto, e si è obbligato

di dare fra... giorni la cauzione diffinitiva di L... in... *(dirsi come)* e di eseguire e compiere i lavori descritti nello stato o elenco stimativo compilato dall' architetto Sig... con la osservanza di tutt' i patti e condizioni fermati nel capitolato del dì...... E per lo adempimento di tutte le obbligazioni assunte ha eletto il suo domicilio legale nel Comune di...

Indi a che si è data dal Segretario lettura del presente atto con chiara ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni, e l' atto medesimo si è sottoscritto come segue.

(Le firme)

PARTE II.

LICITAZIONE PRIVATA

(*per il caso supposto nella prima Parte*).

RICORDI ED AVVERTENZE

I. Le Amministrazioni delle Opere pie non possono omettere la forma dei pubblici incanti, e procedere a licitazioni private se non in casi e circostanze speciali, ed eccezionali, e previo sempre il permesso della Deputazione provinciale, o del Prefetto quando dipendono direttamente da lui in forza dell' art. 34 della legge del 3 di agosto 1862, dimostrata però la necessità o convenienza di una tale misura con motivata deliberazione.

(Art. 13 della L. 3 di agosto 1862; art. 44 del relativo Regolamento; e 42 a 45 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

II. Col contratto a trattativa privata non si possono variare, se non tutte a vantaggio dell'Amministrazione, le condizioni ed il limite del prezzo, ch'erano stabiliti per lo incanto.

(Art. 43 § 3 del Regol. di Contabilità dello Stato).

III. Si possono stabilire e stipulare contratti a partiti privati (licitazione, o trattativa) concorrendovi però speciali ed ed eccezionali circostanze per omettere la forma degl'incanti, e nei seguenti casi :

(Ricavati degli art. 42 e 45 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

a: Quando si tratti di spesa la quale non superi le lire 10,000, ovvero di spesa che annualmente non superi le lire 2000, e l'Opera pia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti stabiliti di sopra.

b: Per lo ACQUISTO DI COSE, quando la loro produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile di promuovere il concorso di pubbliche offerte.

c: Per lo AFFITTO DEI LOCALI AD USO DI ABITAZIONE quando, per ragioni speciali, non sia conveniente sperimentare l'incanto pubblico.

d: Per la LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di L. 1000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempre che non ne sia stata data una parte in fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti determinati.

e: Per la VENDITA DI EFFETTI MOBILI FUORI D'USO, E DI DERRATE, quando il valore di stima non superi le lire 8000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta dianzi lettera *a.*

f: Per le FORNITURE, TRASPORTI, E LAVORI, quando una evidente urgenza, prodotta da circostanze imprevedute, non permetta lo indugio degli incanti. La quale urgenza, ed i motivi che la giustificano, debbono essere esposti e dimostrati alla Deputazione provinciale; e quando le forniture sieno commesse a Stabilimenti di carità.

g: Per le PROVVISTE DI MATERIE O DERRATE, quando per loro natura, e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate sul luogo della produzione, e fornite direttamente dai produttori.

h: Per i PRODOTTI DI ARTE, MACCHINE, STRUMENTI, E LAVORI DI PRECISIONE, quando la esecuzione di essi deve commettersi ad artisti speciali.

Articoli estratti dal Regolamento di contabilità dello Stato approvato con R. D. del 4 di settembre 1870 N.° 5852.

Art. 102. Ha luogo la licitazione privata, quando, a mezzo di avvisi particolari, s' invitano a comparire in luogo, giorno, ed ora determinati, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei all' oggetto della licitazione. La impresa si aggiudica seduta stante, se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi.

Art. 103. I contratti a mezzo di licitazione privata possono anche aggiudicarsi in seguito ad offerte in iscritto. In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'Autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento della offerta più vantaggiosa presentata, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

XVII. MODELLO (a)

Processo verbale col quale l'Amministrazione, tenuto presente il progetto di arte, già precedentemente approvato, determina di non farsi l'opera a pubblici incanti, ma a licitazione privata, e stabilisce le condizioni dell'appalto.

(*Questo processo verbale deve scriversi su carta da bollo da una lira*).

L'anno...

La Congregazione di carità *(o altra Amministrazione)* del Comune di... riunitasi in numero opportuno, ed assistita dal Segretario;

Tenuto presente *(etc. come dal modulo n. 1)*;

Esaminati *(etc. come sopra)*.

(a) Questo modello di processo verbale può adottarsi anche per le private trattative, di cui tratteremo alla terza Parte del presente lavoro, bastando solo variare il dispositivo dicendosi « *Delibera che lo appalto si faccia a mezzo di privata trattativa etc. con colui che accetterà i seguenti patti e condizioni*.

Visto che tale opera non essendo inferiore alle L. 500 dovrebbe farsi previo pubblici incanti;

Considerato *(per esempio)* però che, dovendo l'opera eseguirsi nello interno dello Stabilimento, ove sono raccolte donzelle, fa mestieri affidarne la esecuzione a persone conosciute, le quali dieno sufficienti guarantie di moralità e di morigeratezza di costumi, e che possano farsi mallevadrici anche della buona condotta degli operai da adibire, il che non si potrebbe forse ottenere facendosi l'appalto per pubblici incanti, nei quali dovrebbe ammettersi chiunque si presenti a far partito, purchè si assoggetti a tutte le condizioni stabilite nei capitolati;

Considerato altresì che sebbene la spesa ecceda le L. 500 non ammonta però a L. 10,000, *(ovvero)* annualmente non supera le lire 2000, *(o pure)* non obbliga l'Opera pia per oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non ci ha altro contratto, il quale computato, oltrepassin' i limiti sopraindicati; e conseguentemente può farsi con contratto a privata licitazione com' è detto all' art. 45 alin. 1 del Regolamento di Contabilità dello Stato;

Considerato inoltre che dovendosi provvedere per urgenza ai lavori, perchè *(dirsene la ragione)* e non si potrebbe attendere per il tempo necessario ad espletare tutto il procedimento dei pubblici incanti, comunque se ne abbreviassero i termini, per la qual cosa è forza prescegliere il metodo della licitazione privata;

(E se già si è sperimentato inutilmente un primo incanto dirsi)

Visto che, tentati la prima volta i pubblici incanti, sono mancate le offerte *(o pure)* si sono avute offerte non accettabili, e di conseguenza è mestieri procedere all'appalto mercè contratto a licitazione privata, senza sperimentare un secondo incanto che, di regola è prescritto dall'art. 43 del Regolamento di Contabilità dello Stato;

Tenuto presente l'art. 13 della legge 3 di agosto 1862 per le Opere pie, l'art. 44 del relativo Regolamento, e l'art. 43 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870 n. 5852;

DELIBERA

Che lo appalto dei lavori etc... si faccia, previo il permesso della Deputazione provinciale, a mezzo di licitazione privata innanzi al Presidente di quest'Amministrazione *(o di*

altri) fra i Sig. M.M.; N.N.; O. O.; e P.P. etc. (a) idonei ad eseguire i lavori suddetti, ed ai seguenti patti e condizioni da formare apposito capitolato.

1. La licitazione privata dovrà seguire in base de'prezzi determinati nel progetto di arte, e relativo elenco o stato stimativo, previo appositi avvisi particolari da farsi almeno 15 giorni prima di quello che sarà fissato per la licitazione, e successive aggiudicazioni;

2. Essa sarà fatta ad estinzione di candela vergine *(ovvero)* col metodo delle offerte scritte ai sensi dell'art. 103 del Regolamento di Contabilità dello Stato, *(o anche)* col metodo delle offerte segrete;

3. La licitazione sarà aperta sulla somma di L... totale ammontare del progetto o perizia;

4. Le offerte di ribasso non potranno essere minori di L...*(somma decimale)* per ogni 100 lire di prezzo complessivo di lavori;

5. Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare presso chi presiede alla licitazione *(o meglio presso il Tesoriere dell'Amministrazione)* una cauzione provvisoria di L...(b) o in danaro, o in biglietti di banco, o in titoli di rendita dello Stato al portatore, o in cartelle di Credito fondiario, ragguagliati al corso di Borsa ed a norma dell' ultimo listino pubblicato nella Gazzetta uffiziale; o in un vaglia di somma uguale rilasciato da persona conosciuta, e che se ne faccia responsabile;

6. I fatali, o i termini utili a poter produrre una offerta di ribasso del ventesimo del prezzo che resulterà dalla prima aggiudicazione, scadranno quindici giorni dopo seguita l'aggiudicazione suddetta; (c)

7. Seguita l'aggiudicazione, l'aggiudicatario, o la persona cui rimarrà aggiudicato lo appalto, dovrà sottoscrivere

---

(a) È inutile avvertire che quando l'Amministrazione non voglia assumere la responsabilità della scelta, potrà rivolgersi al Genio Civile, o all'Ufficio tecnico provinciale, o ad altr'Amministrazione che abbia eseguiti importanti lavori, e dimandare quali sieno gli appaltatori reputati più idonei ed onesti.

(b) La decima parte del prezzo resultante dalla perizia.

(c) Questo articolo si ometterà quando la licitazione si faccia col metodo delle offerte scritte, o quando si creda di fare l'aggiudicazione seduta stante, il che è permesso dall' art. 102 del Regolamento di Contabilità dello Stato.

(se così vuole l'Amministrazione) il correlativo istromento per mano di un notaio secondo le ordinarie forme del relativo procedimento, e pagare contemporaneamente tutte le spese degli atti di aggiudicazione, di contratto, sua registrazione etc. (a) e dare la cauzione diffinitiva di L.... in.... *(dirsi il modo)*.

8. L'opera dovrà cominciare... giorni dopo che sarà firmato il diffinitivo processo verbale di aggiudicazione, ed essere compiuta nel termine di...

9. I pagamenti da parte di quest' Amministrazione si faranno... *(dirsi in qual modo)*.

10. La licitazione sarà eseguita nel modo prescritto dal Regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto del 4 di settembre 1870; e l'appalto sarà aggiudicato sulla osservanza di tutti e singoli patti di sopra stabiliti.

Delibera inoltre che duplice estratto del presente processo verbale, unitamente al progetto di contratto da stipularsi dopo la licitazione, il quale dovrà contenere la precisa descrizione dei lavori, sia mandato al Prefetto della Provincia per sottoporsi all'approvazione della Deputazione provinciale voluta dall' art. 13 della legge 3 agosto 1862 per le Opere pie, e dall' art. 46 del Regol. di Contabilità dello Stato. (b)

Le firme de' Componenti
l'Amministrazione

(a) Anche i soli processi verbali di aggiudicazione diffinitiva in seguito agl' incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.
(Art. 109 del Regolamento di Contabilità dello Stato).

(b) Si avverte che la comunicazione del progetto di contratto da stipularsi dopo la licitazione, è obbligatoria sol quando si tratti di somma che superi le lire 8000 com'è detto all'art. 8 del Regolamento di Contabilità dello Stato, ed all'avvertenza XV di questo lavoro pag. 5.

N. B. Questo modello per la parte delle condizioni dovrà essere variata secondo i moduli seguenti n. XIX e XX, quando la licitazione si faccia per offerte in iscritto, o per schede segrete.

XVIII. MODELLO

Avviso particolare per licitazione privata ad estinzione di candela vergine con cui s' invitano a comparire in luogo, giorno, ed ora determinati per presentare le loro offerte, coloro i quali si presumono idonei per l' oggetto della licitazione.

(Questo avviso deve scriversi su carta da bollo di cent. 50 e spedirsi alle persone designate, dopo di avere però ottenuto dalla Deputazione provinciale il permesso di procedere alla licitazione privata).

Avendo la Congregazione di carità *(o altra Amministrazione)* del Comune di... con atto verbale del dì..., approvato dalla Deputazione provinc. addì..., deliberato che lo appalto etc. debba seguire a mezzo di licitazione privata ad estinzione di candela vergine innanzi al sottoscritto fra la S. V. ed i Sig... reputati tutti idonei ad esegnire i lavori suddetti, il sottoscritto medesimo, in adempimento del mandato ricevuto, si fa sollecito avvertirla che tale licitazione, quantevolte Ella vi voglia concorrere, avrà luogo nella sala... nel giorno... all' ora... ed ai seguenti patti e condizioni.

(Qui si ripeteranno le condizioni del precedente modello, quando la licitazione privata si faccia col metodo della estinzione di una candela vergine. Quando poi si facesse col metodo delle offerte in iscritto si seguirà il dettato del modulo XIX; e quando si faccia per offerte segrete, il modulo XX. (a)

... lì... di... 18...

La firma della persona incaricata di procedere alla licitazione privata.

(a) Sull' originale avviso si deve far apporre il seguente atto di notificazione relatato. «Io qui sottoscritto usciere del...dichiaro che copia del presente avviso è stata lasciata nel domicilio del Sig... consegnandola a persona sua familiare com' essa ha assicurato. »

... lì ...

... L' usciere ...

XIX. MODELLO

Avviso particolare per licitazione privata col metodo delle offerte in iscritto.

etc. come dal modello precedente.

Avendo la Congregazione di carità *(o altra Amministrazione)* del Comune di... con atto verbale del dì... approvato dalla Deputazione provinciale addì... deliberato che lo appalto etc. si debba eseguire a mezzo di licitazione privata col metodo delle offerte in iscritto, innanzi al sottoscritto, *(etc. come dal modello precedente sino alle parole* « ai seguenti patti e condizioni »*)*.

1. L' aspirante all' appalto dovrà presentare al sottoscritto che presiede alla licitazione *(o presso del Tesoriere dell' Amministrazione)* una cauzione provvisoria *(etc. come dal modulo XVII)*.

2. La licitazione sarà fatta col metodo delle offerte in iscritto ai sensi degli art. 103 del Regolamento di Contabilità dello Stato.

3. Essa sarà aperta sulla somma di L... totale ammontare del progetto o perizia.

4. Ricevute le offerte, e dopo essersi lette ed invitati i concorrenti a farne altre a miglioramento della offerta più vantaggiosa presentata, si stipulerà il contratto di appalto col miglior offerente, com' è prescritto dal succitato art. 103 del detto Regolamento.

5. L'aggiudicatario sempre che vi sia invitato, non potrà negarsi di sottoscrivere il correlativo istromento per mano di un notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento, e pagare contemporaneamente tutte le spese degli atti di aggiudicazione, di contratto, registrazione etc., e dare finalmente fra giorni... la cauzione diffinitiva di L... in *(dirsi il modo)*.

6. L' opera dovrà cominciare... giorni dopo che sarà firmato il processo verbale di aggiudicazione, ed essere compiuta nel termine di...

7. I pagamenti da parte dell'Amministrazione si faranno... *(dirsi in qual modo).*
... li... di... 18...

La firma della persona incaricata di procedere alla licitazione privata.

Poi la relata dell'usciere.

XX. MODELLO

Avviso particolare per licitazione privata col metodo delle offerte segrete.

etc. come dal modello n. XVII.

Avendo la Congregazione etc... *(come dal modello precedente)* deliberato che lo appalto etc. si faccia a mezzo di licitazione privata col metodo delle offerte segrete *(etc. come dal modello precedente fino alle parole* « patti e condizioni »).

1. L'aspirante allo appalto dovrà presentare al sottoscritto che presiederà alla licitazione *(come dal modello n. XVII).*

2. Le offerte dovranno essere scritte su carta da una lira, e dovranno essere fatte in base dell'ammontare totale del progetto dei lavori depositato presso l'Amministrazione e sul prezzo che dall'Amministrazione medesima verrà stabilito e designato in apposita scheda sigillata, la quale, al momento di aprirsi l'adunanza, sarà depositata, in presenza degli astanti sul banco degl'incanti. Tale scheda verrà aperta dopo raccolte *(etc. come dal* Nota Bene *in fine del modello n. 2).*

3. Seguita l'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà, se così vuole l'Amministrazione, sottoscrivere il correlativo istromento per mano di un notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento, e pagare contemporaneamente tutte le spese degli atti di aggiudicazione, di contratto, sua registrazione etc. e dare la cauzione diffinitiva di L... in... *(dirsi il modo).*

4. L'opera dovrà cominciare... giorni dopo che sarà firmato il diffinitivo contratto, ed essere compiuta nel termine di...

5. I pagamenti da parte dell'Amministrazione si faranno... *(dirsi come)*.

... li... di... 187...

La firma

Poi la relata dell'usciere.

XXI. MODELLO

Processo verbale di prima aggiudicazione per l'appalto a licitazione privata, per estinzione di candela vergine, quando vi sono più concorrenti.

(Da scriversi su carta da una lira).

REGNO D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Aggiudicazione a favore di N. N. per lo appalto, a licitazione privata, ed a candela vergine, dei lavori di costruzione di una sala nello Stabilimento di... nel Comune di...

L'anno...

Nella sala... nel Comune di...

Innanzi a noi... Presidente *(o componente)* della Congregazione di carità *(o dell'Amministrazione...)* specialmente delegato a questo atto dall'Amministrazione medesima con deliberazione del di... assistito dal Segretario..., ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è stabilito e convenuto quanto segue.

Per lo appalto di tutti i lavori di costruzione di una nuova sala nello Stibilimento di... giusta il progetto compilato addì... dall'architetto Sig... per il prezzo complessivo di L...,

l'Amministrazione succennata con deliberazione del dì..., disponeva che si procedesse a licitazione privata ad estinzione di candela vergine fra i Sig. A. A.; B. B.; C. C.; D. D. ed E. E. reputati idonei ad eseguire i lavori suddetti, alla base dei prezzi determinati nello elenco estimativo, e delle condizioni fermate nel capitolato contenuto nella deliberazione suddetta.

Ed il sottoscritto addì... del mese... spediva ai sunnominati appaltatori apposito avviso particolare, del quale quì si unisce un esemplare, debitamente relatato, e con esso li avvertiva che la licitazione sarebbe seguìta oggi... del mese... alle ore... sotto la osservanza di tutti i patti e condizioni indicati nel capitolato cennato di sopra.

E però giunta l'ora determinata nello avviso particolare, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo fatto dischiudere le porte della sala, ed annunziare che si procedeva alla licitazione per il summentovato appalto. Al quale annunzio si sono presentati e costituiti i Sig. A. A. del fu... residente in... B. B. di... residente in... e C. C. del fu... residente in... essendo mancati gli altri invitati Sig. D. D. ed E. E.

Ed avendo loro dimandato la rispettiva cauzione provvisoria di L... ce l'ànno esibita, il primo degli intervenuti Sig. A. A. in tanti biglietti di banco di L... ognuna, il Signor B. B. in *tot* titoli di rendita sul debito pubblico al latore *(o in cartelle sul credito fondiario)* ed il Sig. C. C. ci ha presentato una dichiarazione del Tesoriere dell'Amministrazione attestante di essersi presso di lui depositata la cauzione suddetta in tanti *(biglietti di banca, o titoli di rendita)*.

Dopo di ciò noi sottoscritto Presidente abbiamo disposto darsi dal Segretario lettura di tutti gli atti, cioè perizia, e capitoli relativi al contratto . . . *(etc. come dal modello n. IX)*. (a)

(a) È inutile avvertire che quando una licitazione privata si fa col metodo delle candele la procedura ulteriore dopo la prima aggiudicazione è la stessa che quella per gl' incanti pubblici, con la sola differenza che invece di pubblicarsi manifesti o avvisi d' asta, ed affiggersi nei soliti luoghi, bisognerà spedire avvisi particolari solo a coloro che sono stati invitati la prima volta.

XXII. MODELLO

Processo verbale di prima aggiudicazione per l'appalto a licitazione privata col metodo delle offerte scritte.

(*Da scriversi sopra carta da bollo da una lira*).

La intestazione come dal modello precedente.

L'anno...
Nella sala...
Innanzi... *(etc. come dal modello precedente fin dove si parla, del deposito della cauzione provvisoria. Poi continuarsi).*

Dopo di ciò, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo disposto darsi dal Segretario lettura di tutti gli atti, cioè perizia e capitoli relativi al contratto, al che essendosi adempito, abbiamo ritirato da ciascun concorrente la rispettiva offerta in iscritto, e dopo averla letta ad alta voce abbiamo rilevato che quella del Sig. A. A. era per la somma di L... di ribasso per ogni cento lire di prezzo complessivo dei lavori stabiliti nel progetto, o stato estimativo; quella del Signor B. B. di L... come sopra, e l'altra del Sig. C.C. di L...

Ed avendo invitato i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella del Sig. B. B. che è la più vantaggiosa, nè il Sig. A. A., nè il Sig. C. C. vi si sono indotti, altalchè è rimasta accettata quella del Sig. B. B., cui abbiamo aggiudicato l'appalto col ribasso di L... per ogni cento lire di prezzo complessivo.

Ed esso Sig. B. B., accettando il partito fatto col menzionato ribasso *(etc. come dal modello n. IX).*

Quando poi all' invito del Presidente di fare una offerta novella a miglioramento di quella più vantaggiosa, qualcheduno degli intervenuti vi s' induca, si dirà:

Ed avendo invitato i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella del Sig. B. B. che è la più vantaggiosa, i sunnominati Sig. A. A. e C. C. ci hanno esibito altre offerte, l' una, quella del primo, per L... di ribasso per

ogni cento lire di prezzo complessivo, e l'altra, quella del secondo, di L... di ribasso come sopra; e dato lettura di entrambe quelle nuove offerte, abbiamo rilevato la migliore e più vantaggiosa esser quella del Sig. C. C.

E però, rimasta accettata, abbiamo nuovamente invitato gl'intervenuti a migliorare ancora l'offerta, ma non essendosi potuto ciò ottenere, l'appalto è rimasto diffinitivamente aggiudicato al sunnominato C. C. col ribasso di L... per ogni cento lire di prezzo complessivo di lavori determinato nel progetto.

Ed esso Sig. C. C. accettando *(etc. come innanzi)*.

XXIII. MODELLO

Processo verbale di prima aggiudicazione per l'appalto a licitazione privata col metodo delle offerte segrete.

(Da scriversi su carta da bollo da una lira).

La intestazione come dal modello precedente.

L'anno...

Nella sala...

Innanzi... *(etc. come dal modello precedente fin dove si parla del deposito della cauzione provvisoria—Poi continuarsi)*.

Ammessi alla licitazione i succennati costituiti, noi sottoscritto Presidente abbiamo deposto sul banco degl'incanti, alla presenza dei costituiti concorrenti e testimoni, una scheda... *(etc. come dal modello n. X)*.

PARTE III.

PRIVATA TRATTATIVA

(*per il caso supposto nella prima Parte*).

RICORDI ED AVVERTENZE

I. Le Amministrazioni delle Opere pie non possono procedere a private trattative con determinata persona, se non quando, già tentati gl' incanti pubblici, sieno riusciti deserti, salvo i casi e circostanze speciali, e previo sempre per i contratti il cui valore complessivo eccede le lire 500, il permesso della Deputazione provinciale, o dei Prefetti, quando direttamente ne dipendono in forza dell' art. 34 della legge del 3 di agosto 1862, dimostrata però con motivata deliberazione la necessità o convenienza di una tale misura.

(Art. 13 della Legge del 3 di agosto 1862; 44 del Regolamento relativo; e 43 del R. D. del 4 di settembre 1870 n. 5852 sulla Contabilità per lo Stato).

II. Nel contratto a trattativa privata non si possono variare, se non tutto a vantaggio dell' Amministrazione, le condizioni, ed il limite stabiliti per l' incanto, e nei casi da noi già ricordati a proposito della licitazione privata.

(Art. 42 e 45 del Regol. di Contabilità dello Stato).

Articolo estratto dal Regolamento di Contabilità generale dello Stato approvato con R. D. del 4 settembre 1870 N. 5852.

Art. 111. I contratti a trattativa privata possono farsi:

1. a mezzo di obbligazione stesa a piedi del capitolato;
2. con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;
3. a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratta con case commerciali. (a)

XXIV. MODELLO

Atto di obbligazione da scriversi a piè del Capitolato.

Dichiaro io qui sottoscritto *(nome, qualità, condizione, e domicilio)* di aver preso lettura del presente capitolato, o fogli di condizioni, e mi obbligo di assumere *(l'esecuzione di un' opera, di un' appalto, ovvero la condizione di una proprietà)* di cui in quel foglio è parola, e per la somma di L... che mi dovrà essere pagata ad opera compiuta e collaudata *(ovvero)* che dovrò pagare *(e dirsi come)*.

E per lo adempimento della presente mia obbligazione do come garante solidale il Sig... il quale, accettando quanto da me si è accettato, firma la presente dichiarazione ed obbliganza.

... li.., 18...

Firma dell'intraprenditore appaltatore o conduttore.

Firma del garante solidale.

(a) Si legga l'avvertenza fatta al modello XVII.

XXV. MODELLO

Atto di sottomessione da scriversi a piedi del Capitolato.

L'anno...

Innanzi al Presidente della Congregazione di carità *(od altra Amministrazione)* del Comune di... assistito dal Segretario dell'Amministrazione Sig. N. N., ed alla presenza dei Sig.X. e Z. richiesti a far da testimoni, è comparso e si è costituito il Sig... del fu... o di... nativo del Comune di... e dimorante in..., ed ha dichiarato di voler assumere l'obbligo di... alle seguenti condizioni di cui se n'è fatta lettura. *(Dirsi le condizioni tutte)*.

Ed il Sig..., avendo preso conoscenza delle succitate condizioni, ha formalmente dichiarato di accettarle, come le accetta, ed ha promesso di adempierle in tutta la loro estensione, e senza limitazione o riserva alcuna, sottoponendosi fin da ora a tutti i danni ed interessi in caso di mancanza, e ciò sotto la garanzia solidale del Sig. M. M. *(qualità, e condizione)* del Comune di... domiciliato... Ed il Sig. M.M. ha dichiarato da sua parte di farsi garante solidale del costituito Sig... obbligando all'uopo i proprii beni e specialmente... A conferma di quanto sopra si è dichiarato ed accettato, il presente atto viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

La firma dell'intraprenditore
» del garante solidale
» del 1° testimone
» del 2° testimone
» del Presidente
» del Segretario

PARTE IV.

ALIENAZIONI, E LOCAZIONI

AVVERTENZA

Essendo sempre lo stesso il procedimento da seguire per pubblici incanti, per licitazioni private, e per private trattative, tanto per appalti di opere di arte, forniture, somministrazioni, e simili contratti, quanto per locazioni o vendite, noi, richiamando il lettore alle avvertenze generali fatte in principio di questo lavoro, ci limitiamo a riportare soltanto alcuni moduli di processi verbali di aggiudicazione per vendita di beni, o per la loro locazione, salvo ben inteso le variazioni necessarie secondo i casi, e le diverse contingenze.

Ed a proposito dell'alienazione dei beni dei corpi morali, crediamo utile riportare in seguito il brano di un pregevolissimo lavoro del Professore Pier Carlo Boggi pubblicato nella Rivista Amministrativa del 1862, certi che le savie considerazioni di quel sommo pubblicista convinceranno le Amministrazioni delle Opere pie della utilità e convenienza di alienare, a poco a poco, le proprietà, stabili delle Opere pie medesime, per invertirne il prezzo in acquisto di rendita o sul debito pubblico italiano, o sugl' Istituti di credito fondiario.

Ecco quel che scrisse il Boggio.

Un Comune, un' Opera pia, insomma un ente morale qualsiasi, ha un discreto patrimonio in beni stabili.

Quanto gli frutteranno?

In media non più del 4 per 100.

Arroge le infinite e le molteplici spese che la conservazione, l'amministrazione, e la difesa di questo patrimonio si trae dietro, arroge le molte e svariate eventualità che possono diminuirne ad ogni tratto il reddito, e lo stesso valore capitale.

Trattasi di case?

Occorrono continue riparazioni, continui e spendiosi riattamenti: è un lavoro incessante di muratori, di fabbriferrni, di falegnami e via dicendo, perchè sempre ci è qualche cosa che si guasta ed a cui conviene riparare.

Inoltre non sempre si appigionano, e non sempre gli inquilini pagano, e taluna fiata sono anzi essi medesimi autori dei guasti nei locali che occupano.

Trattasi di fondi rustici?

Chi non sa quante cure, e quanto dispendio occorrono per coltivarli, per mantenerli in buono stato, per averne un prodotto adeguato alle fatiche e al denaro che vi si impiegano attorno? E le fallenze, e la grandine, e i geli, e la siccità, e i furti campestri?

E i conduttori che non pagano, e gli agenti di malafede?

Oltrechè un patrimonio immobiliare, siano case, siano fondi rustici, richiede per necessità un'amministrazione, una contabilità.

E queste sono occasione di altre spese, le quali tutte vanno in diminuzione dei redditi.

E se il patrimonio sia alquanto considerevole crescono le spese sproporzionatamente, e si creano impieghi oziosi, vere sinecure, per le quali si sciupa senza profitto di alcuno un denaro prezioso che avrebbe invece dovuto giovare al Comune od all' Opera pia, e succede inoltre che in queste amministrazioni dei corpi morali si avverino più frequenti che in altre quali siano i casi di mala gestione, perchè molti sono i quali si farebbero scrupolo di surrepire un centesimo ad un privato, e manomettono invece senza un ritegno al mondo, il patrimonio dei poveri o del Comune, quasicchè ciò che non appartiene ad un singolo cittadino, ma ai più, debba per ciò stesso considerarsi quale una proprietà comune abbandonata alla pubblica discrezione.

Indipendentemente eziandio dai casi di mala gestione la esperienza ha provato che le amministrazioni più dispendiose sono sempre quelle degli enti morali.

Non è paese in Italia, e non è forse neanche in Europa, il quale sia così riccamente dotato di istituzioni di beneficenza quale è la Lombardia. La sola città di Milano annovera più di sessanta Opere pie il cui patrimonio in complesso rappresenta più centinaja di milioni.

Or bene: calcoli che nulla hanno di esagerato dimostrano, che

oltre ad un terzo del reddito di queste Opere pie è consunto dalle spese di amministrazione!

Sin qui abbiamo ragionato nella ipotesi che il patrimonio del Comune o dell'Opera pia consti di fabbricati o di terreni coltivi, e che sia bene amministrato, cioè, o venga dato in affitto, o sia esercitato ad economia, ed abbiamo visto che in questi casi eziandio si fa uno sperpero gravissimo, e si trae dai redditi dell'ente morale un partito sproporzionato alla entità del capitale sul quale sono presi.

Pensi ora il lettore che cosa deve accadere quando invece il patrimonio, secondo per lo più avviene, consiste in boschi, in gerbidi, in terreni adatti non alla coltura regolare, ma al pascolo.

Il profitto che ne ricava il Comune, l'Opera pia è, può dirsi, nullo affatto ed insignificante.

Nei boschi ciascuna famiglia, ciascun individuo pretende esercitare il diritto di comproprietà, tutti vanno a farvi legna, e per lo più se ne sperpera e guasta altrettanta quanta è quella della quale si trae utilità. Essendo roba comunale chiunque si crede in diritto d'introdurvisi e di condurre al pascolo le sue bestie, le quali uccidono in germe una quantità di piante che avrebbero potuto crescere e costituire una maggiore ricchezza.

Se poi avvenga che il Comune provi a un tratto il bisogno urgente di far qualche spesa di riguardo e manchino i fondi, si cercano nei boschi comunali. Ed in tali circostanze si fanno quelle disastrose vendite, si autorizzano quei tagli indiscreti ed eccessivi che improvvisamente metton a nudo le creste e le falde dei monti: con quale danno non tardano a sentirlo le improvvide popolazioni.

Anzitutto si sciupa con un' inconsulta vendita in un momento di pressura, e così a condizioni onerose, un vistoso capitale lentamente ammassato dalla natura in lungo corso di anni.

Più questo depauperamento delle creste e delle falde dei monti ingenera una perturbazione atmosferica e tellurgica.

La terra vegetale che le copriva più non essendo trattenuta dalle radici degli alberi che la rendevano compatta e resistente è trascinata via dalle piogge e dalle nevi che si squagliano, dai rigagnoli, dai torrenti, e in breve, dove prima verdeggiava una vivace e lussureggiante vegetazione, più non si vedono che nudi massi ed ispide scogliere.

Poi le valanghe più non avendo il ritegno dei tronchi degli alberi, e per la stessa causa i massi che a quando a quando si staccano dal fianco dei monti, le frane che si avallano impetuose, precipitano lungo la china con impeto e violenza che nulla ormai arresta e tempera, sicchè schiacciano nella corsa quanto si para loro innanzi, e sono così non di rado cagione di gravissimi danni alle persone, agli armenti, alle abitazioni dei luoghi sottoposti.

L'atmosfera eziandio e la temperatura si risentono sfavorevolmente di questa spogliazione delle montagne, perchè il mirabile magistero della natura crea una efficace e potente armonia fra le

sue parti, tutto si collega, tutto si aiuta a vicenda, e non si può con mano imprudente toccare ad una parte dell' organismo, senza che tutte le altre provino la scossa e ne patiscono danno.

L' abbattimento degli alberi nelle montagne trae con sè minore salubrità, prolunga e aggrava la siccità, lascia il campo a fenomeni meteorologici di funeste conseguenze per la igiene.

Che se i possessi territoriali del Comune o dell' Opera pia, anzichè in boschi consistono in pascoli, vie minore sarà il profitto che se ne potrà avere.

Dove esistono terreni comunali acconci al pascolo, quivi riesce poco meno che impossibile di estirpare la mala pianta del pascolo comune.

E il pascolo comune è fecondo di infiniti inconvenienti economici e morali.

Il terreno sul quale si esercita il pascolo potrebbe dare un reddito molto maggiore se coltivato, ma non potrà mai essere ridotto a coltura perchè vi si opporranno mai sempre i pascolanti.

Diviso fra i particolari quel terreno, e divenuto così una proprietà individuale, l' interesse del proprietario lo farebbe fruttare assai; rimarrà invece incolto per il comodo del bestiame, che a stento riuscirà a trovare un magro nutrimento nelle erbe che produrrà spontaneo.

Meschino utile ritrarranno gli utenti il pascolo da quella terra comune, perchè appena potranno mantenere scarsamente uno o due capi di bestiame. Ma per l' abitudine e il pregiudizio sembrerà loro un gran che, e non sapranno, e non vorranno rinunziarvi.

E mentre il vantaggio economico sarà così povera cosa, a vece di un utile avranno un nocumento normale da quella comunanza di pascolo, perchè se questa non fosse darebbesi attorno a procacciarsi lavoro, e con esso miglior agio di vita, invece per il comodo del libero pascolo ozieranno dietro la giovenca o le capre, e i ragazzi in ispecie cresceranno ignoranti ed incolti, perchè dovranno farla da mandriani nel tempo che assai meglio lo impiegherebbero alla scuola.

Sperpero di capitale da cui si ricaverà un utile insignificante quando se ne potrebbe avere non piccolo vantaggio; e così danno economico, e danno morale per le cause sovraindicate, ecco le conseguenze dei pascoli comuni.

Dalle quali premesse sgorga la conclusione che il possesso territoriale in mano ai Comuni ed agli enti morali, è la meno opportuna e meno fruttifera proprietà che si possa immaginare, perchè arreca profitti pochi, dispendii assai, e non di rado altri incomodi e malanni.

Fingasi ora invece che il patrimonio di un Comune consista in rendita sul Gran Libro.

Avremo anzitutto aumento di valore.

I beni fruttavano il 3 e il 4 per cento diminuito anche da infiniti accidenti.

Lo stesso capitale, ossia il prezzo ricavato dalla vendita dei beni ed investiti in rendita, frutteranno il 6 ed il 7 per cento.

Questo reddito sarà liquido e certo.

Nessuna contestazione, nessun dubbio, nessun pericolo.

Qui non è pericolo di fallanza, di grandine, di incendio, di siccità, di inondazione, di furti, ecc.

Le cedole nominative sono come la fenice, bruciassero anche, rinascono dalle ceneri.

E neppure sono a temere i balzelli.

Di essi dimenticammo fare menzione più sopra. Quanta parte del reddito della proprietà immobiliare essi assorbiscano dicanlo le imposte dei fabbricati e la fondiaria, che ogni anno seguono la proporzione ascendentale.

La rendita pubblica è immune da ogni peso; essa arriva nella sua integrità allo scrigno del possessore suo.

E qui non sono spese di coltivazione, di sorveglianza, di raccolto.

E neppure di amministrazione.

E non sono a temere le liti di vicinato, di usurpazione, di servitù e simili.

Ma tutto invece è di una semplicità meravigliosa.

Che se per avventura, in un dato momento, occorra al Comune una somma, egli tostamente la trova nel semplice deposito o pegno delle sue cartelle, senza uopo di disfarsi del suo capitale.

O se meglio che un mutuo gli convenga procurarsi una somma, nulla è così facile quanto il convertire immediatamente in denaro le cartelle di rendita.

Sicurezza d' impiego,

Reddito maggiore,

Facilità di realizzazione.

Ecco, a dirla in breve, i vantaggi specialissimi che offre, sopra ogni altro modo di ricchezza, e in ispecie in confronto colla proprietà territoriale, il patrimonio in rendita sul Gran Libro.

« Mah! e i pericoli! »

Sappiamo che mentre un esame spassionato della questione, dovrebbe far capace ognuno della convenienza grandissima per i Corpi morali di avere il loro patrimonio piuttosto in rendita pubblica che non in beni immobiliari, invece si fa appello a tutti i più vieti pregiudizi per insinuare sospetti e diffidenze per allontanare gli animi da una operazione che recherebbe con sè tanti vantaggi.

Vediamo adunque partitamente in che cosa consistano questi spauracchi.

« Il valore della rendita pubblica oscilla. »

Distinguiamo

Oscilla il valore capitale, non il reddito.

Il reddito è sempre quel medesimo

Il valore capitale subisce l' influsso delle crisi politiche, ed economiche.

Ma queste oscillazioni non possono nuocere agli enti morali.

Due sono, e affatto diversi i modi di impiego dei capitali in rendita pubblica.

O si vuole approfittare delle eventualità che sorgono da questo fatto stesso della fluttuazione e mobilità dei valori pubblici per negoziare sopra di essi: cioè si vuole operare per compra e vendita di rendita pubblica, procurando di comprare in ribasso, e vendere in rialzo. Questa serie di operazioni contiene sempre un pericolo grave, perchè un avvenimento improvviso che sopravvenga nel corso di essa modificando sensibilmente, e in modo contrario alle previsioni il valore dei titoli, può cagionare una perdita rovinosa là dove si era sperato un guadagno di riguardo.

Ma non è certo in questo modo che un Comune impiegherà i suoi capitali; non è a questo modo che può essere di sua convenienza l' investirli in rendita pubblica.

È invece un'altra e ben diversa maniera di operare; lo acquisto di rendita pubblica non per quindi rivenderla, ma per conservarla.

L' acquisto di rendita non come speculazione, non come negozio, ma come impiego definitivo di capitale.

A questo modo nessun pericolo più corre il Comune acquisitore.

Mediante l' acquisto della rendita assicurasi un reddito fisso, certo, e liquido; questo reddito è ormai al sicuro da ogni eventualità; scenda o salga a sua posta il corso dei valori non ha da inquietarsene; il reddito è sempre il medesimo.

Cadono adunque in un errore grossolano coloro i quali sconsigliano gli enti morali dall'acquisto di rendita pubblica a pretesto che possano patir danno per le oscillazioni di questa. Costoro stranamente confondono insieme due cose affatto distinte, cioè le operazioni di borsa e lo impiego dei capitali.

Le operazioni di borsa, cioè la negoziazione quotidiana della rendita, la compra e vendita di essa danno luogo alle oscillazioni, e per esse al danno possibile per i negoziatori inesperti o disgraziati.

Invece lo acquisto di rendita col proposito, non di rivenderla, ma di conservarla, non espone a verun pericolo, ed assicura un reddito permanente, invariabile, intangibile.

« Ma, e se lo Stato fa bancarotta? »

Dio buono! E se il terremoto vi scrolla e rovina sul capo le case? Se una voragine si spalanca e vi inghiotte i campi?

È la bancarotta, presso i popoli odierni, è altrettanto improbabile e lontana quanto il terremoto o la voragine.

Anzi son più facili ad avvenire cotesti fenomeni che non quel cataclisma.

La bancarotta suppone una Nazione rovinata o un Governo di mala fede; e non basta ancora.

In altri tempi, quando ciascun popolo vivea nell' isolamento, rintanato nel proprio guscio, la bancarotta sarebbe stata temibile.

Oggidì invece essa è resa pressocchè impossibile dalla mutua solidarietà degli Stati, solidarietà economica, s' intende.

La facilità delle comunicazioni, lo immenso sviluppo che ha preso il commercio, la incredibile elasticità del credito, i telegrafi, le ferrovie, le cambiali, tutto questo cumulo di cause e di mezzi ha prodotto, fra gli altri effetti, pur questo, che gli interessi finanziarii dei varii Stati si collegano, si stringono, si confondono in guisa che ormai non è possibile toccarli in uno senza che ne risentano anche gli altri.

Vuolsene un esempio?

Un fallimento importante a Amsterdam o a Liverpool reagisce a Parigi, a Torino, a Vienna, a Londra.

Una battaglia vinta o perduta al di là dell'Atlantico dai federali, rialza o deprime i valori in tutte le borse europee.

Perchè?

Perchè il denaro è cosmopolita, perchè i capitali non hanno patria, o meglio, il mondo è la loro patria: epperò varcano le Alpi e gli Appennini, guadano i fiuml, attraversano i mari, accorrono solleciti, rapidi, impazienti, avidi dappertutto dove subodorano un buon affare da conchiudersi, una lucrosa impresa da tentarsi.

Il signor di Lesseps vuol tagliare l'Istmo di Suez?

La Francia e l'Inghilterra entreranno in gara fra di loro l'una per impedire, l'altra per aiutare la grande intrapresa; ma intanto che i due Governi rivaleggiano e si osteggiano a vicenda, capitali inglesi e capitali francesi, senza curarsi piucchè tanto delle preoccupazioni politiche, accorrono ad investirsi nelle azioni per il taglio dell'Istmo.

A Torino si costituisce una società per aprire un canale che nel nome di Cavour porti la fecondità alle pianure della Lomellina e della Lombardia; e da capo i capitalisti francesi ed inglesi vengono a far concorrenza ai capitalisti italiani per trovare al loro denaro un impiego che si lusingano debba riuscir lucrativo.

Il Regno d'Italia, l'Imperatore dei francesi, lo Czar delle Russie aprono domani una soscrizione per un imprestito di cento, di cinquecento milioni: da tutte le parti d'Europa, e fin dalla estrema America accorreranno i soscrittori, solo che le condizioni del mutuo e la solvibilità del mutuatario ispirino fiducia di utili, e sicuro impiego ai mutuanti.

La conseguenza di questi fatti è facile a comprendersi.

Capitali francesi sono investiti in valori industriali e in rendita pubblica italiana, inglese.

Capitali italiani sono investiti in valori e rendita inglese, e francese.

Capitali inglesi pure investiti in valori e rendite francesi ed italiane.

Una scossa che riceva il credito in Francia ne soffrono a un tempo anche l'Inghilterra e l'Italia, e così viceversa per ciascuna di esse.

La sospensione dei pagamenti della rendita pubblica che accadesse in Italia non nuocerebbe solamente agli italiani, ma sì ancora ai francesi, agli inglesi possessori di rendite italiane.

Tant'è che cotesti valori si negoziano indistintamente a tutte le borse.

Ed ecco perchè la bancarotta di un governo è oramai resa pressochè impossibile in Europa dalla solidarietà economica che insieme stringe tutti gli Stati.

Arroge che col sistema attuale d'imposte non è guari concesso lo immaginare un caso in cui la bancarotta diventi inevitabile.

Quando una gran parte del territorio, quando intere classi di cittadini erano sottratte ad ogni concorso nei tributi, quando l'erario si riforniva per mezzo di spedienti che non sempre erano di un esito sicuro, poteva succedere che uno Stato più non fosse in grado di far fronte ai suoi impegni.

Ma oggidì colle imposte che si ripartiscono per tutto e per tutti, e col successivo aumento della materia imponibile, neppure ci è dato concepire la impossibilità del pagamento degli interessi del debito pubblico, agevolato anche dal pressochè generale abbandono del sistema, o almeno della pratica dell' ammortizzazione.

La bancarotta è adunque uno spauracchio e nulla più: uno spauracchio evocato dagli ignoranti o dagli uomini di mala fede per traviare l' opinione dei sempliciotti.

« È l'incameramento? »

Ecco un altro spauracchio più ridicolo e assurdo di quello della bancarotta.

Sono alcuni i quali fingono di creder essi, per cercare poi di farlo credere ad altri, che allorquando i Comuni e le Opere pie abbiano spontaneamente convertito i loro beni in rendita sul Gran Libro, il Governo possa un bel giorno confiscare questa rendita e appropriarsela.

Anzitutto la rendita sul Gran Libro è una proprietà non meno reale, ed efficace, e giuridica, e sacra di qualunque altra. Che io possegga cento sotto forma di un campo o sotto forma di una iscrizione sul Gran Libro, la mia proprietà è sempre egualmente riconosciuta e tutelata dalle leggi.

Ragioni di non minori gravità persuadono che simile pericolo non può neppure minacciare i Comuni.

I Comuni sono soggetti a molte e gravi spese, parecchie fra le quali dichiara la legge obbligatoria. I redditi del patrimonio comunale, dove questo esiste, forniscono un primo elemento attivo, un primo mezzo di far fronte a quelle spese. Se il Governo incamerasse la rendita pubblica spettante al Comune, dovrebbe in compenso sobbarcarsi esso alle spese alle quali con essa faceasi fronte. Quale convenienza adunque vi sarebbe nel Governo di fare tale operazione?

E se non vi ha interesse, come credere che la voglia tentare?

Oltrechè il danno morale e politico che gliene deriverebbe sarebbe immenso.

Simile spogliazione sarebbe, e giustamente, qualificata di furto, di rapina. Disonorerebbe il Governo che osasse compierla, e lo esporrebbe al disprezzo ed alla riprovazione universale.

Desterebbe inoltre un mal contento generale contro di lui, perchè tolte quelle rendite ai Comuni essi dovrebbero supplirle con nuove o maggiori imposte, e l'odioso di esse ricadrebbe tutto sul Governo.

Insomma tanti e tali e così evidenti sono gli sconci che accompagnerebbero simile usurpazione della proprietà comunale, che è in verità opera superflua il diffondersi più oltre a dimostrare come essa sia impossibile.

In conclusione.

La proprietà territoriale in mano ai Comuni, alle Opere pie, agli enti morali in genere frutta pochissimo; è colpita da gravi balzelli; è soggetta a infiniti pericoli; è occasione di continuo dispendio; consuma una opima parte del suo reddito nelle spese d'amministrazione, quando non ci lascia fin anche una porzione di capitale.

La rendita sul Gran Libro non può essere nè smarrita, nè rubata; non ha spese di coltivazione, o raccolto, o custodia: non richiede amministratori: non teme carestie, siccità, innondazioni; dà un provento liquido, certo, continuo; può facilissimamente essere realizzata.

Le oscillazioni dei corsi non colpiscono il reddito.

La bancarotta dello Stato è una impossibilità politica.

L'incameramento delle rendite è una impossibilità economica.

Dunque?

Dunque i Comuni e le Opere pie saviamente ed onestamente amministrate crederanno, e con ragione, di avere attuato un progresso, e migliorata la propria sorte ogni qual volta saranno riuscite a convertire il loro patrimonio immobiliare in altrettanta rendita sul Gran Libro.

XXVI. MODELLO

Processo verbale di aggiudicazione a pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per la vendita dei beni. [a]

(Da scriversi su carta da bollo da una lira e da pubblicarsi nel modo detto al modello n. 2.)

REGNO D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

L'anno... il giorno... del mese di... nella sala... del Comune di... Innanzi a noi N. N. Presidente *(o componente)* della Congregazione di carità *(o dell'Amministrazione dello Stabilimento, o Opera pia...)* del Comune suddetto *(o altri)* delegato specialmente a questo atto dall'Amministrazione succennata con deliberazione del dì..., assistito dal Segretario Sig..., ed alla presenza dei sottoscritti, cogniti ed idonei testimoni, si è proceduto, stabilito, e convenuto quanto segue.

Per la vendita di alcuni beni stabili *(rustici od urbani)* siti in... alla strada... o in tenimento... del Comune... di pertinenza dell' Opera pia... l' Amministrazione suddetta avendo reputato utile e conveniente di alienare i beni di sopra indicati divisi in *tot* lotti per il prezzo complessivo di L... con atto verbale del dì... (b) deliberando tale alienazione, dimandò alla Deputazione provinciale l' autorizzazione al relativo contratto ai sensi dell'art. 15 § 4 della L. 3 di agosto 1862, proponendo di procedere a tale alienazione mercè pubblici

---

(a) Ricordiamo alle Amministrazioni quanto già abbiamo ripetuto in questo lavoro a pag. 5. — n. XVI.

(b) Da scriversi su carta da bollo, e da alligarsi agli atti di incanto, o di partiti privati.

incanti *(a candela vergine o per ischede segrete, ovvero)* mercè licitazione segreta *(a candela vergine, o per offerte scritte, o per ischede segrete, ovvero)* per privata trattativa col Sig... e ciò per le considerazioni svolte nella relativa deliberazione ai sensi dell' art. 44 del Regolamento del 27 novembre 1862 sulla succennata legge.

Ed essendosi ottenuta la dimandata autorizzazione addì..., il sottoscritto nel giorno... del mese di... pubblicava un avviso d' asta a stampa (a) di cui qui si unisce un esemplare, (b) affisso... (*dirsi dove*), come dalle annesse relazioni,

---

(a) Quando si proceda a licitazione privata seguirsi la formola dettata nel modulo n. XXI.

(b) Fra le condizioni dei capitolati dei contratti di alienazione è utile stabilire le seguenti :

1. Che per essere ammesso all' incanto o alla licitazione privata , ogni concorrente deve depositare una cauzione equivalente alla decima parte del prezzo estimativo per il quale vien aperto lo incanto ; deposito che potrà essere fatto o in numerario, o in biglietti di banca ; o in titoli di rendita sul Debito Pubblico , o sull' Istituto di credito fondiario al corso di Borsa a norma dell' ultimo listino pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Provincia.

2. Che l' incanto si farà separatamente per ciascun lotto , (quantevolte si vendano più proprietà , o una proprietà grande).

3. Che si ammettono anche offerte per procura , o a nome di più persone solidalmente obbligate , ovvero nel nome ed interesse di una terza persona a dichiararsi.

4. Che l' acquirente riceverà i fondi nello stato in cui si trovano descritti.

5. Che terminati gl' incanti , o la licitazione , l' aggiudicatario potrà pagare anche in più rate uguali (se si tratti di forti somme) il prezzo del lotto acquistato , versando la prima nell' atto della stipola del contratto e corrispondendo sulle altre rate l' interesse a scalare da stabilirsi e dichiararsi.

6. Che rimane riserbata la superiore approvazione diffinitiva del contratto.

7. Che si procederà ai termini degli art. 402 , 403 , 404 , e 405 del Codice penale Italiano , e 104 lettera F. del Codice penale toscano , o degli art. 197 , 203 e 461 del Codice penale austriaco , secondo le regioni in cui si fanno questi atti, contro coloro i quali tentassero impedire la libertà dell' incanto , ed allontanassero i concorrenti , con promesse di danaro , o con altri mezzi sì violenti che di frode , quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni degli stessi codici. (*)

(*) Consigliamo alle Amministrazioni inscrivere negli avvisi di asta una

col quale annunziava che il primo incanto ad aumento di estinzione di candela vergine, si sarebbe tenuto oggi... del mese di...... alle ore...., sotto la osservanza di tutti i patti e condizioni indicati nel capitolato contenuto nella deliberazione dell' Amministrazione del dì... e sul prezzo di lire... valore del fondo resultante dallo apprezzo fattone.

Epperò giunta l' ora determinata nello avviso d'asta, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo fatto dischiudere le porte della sala... e proclamare ad alta voce dall' usciere di servizio che si procedeva allo incanto per la vendita di alcune proprietà stabili della Congregazione di carità di... *(ovvero)* dell' Opera pia denominata..., e che era dato a chiunque di intervenire e di far partito.

Al quale annunzio sono comparsi, e si sono spontaneamente costituiti i signori...

1. A. A. del fu... domiciliato in... strada... n...
2. B. B. fu... domiciliato in... strada... n...
3. C. C. di... (*etc. come sopra*).
4. D. D. di... (*etc. come sopra*).

Il primo dei quali, il Sig. A. A., ha dichiarato esser venuto per licitare per il secondo lotto, ed in mancanza per il quarto, nel nome ed interesse del Sig. Z. Z. domiciliato in... strada... n... giusta regolare e legale procura che ci ha esibito (*ovvero dirsi*) ha dichiarato esser venuto a licitare per terza persona da nominare. Ed all' uopo ha depositato per cauzione *tot* cartelle al portatore della rendita complessiva di L... all' anno, segnata la prima di L... al n... la seconda di L... al n... *(etc. etc.)* tutte fornite di *tot* semestri di rendita.

Il secondo Sig. B. B. ha pure dichiarato di voler concorrere al secondo e quarto lotto, con la facoltà di pagarne il prezzo in *tot* rate annuali *(secondo le condizioni)*. Ed ha depositato per cauzione provvisoria... *(dirsi come sopra)*.

---

tabella statistica con le seguenti categorie, allorchè si tratti di vendite in più lotti.

1. Categoria — Numero progressivo dei lotti.
2. « — Numero della corrispondente tabella.
3. « — Comune in cui stanno i beni.
4. « — Descrizione dei beni, cioè
   Loro denominazione e natura
   Superficie { in misura legale
   in misura antica locale.
5. « — Prezzo d' incanto (L. e C.)
6. « — Deposito per cauzione delle offerte.
7. « — Idem per le spese e tasse.
8. « — *Minimum* delle offerte in aumento al prezzo d'incanto.

Il terzo Sig. C. C. ha dichiarato... *(etc. come sopra)*.

Il quarto Sig. D. D. ha dichiarato... *(etc. come sopra)*. Ed ha depositato per cauzione *tot* biglietti di banco, e *(per esempio sempre) tot* lire in oro.

E non essendosi presentati altri, non ostante i replicati bandi emanati dentro e fuori la sala, noi qui sottoscritto Presidente abbiamo fatto dare lettura dal Segretario della nota del Prefetto della Provincia con cui venne comunicata l'autorizzazione data dalla Deputazione provinciale all' Amministrazione proprietaria dei beni, di esporli in vendita; dello avviso d'asta, e dello stato estimativo o perizia dei fondi compilato dal... addì...

Dopo di che abbiamo disposto accendersi le candele, lotto per lotto, determinando che il primo aumento a portarsi nella licitazione per ogni offerta non potess' essere minore di L... sul prezzo complessivo di ogni lotto.

1. Lotto — di *(un quarto, quartino, territorio, o altro)* alla strada... o in tenimento di... valutati per L...

Accesa la prima, la seconda, e la terza candela, ed essendosi tutte e tre, l'una dopo l'altra, estinte vergini cioè senza veruna offerta, abbiamo dichiarato e proclamato deserto lo incanto del primo lotto.

2. Lotto *(dirsi i fondi che lo compongono)* valutati per L. . . .

Accesa la prima candela, il Sig. A. A. in nome e parte del Sig. Z. Z. di cui è procuratore *(ovvero)* in nome e parte di persona da dichiararsi, ha offerto l'aumento di L... sul prezzo totale del lotto.

Accesa la seconda candela il Sig. B. B. ha offerto l'aumento di L... sul prezzo totale del lotto.

Accesa la terza candela si è estinta senza veruna offerta.

Accesa la quarta candela il Sig. D. D. ha offerto L... di aumento sul prezzo totale del lotto.

Accesa la quinta candela, ed essendosi estinta anche senza alcuna voce od offerta, abbiamo aggiudicato i beni che compongono il secondo lotto, come trovansi descritti nello avviso d'asta, e nello stato estimativo, al Sig. B. B. con l'aumento di L... sul prezzo complessivo del lotto, il quale da L... è aumentato sino a L... salvo la offerta di ventesimo. Ed esso Sig. B. B. accettando il partito fatto, si è obbligato di pagare il detto prezzo in tre rate, l'una cioè nel termine... e le altre in... anni con l'interesse a scalare del... per 100 *(se così era stabilito nelle condizioni)*.

3. Lotto *(dirsi i fondi onde è composto)* valutati per L...

Accesa la prima, la seconda, e la terza candela, ed essendosi successivamente estinte senza offerta veruna, abbiamo dichiarato deserto lo incanto del terzo lotto.

4. Lotto *(dirsi i fondi onde è composto)* valutati per L...

Accesa la prima candela A. A. sempre in nome e parte del Sig. Z. Z. di cui è procuratore *(ovvero)* in nome e parte della persona da dichiarare, ha offerto l' aumento di L...sul prezzo del lotto.

Accesa la seconda candela il Sig. B. B. ha offerto l' aumento di L... sul prezzo detto di sopra.

Accesa la seconda candela il Sig. B. B. ha offerto l'aumento di L... sul prezzo detto di sopra.

Accesa la terza candela il sig. C. C. ha offerto l' aumento di L... sul prezzo indicato di sopra.

Accesa la quarta candela il sig. A. A. ha nuovamente offerto altre L... su detto prezzo.

Accesa la quinta, ed essendosi estinta vergine di altra offerta, abbiamo aggiudicato i beni componenti il quinto lotto come trovansi descritti nello avviso d' asta, e nello stato estimativo, al Sig. A. A. per conto ed interesse del Sig. Z. Z. di cui egli è procuratore, *(ovvero)* di persona da nominarsi, con l' aumento di L... sul prezzo complessivo di L...., il quale perciò si è elevato a L... salvo la offerta del ventesimo.

Ed esso Sig. A. A. nel nome e parte come sopra, accettando e confermando il partito fatto, si obbliga di pagare il detto prezzo di L... *(e dirsi quando)*.

Indi a che abbiamo innanzi a tutti i convenuti restituito ai Sig. C. C., e D. D., i quali non sono rimasi aggiudicatarii di alcun lotto la cauzione da essi rispettivamente depositata per essere ammessi all' incanto, ed abbiamo ritenuto quelle soltanto depositate dai Sig. A. A. e B. B. per depositarsi nella cassa di deposito e prestiti fino allo adempimento delle rispettive loro obbligazioni. Per la esatta osservanza delle quali, gli stessi A. A. e B. B. hanno eletto il loro domicilio legale nelle loro abitazioni sopraindicate, cioè il primo strada... n... ed il secondo alla strada... n...

Finalmente essi Signori aggiudicatarii si obbligano, ciascuno per il proprio lotto, di sottostare a tutti i patti e condizioni fermati nell' avviso d' asta del dì... e nello stato stimativo del dì... compilato da..., tra i quali patti è quello di pagare tutte le spese degl' incanti, del contratto, delle tasse

di registro, delle copie, e di quant'altro è dovuto per legge; ed attendere la diffinitiva approvazione al contratto.

E data lettura dal Segretario con chiara ed intelligibile voce alle parti interessate, in presenza dei testimoni, si è il presente processo verbale di aggiudicazione firmato e sottoscritto come segue.

N. N. *Presidente all' asta, del fu...*
A. A. *Aggiudicatario del... Lotto*
B. B. *del fu... aggiudicatario del... Lotto*
O. O. *Testimone*
P. P. *Testimone*
Z. Z. *Segretario dell' Amministrazione.*

XXVII. MODELLO

Processo verbale di aggiudicazione per la locazione di proprietà urbane.

REGNO D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

(*Da scriversi su carta da bollo, e da pubblicarsi nei modi detti al modulo n.* 2).

L'anno *(etc. come dal modulo n. 2 sino alle parole* « Si è proceduto, stabilito, e convenuto quanto segue » *)*

Per la locazione di alcuni beni stabili *(rustici od urbani)* siti nel Comune di... alla strada... n..., *(o nel tenimento del Comune di...)* appartenenti all' Opera pia..., l' Amministrazione suddetta disponeva che oggi soprascritto giorno, ed anno, da noi qui sottoscritto Presidente (*o Componente all' uopo delegato*) si procedesse a pubblici incanti alla base delle pigioni (*estagli*) e condizioni determinate nella deliberazione del dì... contenente il capitolato di appalto (a).

(a) Fra le condizioni dei capitolati di appigionamenti, affitti,

E però, giunta l'ora indicata, noi qui sottoscritto *(Presidente, o Componente)* delegato a tale atto abbiamo fatto dischiudere le porte della sala di udienza, e proclamare ad alta voce dall'usciere di servizio che si procedeva all' incanto per la locazione delle proprietà indicate nell' avviso d' asta, lotto

---

o locazioni è da stabilire le seguenti, tenuto presente anche quanto abbiamo ricordato nelle *Avvertenze speciali* n. XXIII, di cui qui ne ripetiamo alcune.

1. Che quantevolte gli aggiudicatarii, per ragione qualsiesi, si rifiutassero di firmare i processi verbali di aggiudicazione ed i contratti fra un dato numero di giorni, non avranno diritto a ripetere la restituzione dei depositi fatti per patto speciale, facoltata a procedere a novell' incanti a spese e danno dell' aggiudicatario inadempiente.

2. Che i garanti solidali dovranno anche presenziare agl' incanti, e sottoscrivere tutti gli atti ed il contratto relativo, i quali ov' eglino si neghino, rimarranno nulli, e gli aggiudicatarii perderanno i depositi, sempre con facoltà all'Amministrazione di procedere a novelli incanti come si è detto innanzi.

3. Che coloro i quali intendono nel termine utile, produrre aumento di ventesimo sull' ammontare delle pigioni, o estagli, per i quali sono seguite le prime aggiudicazioni, dovranno osservare tutte le condizioni stabilite e contenute nel processo verbale di tali aggiudicazioni negli avvisi d' asta.

4. Che qualora coloro i quali han prodotto tali offerte, non si presentino ai novelli incanti incorrono nella perdita dei depositi, e di qualunque dritto.

5. Che le annue pigioni, o estagli, si debbono pagare con anticipazione per le rate (*mensili, bimestrali, trimestrali, etc.*) stabiliti col contratto, eccetto la prima rata da doversi pagare nell' atto della stipola del contratto, o del verbale di aggiudicazione, (salvo quando si tratti di una novella locazione in continuazione di altra già in corso) e che in contrario, l' asta si ritiene nulla e di niun vigore, e s' incorrerà nella perdita del deposito.

6. Che similmente quando non si paghi una delle rate anticipate s' intende *ipso jure* rescisso il contratto, ed il locatario dovrà uscire dalla casa (*o dal podere*) pur pagando interamente la pigione, o l' estaglio sino al termine della locazione.

7. Che le case (*o poderi*) si dovran lasciare al termine della locazione, senza bisogno di congedo, in buono stato locativo, e come vennero consegnate.

8. Che le case dovran servire esclusivamente all' uso per il quale vennero locate.

9. Che resta vietata la sublocazione senza il permesso in iscrit-

per lotto, come in quello sono dettagliati, per cui era dato ad ognuno d' intervenire e far partito.

Al quale annunzio sono comparsi, e si sono spontaneamente costituiti i signori

1. A. A. del fu... *(o di...)* domiciliato in... alla strada... num...

2. B. B. di... *(o del fu...)* domiciliato...

3. C. C. del fu... *(etc. come sopra).*

---

to dell'Amministrazione e l' introdurre nelle case materie accensibili, o persone di cattiva condotta.

10. Che le case si dovranno dai locatarii corredare di mobili sufficienti a guarantire il pagamento delle pigioni convenute.

11. Che dall' aggiudicatario di una casa non si possa far uso dei lastrici solari i quali intender si deono espressamente esclusi dalla locazione.

12. Che quando il locatario di una casa, o una persona che egli v' ha fatto dimorare, venisse affetta da tisi o da altra infermità reputata contaggiosa, resti obbligato rifare, in tutte le sue parti, quella località che si crede contagglata, e dover rimanere nella casa forzosamente per altri due anni consecutivi con lo stesso contratto.

13. Che per gli accomodi locativi si starà al disposto dalla legge; e che quando l' Amministrazione voglia far eseguire lavori di conservazione o miglioramento della casa locata, l' aggiudicatario non potrà opporsi, ancorchè la durata oltrepassi il termine dalla legge stabilito, rinunziando a qualsiasi escomputo o diminuzione di pigione.

14. Che mancando l' acqua per qualsivoglia causa, l'aggiudicatario non avrà dritto ad alcun indennizzo per qualunque tempo.

15. Che il locatario volendo arrecare nella casa immutazioni anche di miglioramento, non lo potrà senza il permesso dell'Amministrazione, e che dovrà, terminata la locazione, lasciar tutto a benefizio dell' Amministrazione medesima, senza alcun compenso o rivalsa.

16. Che, in caso di qualunque contestazione, il domicilio del locatario s' intenda eletto nella stessa casa (*o podere*) locata, e le spese per estrarre i documenti che possano occorrere, tasse, multe, etc. ceder debbano a carico di chi non avrà osservato i patti della locazione.

17. Che qualsiasi aumento sulla imposta prediale, oltre quella che, nel giorno della locazione, gravita sulla proprietà, dovrà cedere per metà a carico del locatario, e per metà a carico dell'Amministrazione.

18. E finalmente che le spese di asta, di aggiudicazione, registro, tasse etc. dovranno andare tutte a carico dell' aggiudicatario.

Il primo dei quali, cioè il Sig. **A. A.** ha dichiarato esser venuto per licitare per il lotto n..., ed in mancanza di questo per quello al n..., nel nome ed interesse suo proprio *(ovvero)* del Sig.X.X. proprietario domiciliato in... alla strada... n... Ed ha depositato la somma di L... per sua cauzione in *tot* biglietti di banca *(o altrimenti; ovvero se avea già fatto il deposito si dirà)*.

Il secondo Sig. B. B. *(dirsi come sopra, così per gli altri)*.

E non essendosi presentati altri, non ostante i replicati bandi emanati, noi sottoscritto *(Presidente o Componente)* abbiam fatto dal Segretario leggere lo avviso d' asta, e dopo accendere le candele, lotto per lotto, determinando che l'aumento a portarsi nella licitazione, per ogni offerta non potess' essere minore di L... sulla pigione richiesta coll'avviso.

E quindi per il

Primo lotto

di *(dirsi come composto, e dove sito)*.

Accesa *(per esempio)* la prima, la seconda, e la terza candela, essendosi tutte, l'una dopo l'altra, estinte vergini, cioè senza alcuna offerta, abbiamo dichiarato e proclamato deserto lo incanto del primo lotto.

Per il

Secondo lotto

composto *(dirsi come)*.

Accesa la prima candela, il Sig. **A. A.** ha offerto l' aumento di L... sulla pigione richiesta coll' avviso d'asta.

Accesa la seconda candela, il Sig. **B. B.** ha offerto l' aumento di L... sulla offerta del Sig. **A. A.**

Accesa la terza candela, si è *(per esempio)* estinta senza veruna offerta.

Accesa la quarta candela, ed essendosi del pari estinta senza alcuna offerta, abbiamo aggiudicato al nominato Signor **B. B.** *(la casa, appartamento, bottega, podere, magazzino, o altro che sia)* indicato nel secondo lotto, come trovasi descritto nello avviso di asta, e con l'aumento di L... sulla pigione *(o estaglio)* nel medesimo avviso indicata per detto lotto, la quale si è aumentata a L...

Ed esso Sig. **B. B.** accettando il partito fatto, si è obbligato di pagare la detta pigione *(o estaglio)* nel modo stabilito nell' avviso d' asta, e sottostare, ed adempiere a tutte le altre condizioni in detto avviso determinate.

Di poi per il

Terzo lotto

composto di... *(dirsi come sopra)*.

Accesa la prima, la seconda, e la terza candela, l'una dopo l'altra, essendosi successivamente estinte vergini di qualsiesi offerta, abbiamo dichiarato deserto il terzo lotto.

Finalmente per il

Quarto lotto

composto di... *(dirsi come sopra)*.

Accesa la prima candela, il Sig. C. C. ha offerto l'aumento di L... sulla pigione *(o estaglio di L...)* determinato nello avviso d' asta.

Accesa la seconda candela, si è *(per esempio)* estinta senza veruna offerta.

Accesa la terza candela, il Sig. D. D. ha offerto L... a dippiù della offerta fatta dal Sig. C. C.

Accesa la quarta candela, il Sig. C. C. ha nuovamente offerta altre L... di più della offerta fatta dal Sig. D. D.

Accesa la quinta candela, ed essendosi estinta vergine di altra offerta, abbiamo aggiudicato *(etc. dirsi come per il secondo lotto)*.

Ed esso Sig. C. C. accettando il partito fatto *(dirsi come per il Sig. B. B.)*

Terminate così le licitazioni, noi qui sottoscritto *(Presidente o Componente)* abbiamo restituito le somme date in cauzione a tutti coloro non rimasti aggiudicatarii di alcun lotto, i quali, dopo averle verificate e ritirate, ce ne han fatto ampla quietanza discaricandoci d'ogni responsabilità; ed abbiamo ritenuto soltanto le cauzioni descritte innanzi, e presentate dai Sig. B. B. e C. C. per tenersi in deposito fino allo adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte. Per la esatta osservanza delle quali essi Sig. B. B. e C. C., hanno eletto il loro domicilio legale nelle loro abitazioni sopraindicate, cioè...*(ripetersi)* obbligandosi, ciascuno per il proprio lotto, di sottostare a tutti i patti e condizioni fermati nello avviso di asta del dì... tra i quali quello di pagare tutte le spese d' incanto, contratto, tasse di registro, copie, e quant'altro è dovuto per legge.

E dopo che dal Segretario, con chiara ed intelligibile voce, si è data agli interessati lettura del presente processo verbale, si è questo firmato e sottoscritto come segue.

(Le firme)

MODELLI
DI STATUTI ORGANICI

E DI

REGOLAMENTI

DI

AMMINISTRAZIONE, E DI SERVIZIO INTERNO

DELLE

OPERE PIE

LIBRO II.

STATUTI ORGANICI

PARTE PRIMA

INDICE

PARTE PRIMA

STATUTI ORGANICI

PARTE SECONDA

REGOLAMENTI INTERNI

(a) Questo Regolamento può adattarsi anche per un Istituto di Sordo-muti con le necessarie modificazioni, trattandosi di persone prive dell' udito.

AVVERTENZE

In questo secondo libro diamo molti modelli di Statuti organici per Congregazioni di carità, e per Istituti di diverso scopo e natura, compilati sulle norme date dal Ministero dell'Interno, e dal Consiglio di Stato.

È superfluo avvertire che le Amministrazioni, nell'adottarne alcuno, dovranno modificarlo in quelle parti che non rispondono alle tavole o atti di fondazione, per acconciarlo perfettamente alla istituzione di cui tratta.

Avremmo potuto presentare modelli di Statuti di altre maniere d'istituzioni; ma i limiti impostici dal volume promesso, non ce lo han consentito: lo faremo forse, in prosieguo.

Giova intanto avvertire:

1° Che ciascuno Statuto dev'essere preceduto da un breve cenno storico della pia Istituzione;

2° Che lo si deve spedire alla Prefettura in duplice esemplare ed in carattere nitido dovendo sottoporsi all'avviso della Deputazione provinciale; al parere del Consiglio di Stato; ed alla sovrana sanzione;

3° Che, ottenuta tale approvazione, si deve stampare lo Statuto, con innanzi il R. Decreto che lo sanziona;

4° Che se ne debbono poi spedire alquanti esemplari alla Prefettura, la quale, a sua volta, ne trasmette quattro al Ministero dell'Interno.

Quanto ai *Regolamenti* di Amministrazione, e di ordine interno (per i quali van ripetute le succennate avvertenze) ne diamo in minor numero, e non in rispondenza di tutti gli Statuti dei quali riportiamo i modelli; perciocchè, dovendo essi interpetrare, sviluppare, e stabilire le particolari discipline dei diversi servizi, e quanto si riferisce al regime interno delle pie Istituzioni, non era possibile fare un lavoro generale adattabile a tutte le Opere pie.

Non di meno nei Regolamenti che diamo, le Amministrazioni attingeranno quant'occorre, mentre in quello delle Congregazioni di carità son riportate tutte le regole di amministrazione adottabili, con le necessarie modificazioni, e negli altri le discipline di servizio interno dei pii Istituti.

MODELLO N.° 1

STATUTO ORGANICO

PER

CONGREGAZIONI DI CARITÀ

STATUTO ORGANICO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SUA COSTITUZIONE, SCOPO, REQUISITI, ED INCOMPATIBILITA' DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 1.

La Congregazione di Carità del Comune di...costituita in forza dell' articolo 26 della Legge del 3 di agosto 1862, si compone di un Presidente e di.....membri, la cui nomina e surrogazione vien fatta dal Consiglio Comunale, giusta il prescritto degli art. 27 e 28 della stessa legge.

ART. 2.

Suo precipuo scopo è l' amministrare i beni destinati genericamente a favore de' poveri nei casi indicati dall'art. 29 della legge medesima, e di spenderne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le pie disposizioni, ed in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.

ART. 3.

Essa, per il disposto dai paragrafi 2 e 3 dell'art. 34 della legge predetta ha altresì l' Amministrazione e la Direzione delle seguenti Opere pie dello stesso Comune, cioè:

1. Orfanotrofio.....di fondato in epoca remotissima *(o dirsi l' anno)*, avente per iscopo di dar ricovero in esso ed educare figliuole povere ed orfane del Comune medesimo.

2. Ospedale di..... fondato anche in epoca remotissima *(o dirsi l'anno)*, avente per iscopo di dar ricovero in esso a poveri infermi di ambo i sessi.

3. Cappella del..... fondata in epoca anche remotissima, avente per iscopo di soccorrere i poveri a domicilio del Comune istesso, con maritaggi, elemosine, soccorsi, e sussidii.

Art. 4.

Ciascuna di queste Opere pie è regolata da un proprio e speciale Statuto organico, e conserva distinte e separate le entrate ed uscite, o le attività e passività del rispettivo patrimonio. (a)

Art. 5.

I membri della Congregazione assumono l'ufficio allo stabilito termine. Chi surroga membri usciti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio, e ne decaderanno, quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione o che abbiano lite intesa contro la Congregazione medesima.

Art. 7.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della Congregazione.

Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano; a pari anzianità il più giovine; il nuovo eletto da quello che siede in ufficio: in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutinii seguenti; a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 8.

Non potranno inoltre essere membri della Congregazione, e perderanno tale qualità coloro, che non abbiano il diritto di essere elettori amministrativi.

CAPO II.

BENI E RENDITE.

Art. 9.

La Congregazione di Carità, per provvedere allo scopo ed al mandato che le viene assegnato dalla Legge, non ha

---

(a) Gli art. 3 e 4 si ometteranno negli Statuti di quelle Congregazioni di Carità che non amministrano Opere pie speciali.

entrate sue proprie; ma potrebbe in parte sopperirvi coi cespiti come appresso:

1. Col quarto delle pene pecuniarie pronunziate dall' autorità giudiziaria;

2. Coi depositi fatti da' cittadini per ricorsi contro le liste elettorali amministrative, secondo il disposto del § 4 dell' art. 34 della Legge Comunale e Provinciale;

3. Con le somme date genericamente ai poveri, sia per atto di pia liberalità tra vivi, sia per testamentarie disposizioni;

4. Con le rendite de'beni che non furono specialmente e tassativamente lasciati ad altra Amministrazione, o ad una Opera pia autonoma, o ad un pubblico Stabilimento di carità o beneficenza;

5. Con le altre che vengono dai beni, l' azienda dei quali per volontà di un pio disponente dovrebbe essere affidata a speciale Amministrazione, o Opera pia, da determinarsi da persone o esecutori testamentarii a ciò chiamati dallo stesso disponente, quando costoro non volessero, o non potessero ciò determinare;

6. Con le entrate derivanti dai beni dati per usi pii da determinarsi da qualcuno, che ciò non possa e non voglia fare;

7. Con le rendite di tutt' i beni, di cui s' ignori la destinazione e l'origine, ma che per consuetudine furono sempre adoperate ad uso di carità; come anche dei legati di elemosine a favore dei poveri, posti a carico di un erede, quando però le persone indicate dal testatore o mancassero, o non potessero adempiere al mandato ricevuto;

8. Con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo o di soscrizioni volontarie, o di spettacoli pubblici, o di lotterie di beneficenza ec.

Tutti questi beni, cespiti e rendite saranno descritti nell'Inventario della Congregazione a tenore che si verificheranno.

Art. 10.

Provvede poi alle obbligazioni delle Opere pie speciali poste sotto la sua Amministrazione, e di cui si parla nell'articolo 3 con le rendite derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, e del quale si fa cenno nei rispettivi statuti. (a)

(a) Si legga l' osservazione fatta colla nota a pag. 6 da valere anche per questo articolo.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA CONGREGAZIONE.

Art. 11.

Il Presidente

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione, ne presiede e dirige le adunanze;

2. Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;

3. Dirige la corrispondenza che egli soscrive, e sorveglia la tenuta de' registri, e l'andamento degli affari;

4. Provvede alla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, ed alla esecuzione degli ordini dei superiori, all'adempimento di legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con l'emissione de' mandati di pagamento;

5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;

6. Vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' articolo 22 del Regolamento del 27 di novembre 1862;

7. Sorveglia l' andamento in generale delle pie istituzioni;

8. Rappresenta in giudizio la Congregazione, e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati, ed anche gli atti pubblici non soggetti all' approvazione della Deputazione provinciale;

9. Sospende in caso d' urgenza gl' impiegati, riferendone incontanente alla Congregazione;

10. Prende in caso d' urgenza tutte le misure conservatrici, ancorchè attribuite alla Congregazione intera, salvo a darne scienza alla medesima nella prima seduta.

Art. 12.

Nei casi di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di elezione: in caso di contemporanea elezione,

da chi ebbe maggior numero di voti ; ed in caso di parità di voti, dal maggiore d'età.

Art. 13.

Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in solido fra i suoi membri, l'amministrazione generale dei beni affidatile nell'interesse dei poveri, e di quelli spettanti alle Opere pie speciali, e la direzione di esse.

Oltre a ciò :

1. Delibera sui bilanci e conti annuali ;

2. Determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione provinciale nei casi dalla legge prescritti ;

3. Ripartisce l'elemosine ed i sussidii nei modi appresso indicati ;

4. Indaga se nel Comune siano lasciti o beni destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla loro destinazione ; adempiendo al prescritto degli articoli 50 e 57 del citato regolamento sulla Legge per le Opere pie ;

5. Nomina e rimuove gl'impiegati ed i salariati, fermando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando quanto alla nomina del Segretario, il prescritto dell'articolo 18 del Regolamento del dì 8 di giugno 1865 sulla Legge Comunale, salvo per l'attuale il disposto dall'articolo 68 del suddetto Regolamento generale sulle Opere pie ;

6. Delega il Presidente, oppure uno o due de'suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione provinciale, mediante apposito atto deliberativo ;

7. Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere, per l'ammontare da determinarsi nel regolamento interno, che debb'essere approvato dalla Deputazione provinciale ;

8. Determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi allo stesso Tesoriere, nella misura da stabilirsi col Regolamento suddetto ;

9. Vigila sulle Amministrazioni delle Istituzioni private legalmente costituite a favore di determinate famiglie, le quali, estinte, debbono essere surrogate dai poveri del Comune;

10. Propone le modificazioni, ove occorra, al presente Statuto organico ;

11. Forma i Regolamenti d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dalla Deputazione provinciale;

12. Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettificazioni o per morti, o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio;

13. Delibera infine su tutti gli atti che riguardano la amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, e l'interesse delle Opere pie che ne dipendono; salvo l'approvazione superiore, ove occorra.

CAPO IV.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, VOTAZIONI E DELIBERAZIONI.

Art. 14.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno due volte al mese ne' giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno, sempre che bisogno urgente lo richieda, sia per disposizione del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno de'componenti, ovvero per ordine delle Autorità governative.

Art. 15.

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 16.

Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metà dei componenti la Congregazione di Carità, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 17.

Se un membro della Congregazione non interverrà alle tornate per 3 volte di seguito senza legittimo impedimento, o senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione di compiere le speciali incumbenze che gli si volessero affidare, potrà essere dichiarato *dimissionario*, ed il Consiglio Comunale provvederà alla surrogazione nella prima sua adunanza autunnale sul rapporto del Presidente.

Art. 18.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, ed a voti segreti; quelle concernenti le persone debbono esser prese sempre in quest'ultima maniera.

Art. 19.

Le votazioni sono prese a maggioranza di voti; in parità di voti la proposta s' intende respinta.

Art. 20.

Ogni membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di gravissima urgenza.

Art. 21.

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario; nè se ne potrà lasciar copia od estratto, oppure dar lettura a chicchessia senza il permesso della Congregazione medesima, e per essa del Presidente, o delle Autorità governative.

CAPO V.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 22.

È vietato ai membri della Congregazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come anche di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti, che si riferiscono ai beni da essa amministrati, o alle Opere pie che ne dipendono.

Art. 23.

Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o rimunerazioni sul bilancio della Congregazione, o delle Opere pie da essa amministrate.

Art. 24.

Nel condurre l'Amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge del 3 di agosto 1862 e del rispondente Regolamento.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1. Formare ogni anno i bilanci, e rendere i conti nei modi ivi tracciati:

2. Tenere in continua evidenza le entrate ed uscite delle Opere pie;

3. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie ;

4. Sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti, regolamenti, contratti, e deliberazioni, soggetti all'approvazione di questa ;

5. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con avviso affisso all' albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli con tutti gli allegati e chiarimenti che possono importare a chiunque voglia esaminarli ;

6. Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico, e direttivo, e sull' andamento simile di ciascuna pia istituzione, come anche sulle economie ottenute, su' miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili , ed altre simili particolarità ;

7. Provvedere alla manutenzione dei beni mobili; alla conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli ecc.; allo accrescimento delle entrate ; alla possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese; alla conversione in rendita sul Debito publico consolidato, o in altro migliore impiego, degli avanzi e dei capitali provvenienti da vendita di beni o altrimenti; alla rivendicazione di giusti dritti; all'avviamento delle liti; alla reintegrazione in caso di turbato possesso; alle servitù passive ;

8. Prendere in attento esame , nella prima adunanza dell' anno , gl' inventarii , facendovi compilare gli stati di variazione , e trasmetterli tosto all'Autorità tutrice e governativa , come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.

ART. 25.

Nella esecuzione delle beneficenze e distribuzione dei soccorsi, sussidii, elemosine, ecc., la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori. Se queste non esistano, la erogazione e distribuzione si farà, non ad arbitrio, ma nei modi, misure, e cautele stabiliti nel Regolamento interno, e secondo i bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri :

a) Gli orfani e le orfane, i figli e le figlie abbandonati o aventi il padre in carcere o all' ospedale , fino a che non sia loro altrimenti provveduto ;

b) I giornalieri, operai, artegiani, contadini, che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla o mantenerla ;

c) Le vedove cariche di figli, che si trovino nella stessa condizione;

d) Le donne, sia nubili, sia maritate, che trovinsi in gravi strettezze per avere i rispettivi mariti e genitori o lontani, o all'ospedale, o in prigione;

e) I ciechi, storpii, invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza;

f) I giornalieri, operai, artigiani, trafficanti, contadini decaduti, che per lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sè ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;

g) Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d'incendio, inondazione, tremuoto, epidemia, o altra calamità, nei primi giorni della sventura;

h) Quelli che, senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purchè senza colpa o delitto.

Art. 26.

In ogni caso qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, sussidii, elemosine, ec. dovrà essere sempre comprovata. Epperò la Congregazione è obbligata di giustificarla presso la Deputazione provinciale col presentarle annualmente l'elenco dei beneficati, debitamente autenticato dal Presidente o da uno dei membri, all'uopo delegato, e documentato dalle rispettive quietanze dei beneficati istessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano, o non possano scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni ogni largizione andrà a carico personale dei componenti la Congregazione.

Art. 27.

Se i soccorsi o sussidii consistono in doti a povere donzelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell'ufficiale dello Stato Civile, che ne attesti il celebrato matrimonio.

Art. 28.

Se consistono in medicine, si baderà specialmente che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si facciano sopra ricette a stampa o in iscritto (secondo un modulo da adottarsi) soscritte dal medico e fornite del *Visto* del Presidente, o di uno dei membri all'uopo delegato, che porteranno l'indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese, ed anno, e della Farmacia somministratrice. A

MODELLO N.° 2

STATUTO ORGANICO

PER

UN ORFANOTROFIO, CONSERVATORIO, COLLEGIO, RITIRO, EC.

DI FANCIULLE POVERE

STATUTO ORGANICO

PER

L' ORFANOTROFIO

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI ....

CIRCONDARIO DI ....

PROVINCIA DI .....

CAPO I.

SCOPO DELL' ISTITUTO E MEZZI PER SOSTENERLO.

Art. 1.

L'Orfanotrofio di *(il titolo)* fondato nel *(l'anno)* da *(il nome del fondatore)*, ha lo scopo di accogliere fanciulle povere del Comune, massimamente orfane, sostentarle, educarle, ed istruirle sino all' età maggiore, perchè possano riuscire utili a sè stesse ed alla civile società.

Art. 2.

I mezzi onde l' Orfanotrofio si sostiene cavansi dal proprio patrimonio, che fra canoni, capitali, rendita iscritta sul Debito pubblico, o provveniente da proprietà stabili, dà un' annua entrata di L. . . . , oltre alle pensioni delle alunne a pagamento, come raccogliesi dall' inventario compilato nell' anno . . .

CAPO II.

CONDIZIONI PER L' AMMESSIONE DELLE ALUNNE E LORO USCITA.

Art. 3.

Condizioni per l' ammessione nell' Orfanotrofio sono:

1. L' essere nate e domiciliate nel Comune di . . . . .
2. L'avere età non minore di anni.... nè maggiore....;
3. L' essere povere, preferendosi fra esse le orfane di entrambi o di uno de' genitori;
4. Il goder buona sanità, ed aver sofferto il vajuolo naturale, o l' inoculazione.

Commissione, si farà pubblica mostra dei lavori e saggio del profitto negli studii delle prime lettere.

Due o più premii di cose utili saranno conceduti alle alunne che più abbiano profittato nello studio e nel lavoro: in parità di merito saranno preferite le più educate e le meglio parlanti.

Art. 17.

Il metodo di educazione, istruzione, e lavoro, la distribuzione delle ore del giorno, la qualità e quantità delle vivande alla colezione, al desinare, alla cena, ed ogni altra cosa attinente al trattamento, sarà determinato nel Regolamento. Il trattamento sarà anche uguale per l' una e l' altra classe di alunne.

CAPO IV.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE.

Art. 18.

La direzione ed amministrazione dell' Orfanotrofio è affidata alla Congregazione di Carità, *(ovvero)* ad una Commissione, composta di un Presidente e . . . . . Amministratori nominati dal Consiglio Municipale, e scelti fra i cittadini o Consiglieri Comunali, ed è sempre rieleggibile.

Art. 19.

Il Presidente dura in uffizio . . . . anni ; gli altri durano . . . . anni, rinnovandosi per *(metà, terzo, o quinto)* ogni anno. La prima volta la sorte deciderà della uscita, poi l'antichità della nomina ; e saranno computati nella parte da sorteggiare coloro, che per accettate dimissioni o per altre cause cessassero di esser membri della Commissione Amministratrice. Chi sostituisce un Amministratore uscito prima del compiuto periodo, rimane in uffizio tanto tempo, quanto il predecessore avrebbe dovuto rimanere.

Art. 20.

Non potranno gli Amministratori assumere il loro uffizio, e ne decaderanno, quando lo avessero assunto, coloro che non abbiano renduto i conti della precedente Amministrazione, o abbiano lite intesa contro l' Orfanotrofio.

Art. 21.

Ad essi è applicabile l' art. 6 della legge del 3 di agosto 1862 e gli art. 5 e 6 del rispondente Regolamento.

ART. 22.

Se per dimissioni o altre cause venisse a scemare più della metà l'Amministrazione, si procederà a straordinaria surrogazione.

ART. 23.

Sono attribuzioni del Presidente :

1. Convocare con avviso la Commissione, presedere e reggere le adunanze;

2. Far eseguire le deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad uno degli Amministratori;

3. Dirigere la corrispondenza ufficiale che ei sottoscrive, e sorvegliare la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;

4. Provvedere all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti sulle Opere pie, alla esecuzione degli ordini dei superiori e al pagamento delle spese stanziate nel bilancio emettendo i corrispondenti mandati;

5. Procedere alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa del Tesoriere, facendone risultare lo stato in atto verbale, da presentare al Consiglio di amministrazione;

6. Vigilare che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art. 22 del Regolamento del 27 di novembre 1862;

7. Sorvegliare l'andamento generale della pia istituzione;

8. Rappresentare in giudizio la Commissione, e stipulare in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;

9. Sospendere in caso d'urgenza gli stipendiati e salariati, riferendone incontanente alla Commissione.

10. Prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatrici, ancorchè attribuite alla Commissione intera.

ART. 24.

Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato dall'Amministratore più anziano di nomina, ed in nomina contemporanea dal più attempato di età.

ART. 25.

Sono attribuzioni della Commissione, oltre la direzione ed amministrazione generale dell'opera pia:

1. Deliberare sui bilanci e conti annuali;

2. Determinare i contratti da farsi e le loro condizioni;

salvo l' approvazione della Deputazione provinciale nei casi dalla legge prescritti;

3. Proporre, sospendere, rimuovere gli stipendiati e salariati. Nella nomina del Segretario sarà osservato il prescritto dell'art. 18 del Regolamento del dì 8 di giugno 1865 sulla Legge Comunale. La nomina del Tesoriere può cadere anche sul Tesoriere Municipale, che deve però portare registri e conti separati. Nel caso che vi sia qualche componente la Commissione che voglia farne le veci gratuitamente, la responsabilità sarà solidale. La rimozione degli stipendiati dovrà essere appoggiata a gravi motivi;

4. Delegare uno o più dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione provinciale;

5. Riconoscere la validità della cauzione da presentarsi dal Tesoriere nella misura stabilita dal Regolamento interno da approvarsi dalla Deputazione provinciale; e determinare il premio, la retribuzione, o lo stipendio da attribuirglisi;

6. Proporre, ove occorra, le modificazioni al presente Statuto;

7. Formare i Regolamenti di amministrazione e di servizio interno, da essere poi approvati dalla Deputazione provinciale;

8. Deliberare finalmente su tutti gli atti che interessino l' Opera pia.

ART. 26.

Possono gli Amministratori partirsi fra loro per agevolezza i carichi dell'Amministrazione e della Direzione; ma tutti rispondono in solido dell' andamento dell' Orfanotrofio.

CAPO V.

TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI.

ART. 27.

Le tornate della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le une almeno una volta al mese nel giorno stabilito di accordo; le altre, quando il bisogno lo ricerca.

ART. 28.

Le tornate straordinarie possono essere convocate così per disposizione del Presidente, come per dimanda in iscritto di uno degli Amministratori.

ART. 29.

L' invito alla convocazione deve contenere i principali affari da trattarsi, e spedito ventiquattr' ore prima del giorno posto alla tornata.

ART. 30.

Le tornate sono valide, quando v' intervenga almeno la metà della Commissione, oltre il Presidente o chi ne faccia le veci.

ART. 31.

Se alcuno degli Amministratori non intervenga alle tornate per tre volte di seguito, senza averne ottenuto regolare congedo, ovvero senza giusta ragione si rifiuti di compiere le peculiari incumbenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato rinunziante all'uffizio e, sul rapporto del Presidente, il Consiglio Municipale gli sostituirà altri in suo luogo.

ART. 32.

Le votazioni si fanno a voti palesi o segreti; trattandosi di persone, si voterà sempre nella seconda maniera.

ART. 33.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la proposta avrà a rifarsi in altra tornata.

ART. 34.

Gli atti verbali delle deliberazioni devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti alla tornata, autenticati dal Segretario e forniti di *visto* del Presidente, nè se ne potrà rilasciar copia o dar lettura a chicchessia senza permesso della Commissione o delle Autorità governative. Ciascun Amministratore, che dissenta, ha facoltà di farvi consegnare il suo voto ragionato.

CAPO VI.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 35.

È vietato agli Amministratori di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come anche di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di appalti, che si riferissero all' Opera pia.

Art. 36.

Ninno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o rimunerazioni sul bilancio dell'Opera pia.

Art. 37.

Nel condurre l'amministrazione dovrà la Commissione attenersi alle prescrizioni della Legge del 3 di agosto 1862 e del rispondente Regolamento ; come a quelle del presente Statuto. Epperò sarà principale sua cura :

1. Formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi indicati ;

2. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione dandone avviso al pubblico ;

3. Sottoporre alla Deputazione provinciale gli atti, i regolamenti, i contratti, e le deliberazioni soggette all'approvazione di essa ;

4. Rassegnare alla fine di ciascun anno al Consiglio Municipale ed alla Deputazione provinciale una relazione particolarizzata sull'andamento morale, economico e direttivo dell'Orfanotrofio ;

5. Provvedere alla manutenzione dei beni mobili, rivedendone ogni anno l'inventario, e compilando gli stati di variazione, e trasmetterli all'Autorità tutrice e governativa.

CAPO VII.

SERVIZIO DIRETTIVO, AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO.

Art. 38.

Sono addetti al servizio amministrativo un Segretario-ragioniere ed un Tesoriere ec. . . . . .

L'uffizio di Segretario può essere anche disimpegnato da uno degli Amministratori, osservandosi in tal caso il prescritto dell'art. 34.

Art. 39.

Il servizio direttivo ed economico interno è affidato *(per esempio)* ad una Direttrice, una Sotto-direttrice, due Sorvegliatrici, una Maestra, ed un necessario numero di serventi. La Maestra dovrà essere munita della patente d'idoneità.

Art. 40.

La Direttrice che regge la direzione e la economia interna dell'Orfanotrofio, risponde del buon andamento di esso

verso la Commissione, e tutte le persone, che ne occupano gli uffizii, dipendono immediatamente da lei.

Art. 41.

Le peculiari attribuzioni, gli obblighi, e gli stipendii o salarii di costoro saranno particolarizzatamente determinati nel Regolamento; nè se ne può aumentare le retribuzioni senza l' approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 42.

È vietato conceder loro qualsivoglia maniera di gratificazioni, dovendo le stabilite retribuzioni, tenersi per sufficiente compenso.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. (a)

Art. 43.

Se al tempo dell' attuazione del presente Statuto si trovino alunne che sieno per compiere il ventunesimo anno, o lo abbiano da pochi mesi compiuto, costoro potranno rimanere nell' Orfanotrofio per un altro periodo non maggiore di due anni, affin d' istruirsi secondo il novello indirizzo dettato dallo Statuto, e trovare migliore opportunità di collocamento.

Art. 44.

Le poche orfane che si trovano nel luogo, le quali facevan parte dell' antico Conservatorio, ed hanno già oltrepassata l' età di cinquanta anni, seguiteranno a rimanervi con le stesse condizioni; ma non possono rifiutarsi di esercitare gli uffizii, che l'Amministrazione credesse di loro affidare, secondo l' età, l' attitudine, e l' intelligenza.

Discusso e deliberato dall'Amministrazione nella tornata del dì . . . del mese di . . . . . 18 . . .

L' AMMINISTRAZIONE

(o la Congregazione di carità)

Le firme.

(a) Questo capitolo sarà omesso in tutto o in parte secondo le opportunità e le occorrenze.

MODELLO N.° 3

ALTRO STATUTO

DI

UN ORFANOTROFIO

DI FANCIULLE POVERE

STATUTO ORGANICO

PER

L' ORFANOTROFIO

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI ....

CIRCONDARIO DI ....

PROVINCIA DI ....

Form. L. 2.

CAPO I.

SCOPO DELL' ISTITUTO E MEZZI PER SOSTENERLO.

ART. 1.

L'Orfanotrofio denominato . . . . . fondato in . . . . . nell'anno . . . . . da . . . . . ha lo scopo di accogliere gratuitamente le fanciulle del Comune povere, oneste, ed orfane di entrambi o di uno dei genitori, dall'età di 12 a 15 anni, per esservi educate ed istruite.

ART. 2.

Non è vietato di ricevere anche fanciulle a pagamento della medesima età. La somma da pagarsi per mensuale pensione e per entratura sarà stabilita nel Regolamento da approvarsi dalla Deputazione provinciale.

ART. 3.

I mezzi onde sostiensi l'Istituto sono somministrati dal proprio patrimonio, che fra canoni, rendita iscritta sul Debito pubblico, e legati, dà un'entrata annua poco più di Lire . . . . . A questa si aggiunge l'entrata straordinaria per prodotti di lavori, pensioni di alunne, e spontanee offerte.

CAPO II.

AMMESSIONE DELLE FANCIULLE, EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, USCITA.

ART. 4.

Per essere le fanciulle accolte nell'Orfanotrofio gratuitamente deono i loro congiunti presentare dimanda al Presi-

CAPO III.

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE.

Art. 12.

L'amministrazione e la direzione suprema dell'Orfanotrofio è data ad una Commessione di tre persone laiche elette dal Consiglio Comunale (*o da altri*), le quali durano in uffizio tre anni, rinnovandosene . . . . ogni anno. Esse sono sempre rieleggibili.

Art. 13.

Prenderà onore e titolo di Presidente colui che nell'elezione raccolse maggior numero di voti, in parità di voti il più antico di nomina, in parità di nomina il più attempato di età.

Art. 14.

L'articolo 6 della Legge del 3 di agosto 1862 sulle Opere pie è applicabile al presente Statuto. Oltre a ciò non potranno essere Amministratori, o perderanno tale qualità, quando non abbiano diritto ad essere elettori amministrativi.

Art. 15.

L'uffizio di Amministratore è gratuito, e niuno può per qualsivoglia titolo percepire assegnamento o rimunerazione sul bilancio dell'Orfanotrofio.

Art. 16.

La Commessione con obbligo in solido fra i componenti risponde del buon andamento dell'Istituto.

Sue attribuzioni sono: (a)

Art. 17.

Attribuzioni del Presidente sono: (b)

Art. 18.

In caso di mancanza, assenza, impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dall'Amministratore più antico di nomina.

(a) Qui s'intende ripetuto l'art. 13 del modello n. 1 per le Congregazioni di carità meno i §§ 3, 4, 9, e 12.

(b) Qui inserirsi quanto è detto all'art. 11 dello Statuto delle Congregazioni di carità, modello n. 1.

CAPO IV.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, VOTAZIONI, E DELIBERAZIONI. (a)

CAPO V.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (a)

CAPO VI.

PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE E DELL' ORFANOTROFIO.

ART. . . .

Sono addetti al servizio dell' Amministrazione:

1. Un Segretario che sosterrà anche l' uffizio di Ragioniere.
2. Un Tesoriere.
3. Un Serviente.

ART. . . .

Sono addette al servizio dell' Orfanotrofio per educazione, istruzione e trattamento:

1. Una Direttrice.
2. Due o più Istitutrici, secondo il bisogno, una delle quali può in caso d' impedimento o assenza prendere le veci della Direttrice.
3. Un' Economa.
4. Un' Infermiera.
5. Una cuoca.
6. Una portinaia.
7. Serventi, quante ne ricerca il bisogno.

ART. . . .

Sono addetti al servizio Sanitario:

1. Un Medico.

(a) Questi due capitoli van fatti secondo il modello n. 1, salvo qualche lieve modificazione omettendosi gli art. 25 e seg.

2. Un Chirurgo.
3. Un Salassatore.

ART. . . .

Sono addetti al servizio del culto nella Chiesa:
1. Un Rettore.
2. De' Sacerdoti, quanti sieno necessarii per gli obblighi delle opere di culto.
3. Un Sagrestano.

ART. . . .

Tutte coteste persone addette al servizio sì dell'Amministrazione e sì dell'Orfanotrofio dipenderanno dalla Commessione, che ha la suprema direzione dell'Opera pia. Ma la Direttrice esercita l'immediata autorità su tutte quelle poste al servizio interno, e risponde del buon andamento di esso alla Commessione, ed il Rettore della Chiesa parimenti ha alla sua immediata dipendenza quelle addette al servizio ecclesiastico rispondendone alla Commessione immediata.

ART. . . .

Lo stipendio o salario di tutti gl'impiegati non potrà essere accresciuto senza l'approvazione dell'Autorità tutrice.

ART. . . .

È vietato concedere ad essi pensione o qualunque maniera di gratificazione, dovendo lo stipendio o salario tener loro vece di sufficiente compenso all'opera prestata.

ART. . . .

Le attribuzioni, i doveri, la durata in uffizio, gli stipendii, salarii, emolumenti di tutte le persone suddette saranno stabiliti particolarizzatamente nel Regolamento interno.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. . . .

Nulla sarà innovato intorno alle donne, che di età maggiore dei 21 anno si trovano presentemente nell'Istituto, sia col titolo di monache o oblate, sia di converse. Elleno vi rimarranno con le stesse condizioni di stanza ed assegnamento finchè duri la loro vita, senza però che in avvenire se ne possano ammettere altre per oblarsi.

Art. . . .

La Commessione direttrice ed amministratrice, quando lo creda conveniente per età, prudenza, abilità, può deputarne alcune agli uffizii interni dell'Istituto, non escluso anche quello di Direttrice, nè possono elleno senza giusti motivi rifiutarsi di prestare gratuitamente l'opera loro. Le converse tutte quante, tranne quelle che fossero al servizio particolare di qualche oblata e particolarmente pagate da costei, deono rimanere al servizio dell'Istituto col titolo di serventi.

Art. . . .

L'attuale Amministrazione rimarrà in carica sino a tutto il 187... perchè completi il triennio di sua azienda cominciato col corrente anno. Nella sessione autunnale del 187... il Consiglio Comunale procederà al sorteggio di uno de' tre membri che debba compiere il suo uffizio col 187..., ed alla nomina del nuovo Amministratore ovvero alla conferma del sorteggiato, il che sarà anche praticato nella sessione autunnale del 187...

Discusso e deliberato nella tornata di . . . del mese di . . . . . 18 . . .

Le firme de' Componenti
l'Amministrazione

MODELLO N.° 4

STATUTO ORGANICO

PER

UN CONSERVATORIO DI FANCIULLE

DI CONDIZIONE CIVILE

STATUTO ORGANICO

DEL

CONSERVATORIO

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SCOPO DELL'ISTITUZIONE E MEZZI ONDE SOSTIENSI.

ART. 1.

Il Conservatorio (*la denominazione*) nel Comune di . . . . fondato nell' anno . . . ha lo scopo di accogliere gratuitamente povere fanciulle di condizione civile, educarle ed istruirle, affinchè uscendo dall' Istituto nella età stabilita possano da sè medesime procacciarsi onesta sussistenza.

ART. 2.

I mezzi ond' esso si sostiene si cavano dal proprio patrimonio, che dai fondi rustici ed urbani, da censi, canoni, legati, rendita iscritta sul Debito Pubblico, frutta un' annua entrata di L. . . . . . circa.

CAPO II.

CONDIZIONI DELL'AMMISSIONE DELLE FANCIULLE, LORO NUMERO, USCITA, ED ESPULSIONE.

ART. 3.

Le condizioni per poter essere le fanciulle accolte nell' Istituto, sono le seguenti:

1. Età non minore di . . . anni, nè maggiore di . . .
2. Natali civili
3. Povertà
4. Cittadinanza . . . . .
5. Sanità perfetta.

non solamente pratica, ma teorica ossia accompagnata da principii di economia domestica e di disegno.

Art. 12.

La parte pratica del lavoro debb' essere ordinata in modo da costituire una fonte di lucro per le alunne.

Art. 13.

Dal prodotto del lavoro, dedotta la parte di spesa per le materie grezze, e per l' uso di arnesi e strumenti somministrati dall' Istituto, il resto debb' essere diviso fra le alunne lavoratrici in ragione della loro abilità ed assiduità. Ciascuna parte del prodotto del lavoro sarà allogata o sulla Cassa di Risparmio con libretto intestato ad ognuna di esse, o in altro modo.

Art. 14.

All' uscire che costoro faranno dall' Istituto, sarà loro consegnata la somma ricavata dal lavoro a secondo l'art. 13.

Art. 15.

Ogni anno si darà pubblico saggio del profitto delle alunne cavato nella istruzione delle lettere e delle arti.

CAPO IV.

DIREZIONE ED ECONOMIA INTERNA DELL' ISTITUTO.

Art. 16.

La Direzione dell' Istituto e la vigilanza, sulla economia interna è affidata ad una Direttrice, che risponde al Governo locale del buon andamento.

Art. 17.

Sono deputate all' istruzione delle lettere una o più Istitutrici, all' ammaestramento delle arti donnesche una o più Maestre, ed all' assistenza delle alunne una o più Prefette.

Art. 18.

Son deputate all' economia e ad ogni altro servizio interno, una Economa, una Dispensiera, una Infermiera, una Coca, una Portinaia, due o più Servienti, ed un Guardaporta.

Art. 19.

Il servizio sanitario è dato ad un Medico, un Chirurgo ed un Salassatore.

Art. 20.

Il servizio religioso è affidato ad un Rettore, che ha cura

della Chiesa e ne risponde al Governo locale. Alla sua dipendenza sono . . . Cappellani per l'adempimento dei legati di messe, due Confessori ed uno o più Chierici.

Art. 21.

Le attribuzioni e i doveri di tutte quante le persone indicate nei precedenti articoli, la loro durata in uffizio, lo stipendio, o emolumento, o salario saranno stabiliti nel Regolamento di servizio interno.

Art. 22.

Il loro compenso stabilito che sia non si potrà nè aumentare, nè variare senza l'approvazione della Deputazione Provinciale.

Art. 23.

Sono dipendenti dalla Direttrice tutte le persone che sostengono uffizii interni indicati negli art. 17 e 18.

Art. 24.

Una delle Istitutrici può in caso di assenza od impedimento della Direttrice assumerne l'uffizio.

CAPO V.

GOVERNO DELL' ISTITUTO.

Art. 25.

La somma direzione dell'Istituto e l'Amministrazione è affidata ad una Commessione di . . . persone con titolo di Amministratori. Eglino sono nominati dal Consiglio Comunale (*o diversamente*), durano in uffizio gratuito . . . anni, rinnovandosene . . . . in ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Art. 26.

La rinnovazione e surrogazione sarà fatta per anzianità di nomina: nei primi due anni la sorte deciderà della uscita.

Art. 27.

Ad essi è applicabile l'articolo 6° della legge del 3 di agosto 1862, e gli articoli 5° e 6° del rispondente regolamento.

Art. 28.

Il Governatore più anziano di nomina, in caso di nomina contemporanea, il maggiore di età prenderà titolo ed onore di Presidente.

Art. 29.

Alla dipendenza del Governo ed a servizio dell' Amministrazione sono un Segretario, un Ragioniere, un Commesso, un Tesoriere, ed un Usciere.

CAPO VI.

ATTRIBUZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE.

Art. 30.

Oltre all' obbligo che l' Amministrazione ha in solido fra i suoi membri di ben amministrare i beni del pio Istituto, e sorvegliare alla educazione, all' istruzione, al lavoro, ed al trattamento delle alunne, ha le seguenti attribuzioni. (a)

Art. . . .

Sono attribuzioni del Presidente: (b)

Art. . . .

Nei casi di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dall' Amministratore più anziano di nomina, secondo le norme dettate dall' art. 28.

CAPO VII.

TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI. (c)

CAPO VIII.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (c)

(a) Trascriversi l' art. 13 del modello n. 1, meno i §§ 3, 4, 9, e 12.

(b) Inserirsi l' art. 11 di detto modello.

(c) Questi due capitoli van fatti secondo il modello n. 1, salvo qualche lieve modificazione.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. [a]

Art. . . .

Le presenti oblate e converse continueranno a rimanere nel Conservatorio col medesimo assegnamento che al presente godono, finchè loro duri la vita.

Se alcuna oblata vuole uscire il può, ma non avrà diritto che ad un assegnamento rispondente ai frutti della dote recata nella oblazione.

Art. . . .

Elleno possono essere addette agli uffizi interni di Direttrice, Maestre, Istitutrici, e Prefette, quando abbiano i requisiti ad esercitarli. Allora oltre all'usato assegnamento avranno anche la metà dello stipendio stabilito nel regolamento per tali uffizi.

Art. . . .

Le converse possono anche essere adibite nella qualità di serventi, ed avranno anche la metà dello stipendio fissato nel detto regolamento per tali uffizi.

Art. . . .

Le oblate e converse che si renderanno immeritevoli per gravi colpe di continuare a dimorare nel Conservatorio, possono essere espulse con la privazione del loro assegno, perdendo ogni dritto per rientrarvi.

Art. . . .

Le oblazioni, le conversioni ed i contratti vitalizii sono vietati onninamente.

Art. . . .

Il presente Statuto, appena approvato dalla Maestà del Re, sarà posto in esecuzione per quanto lo stato finanziario del Conservatorio lo permetta. I Governatori che allora si troveranno in uffizio, compiranno il loro periodo; se non che compiuto l'anno in corso, secondo l'articolo 26, si farà decidere dalla sorte l'uscita di uno di loro.

. . . . li . . . di . . . . . 18 . . .

Le firme dei Componenti
l'Amministrazione

(a) Da omettersi quando non applicabile alla Istituzione.

MODELLO N.° 5

STATUTO ORGANICO

PER

UN CONSERVATORIO DI DONZELLE

PERICOLATE O PERICOLANTI

STATUTO ORGANICO

DEL

CONSERVATORIO

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI ....

CIRCONDARIO DI ....

PROVINCIA DI .....

Art. 9.

La stessa quasi debb' essere l' educazione delle *pericolanti*, nelle quali specialmente si cercherà d' infondere il sentimento della dignità della donna.

Art. 10.

Alle fanciulle non guaste dalla sciagura nè da pericolo insidiate, l'educazione intenderà più agevolmente a nettezza della persona, a modestia di portamento, a gentilezza di maniere, ed a proprietà di linguaggio.

Art. 11.

L' istruzione per tutte debb' essere di leggere, scrivere, far di conto, secondo il sistema metrico decimale, ed esercitarsi nella nomenclatura, per tradurla il più che si può nel lor linguaggio domestico. Secondo poi l' età, l' ingegno, e l' inclinazione di ciascuna o donzella o fanciulla, sarà l' istruzione allargata agli elementi della grammatica italiana, della geografia, e della storia patria, non senza qualche cognizione di economia domestica.

Art. 12.

Il lavoro debb' essere anche proporzionato all'età, all'intelligenza, alla condizione, procedendo dalle cose più facili alle più difficili e delicate. E poichè l'amore al lavoro, è anche mezzo efficace a conservare o racquistare onestà di costumi, non si trasanderà l' allettamento del profitto alle lavoratrici più diligenti, agevolandole ad eseguire lavori di commessione, sì veramente che l' Istituto si compensi delle spese per avventura anticipate. In tal caso il ritratto lucrato si dovrà allogare sulla cassa di risparmio in testa a ciascuna lavoratrice. Il Governo nello stabilire la qualità de' lavori, guarderà principalmente che delle *pericolate*, e delle *pericolanti* possono uscir buone cameriere da allogarsi utilmente in oneste famiglie.

Art. 13.

Il Regolamento stabilirà la somma da pagarsi dalle alunne *pericolate* o *pericolanti* a pensione, ed il corredo di cui deono esser fornite. Stabilirà parimente il corredo delle alunne a posti gratuiti, come anche il modo del vestire, la distribuzione delle ore per l' istruzione ed il lavoro, per il desinare, la cena, il levarsi, il riposo, tutto quanto insomma riguarda la disciplina e la economia interna.

CAPO IV.

GOVERNO, SUE ATTRIBUZIONI E DOVERI.

ART. 14.

L' Amministrazione e la direzione suprema del Conservatorio, è affidata ad una Commessione di . . . Governatori, nominati dal Consiglio comunale (*o diversamente*).

Nella prima riunione dopo la nomina, i tre Governatori eleggeranno il lor Presidente; ed in mancanza di lui ne farà le veci il più anziano di nomina, o il più anziano di età nel caso di nomina contemporanea.

ART. 15.

La loro nomina è regolata secondo il prescritto dall' articolo 6 della Legge sulle Opere pie del 3 di agosto 1862; la durata in uffizio è di . . . anni, rinnovandosene . . . ogni anno, e per i primi due anni facendosene la rinnovazione per sorteggio; la lor rielezione non è vietata.

ART. 16.

Attribuzioni della Commessione sono:

1. Deliberare sull' ammessione ed uscita delle alunne, a qualsivoglia classe appartengano.

2. Stabilire la qualità dell' istruzione da dar loro, e la qualità de' lavori da eseguire.

3. Deliberare sui bilanci e conti annuali.

4. Determinare i contratti da farsi e loro condizioni salvo l' approvazione della Deputazione provinciale, ne'casi dalla Legge prescritti.

5. Nominare a sospendere, gl' impiegati e salariati addetti alla direzione o servizio del Conservatorio o dell' Amministrazione, e proporre alla Deputazione provinciale la rimozione di quelli di cui è parola nell' art. 27 su giustificati e gravi motivi per ottenerne l' approvazione.

6. Delegare alcuno dei suoi membri a rappresentar l' Amministrazione nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione provinciale, intestando al delegato procura legale.

7. Riconoscere la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l'ammontare determinato dal Regolamento interno; e determinare il premio, o retribuzione o stipendio da assegnargli.

8. Proporre le modificazioni, se occorra, al presente Statuto.

9. Compilare i Regolamenti di amministrazione e servizio interno, da approvarsi dalla Deputazione provinciale.

10. Deliberare infine su tutti gli atti, che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, e gli interessi dell' Opera pia.

ART. 17.

Sono attribuzioni del Presidente:

1. Spedire gl' inviti per la convocazione del Governo, presederne e dirigerne le adunanze.

2. Curare l' eseguimento delle deliberazioni prese, quando non ne sia peculiarmente affidato l' incarico ad alcuno de' Governatori.

3. Dirigere la corrispondenza ufficiale, soscriverla, e sorvegliare la tenuta de' registri e l'andamento degli affari.

4. Provvedere all' osservanza delle Leggi e de' Regolamenti, all'esecuzione degli ordini de'superiori, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio, emettendo i mandati di pagamento.

5. Procedere alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale, da darne contezza al Governo.

6. Vigilare che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' art. 22 del Regolamento del 27 novembre 1862.

7. Rappresentare in giudizio il Governo dell' Opera pia e stipulare in nome di questo i contratti privati da esso deliberati.

8. Sospendere in caso di urgenza gl' impiegati e salariati, riferendone immantinente al Governo.

9. Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservatrici, ancorchè attribuite al Governo intero.

ART. 18.

Tutto il Governo in solido, avvegnachè sieno partiti i carichi fra i Governatori, risponde del buon andamento del Conservatorio.

ART. 19.

L' opera che si presta da' Governatori è moralmente gratuita.

CAPO V.

TORNATE E DELIBERAZIONI.

Art. 20.

Le tornate sono ordinarie e straordinarie; le une due volte al mese ne' giorni di accordo stabiliti; le altre quando il bisogno lo ricerchi, sia per disposizione del Presidente, sia per domanda scritta di uno de' Governatori.

Art. 21.

Le tornate sono valide, quando v'intervenga oltre del Presidente o di chi ne fa le veci, un altro Governatore.

Art. 22.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la proposta si tratterà in altra tornata con intervento del Governo intero.

Art. 23.

Sebbene le proposte si facciano dal Presidente, pure non è vietato agli altri Governatori di farne; ma di queste tranne il caso di gravissima urgenza, si tratterà nella prossima tornata.

Art. 24.

È vietato a' Governatori di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o de' loro congiunti ed affini sino al 4.° grado civile; come anche di prender parte direttamente o indirettamente a' contratti di locazione, riscossione, appalti riguardanti l'Opera pia.

Art. 25.

Gli atti verbali delle deliberazioni, distesi dal Segretario, saranno sottoscritti da tutti gli intervenuti alla tornata, autenticati da esso Segretario, e forniti di visto del Presidente.

Art. 26.

Ciascuno de' Governatori dissenzienti, può far consegnare nell'atto verbale il suo voto ragionato.

CAPO VI.

PERSONE IMPIEGATE E STIPENDIATE PER L'AMMINISTRAZIONE E PER LA DIREZIONE E IL SERVIZIO INTERNO.

Art. 27.

Presso l'Amministrazione sono addetti un Segretario, un Ragioniere, un Tesoriere ed un Usciere. L'ufficio di Ragioniere può essere sostenuto dal Segretario medesimo.

Art. 28.

Alla direzione e servizio interno del Conservatorio è preposta una Direttrice, la quale risponde al Governo del buon andamento dell'educazione, istruzione, lavoro, economia e tutto il servizio interno: di che alla fine di ciascun mese gli farà ella particolarizzata relazione. Tutte le altre persone impiegate o stipendiate addette a tal servizio dipendono immediatamente da lei.

Art. 29.

Sono addetti al servizio sanitario un Medico, un Chirurgo ed un Salassatore.

Art. 30.

Il servizio religioso è affidato ad un Rettore, il quale ha a sua dipendenza tutti gli altri che vi prestano l'opera loro, e ne risponde al Governo. Egli avrà cura che la celebrazione delle messe, de' funerali anniversarii, e di tutte le altre religiose funzioni sia eseguita secondo gli obblighi imposti nei legati. In caso di bisogno somministrerà i Sacramenti alla famiglia del Conservatorio.

Art. 31.

Dipendono dal Rettore i Cappellani ed il Chierico.

Art. 32.

Oltre a tutte coteste persone, ricevono stipendio per servizio del Conservatorio un Notaio ed un Architetto.

Art. 33.

Il numero, la durata di tutti questi uffizii, e di altri minori, gli obblighi, la quantità dello stipendio o salario, ed ogni altra cosa che ad essi si riferisca, sarà prescritta nel Regolamento da non potersi mutare e modificare senza approvazione della Deputazione provinciale.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 34.

Le donne che presentemente si trovano nel Conservatorio con denominazione di *Oblate* o *Converse* (sia o no che abbiano recata dote) vi rimangono coi medesimi assegnamenti senza novità veruna, fino a quando loro duri la vita, o la loro volontà ve le trattenga. Ma in avvenire non solamente è vietata ogni altra oblazione, ma il vestire abito religioso.

Art. 35.

Quelle, che si risolvessero ad uscirne, avranno un assegnamento vitalizio rispondente alla dote recata; se no un assegnamento discreto di alimenti determinato dalla prudenza del Governo da approvarsi dalla Deputazione prov.

Art. 36.

Quelle che vi si trovano come converse, non possono (se l'età o lo stato di salute nol vieti) rifiutarsi d'essere addette a serventi o altro umile uffizio. Sono eccettuate quelle che servissero particolarmente a qualche oblata, e da questa particolarmente pagata.

Art. 37.

Il Governo può nella scelta degli uffizii interni scegliere fra le oblate (non escluso anche quello di Direttrice), purchè la loro età, la capacità, il contegno, la sanità e tutte le altre necessarie condizioni lo consiglino. In tal caso il loro assegnamento sarà uguagliato allo stipendio inerente a tali uffizii, se mai quello fosse minore.

Art. 38.

Le disposizioni contenute nell'art.4 son comuni anche alle alunne pericolanti, che attualmente si trovano nel pio Luogo.

Art. 39.

Approvato che sia dalla Maestà del Re il presente Statuto, il Governo ha obbligo di compilare il Regolamento interno, svolgendo in tutti i suoi particolari i concetti dello Statuto, e sommetterlo all'approvazione della Deputazione provinc.

Art. 40.

Approvato il Regolamento suddetto cessa di aver vigore ogni altra regola o consuetudine, che allo Statuto si opponga.

. . . . . . li . . . del mese di . . . . . 18 . . .

(Le firme)

MODELLO N.° 6

STATUTO ORGANICO

PER

UN ORFANOTROFIO

DI MASCHI E FEMINE

STATUTO ORGANICO

PER

L' ORFANOTROFIO

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SCOPO DELL' ISTITUTO E MEZZI PER SOSTENERLO.

ART. 1.

L'Orfanotrofio di . . . . . fondato nell'anno . . . da . . . . . ha per iscopo di gratuitamente accogliere, educare, ed istruire orfani poveri, e trovatelli di ambo i sessi nati nel suddetto Comune (ed anche i non nati in esso, purchè figli dei naturali), senza parenti che possano ed abbiano obbligo di alimentarli.

Nella mancanza di costoro, essendovi posti disponibili, sono accolti parimente orfani e trovatelli di Comuni vicini.

ART. 2.

Non è vietato alle famiglie non povere di qualsiasi Comune allogarvi i loro figli, con pagamento di pensione mensuale nella somma e nei modi da stabilirsi col Regolamento interno.

ART. 3.

I mezzi onde l'Istituto si mantiene cavansi dal proprio patrimonio, il quale tra beni mobili ed immobili dà l'annua entrata di lire . . . oltre l'assegnamento largito dal Comune *(se ce ne ha)* in annue lire . . ., il ritratto del lavoro, il prodotto delle pensioni mensuali, e le sovvenzioni de'privati.

CAPO II.

PARTIZIONE DELL' ISTITUTO, AMMESSIONE ED USCITA DEGLI ALUNNI.

ART. 4.

L'Orfanotrofio sarà partito in due separate Sezioni o

Quartieri, l'uno per i maschi, l'altro per le femine, ed il numero dei posti, da determinarsi col Regolamento interno, sarà per gli uni sempre il doppio di quelli serbati alle altre.

Art. 5.

L'età per l'ammessione sarà per i maschi dagli anni 8 ai 12 compiuti, e per le femine dai 7 ai 10.

L'età per l'uscita sarà per i primi ai 18 anni finiti, e per le seconde ai 21. L'uscita di queste può indugiarsi sino ad altri due anni, quando si tratti di una donzella priva affatto di congiunti.

Art. 6.

Gli orfani di ambo i genitori saranno nelle ammessioni preferiti a quelli che sono privi del solo padre; e questi agli altri che non hanno madre.

Tutti però debbono avere buona sanità e sofferto il vaiuolo naturale o ricevuta l'inoculazione.

CAPO III.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, E LAVORO.

Art. 7.

L'educazione consisterà nello infondere negli animi degli alunni veraci sentimenti di religione, e de' proprii doveri verso la famiglia e la patria italiana; adusarli ai modi modesti e gentili; invaghirli all'amore della nettezza, e del decoro.

Art. 8.

L'istruzione sarà letteraria, religiosa, ed artistica.

L'istruzione letteraria sarà obbligatoria per tutti a qualunque arte o mestiere si avviino, e consisterà nel leggere, scrivere, e far di conti secondo il sistema metrico decimale; nella nomenclatura, specialmente di oggetti di arti o mestieri; negli elementi di grammatica italiana, geografia, storia patria, e nelle nozioni di fisica applicata alle arti.

La istruzione religiosa consisterà nell'apprendere le verità di nostra Religione, ed esercitarne le pratiche sensa superstizione ed ipocrisia.

L'istruzione artistica consisterà nell'ammaestramento teorico-pratico nelle diverse arti e mestieri a cui per ingegno ed attitudine ciascun alunno inchina.

Tali sono il disegno di ogni genere, la musica, i mestieri del tipografo, del sarto, del calzolaio, del tessitore, del falegname, del fabbro, del torniere, dell'intagliatore e simili.

La musica, ed il disegno d'ornato e da ricami può anche far parte dell'istruzione delle alunne; le quali apprenderanno le arti donnesche, dai lavori più facili e comuni, ai più difficili e ricercati, preferendo per le alunne povere quelli, che le possano far desiderare per cameriere, come di rimendare, dar la salda alle biancherie, tagliare e cucire camice, abiti, e cose simiglianti.

Art. 9.

Allorchè gli alunni abbiano sufficientemente appreso un arte o mestiere, parteciperanno ai lucri della musica, e dei lavori che non si eseguano per conto dell'Istituto, ma per commessione di privati; e ciò nei modi o nelle proporzioni da stabilirsi col Regolamento interno. Il cumulo di siffatti lucri non sarà loro rilasciato che all'uscire diffinitivamente dall'Orfanotrofio.

Art. 10.

Col Regolamento suddetto saranno determinate le norme da seguirsi quanto alle scuole, al lavoro, ai castighi, o ricompense.

Art. 11.

Ciascun alunno (maschio o femina) all'uscire dell'Orfanotrofio oltre agli strumenti ed arnesi dell'arte o mestiere appreso, il costo dei quali non dovrà oltrepassare le lire. . . avrà (come innanzi si è detto) la somma dei lucri sul lavoro, ed un abito intero secondo la stagione in cui uscirà.

Art. 12.

In uno o più giorni del mese di settembre di ciascun anno, da stabilirsi dall'Amministrazione, gli alunni di ambo i sessi daranno pubblico saggio del profitto conseguito così nella istruzione letteraria, che nell'artistica; e si porranno in mostra gli oggetti di ciascun mestiere meglio lavorati.

Art. 13.

L'Amministrazione destinerà alquanti premii per coloro che si saranno maggiormente distinti negli esami, preferendo in parità di merito gli alunni che sappiano meglio parlare, e che siano di migliore condotta.

La distribuzione dei premii sarà fatta il dì della Festa nazionale. (a)

(a) Codesti premii potranno consistere in segni onorifici ed in una

CAPO IV.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 14.

L' Amministrazione e la direzione suprema dell' Orfanotrofio sono affidate ad un Consiglio composto di un Soprantendente o Presidente, e di . . . Governatori da nominarsi dal . . . . . *(secondo le tavole di fondazione).*

I componenti il Consiglio suddetto durano in ufficio . . . anni; si rinnovano per terzo *(4. 5. metà)*, cioè . . . ogni anno per anzianità di nomina. Possono essere sempre rieletti; ed a tutti sono applicabili gli art. 6, e 7 della legge del 3 di agosto 1862, e 5 e 6 del rispondente Regolamento.

Art. 15.

Nei casi di mancanza o d' impedimento del Soprantendente *(o Presidente)* sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di nomina.

CAPO V.

ATTRIBUZIONI DEL SOPRANTENDENTE E DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 16.

Il Soprantendente ha le seguenti attribuzioni:

1. Spedisce gli avvisi per le convocazioni dell' Amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze;

2. Eseguc le deliberazioni prese dall'Amministrazione, salvo che non ne sia da questa affidato specialmente l' incarico ad un suo componente;

3. Dirige e soscrive la corrispondenza ufficiale; e sor-

somma in danaro da impiegarsi sulla cassa di risparmio con libretto intestato agli alunni o alunne, e vincolato, per quelli sino all' età dell' uscita, per queste sino a che vadano a marito, o, se giunte all' età di quarant' anni, senza maritarsi, da liberarsi loro coi frutti cumulati.

In caso di morte del premiato, la somma sarà data alla sua famiglia se povera, salvo le disposizioni di legge quanto ai trovatelli.

veglia la tenuta dei registri, dell' archivio, e l' andamento degli affari;

4. Provvede all' osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, ed alla esecuzione degli ordini dei superiori; al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con l' emissione dei mandati;

5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa del Tesoriere, del Guardaroba, e dei magazzini, facendone risultare lo stato per atto verbale da presentarsi al Consiglio;

6. Prepara il conto dell' Amministrazione e vigila che il Tesoriere, il Guardaroba e Magazzinieri presentino puntualmente i loro conti nel termine stabilito promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' art. 22 del Regolamento del 27 di novembre 1862;

7. Sorveglia l' andamento generale della pia Istituzione tanto per la parte economica, che istruttiva, ed educativa della famiglia, e vigila che coloro i quali sono preposti alla direzione di essa adempiano scrupolosamente ai proprii doveri;

8. Rappresenta in giudizio l'Amministrazione, e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;

9. Sospende in caso d' urgenza gl' impiegati a stipendio, e salario, riferendone incontanente al Consiglio;

10. Prende in caso d' urgenza tutte le misure conservatrici, ancorchè attribuite all' intera Amministrazione, dovendone però a questa riferire alla prima adunanza.

Art. 17.

Spetta al Consiglio, con obbligo in solido fra i suoi membri, l' amministrazione generale del patrimonio dei beni, e la sorveglianza e direzione suprema dell' Istituto rispondendo d' ogni sconcio ed irregolarità che vi possa avvenire.

Oltre a ciò:

1. Delibera sui bilanci e conti annuali;

2. Determina i contratti da farsi, e le loro condizioni;

3. Nomina gl' impiegati a stipendio o salario e qualunque altra persona che presti l' opera sua nello Stabilimento, fermando ove occorra con essi le rispettive convenzioni, ed osservando quanto alla nomina del Segretario, il prescritto dello art. 18 del Regolamento del dì 8 di giugno 1865 sulla Legge comunale dello stesso anno; nomina anche il Tesoriere osservando le prescrizioni dell'art. 11 della

Legge sulle Opere pie, e 30 a 35 del rispondente Regolamento. La sola loro rimozione dev' essere giustificata, ed approvata dalla Deputazione provinciale;

4. Delega uno o più dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici, intestando a' delegati legale procura in brevetto;

5. Riconosce la validità della cauzione da presentarsi dal Tesoriere per lo ammontare di cui all' art. precedente, e determina il premio, retribuzione e stipendio fisso da attribuirglisi nella misura da stabilirsi anche col Regolamento suddetto;

6. Propone le modificazioni ove occorra al presente Statuto organico, da approvarsi con Decreto Reale;

7. Compila ogni anno e pubblica sul Giornale uffiziale della Provincia la statistica contenente il numero dei ricoverati, il sesso, l' entrata e la uscita sia per morte, sia per altra causa.

CAPO VI.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, DELIBERAZIONI.

Art. 18.

Le adunanze saranno ordinarie, e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno due volte alla settimana nei giorni che saranno determinati dal Consiglio. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo richieda, sia per disposizione del Soprantendente, sia per domanda sottoscritta da uno dei componenti, ovvero per disposizioni dell'Autorità Governativa, e della Deputazione provinciale.

Art. 19.

Le convocazioni si faranno dal Soprantendente per invito scritto, con la indicazione de' principali affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno fissato per l' adunanza.

Art. 20.

Le tornate saranno valide quando v' interverrà almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre del Presidente, o di chi ne fa le veci.

Art. 21.

Se un membro del Consiglio non interverrà alle tornate

per tre volte di seguito, senza averne ottenuto congedo, come anche se si rifiuti senza buona ragione di compiere le speciali incumbenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato rinunziante o dimissionario: e si provvederà alla surrogazione sul rapporto del Soprantendente.

Art. 22.

Le votazioni si faranno a voti palesi o segreti; quelli concernenti le persone dovranno essere prese sempre in quest'ultima maniera.

Art. 23.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 24.

Ogni membro dell'Amministrazione potrà fare quelle proposte che crederà utili. Esse non potranno però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di gravissima urgenza.

Art. 25.

Gli atti verbali delle deliberazioni dovranno essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Dovranno inoltre essere autenticati dal Segretario, e forniti del *visto* del Soprantendente; nè se ne potrà lasciar copia o dar lettura a chicchessia, senza il permesso del Consiglio medesimo, o dell'Autorità Governativa o Provinciale.

CAPO VII.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 26.

È vietato ai membri dell'Amministrazione di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii, o dei loro congiunti ed affini sino al 4° grado civile, come anche di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti, che si riferiscono ai beni da essi amministrati.

Art. 27.

Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti fissi o rimunerazioni sul bilancio dell'Amministrazione.

Art. 28.

Nel condurre l'amministrazione i Componenti il Consiglio dovranno attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge del 3 di agosto 1862 e dal rispondente Regolamento.

Sono quindi loro obblighi principali;

1. Formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati;

2. Tenere in continua evidenza le entrate ed uscite dell' opera Pia;

3. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4. Sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti e regolamenti e contratti e deliberamenti soggetti alla sua approvazione;

5. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione informandone i cittadini con avviso affisso all'*Albo pretorio* del Comune e nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali accompagnandoli con tutti gli allegati e chiarimenti che possano importare a chiunque voglia esaminarli;

6. Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione provinciale una relazione esatta sull' andamento morale, economico, e direttivo, della pia Istituzione, come anche sull' economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;

7. Provvedere alla manutenzione dei beni mobili, alla conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli ecc.; all' accrescimento delle entrate; alla possibilità o convenienza di scemare o abolire alcune spese; alla conversione in rendita sul Debito pubblico consolidato o in altro migliore impiego degli avanzi e dei capitali provvenienti da vendita di beni, o altrimenti; alla rivendicazione di giusti diritti; all' avviamento delle liti; alla reintegrazione in caso di turbato possesso; alle servitù passive ecc.;

8. Prendere in attento esame, nella prima adunanza dell' anno, gl' inventarii, facendovi compilare le liste di variazione, e trasmetterli tosto all'Autorità tutrice e governativa, com' è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.

CAPO VIII.

PERSONE ADDETTE ALL' AMMINISTRAZIONE ED ALL' ISTITUTO.

ART. 29.

Le persone addette all'Amministrazione, alla educazione, istruzione, ed interna economia, sono quelle indicate nell' annesso specchietto.

I loro stipendii, emolumenti, o salarii, le peculiari loro attribuzioni e doveri, saranno determinati col Regolamento interno.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 30.

Fra un mese dalla sanzione di questo Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all' approvazione della Deputazione provinciale il Regolamento di servizio interno, col quale saranno determinati i modi pratici per la esatta, compiuta, e pronta attuazione dello Statuto medesimo.

Rimangono abrogati tutt' i Regolamenti organici precedenti.

Fatto e deliberato nel dì . . .

IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

(o la Congregazione di carità o altra Amministrazione)

Le firme.

Tabella delle persone addette presso l' Amministrazione, e nell' Orfanotrofio.

Per il servizio amministrativo.

1. Un Segretario.
2. Un Ragioniere.
3. Un Tesoriere.
4. Un Usciere.

Per il servizio educativo, istruttivo ed economico.

1. Un Direttore. } per la sezione dei maschi
2. Un Comandante Vice-Direttore. } per la sezione dei maschi
3. Una Direttrice. } per la sezione delle femine
4. Una Vice-Direttrice. } per la sezione delle femine
5. Un Rettore spirituale e Cappellano.
6. Un Confessore per i maschi.
7. Un Confessore per le femine.
8. Maestri di lettere, arti e mestieri secondo il puro bisogno.
9. Due Prefetti per i maschi.
10. Una Prefetta per le femine.
11. Un Infermiere.
12. Una Infermiera.
13. Un Coco.
14. Un Portinaio.
15. Serventi secondo il bisogno.

Per il servizio sanitario.

1. Un Medico-cerusico.
2. Un Flebotomista.
3. Un Barbiere.

MODELLO N.° 7

STATUTO ORGANICO

PER

UNA CASA DI SORDO-MUTI

STATUTO ORGANICO

DELLO

ISTITUTO DEI SORDO-MUTI

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

ORIGINE, DENOMINAZIONE, E SCOPO.

ART. 1.

L'Istituto dei Sordo-muti di . . . . . fondato da . . . nell'anno . . . è d'interesse provinciale *(o comunale, o consortile)*.

ART. 2.

Esso ha triplice scopo:

a) istruire e ricoverare i sordo-muti poveri di ambo i sessi, giovani ed abili, per renderli utili a sè medesimi, ed alla società;

b) ricoverare i vecchi abili ed inabili, per renderne men trista la esistenza dando loro alloggio, vitto, ed assistenza, assoggettando i primi ad un ben diretto lavoro;

c) curare la sordità per far loro possibilmente acquistare coll'udito la favella.

ART. 3.

A conseguire codesto triplice scopo l'Istituto ha:

UN CONVITTO per gli educabili ed UNA SCUOLA esterna per i sordo-muti non poveri a pagamento di un assegnamento da stabilirsi col Regolamento interno, e per i sordo-muti poveri che non possono intanto essere accolti nel Convitto per mancanza di posti;

UN OSPIZIO per gl' inabili;

UNO SPEDALE con un Gabinetto fornito d'istrumenti necessarii alla cura delle malattie dell'orecchio.

CAPO II.

MEZZI DI MANTENIMENTO.

Art. 4.

L'Istituto si mantiene colle proprie rendite patrimoniali: *(se ne ha)* con le pensioni degli alunni paganti; con gli assegnamenti a carico di ciascuna provincia che fa parte del Consorzio *(se ci ha consorzio)* in ragione di annue lire . . . per ogni posto col prodotto del lavoro ecc. (a)

CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 5.

Nell'Istituto sono stabiliti num. . . . . posti gratuiti per i sordo-muti della Provincia di . . . . *(quello dov'è l'Istituto)* cioè num. . . . per gli educabili, e num. . . . per gl'ineducabili. Di essi due terzi sono destinati per i maschi, un terzo alle femmine.

Vi sono altresì num. . . . . posti per le altre Provincie che fan parte del Consorzio mercè il pagamento di cui al precedente articolo.

Art. 6.

I sordo-muti son divisi in due categorie; l'una dei giovani educabili; l'altra dei vecchi ed ineducabili.

Le categorie suddivise per sessi, condizioni, ed età.

Art. 7.

L'età per l'ammessione dei giovani educabili è dai 7 ai 14 anni compiuti; per l'uscita il 21 compiuto.

Gl'inabili saranno accolti di qualunque età per rimanervi durante lor vita.

(a) È ben inteso che questo articolo va variato secondo i casi, e le vere entrate.

CAPO IV.

CURA DEI SORDO-MUTI, LORO ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, E LAVORO.

ART. 8.

I sordo-muti ammessi nell'Istituto, o nella Scuola esterna sono sottoposti allo esperimento medico nel Gabinetto dello Spedale, affin di tentare di ottenere la guarigione della malattia dell'orecchio. Ma non pertanto (se non affetti da malattie comuni) debbono ricevere la educazione, l'istruzione, e lavorare al par di tutti gli altri.

ART. 9.

L'istruzione abbraccia per i sordo-muti dei due sessi tutte quelle materie delle quattro classi elementari alle quali, per la eccezionale lor condizione, possono applicarsi.

Scopo di speciali lezioni sono la lettura sulle labbra: il linguaggio articolato.

ART. 10.

Come mezzo precipuo di guadagno i maschi, secondo ingegno ed attitudine, sono istruiti nelle diverse arti e mestieri: le femmine specialmente nei lavori femminili.

ART. 11.

L'educazione consisterà nello infondere negli animi degli alunni sentimenti del proprio dovere verso la famiglia, e la patria; abituarli a modi modesti e gentili; ringagliardirli con la ginnastica; invogliarli alla nettezza e decenza.

ART. 12.

Appreso sufficientemente un'arte od un mestiere, i sordomuti parteciperanno ai lucri del lavoro commesso di fuori, e ciò nei modi da stabilirsi col Regolamento interno.

ART. 13.

In uno o più giorni dell'anno gli alunni dànno un pubblico saggio del profitto conseguito, e si fa l'esposizione degli oggetti meglio lavorati. E quelli che più si sono distinti negli esami sono premiati.

CAPO V.

GOVERNO DELL' ISTITUTO. (a)

CAPO VI.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' AMMINISTRAZIONE. (a)

CAPO VII.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, E DELIBERAZIONI. (a)

CAPO VIII.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (a)

CAPO IX.

IMPIEGATI, STIPENDIATI, E SALARIATI. (a)

Discusso e deliberato dall' Amministrazione nella tornata del dì . . . del mese di . . . . . 18 . . .

L' AMMINISTRAZIONE

(Le firme)

(a) Tutti cotesti Capitoli van fatti, salvo qualche modificazione, secondo il modello n. 1.

MODELLO N.° 8

STATUTO ORGANICO

PER

UN ISTITUTO DI CIECHI

STATUTO ORGANICO

DELLO

ISTITUTO DEI CIECHI

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SCOPO DELL' ISTITUTO, E MEZZI CO' QUALI SI SOSTIENE.

ART. 1.

L'Istituto dei ciechi di . . . . *(il Comune)* fondato da. . . . *(il nome del fondatore)* nell' anno . . . ha per iscopo di accogliere, mantenere gratuitamente i poveri ciechi di ambo i sessi del Comune di . . . . . *(o della Provincia di . . . . .)* dar loro l' educazione fisica, morale, e civile, e la istruzione intellettuale, musicale, ed industriale, per renderli utili, quanto è possibile, alla società ed a sè stessi.

Dà altresì asilo ai ciechi poveri ed inabili per età o difetti fisici. (a)

ART. 2.

Accoglie altresì, a pagamento di pensione, da determinarsi col Regolamento interno, i ciechi di altri Comuni e Provincie quando la capacità del luogo non sia di ostacolo all' ammessione dei ciechi poveri del Comune di . . . . .

ART. 3.

I mezzi co' quali si mantiene sono . . . *(indicarsi sommariamente)*.

(a) Questo 2.° periodo si ometterà se tale non è altresì lo scopo dell' Istituto.

CAPO II.

AMMESSIONI, USCITA, ED ESCLUSIONI.

Art. 4.

Il numero delle persone da accogliersi, sino a più floride condizioni dell' Istituto, è limitato a . . . . . cioè num. . . . . per gli educabili, e num. . . . . per gl' inabili (a) due terzi maschi, un terzo femmine.

Art. 5.

I ciechi del Comune di . . . . . *(o della Provincia)* sono accolti gratuitamente se miserabili, ed a seconda della disponibilità dei posti.

Art. 6.

L' età dell' ammessione nello Stabilimento è dagli 8 ai 10 anni *per gli educabili*; *qualunque per gl' inabili.* (b)

Art. 7.

L' età per l' uscita è stabilita a 21 anni o anche prima quando la educazione è completa ai sensi dell' art. 9.

Art. 8.

Nulla di meno sono da licenziarsi gli alunni che serbino incorregibilmente condotta riprovevole, o che si riconoscano di assoluta incapacità a qualunque istruzione, e non sieno inabili.

CAPO III.

EDUCAZIOME ED ISTRUZIONE.

Art. 9.

La educazione non può protrarsi oltre gli 8 anni.

Art. 10.

La istruzione, per ambo i sessi, abbraccia tutte quelle materie delle quattro classi elementari alle quali, per la eccezionale loro condizione, possono applicarsi.

(a) Si legga la nota all' art. 1.

(b) Le parole in corsivo sono da omettersi per quel che si è detto nella succennata nota.

Art. 11.

Speciali lezioni sono la storia, la geografia, e la lingua francese.

Alcuni alunni vengono esercitati a conoscere, col solo tatto, le monete in corso, nazionali, e straniere.

Art. 12.

I maschi sono istruiti nella musica, specialmente nel pianoforte e sua accordatura, nell'organo, strumenti portatili, nella composizione musicale.

Art. 13.

La istruzione nelle ragazze è rivolta precipuamente ai lavori femminili. Loro s'insegna altresì a suonare il pianoforte, e, per eccezione, l'arpa.

Art. 14.

Il canto corale e sacro è adottato per tutti gli allievi.

Art. 15.

I ciechi inabili sono addetti a tutti quei lavori manuali che sono compatibili con la loro condizione. (a)

CAPO IV.

GOVERNO DELL' ISTITUTO. (b)

CAPO V.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI. (b)

CAPO VI.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (b)

CAPO VII.

IMPIEGATI. (b)

Discusso e deliberato dall' Amministrazione nella tornata del dì . . . del mese di . . . . . 18 . . .

L' AMMINISTRAZIONE
Le firme.

(a) Si osserva come all' art. 1.
(b) Tutti codesti capitoli van fatti, salvo modificazioni, secondo il modello n. 1.

MODELLO N.° 9

STATUTO ORGANICO

PER

UNA CASA DI RAVVEDUTE

OD

OSPIZIO DI RIABILITAZIONE

STATUTO ORGANICO

PER

L' OSPIZIO DI RIABILITAZIONE

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SCOPO DELL' ISTITUTO, E MEZZI ONDE SI SOSTIENE.

ART. 1.

L'Istituto . . . . . *(la denominazione)* fondato in . . . . *(il Comune)* nell' anno . . . da . . . . . *(il nome del fondatore)*, ha per iscopo di accogliere gratuitamente, ed educare le donne native dello stesso Comune, prostitute e povere, le quali, ravvedute, vorranno per l' avvenire menare vita onesta e laboriosa.

ART. 2.

Accoglie altresì a pagamento di pensione da determinarsi col Regolamento interno, le ravvedute non povere, quando la capacità del luogo non sià d' ostacolo all' ammessione delle prostitute povere.

ART. 3.

I mezzi co' quali si mantiene sono . . . . . *(indicarsi sommariamente)*.

CAPO II.

AMMESSIONI, PERMANENZA, ED ESCLUSIONI.

ART. 4.

Le prostitute d' ammettersi debbono, o pervenire dal Sifilicomio e dai lupanari, ovvero essere patentate ad esercitare il vil mestiere.

Debbono essere di età non minore di 14 anni, nè maggiore dei 30 : nubili, o vedove senza figli.

ART. 5.

Nelle ammessioni saran preferite sempre le più avvenenti, le più giovani, le orfane di congiunti.

Non saranno accolte, o accolte verranno espulse, quelle che si conoscessero recidive nella prostituzione, o state altra volta nell' Istituto, ovvero incinte, o affette da malattia contagiosa, cronica, o nauseante.

ART. 6.

Le dimande di ammessione debbono essere fatte al Presidente dell' Amministrazione dell' Istituto e fornite dei documenti attestanti le suindicate qualità e condizioni, e da indicarsi nel Regolamento interno.

ART. 7.

Le ricoverate non possono rimanere nell' Istituto oltre i 5 anni. Non di meno tale permanenza potrà essere protratta infino a che le piazze non debbono conferirsi ad altre, ed in casi veramente eccezionali.

ART. 8.

Motivi di esclusione dall' Istituto, oltre quello accennato all' art. 5, saranno l' avversione al lavoro, la impieghevolezza alla educazione, la disonestà.

ART. 9.

Le uscite temporanee sono onninamente vietate, salvo nei casi di malattie gravi da non potersi curare nell' Istituto, e salvo altre cagioni di grave necessità.

CAPO III.

DIREZIONE INTERNA, ISTITUZIONE, LAVORO.

ART. 10.

Nell' Istituto sono :

Una Direttrice — N.° . . Prefette—Una Economa—N.° . . Infermiere — N.° . . Maestre — Una Portinaia—N.° . . Serventi — Un Medico-chirurgo — Un Flebotomista. (a)

ART. 11.

La istruzione consiste nel leggere, scrivere, far conti secondo il sistema metrico decimale, far di calze, tagliare abiti, rimendare biancherie, cucire, stirare, ricamare ecc.

(a) È ben inteso che questo articolo deve acconciarsi al bisogno.

Art. 12.

Il lavoro è obbligatorio per tutte, adattato secondo la capacità e la condizione di ciascuna. Il prodotto di esso andrà per una metà *(o altrimenti)* a beneficio delle Ritirate nei modi stabiliti nel Regolamento. Sarà collocato a frutto su di una Cassa di risparmio con libretto a ciascuna intestato, e verrà consegnato all'epoca della sortita diffinitiva dall' Istituto.

CAPO IV.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 13.

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio, *(Collegio; Commessione)* composto di un Presidente, e di . . . membri nominati da . . . . . i quali durano in uffizio . . . anni; si rinnovano per . . . . (3° 4° o 5°) nei primi . . . anni per sorteggio poi per anzianità di nomina, e possono sempre essere rieletti.

Ad essi sono applicabili gli articoli 6 della legge 3 agosto 1862 per le Opere pie, e 5 e 6 del relativo Regolamento.

Art. 14.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni. (a)

Art. 15.

Nei casi di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, vien' egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di nomina; in caso di contemporanea nomina, da colui il quale ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti, dal maggiore di età.

Art. 16.

Spett' all' Amministrazione, con obbligo in solido fra i suoi membri, l'azienda generale dei beni dell' Istituto, e la direzione suprema di esso.

Oltre a ciò:

1. Delibera su i bilanci e conti annuali. (b)

(a) Ripetersi l'art. 13 del modello n. 1, meno i §§ 2, 3, 9, e 12.

(b) Ripetersi l' art. 11 del modello n. 1, per le Congregazioni di carità.

CAPO V.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI. (a)

CAPO VI.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (a)

CAPO VII.

IMPIEGATI. (a)

Discusso e deliberato dall'Amministrazione nella tornata del dì . . . del mese di . . . . . 18 . . .

L'AMMINISTRAZIONE

Le firme.

(a) Tutti codesti capitoli van fatti, salvo qualche modificazione, secondo il modello N. 1.

MODELLO N.° 10

STATUTO ORGANICO

PER

OSPEDALE

STATUTO ORGANICO

DELLO

OSPEDALE

DI

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI.......

CIRCONDARIO DI ....

PROVINCIA DI .....

CAPO I.

ORIGINE, SEDE, SCOPO E RENDITE.

ART. 1.

Lo Spedale di ....., che ha sede nel Comune di ..... fondato nel ..... *(ovvero)* della cui origine non si ha certa notizia, è retto secondo le norme tracciate dalla legge del 3 agosto 1862 e del relativo Regolamento del 27 novembre dello stesso anno.

ART. 2.

Lo scopo dell'Opera pia è di accogliere e curare i poveri infermi del Comune *(maschi o femineo)* di ambo i sessi, ovvero che vi abbiano domicilio legale almeno da cinque anni, i quali sieno affetti da malattie acute.

ART. 3.

Accoglie e cura altresì coloro che godono del dritto di cittadinanza, ed i cittadini di altri Comuni; come ancora quegli estranei al Comune, che trovandosi di passaggio, o temporaneamente dimoranti, si ammalassero, salvo il rimborso della spesa, o da loro stessi, o dalle famiglie, se non sieno indigenti.

ART. 4.

Accoglie e cura a spese del Regio Governo i militari in attività di servizio.

ART. 5.

In casi gravi ed urgenti per fratture, contusioni, ferite, ecc. ec., sono gl'infermi senza veruna formalità accolti, salvo il provare poi il loro stato di povertà, o compensare lo Istituto delle spese di trattamento, se non sono poveri.

Art. 6.

Non si rifiuta di ricevere a pagamento di pensione (secondo le condizioni fermate nel Regolamento) persone inferme, sempre però di malattie acute.

Art. 7.

Le ammessioni d'infermi di morbi contagiosi sono onninamente vietate.

Art. 8.

Il numero delle piazze per gl' infermi da accogliere è per ora di . . . , cioè . . . per uomini, e . . . per donne. Cotesto numero potrà essere aumentato, come sarà per consentirlo la capacità del luogo e le condizioni del patrimonio.

Art. 9.

Tanto gl'infermi entrati a pagamento quanto quelli accolti gratuitamente dovranno osservare lo stesso Regolamento, sottostare alla stessa disciplina, e godere gli stessi vantaggi.

Art. 10.

I mezzi, onde l' Istituto provvede a tale scopo di sua istituzione, consistono in beni stabili, canoni, censi e rendita iscritta sul Debito pubblico italiano, che danno un' annua rendita di circa L. . . . . , oltre il provvento, che può cavarsi dalle ammessioni a pagamento, come raccogliesi dall' inventario compilato nell' anno . . . . .

CAPO II.

GOVERNO DEL PIO ISTITUTO.

Art. 11.

La somma direzione e l' amministrazione dell' Istituto è affidata alla Congregazione di carità *(ovvero)* ad un Governo composto di un Soprantendente o Presidente, e di . . . . Governatori, che prestano gratuitamente l' opera loro.

Eglino sono nominati dal Consiglio Comunale . . . durano in uffizio . . . anni, rinnovandosene . . . ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Nel primo e secondo anno la sorte deciderà della uscita di uno di loro; poi l' antichità della nomina.

Art. 12.

Ad essi è applicabile l' art. 6 della Legge del 3 di agosto 1862 sulle Opere pie, e gli art. 5 e 6 del rispondente Regol.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI DEL GOVERNO, E DEL SOPRANTENDENTE.

ART. 13.

Oltre all' obbligo, che il Governo ha in solido fra i suoi membri di ben condurre l' Amministrazione e di vigilare l' andamento generale del pio Istituto in tutte le sue parti, ha le seguenti attribuzioni : (a)

ART. 14.

Sono attribuzioni del Soprantendente : (b)

ART. 15.

In caso di mancanza, assenza, od impedimento del Soprantendente, sarà egli surrogato dal Governatore più anziano di nomina ; ed in caso di contemporanea nomina dal maggiore di età.

CAPO IV.

TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI. (c)

CAPO V.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (c)

CAPO VI.

IMPIEGATI E SALARIATI. (c)

ART. . . .

Sono addetti al servizio amministrativo : *(per esempio)*
Un Segretario.
Un Ragioniere.

(a) Trascriversi l'art. 13 del modello n. 1 meno i §§ 3, 4, e 9.
(b) L'art. 11 del modello n. 1.
(c) Come dal modello suddetto.

Un Commesso.
Un Tesoriere.
Un Architetto ordinario.
Idem straordinario.
Un Usciere.

Art. . . .

Sono addetti al servizio sanitario : *(per esempio)*
Un Ispettore sanitario.
Un Vice-Ispettore sanitario.
Un Direttore medico.
Quattro Medici di 1ª classe.
Due » di 2ª classe.
Due o più Medici straordinarii.
Un Chirurgo di 1ª classe.
Un Chirurgo di 2ª classe.
Un Capo Infermiere.
Una Capo Infermiera.
Un Vice-Capo Infermiere.
Cinque Infermieri.
Due Infermiere.
Due Salassatori e Barbieri.
Tre o più Serventi.

Art. . . .

Sono addetti al servizio farmaceutico :
Un Farmacista.
Un Aiutante.
Un Servente.

Art. . . .

Sono addetti al servizio religioso :
Quattro Cappellani assistenti e confessori.

Art. . . .

Al servizio economico sono destinati :
Un Economo.
Un Vice-Economo.
Un Dispensiere.
Un Cuoco.
Un Aiutante.
Un Guardaporta.

Art. . . .

La sorveglianza sul metodo curativo degli infermi è data all'Ispettore sanitario, ed in caso di assenza al Vice-Ispettore.

ART. . . .

L' andamento del servizio sanitario, igienico, dietetico, e farmaceutico, è regolato e vigilato dal Direttore medico.

ART. . . .

Gli uffizii d' Ispettore e di Vice-Ispettore sanitario, di Direttore medico, e dei Medici ordinarii e Chirurghi da provvedersi nelle vacanze, sono conferiti o per esame o per concorso di merito, presso una Commessione medica composta di cinque membri, due da nominarsi dalla Deputazione provinciale, due dalla Giunta Comunale, ed un Presidente dal Governo della pia Opera, fra' Professori di maggior fama.

ART. . . .

Tali esami o concorsi si limiteranno fra' Medici straordinarii del pio Istituto; e nel caso che tra gli stessi niuno raggiungerà il merito richiesto, si procederà ad un secondo esperimento pubblico.

ART. . . .

Agli uffizii d' Infermieri nelle vacanze sono anche nominati per esame, da sperimentarsi innanzi ad una Commessione medica composta dell' Ispettore e del Vice-Ispettore sanitario, e del Direttore medico, assumendo l' uffizio di Presidente il primo.

ART. . . .

In caso di mancanza, assenza, od impedimento di alcuno di essi, potranno essere rimpiazzati da altri Medici della pia Opera a cura del Governo locale.

ART. . . .

Tutti gli obblighi e le attribuzioni dei suddetti impiegati e salariati, la durata in uffizio, la quantità dello stipendio, o salario, ed ogni altra particolarità saranno diffinitivamente determinati nel Regolamento interno.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. . . .

Coloro che presentemente sostengono gli uffizii sanitarii sono conservati nei loro posti senza punto assoggettarsi al concorso ed allo esame prescritto dagli articoli . . . . . .

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. . . .

Col Regolamento interno verranno dettate le norme per l'esatta osservanza del presente Statuto in tutte le sue parti.

. . . . . li . . . di . . . . . 18 . . .

Le firme dei Componenti
l'Amministrazione

MODELLO N.° 11

STATUTO ORGANICO

PER

ASILO INFANTILE

SOTTOPOSTO

AL CONSIGLIO COMUNALE

STATUTO ORGANICO

PER

L' ASILO INFANTILE

SOTTO IL TITOLO

(la denominazione)

DEL

COMUNE DI . . . . . .

CIRCONDARIO DI . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

Form. L 2.

CAPO I.

SCOPO DELL' ISTITUZIONE E MEZZI PER ATTUARLO.

ART. 1.

L'Asilo d'Infanzia, intitolato . . . . . nel Comune di . . . è istituzione Municipale, ed è posto sotto la suprema sorveglianza del Consiglio Comunale.

Ha per iscopo raccogliere i fanciulli poveri d'ambo i sessi, educarli ed istruirli.

ART. 2.

Esso trae i mezzi di sua sussistenza *(per esempio)* da una rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico in lire . . ., dallo assegnamento annuo del Comune in lire . . . e da private sovvenzioni.

CAPO II.

AMMESSIONE DEI FANCIULLI.

ART. 3.

Il numero dei fanciulli da accogliersi sarà in ragione dei mezzi che avrà l'Asilo.

ART. 4.

La loro età non può essere minore di anni 3 compiti, nè maggiore di anni 5, e possono rimanervi fino ai 7.

In casi eccezionali, e quando non ve ne sieno altri da accogliere, può questo periodo di permanenza prolungarsi discretamente.

CAPO III.

SORVEGLIANZA, AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE.

ART. 5.

La sorveglianza sull'Asilo è del Consiglio Comunale: l'amministrazione e la direzione è data ad un Consiglio di direzione.

ART. 6.

Il Consiglio di direzione è composto di num.... membri nominati dal Consiglio Comunale, fra cui un Presidente, un Direttore, un Segretario, ed un Provveditore, oltre di un Tesoriere da nominarsi anche dal Consiglio Comunale a seconda dell'art. 11 della legge del 3 agosto 1862 e 30 e segnenti del Regolamento analogo.

I membri del Consiglio di direzione durano in ufficio... anni, e si rinnovano ogni anno. Nei primi . . . anni l'uscita sarà determinata dalla sorte, in seguito dall' anzianità di nomina : sono sempre rieleggibili.

CAPO IV.

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 7.

Il Consiglio Comunale nelle sue ordinarie sedute tratta gli affari, che, a seconda dei seguenti articoli, sono di sua competenza, salvo il potersi convocare straordinariamente a dimanda o della Giunta, o del Consiglio di direzione.

ART. 8.

Il Consiglio Comunale nomina o conferma i membri del Consiglio di direzione giusta quanto è detto all' art. 6. Discute ed approva il bilancio presunto, compilato dal Consiglio di direzione, da pubblicarsi secondo il prescritto dalla Legge.

Esamina il conto consuntivo da darsi dal Consiglio di direzione per la parte morale, e dal Tesoriere per la parte materiale, salvo trasmetterlo alla diffinitiva approvazione della Deputazione provinciale secondo il prescritto dall'arti-

colo 15 § 2 della Legge del 3 agosto 1862. Il bilancio viene discusso nella tornata di autunno. Il conto in quella di primavera.

Art. 9.

Il Consiglio Comunale, sulla proposta del Consiglio di direzione, formola anche e modifica il Regolamento interno, nel caso che ve ne sia bisogno, salvo l'approvazione della Deputazione provinciale a norma di Legge.

CAPO V.

DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE.

Art. 10.

Il Consiglio di direzione nomina i Visitatori, le Visitatrici e tutti quelli che tengono ufficii nell'Asilo o gratuito, o a mercede.

Art. 11.

Esso si raduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente quando il Presidente lo creda opportuno, o a dimanda di due membri almeno del Consiglio di direzione, o del Consiglio Comunale, o dell'Autorità superiore : sempre per organo del Presidente.

Art. 12.

Le adunanze non sono valide quando non si riuniscano almeno . . . dei membri del Consiglio, incluso il Segretario: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: ogni componente ha voto, eccetto per affari che gli riguardano.

Art. 13.

Il Consiglio di direzione provvede al regolare andamento ed alla interna amministrazione economica dell'Asilo. Delibera le ammessioni dei fanciulli sulla proposta del Direttore. Ha l'immediata vigilanza dell'Asilo. Prepara il bilancio presunto a tenore del prescritto degli articoli 13 a 19 del Regolamento del dì 27 di novembre 1862 sulla Legge del 3 di agosto dello stesso anno, da essere poi approvato dal Consiglio Comunale. Rivede il conto del Tesoriere e, riconosciutane la regolarità, lo unisce al suo conto morale e, così compiuto il conto consuntivo, lo presenta al Consiglio Comunale.

Presenta ogni anno al Consiglio Comunale medesimo una relazione particolarizzata sull'andamento morale, economico, ed istruttivo dell'Asilo.

ART. 14.

Ciascuno dei componenti il Consiglio di direzione ha facoltà di visitare l'Asilo quando lo voglia, ma nulla prescrivere; sì bene nella prossima tornata del Consiglio può esporre le raccolte osservazioni e, se lo creda, fare delle proposte.

ART. 15.

Oltre all'intervento e voto nelle adunanze del Consiglio di direzione, ed alla facoltà di cui nell'articolo precedente, i componenti di esso, i quali sostengono ufficii designati nel seguente Capo, ne disimpegnano le funzioni come in esso viene disposto.

CAPO VI.

DEL PRESIDENTE.

ART. 16.

Il Presidente del Consiglio di direzione convoca la riunione del Consiglio medesimo e ne regola la discussione.

ART. 17.

Non può negarsi di convocarlo ogni qualvolta lo dimandi il Direttore, il Consiglio Comunale, il Sindaco, due membri del Consiglio di direzione medesima, o l'Autorità superiore, come è detto nell'art. 11.

ART. 18.

In caso di assenza o d'impedimento, ne fa le veci il Direttore.

CAPO VII.

DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE.

ART. 19.

Il Segretario ha in deposito il suggello e tutte le carte del Consiglio di direzione, scrive gli atti di questo, fa le partecipazioni che occorrono a nome del Presidente, tiene il registro generale di tutti i fanciulli dell'Asilo.

ART. 20.

Il Tesoriere tiene i registri delle entrate e delle spese. Riscuote e conserva ogni specie di proventi, e paga i mandati sottoscritti dal Presidente.

CAPO VIII.

DELLE PERSONE ADDETTE ALLA DIREZIONE, SORVEGLIANZA, ISTRUZIONE, E SERVIZIO SANITARIO, ECONOMICO, E RELIGIOSO DELL'ASILO.

§ 1.

Del Direttore.

Art. 21.

Il Direttore ha la sorveglianza e direzione interna dell'Asilo. Egli è responsabile dell'esatta osservanza del Regolamento per parte delle educatrici e serventi, che colte in fallo, può sospendere dal loro ufficio, riferendone subito al Consiglio di direzione pei diffinitivi provvedimenti. Propone ad esso l'ammessione dei fanciulli, che, dopo le informazioni prese e la ispezione medica, crederà che debbano essere ammessi. Destina la classe in cui debbono entrare. Si assicura della retta loro educazione ed istruzione e del buon nutrimento. Ed alla fine di ogni mese, con relazione scritta, dà contezza al Consiglio del procedere dell'Asilo.

§ 2.

Del Sacerdote Visitatore, delle Visitatrici e de' Medici Visitatori.

Art. 22.

Il sacerdote Visitatore ha peculiarmente la cura dell'istruzione religiosa dei fanciulli; almeno una volta per settimana si condurrà all'Asilo per istruire i fanciulli nella verità di nostra Religione.

§ 3.

Delle Visitatrici.

Art. 23.

Esse cooperano alla sorveglianza dello Asilo, visitandolo per giro frequentemente ed in ore non determinate. Di ogni sconcio che osservassero e di ogni provvedimento che credessero doversi adottare, ne faranno relazione al Direttore,

che ne farà oggetto di proposta in Consiglio. Esse saranno al numero di ... Due di esse avranno il titolo di elemosiniere, e peculiarmente incaricate di eccitare la carità dei privati a contribuire allo incremento della pia Opera.

§ 4.

Dei Medici Visitatori.

ART. 24.

Vi saranno due Medici Visitatori. Essi, oltre al visitare i fanciulli pria dell' ammessione nell' Asilo, e dar giudizio sul loro stato di salute, devono a vicenda di un mese visitare ogni otto giorni la famiglia dell' Asilo.

§ 5.

Del Provveditore.

ART. 25.

Il Provveditore sorveglia la parte economica interna, la conservazione degli arnesi, delle suppellettili e di tutti gli oggetti mobili appartenenti all' Asilo. Ne cura la surrogazione di altri secondo il bisogno, quando l'urgenza non permetta farvi deliberare dal Consiglio: di ogni cosa che disporrà, farà relazione documentata al Consiglio.

Sarà sua cura che la minestra pei bambini sia sana e sufficiente.

Farà serbare la massima nettezza nelle vesti dei fanciulli, nei tovagliuoli e nei piatti ed in tutti gli altri oggetti.

ART. 26.

I doveri e le attribuzioni speciali delle educatrici e delle servienti, i loro stipendii e le mercedi saranno determinati nel Regolamento interno.

ART. 27.

Nel Regolamento medesimo saranno ancora prescritte le regole di tutto il servizio interno per la educazione, l' istruzione, il vitto, le ricreazioni, l' entrata, l' uscita e cose simiglianti.

Approvato dal Consiglio Comunale nella tornata del dì....

IL SINDACO PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODELLO N.° 12

STATUTO ORGANICO

PER

ASILO INFANTILE

SOTTOPOSTO

ALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Form. L. 2. 16

STATUTO ORGANICO

DELLO

ASILO INFANTILE

(denominato)

DEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

AMMINISTRATO

DALLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

CAPO I.

SCOPO DELLO ISTITUTO E MEZZI PER SOSTENERLO.

ART. 1.

L'Asilo Infantile di . . . . . fondato nel . . . dalla carità cittadina, aiutato dalla Provincia e dal Comune, ed eretto in Corpo Morale con Regio Decreto dei . . . . ., ha per iscopo l'educazione e l'istruzione, così morale come intellettiva, e lo sviluppo fisico dei fanciulli poveri d'ambo i sessi del Comune, o in esso dimoranti. A questi ultimi però saranno sempre preferiti i primi.

ART. 2.

Non è vietato di ammettersi fanciulli a pagamento di pensione, che sarà stabilito nel Regolamento interno d'approvarsi dalla Deputazione provinciale.

ART. 3.

Il numeró de' fanciulli d'accogliere sarà determinato in ragione dei mezzi di cui si potrà disporre.

ART. 4.

I mezzi per sostenere l'Istituto si cavano *(per esempio)* dall'assegno annuo del Comune in L. . . ., da quello della Provincia di L. . . ., e da eventuali offerte di privati.

CAPO II.

AMMISSIONE E PERMANENZA DEI FANCIULLI.

Art. 5.

Per poter essere ammessi i fanciulli nell' Asilo, oltre la povertà e la sanità, si ricerca l' età non minore di . . . anni compiuti, e possono continuarlo a frequentare sino a che abbiano compiti i . . . anni.

Art. 6.

Per cagioni eccezionali e quando non vi siano altri fanciulli d' accogliere, può la permanenza discretamente prolungarsi.

Art. 7.

L' ammessione dei fanciulli a pagamento è soggetta alle stesse condizioni di età, di sanità e di capacità del luogo, che non esclude i fanciulli poveri.

Art. 8.

I fanciulli staranno tutto il giorno nell'Asilo, crescendoli nei principii di sana religione, gentili costumi ed amore del lavoro. Verranno nutriti di una minestra sana ed abbondante, e adusati ad esercizii ginnastici, che ne possono svolgere e rinvigorire le forze fisiche. La sera poi si riuniranno alle loro case.

CAPO III.

SORVEGLIANZA, AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE.

Art. 9.

La suprema sorveglianza sull' Asilo è del Consiglio Comunale.

Art. 10.

La direzione ed amministrazione è affidata alla Congregazione di Carità, la quale è composta di un Presidente e . . . membri. Per ben condurre la direzione dello Asilo, i componenti la Congregazione potranno fra loro partirsi l'incarico per vicenda di mesi. L'amministrazione, così per l'entrata, come per le spese, sarà tenuta separatamente da quella del patrimonio proprio di essa Congregazione.

Art. 11.

La Congregazione si atterrà al presente Statuto per tutto ciò che riguarda l'indole e gl'interessi dello Asilo; si atterrà allo Statuto suo proprio per ciò che riguarda le adunanze, convocazioni, votazioni e deliberazioni, del pari che per le attribuzioni del Presidente e dei membri, e per le norme generali amministrative.

Art. 12.

Gli impiegati della Congregazione di Carità, cioè il Segretario, il Tesoriere, l'usciere, presteranno servizio anche all'Asilo, che contribuirà ai loro stipendii in proporzione delle sue entrate.

Art. 13.

Il numero e lo stipendio di cotesti impiegati non potrà essere accresciuto senza approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 14.

È vietato concedere ad essi pensione o qualsivoglia maniera di gratificazione.

Art. 15.

Le loro peculiari incumbenze ed attribuzioni saranno diffinite nel Regolamento.

Art. 16.

Coopereranno al buon andamento dello Asilo le signore ispettrici, le quali possono essere sino al numero di quattro, nominate dalla Congregazione di Carità, durano in ufficio quattro anni e possono esser sempre rielette. Costoro in giro visiteranno frequentissimamente in ore non determinate l'Asilo; per ogni sconcio, che mai osservassero, od ogni buon provvedimento, che credessero doversi adottare, avviseranno, o i membri delegati alla direzione, o il Presidente per le debite risoluzioni. Elleno debbono usare coi fanciulli esortazioni ed ammonizioni materne.

CAPO IV.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, E TRATTAMENTO.

Art. 17.

L'interna direzione, istruzione e trattamento è affidato ad un numero di maestre necessarie al bisogno; una di que-

ste maestre prenderà titolo ed attribuzioni di Direttrice, e risponderà del buon andamento dell' Istituto alla Congregazione di Carità, a cui farà ogni fine di mese particolarizzata relazione sullo stato e procedimento di esso.

ART. 18.

Oltre alle maestre vi potranno essere due o più assistenti, le quali assisteranno i fanciulli in tutto il corso del giorno e, in caso di assenza o impedimento delle maestre, ne sosterranno le veci; una di esse avrà l'ufficio anche di guardaroba.

ART. 19.

Il metodo di educare ed istruire i fanciulli, la qualità del loro trattamento, il modo di andare allo Istituto e ritirarsi, la distribuzione delle ore pei diversi loro esercizii ed ogni altra cosa attinente al servizio interno sarà prescritta nel Regolamento.

ART. 19.

Se fra i membri della Congregazione si troverà per avventura un sacerdote, questi prenderà peculiarmente l' incarico dell' istruzione religiosa : in opposto adempierà a tale ufficio un Direttore spirituale.

ART. 20.

Un medico ed un chirurgo, o un professore che eserciti ambo le parti, baderanno alla parte igienica, così nell'ammessione degli alunni, come nella loro permanenza.

ART. 21.

Un Provveditore baderà all' acquisto sì delle cose commestibili per il vitto giornaliero, e sì per il vestito ai fanciulli, che per povertà non possono fornirsene, per le masserizie ed ogni altro oggetto necessario allo Istituto.

ART. 22.

Gli umili servizii dello Asilo saranno sostenuti da un necessario numero di serventi, dalla cuoca, dalla portinaia, ec.

ART. 23.

L' educazione, l' istruzione ed il trattamento sarà lo stesso pei fanciulli gratuitamente accolti, come per quelli a pagamento.

ART. 24.

Il numero, le attribuzioni, gli obblighi, gli stipendii, i salarii della Direttrice, maestre, assistenti, serventi, cuoca, portinaia, saranno tutti determinati nel Regolamento, come pure quello del Provveditore, guardaroba, Direttore spirituale, medico e chirurgo.

ART. 26.

La nomina della Direttrice ed altri, di cui all'articolo precedente, è dovuta alla Congregazione di Carità, la quale, secondo il bisogno, provvederà per taluna o tutte delle indicate cariche.

Così deliberato addì . . .

LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Presidente . . . . .
Componenti. . . . .
Segretario . . . . .

MODELLO N.° 13

STATUTO ORGANICO

PER

PIÙ ASILI D' INFANZIA

DI UN MEDESIMO COMUNE

POSTI

SOTTO UNA UNICA DIREZIONE

STATUTO ORGANICO

DEGLI

ASILI D' INFANZIA

DELLA

CITTÀ DI . . . . .

CIRCONDARIO DI . . . . .

PROVINCIA DI . . . .

CAPO I.

FINE DELLA ISTITUZIONE, E MEZZI ONDE SI SOSTIENE.

ART. 1.

Gli Asili d'infanzia della Città di . . . . fondati nell'anno ... da . . . . hanno per fine di accogliere i fanciulli poveri di ambo i sessi dai due ai sette anni, e dar loro gratuitamente, secondo età e condizione, educazione ed istruzione fisica, morale, intellettiva, e religiosa.

ART. 2.

Accolgono altresì col medesimo scopo fanciulli di ambo i sessi e della stessa età, appartenenti a famiglie non povere con pagamento di un' annua pensione di L. . . .

ART. 3.

I mezzi co' quali la istituzione si mantiene sono: *(per esempio)*

a: Le rendite che si hanno da . . . . . in L. . . .

b: La prestazione annua che dà il Municipio *(o altro corpo morale)* in L. . . .

c: Le offerte temporanee de' cittadini;

d: Le eventuali largizioni de' privati.

CAPO II.

GOVERNO DEGLI ASILI, ED ORDINAMENTO GENERALE DELLA SOCIETA' DEI BENEFATTORI CHE LI DIRIGE.

ART. 4.

Il governo supremo degli Asili è della Società, composta di tutti i Socii, con a capo o Preside il Sindaco della Città di . . . . .

Art. 5.

I Socii sono di due classi, gli uni *perpetui*, gli altri *temporanei*.

Sono perpetui coloro, che largiscano in una sola volta non meno di L. . . ., ovvero il doppio di tal somma nel periodo di tre anni.

Sono temporanei coloro, che in una volta o per tre anni di una somma non minore di L. 6 l'anno, tenendosi come rinnovate le offerte non disdette sei mesi prima dell' ultimo pagamento. Come Socii temporanei sono riconosciuti ancora coloro, che a proprie spese mantengano negli Asili uno o più fanciulli con la pensione indicata nell' art. 2, o che sostengono uffizii gratuiti, loro affidati dal Consiglio di direzione.

Art. 6.

La Società onora anche i benefattori della pia istituzione in coloro, che largiscano una sola volta non meno di L.2,000; e ne fa incidere i nomi su lastra di marmo in tutti gli Asili a perenne memoria del benefizio nell' animo de' fanciulli.

Art. 7.

La Società è rappresentata da un Consiglio di direzione, composta di sette Socii, da essa Società nominati ; i quali durano in uffizio tre anni, rinnovandosene due nel primo anno, due nel secondo, e tre nel terzo, ma possono esser sempre rieletti : ad essi è applicabile l' art. 6 della Legge del 3 di agosto 1862 sulle Opere pie, e gli articoli 5 e 6 del rispondente Regolamento del 27 novembre dello stesso anno.

Art. 8.

Il reggimento interno di ciascun Asilo è affidato ad un Direttore, nominato dal Consiglio di direzione, il quale dura in uffizio tre anni, e può essere confermato.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI DELLA SOCIETÀ.

Art. 9.

La Società si riunisce ordinariamente in tornata generale due volte l' anno nel luogo indicato con previo avviso del Sindaco Presidente, ai 10 di maggio, ed ai 10 di settembre. Si riunisce straordinariamente ad invito del Presidente, sia

per la costui propria risoluzione, sia per istanza del Consiglio di direzione.

ART. 10.

È legale la tornata, se vi convengano almeno 20 Socii. Non convenendo eglino in tal numero, sarà dal Presidente riconvocata l'ottavo giorno appresso. Allora qualunque sia il numero degl'intervenuti, la tornata si tien per legale.

ART. 11.

Ciascun Socio può presentare all'adunanza osservazioni o proposte, ed ha diritto a farle discutere.

ART. 12.

La Società può, salvo l'approvazione de' Superiori, modificare, nelle parti che creda lo Statuto ed il Regolamento.

ART. 13.

Nella tornata di settembre essa nomina 1.° i componenti il Consiglio di direzione su di altrettante note, ciascuna di tre nomi di Socii, proposte dal Presidente; e la nomina sarà valida per coloro, che abbiano riportata la metà e più uno de' voti degl'intervenuti. Quando niuno de' nomi proposti abbia riportata la maggioranza assoluta, il Presidente rifarà le proposte, fino a che il voluto numero de' voti si ottenga.

2. Nomina ancora due Consiglieri supplenti per un anno, scegliendoli fra i Direttori ed i Provveditori degli Asili.

3. Delibera sul bilancio presunto dell'anno seguente, osservando il prescritto dall'art. 10 del citato Regolamento del 27 di novembre 1862.

4. Sceglie due Socii a revisori de' conti dell'anno in corso, che dovranno poi approvarsi dalla Società nella tornata di maggio.

5. Riceve dal Consiglio di direzione una relazione particolarizzata intorno all'educazione ed istruzione de'fanciulli negli Asili, e prende i provvedimenti che crede opportuni.

ART. 14.

Nella tornata di maggio approva preliminarmente i conti *consuntivi* dell'anno precedente, da spedirsi alla Deputazione provinciale per la sua approvazione a tenore dell'art. 15 della Legge sulle opere Pie.

ART. 15.

Tutte le deliberazioni della Società sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti, la proposta intendesi respinta.

CAPO IV.

ATTRIBUZIONI PECULIARI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'.

Art. 16.

Il Presidente della Società, ed in caso d'impedimento il Socio da lui delegato a farne le veci:

1. Convoca i Socii in tornate ordinarie e straordinarie, e ne regge le discussioni.

2. Ha la facoltà di aggiungere ai due revisori de'conti, di cui si tratta nell'art. 13, un terzo revisore scelto fra i Consiglieri Comunali.

3. Delega uno de' Socii alle funzioni di Segretario della Società, il quale ne compila gli atti, ne dà lettura, li rende legali con la sua soscrizione e 'l visto del Presidente, e li trasmette per l'eseguimento al Consiglio di direzione.

CAPO V.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE.

Art. 17.

Il Consiglio di direzione si riunisee periodicamente non meno di una volta al mese ne' giorni, che saranno con deliberazione stabiliti; straordinariamente, ogni volta che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo crederà opportuno, o per dimanda di due Consiglieri, o per disposizione dell'autorità Municipale, e governativa.

Art. 18.

Il Consiglio

1. Nomina ogni anno dal suo seno il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario Generale.

2. Nomina del pari il Tesoriere ed il Provveditore Generale, i quali può nominare anche dal suo seno, ma in tal caso costoro non possono votare nelle deliberazioni, che riguardano le loro cariche.

3. Nomina un Sacerdote per Ispettore Ecclesiastico, potendolo scegliere anche fra quelli che non fan parte del Consiglio.

4. Nomina finalmente tutti gli altri, che abbiano ad occupare uffizii retribuiti o gratuiti secondo la tavola annessa, n. 1.

ART. 19.

Le convocazioni si fanno dal Presidente con invito scritto, che accenni i principali affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno stabilito alla tornata.

ART. 20.

Le tornate sono valide, se v' intervenga almeno la metà de' Consiglieri, oltre il Presidente o Vicepresidente.

ART. 21.

Se alcuno de' componenti il Consiglio non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senz' averne ottenuto regolare congedo, ovvero si rifiuterà senza buone ragioni di compiere gl' incarichi, che a lui si volessero affidare, si terrà di avervi rinunziato. Il Consiglio ne dovrà dare subito contezza al Sindaco, perchè la Società nella prima adunanza provveda alla surrogazione.

ART. 22.

Le votazioni si fanno per levata e seduta, od a voti segreti. Quelle attinenti a persone saranno sempre fatte nella sconda maniera.

ART. 23.

Le deliberazioni son da prendere a maggioranza di voti ; ed in caso di parità si tiene per respinta la proposta.

ART. 24.

Ciascun Consigliere può fare delle proposte ; le quali però non possono essere discusse che nella tornata seguente, tranne se vi fosse gravissima urgenza.

ART. 25.

Gli atti verbali delle deliberazioni deono essere sottoscritti da tutti gl' intervenuti alla tornata, avendo ciascun d'essi il diritto di farvi consegnare il proprio voto ragionato. Autenticati di poi dal Segretario, e forniti di visto del Presidente, senza il permesso del Consigliere o dell'Autorità Municipale o governativa, non se ne può lasciar copia a chicchessia, o concederne lettura.

ART. 26.

Oltre all' obbligo in solido di tutti i membri del Consiglio per la generale amministrazione degli Asili, affidatigli dalla Società, esso :

1. Prepara i bilanci presunti da approvarsi dalla Società.

2. Stabilisce i contratti da fare e ne forma le condizioni.

3. Delega uno o più de' suoi membri, con procura in brevetto loro intestata, per rappresentarlo nella stipulazione degli atti pubblici, da approvarsi dalla Deputazione provinciale.

4. Giudica della validità della cauzione, a cui è obbligato il Tesoriere, nel valore stabilito dal Regolamento, e determina il premio o stipendio fisso fra i termini in esso fermati.

5. Propone alla Società le modificazioni, che gli paresse utile di arrecare allo Statuto od al Regolamento.

6. Presenta ogni anno alla Società, ed alla Deputazione provinciale una relazione particolarizzata intorno alle condizioni dell' educazione e dell' istruzione negli Asili.

7. Nella prima tornata di ciascun anno prende in attento esame gl'inventarii, facendone compilare gli specchietti delle variazioni, da trasmettere, com' è prescritto dall' art. 8 e 9 della legge sulle Opere pie, all'Autorità tutrice e governativa.

8. Delibera su tutti gli atti che si attengono all' amministrazione del patrimonio, all' uso delle rendite, all'interesse e prosperità degli Asili.

Art. 27.

Il Presidente del Consiglio di direzione

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio, ne presiede e regge le discussioni.

2. Attende all' eseguimento delle deliberazioni prese, quando non ne sia peculiarmente affidato l' incarico ad alcuno de' Consiglieri.

3. Dirige la corrispondenza uffiziale, e la sottoscrive, e sorveglia così alla buona tenuta de' registri, che mettono sott' occhi l' entrate e le spese, come allo spedito andamento degli affari.

4. Provvede alla retta osservanza delle Leggi e de' Regolamenti, ed all' esecuzione degli ordini de' Superiori, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio, emettendone i rispondenti mandati.

5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie della cassa del Tesoriere, dimostrandone lo stato in atto verbale, da presentarsi al Consiglio.

6. Vigila sull' obbligo di esso Tesoriere di presentare puntualmente i conti *materiali* nel termine stabilito dalla

Legge, promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art. 22 del Regolamento del 27 di novembre 1862. Ai quali conti unisce egli poi i conti *morali*, che deve rendere il Consiglio; e così compiuto il lavoro, lo passa alla Società.

7. Rappresenta in giudizio il Consiglio medesimo, e stipula in nome di lui i contratti da esso deliberati.

8. Accorda permessi di assenza sino a . . : giorni agli impiegati dell' Amministrazione, ed alle persone addette al servizio degli Asili: per più lungo periodo di tempo i permessi si accordano dal Consiglio.

9. In caso di urgenza può sospenderli dal loro uffizio, riferendone sollecitamente al Consiglio; e per indifferibili necessità può prendere tutte le misure conservatrici, avvegnachè attribuite al Consiglio intero.

10. Guarda in somma e sorveglia a tutta quanta la ragione degli Asili.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 28.

Ogni Asilo conterrà da 100 a 150 fanciulli maschi o femine; il doppio del numero, quando gli uni e le altre sieno riuniti nella stessa Casa.

ART. 29.

Il reggimento interno di ciascun Asilo è affidato al Direttore, di cui si tocca nell' art. 8.

ART. 30.

Egli ammette i fanciulli, osservando le prescrizioni contenute nel Regolamento, e risponde del buon procedere dell' Asilo.

ART. 31.

Un Sacerdote visitatore attende all' educazione religiosa; ed un certo numero di signore visitatrici prendono cura dell' educazione morale, non senza trasandar la nettezza ne' fanciulli e nella casa dell' Asilo.

ART. 32.

Due medici visitatori badano così alla salute de' fanciulli, come alle condizioni igieniche dell' Asilo.

Art. 33.

Cotesti uffizii sono gratuiti, e durano tre anni, potendo essere confermati.

Art. 34.

Secondo il bisogno, saranno addette a ciascun Asilo educatrici e serventi, i cui uffizii durano a vita, eccetto i casi di rimozione per gravi colpe. Elleno sono rimeritate di stipendii e salarii.

Art. 35.

Le attribuzioni e i doveri di tali uffizii, gli stipendii e salarii loro assegnati, come anche tutti gli altri provvedimenti, che valgano ad assicurare la retta osservanza di questo Statuto, sono particolarizzatamente svolti e stabiliti nel Regolamento.

(Qui segue la deliberazione della Società, che approva lo Statuto, sottoscritta dal Segretario della Società medesima ed autenticata dal suo Presidente).

MODELLO N.° 14

STATUTO ORGANICO

DI

UN MONTE DI DOTAGGI

AMMINISTRATO

DA UN PARROCO

STATUTO ORGANICO

DEL

MONTE . . . .

NEL

COMUNE DI . . . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

Form. L. 2.

CAPO I.

SCOPO DELL'OPERA, E SUOI MEZZI.

ART. 1.

Il Monte denominato . . . . ., fondato nel . . . da . . . . . ha per iscopo la dotazione annuale di alcune donzelle povere del Comune di ....., il cui numero per ora si determina a... salvo l'accrescerlo a misura che si procaccerà un aumento nelle rendite: quest'opera di beneficenza è accompagnata ancora da alcuni atti di pietà.

ART. 2.

All'adempimento di tali opere si provvede colla rendita di L. . . . che si ha da' seguenti beni . . . . .

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE.

ART. 3.

Il Parroco pro-tempore di . . . . . è l'amministratore perpetuo del Monte, giusta la volontà espressa del testatore. Egli provvede allo esatto adempimento della volontà del testatore.

ART. 4.

Nella mancanza del Parroco l'Economo Curato sarà il temporaneo Amministratore del Monte, coll'obbligo di renderne conto al novello Parroco, appena questo entrerà in uffizio.

Art. 5.

L'Amministratore incaricherà anche della riscossione delle rendite, e nominerà un Tesoriere ragioniere.

CAPO III.

DOTAZIONE ALLE DONZELLE.

Art. 6.

Hanno dritto alla dote le donzelle oneste e povere nate in . . . . ., che abbiano l'età non minore di anni 18 compiuti. Ne sono escluse quelle che avessero ricevuto una dote da altra pia istituzione.

Art. 7.

Quando il numero delle donzelle fosse più di . . . . ., esse saranno cavate a sorte.

Art. 8.

Se fra le donzelle povere si trovassero di quelle le quali dimostrassero di essere parenti del testatore per parte di padre sino al quinto grado inclusivo avranno preferenza sulle altre ed andranno esenti dal sorteggio.

Art. 9.

La povertà debb'essere dimostrata con documenti dell'autorità Municipale. Non si reputa tale chi possegga una proprietà qualunque anche di tenuissima rendita.

Art. 10.

Il sorteggio avverrà nel giorno . . . del mese di . . . . . di ciascun anno nella Chiesa Parrocchiale.

Art. 11.

Ciascuna dote sarà del valore di L. . . .

Art. 12.

Le donzelle sorteggiate riceveranno la dote appena presenteranno la fede del seguìto matrimonio rilasciata dall'Uffiziale dello Stato Civile.

Art. 13.

Se una donzella sorteggiata non trovasse opportunità di matrimonio sino all'età di 50 anni compiuti, perde il dritto alla dote.

Art. 14.

Morendo alcuna donzella cui fosse toccata la dote senza averla riscossa, l'ammontare di essa come quella di cui si

ragiona nell' articolo precedente saranno devolute al Monte, per reimpiegarla in aumento del fondo patrimoniale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Il modo come deve reggersi l'amministrazione, procedersi alla nomina de' sacerdoti per gli atti di pietà, al sorteggio delle donzelle, e ad ogni altra operazione forma il soggetto del Regolamento, sottoposto all' approvazione della Deputazione provinciale.

. . . . . li . . . di . . . . . 18 . . .

L' AMMINISTRATORE

La firma.

MODELLO N.° 15

STATUTO ORGANICO

DI

UN PIO MONTE DI BENEFICENZA

STATUTO ORGANICO

DEL

PIO MONTE

(denominato)

NEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

Form. L. 2. **20**

CAPO I.

SCOPO DELLA ISTITUZIONE E MEZZI DI RECARLA IN ATTO.

ART. 1.

Il Pio Monte *(la denominazione)*, eretto nel Comune di .... nell'anno .... ha lo scopo di esercitare opere di beneficenza verso i poveri, e di culto.

ART. 2.

Opere di beneficenza sono : soccorrere con limosine e sussidii i poveri di ...., in preferenza specialmente i ciechi, storpii, mutilati, decrepiti ed inatti al lavoro, e soccorrerli nelle infermità con distribuzione di medicine.

ART. 3.

Opere di culto sono: celebrazione di messe num. ... secondo la volontà de' benefattori della pia Istituzione, alcuni anniversarii, messe cantate e pratiche di religione.

ART. 4.

I mezzi per sopperire sì alle suddette spese, come a quelle di amministrazione, d'imposte e simiglianti, sono cavati dalle entrate del patrimonio che, tra fitti di poderi, canoni e censi, dà un'annua rendita di circa ... migliaia di lire.

CAPO II.

AMMINISTRATORI, LORO ATTRIBUZIONI E DOVERI.

ART. 5.

L' amministrazione è affidata ad una Commessione composta di . . . persone, un Presidente, e . . . Governatori. Sono eglino nominati dal Consiglio Comunale nella sessione di autunno ; entrano in uffizio il primo dì dell' anno e, tranne il Presidente che vi rimane . . . anni, gli altri si rinnovano per quarto ogni anno *(o diversamente)*. Nei primi . . . anni la sorte deciderà dell' uscita, dipoi l'anzianità della nomina; sono però sempre rieleggibili.

ART. 6.

Le norme per la loro elezione sono : l'età maggiore, l'attitudine nell'amministrazione, e le prove di onestà. I motivi d' incompatibilità sono quelli stessi preveduti dall' articolo 6 della legge de' 3 agosto 1862, che s' intende applicabile al presente Statuto.

ART. 7.

Nell' assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il più anziano di nomina, e nei primi tre anni il più anziano di età.

ART. 8.

Attribuzioni degli Amministratori sono : procacciare di crescere l' entrata del Monte per allargare il più che si può le opere di beneficenza ; stabilire secondo i bisogni e le qualità dei bisognosi la ragione delle limosine e dei sussidii e la distribuzione delle medicine ; fermare il tempo ed il modo delle largizioni e distribuzioni ; nominare il Tesoriere, il Segretario, il servente, e statuire così la malleveria da darsi dal primo e l' emolumento da assegnargli, come lo stipendio del secondo ed il salario dell' ultimo.

ART. 9.

Il Presidente convoca le adunanze dell' Amministrazione e le regge ; dà esecuzione alle deliberazioni prese ; attende a far osservare tanto il presente Statuto ed il Regolamento, quanto la legge ed i regolamenti sulle Opere pie, e tutte le altre disposizioni governative; provvede alla regolare tenuta

dell'Archivio e de' registri; rappresenta l'Opera pia in tutti gli atti e contratti, e liti che la interessano; sottoscrive la corrispondenza uffiziale con le autorità e gli altri funzionarii pubblici.

Art. 10.

Tutti gli Amministratori, anche se partissero tra loro i carichi, sono responsabili del buon andamento dell'Amministrazione.

CAPO III.

ADUNANZE, E DELIBERAZIONI.

Art. 11.

Le adunanze dell'Amministrazione . . . . . sono ordinarie e straordinarie; le une . . . volte al mese, le altre quando il bisogno lo ricerchi. E sebbene le adunanze, così ordinarie come straordinarie, debbono essere convocate dal Presidente, pure egli non può non convocare le ultime su dimanda di due Amministratori.

Art. 12.

Non è legale l'adunanza, quando non intervengono due Amministratori ed il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 13.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti degl'intervenuti. Che se avvenga di trovarsi radunati in numero pari e ne segua nella deliberazione parità di voti, si sospenderà la risoluzione, trasferendosi ad adunanza intera.

Art. 14.

L'art. 7 della legge del 3 di agosto 1862, per il divieto agli amministratori in alcune circostanze di prender parte nelle deliberazioni, è applicabile al presente Statuto.

Art. 15.

All'adunanza assisterà il Segretario per compilare l'atto verbale delle deliberazioni, sottoscritto da tutti gli Amministratori intervenuti e da lui medesimo; il quale n'estrarrà e soscriverà le copie conformi, facendovi apporre il visto del Presidente.

Art. 16.

Il Segretario non ha nelle deliberazioni neppure voto consultivo.

CAPO IV.

OBBLIGHI E COMPENSI DEL SEGRETARIO, TESORIERE, E SERVENTE.

ART. 17.

Il Segretario avrà cura dell'Archivio, de' registri, dell'inventario, della corrispondenza uffiziale ed apparecchierà ogni altro lavoro che gli venga imposto dall'Amministrazione.

ART. 18.

Il Tesoriere deve dare idonea cauzione ai sensi di legge; sotto la responsabilità degli Amministratori, eseguirà gli ordinati pagamenti, manterrà ordinatamente i registri, presenterà il conto consuntivo.

ART. 19.

Il Segretario, il Tesoriere ed il servente dipenderanno dall' Amministrazione, e particolarmente staranno a disposione del Presidente.

ART. 20.

Le particolarità de' loro obblighi, la durata dell' uffizio, l' ammontare dello stipendio, dell' emolumento, del salario di ciascuno, la designazione della malleveria del Tesoriere saranno tutte minutamente dichiarate nel Regolamento interno da approvarsi dalla Deputazione provinciale.

Fatto, letto, discusso ed ordinato il presente Statuto il dì . . . del mese di . . . . . dell' anno . . . dalla Commessione radunata all' uopo.

LA COMMISSIONE

Le firme.

MODELLO N.° 16

STATUTO ORGANICO

DI

UN PIO MONTE PECUNIARIO [a]

(a) È ovvio l' intendere che questo modello è applicabile, salvo poche variazioni, per i Monti frumentarii, o di pegni.

STATUTO ORGANICO

DEL

PIO MONTE PECUNIARIO

DEL

COMUNE DI . . . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SCOPO DELLA ISTITUZIONE E MEZZI CO' QUALI SI MANTIENE.

ART. 1.

Il Monte pecuniario del Comune di . . . . . fondato nell'anno . . . da . . . . . ha lo scopo di sovvenire con prestanze in danaro, i coloni od agricoltori i quali han bisogno di essere abilitati nelle spese occorrevoli alla coltivazione de'terreni, ed al ricolto de' frumenti.

ART. 2.

I mezzi con cui adempie a codesto scopo sono i prodotti del proprio capitale ammontante a L. . . . il quale rimane sempre intangibile, potendo solo aumentare con gli annui prodotti. (a)

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 3.

Le prestanze si fanno ai coloni agricoltori domiciliati nel tenimento del Comune, preferendosi sempre i poveri.

(a) S'indicherà anche l'ammontare delle rendite patrimoniali se ne ha.

Art. 4.

Essi debbono dare una garantia solidale di persona idonea e solvibile di soddisfazione de' componenti dell'Amministrazione e del Montista il quale ne rimane a sua volta responsabile.

Art. 5.

Non si possono accettare pegni di qualunque natura, eccetto nel caso indicato all'art. 9.

Art. 6.

Non si può prestare alla medesima persona una somma maggiore di L. 50, salvo quando essa abbia a fare più raccolte ed in tempo diverso, mentre allora le si può dare anche di più, previo le suindicate garantie.

Art. 7.

L'annuo interesse da corrispondersi dai coloni è del 6 per 100.

Art. 8.

Le restituzioni delle somme mutuate debbonsi fare ogni anno unitamente all'interesse rispondente, ed appena terminato il ricolto.

Art. 9.

Può darsi una dilazione sino al dicembre prossimo a' coloni, i quali, non avendo mezzi, non possano o vogliano vendere i generi. In questo caso soltanto debbono i coloni depositare ne' magazzini del Monte una quantità di grano, o di altre derrate, o di pegni non preziosi, il cui valore garantisca il debito principale, l'interesse fino al giorno della restituzione, e le possibili depreziazioni de pegni.

Art. 10.

Nel caso di dilazione di cui al precedente articolo, devesi rinnovare la obbligania scritta, e dichiarare esplicitamente l'obbligo di restituire la somma nella nuova scadenza, la rinunzia a qualunque privilegio ed azione, ed il consenso alla vendita del pegno dato, nel caso d'inadempienza.

CAPO III.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 11.

L'amministrazione del Monte è affidata per la parte morale ad una Commissione amministratrice gratuita di . . . .

membri uno de' quali qual Presidente, e per la parte materiale ad un Tesoriere-Montista.

I primi sono nominati dal Consiglio Comunale : *(o dirsi da chi).*

Si rinnovano tutti ogni . . . anni *(ovvero)* uno ogni anno. Sono sempre rieliggibili.

Il Tesoriere Montista è nominato dallo stesso Consiglio Comunale *(ovvero dirsi da chi)* e viene surrogato ogni . . . anni potendo essere confermato.

Art. 12.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni. (a)

Art. 13.

In caso di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, vien egli temporaneamente sostituito dal membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, da colui ch' ebbe maggior numero di voti ; ed in caso di parità di voti dal maggiore di età.

Art. 14.

Spett' alla Congregazione amministratrice, con obbligo in solido fra i suoi membri, l' amministrazione della istituzione, e dei beni che questa possiede.

Oltre a ciò :

1. Delibera su i bilanci e conti annuali.

2. Delibera sulle prestanze a fare , e sulle garantie a ricevere ; sulle dilazioni da consentire, e gli altri contratti che occorresse fare.

3. Nomina e rimuove il Segretario, e le altre persone addette al servizio del Monte.

4. Delega il Presidente o uno dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici e privati.

5. Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Montista-Tesoriere per l' ammontare determinato nel Regolamento interno, e determina il premio da concedersi allo stesso Tesoriere.

6. Propone, ove occorra, le modificazioni a questo Statuto, e forma i Regolamenti interni.

7. Delibera in fine su tutti gli affari che riguardano l' amministrazione del patrimonio, e la sua conservazione.

(a) Inserirsi l' art. 11 del modello n. 1 meno quello che non fa al caso

CAPO IV.

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI.

ART. 15.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno ogni settimana, ed ogni giorno nei tempi di ricolto. Le altre sempre che il bisogno lo richieda.

ART. 16. (a)

CAPO V.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (b)

CAPO VI.

IMPIEGATI. (c)

Discusso e deliberato dall' Amministrazione nella tornata del dì . . . del mese di . . . . 18 . . .

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

(Le firme)

(a) Inserirsi gli art. 15 a 21 del modello n. 1,

(b) Ripetersi, con le necessarie modificazioni, il Capo V. del modello n. 1 meno gli art. 25 a 29.

(c) Come sopra gli art. 30 e seguenti del detto modello.

MODELLO N.° 17

STATUTO ORGANICO

PER

UNA CHIESA PIA LAICALE DI BENEFICENZA

STATUTO ORGANICO

DELLA

CHIESA

(la denominazione)

NEL

COMUNE DI . . . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

ORIGINE E SCOPO DELL' OPERA PIA, E MEZZI PER RECARLA IN ATTO.

ART. 1.

L'Opera pia laicale denominata Chiesa di . . . . . nel Comune di . . . . . quivi fondata nel . . . dalla carità cittadina ed a cura del Municipio, ha per iscopo l'esercizio del Culto e le opere di beneficenza.

ART. 2.

Il Culto mantiensi con l'adempimento de' legati prescritti dai testatori, la celebrazione cioè delle messe e degli anniversarii, e delle solennità festive. Le opere di beneficenza consistono nell'assegnamento di una dote annua a donzella povera, nel largire limosine e medicine ai poveri del Comune, nel sussidiare le orfane povere.

ART. 3.

I mezzi per recare in atto questo duplice scopo sono somministrati dalle entrate del proprio patrimonio, che fra beni stabili, capitali, canoni e rendita iscritta sul Debito pubblico, dà circa annue L. . . .

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE.

ART. 4.

L'Amministrazione dell'Opera pia è affidata a . . . persone scelte dal Consiglio Comunale. Elleno entrano in uffi-

zio il dì 1° gennaio, dopo la loro nomina, si rinnoveranno per terzo *(o diversamente)*, cioè uno ogni due anni, decidendo la sorte nelle prime due rinnovazioni e quindi l'anzianità di nomina. Sono rieleggibili, ma dopo scorsi tre anni.

ART. 5.

Le qualità, per essere eletto Amministratore, sono le seguenti: 1. Dev'essere laico. 2. Cittadino del Comune. 3. Proprietario. 4. Dell'età compiuta di anni 30. 5. Di buona morale. 6. Di una conveniente intelligenza. 7. Non debitore o contribuente della Chiesa. 8. Non congiunto o affine, sino al 4° grado civile, di ecclesiastici, ch'esercitano uffizii nella Chiesa. Quanto alle altre cagioni d'incompatibilità fra gli Amministratori sarà da osservarsi il prescritto dall'art. 6 della Legge de' 3 di agosto 1862 e 6° del Regolamento corrispondente del 27 novembre dello stesso anno. Non potranno inoltre essere Amministratori, e perderanno tale qualità coloro che non abbiano il diritto di essere elettori amministrativi.

ART. 6.

Il più anziano di nomina degli Amministratori prenderà titolo e funzioni di Presidente; in parità di nomina il più attempato di età; in pari età quegli che ebbe maggior numero di voti quando fu eletto.

ART. 7.

Tutti gli Amministratori rispondono in solido verso l'Opera pia, del buon andamento dell'Amministrazione.

CAPO III.

ATTRIBUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 8.

Sono attribuzioni del Presidente:

1. Spedire gli avvisi per la convocazione degli Amministratori, presedere e dirigere le adunanze;
2. Prender cura dell'eseguimento delle deliberazioni, quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;
3. Dirigere e sottoscrivere la corrispondenza uffiziale, sorvegliare la tenuta dei registri, e l'andamento degli affari;
4. Attendere all'osservanza delle Leggi e Regolamenti

sulle Opere pie, all'esecuzione degli ordini de' Superiori, all'adempimento dei legati, al pagamento delle spese fermate nel bilancio, emettendo i rispondenti mandati;

5. Procedere alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato in atto verbale, da presentare all'adunanza degli Amministratori.

6. Vigilare che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art.22 del Reg. de'27 nov.1862;

7. Sorvegliare l'andamento generale della pia fondazione;

8. Rappresentare in giudizio l'Amministrazione, e stipulare in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;

9. Sospendere in caso di urgenza gl'impiegati e le altre persone addette al servizio dell'Opera pia, riferendone all'Amministrazione;

10. Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservatrici, salvo d'informarne incontanente l'Amministrazione medesima.

ART. 9.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assumerà le veci l'Amministratore più anziano.

ART. 10.

Sono attribuzioni dell'Amministrazione:

1. Deliberare sui bilanci ed i conti annuali;

2. Determinare i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione provinciale nei casi dalla Legge previsti;

3. Partire le limosine e le medicine ai poveri, e concedere la dote ne' modi appresso indicati;

4. Nominare, sospendere, rimuovere gl'impiegati e salariati addetti al servizio dell'Opera pia, fermando le condizioni, ed osservando quanto alla nomina del Segretario il prescritto della prima parte dell'art. 18 del Regolamento degli 8 di giugno 1865 sulla Legge Comunale;

5. Riconoscere la validità della cauzione, da presentarsi dal Tesoriere, per l'ammontare determinato nel Regolamento d'Amministrazione e servizio interno;

6. Determinare il premio, retribuzione, o stipendio, da attribuirsi al Tesoriere medesimo, nella misura indicata nel Regolamento suddetto;

7. Proporre, ove occorra, le modificazioni al presente Statuto;

8. Compilare i Regolamenti d'Amministrazione e servizio interno da approvarsi dalla Deputazione provinciale;

9. Deliberare su tutti gli atti, che riguardano l'amministrazione del patrimonio, e l'uso delle rendite, salvo ottenerne, ove bisogni, l'approvazione de'Superiori.

CAPO IV.

TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI.

Art. 11.

Le tornate ordinarie saranno due volte al mese, ne'giorni d'accordo fra essi Amministratori stabiliti; le straordinarie quando il bisogno lo richiede. Queste devono essere convocate dal Presidente con invito scritto, ma possono gli altri Amministratori dimandare a lui la convocazione di straordinarie tornate, ed egli non può rifiutarsi.

Art. 12.

Le tornate sono valide quando intervengano almeno due degli Amministratori.

Art. 13.

Se uno degli Amministratori non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza regolare congedo, o si rifiuti senza buona ragione di compiere incarichi che si vogliano affidare, sarà dichiarato rinunziante, ed il Consiglio Comunale provvederà alla surrogazione di lui nella sua prima adunanza su rapporto del Presidente.

Art. 14.

Le votazioni si fanno a voti palesi o segreti; quelle riguardanti persone deono sempre esser fatte nella seconda maniera.

Art. 15.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, la proposta si differisce alla tornata seguente, invitandosi dal Presidente, o da chi ne tenga le veci, l'amministratore stato assente.

Art. 16.

Ciascun Amministratore può fare le proposte che crede; ma esse deono, salvo il caso di urgenza, trattarsi nella seguente tornata.

ART. 17.

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti gli Amministratori intervenuti nella tornata, potendo ciascuno farvi consegnare il proprio voto ragionato, ed autenticati dal Segretario col *visto* del Presidente; nè se ne può lasciar copia, o dar lettura a chicchessia, senza permesso dell' Amministrazione o dell' Autorità governativa.

CAPO V.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 18.

È vietato a ciascun Amministratore di prender parte alle deliberazioni, riguardanti interessi loro proprii o de' lor congiunti sino al quarto grado civile, come anche di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, riscossione, ed appalti, che riferiscansi ai beni da essi amministrati.

ART. 19.

Niuno di loro potrà per qualsivoglia titolo percepire alcun assegnamento o rimunerazione sul bilancio dell'Opera pia.

ART. 20.

Nel condurre l' amministrazione dovranno gli Amministratori scrupolosamente attenersi a quanto vien prescritto dalla Legge del 3 di agosto 1862, e dal Regolamento del 27 di novembre dello stesso anno.

E però sono loro obblighi principali:

1. Compilare ogni anno i bilanci, e rendere i conti nei modi prescritti:

2. Tenere in continua evidenza le entrate e le spese;

3. Rinnovare nei debiti tempi le iscrizioni ipotecarie;

4. Sommettere alla Deputazione provinciale tutti gli atti soggetti all' approvazione di essa;

5. Pubblicare i bilanci pria di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con avviso affisso all' *albo* pretorio del Comune, accompagnati da documenti che interessar potessero chi voglia esaminarli;

6. Presentare alla fine di ciascun anno alla Deputazione provinciale una relazione particolarizzata sull'andamento economico e direttivo dell' Opera pia, indicando le economie

ottenute, i miglioramenti conseguiti, e quelli che sieno conseguibili ;

7. Provvedere alla manutenzione de' mobili, alla conservazione dei beni stabili, alla conversione di avanzi o capitali provenienti da vendite, o simili in rendita iscritta sul Debito pubblico, o in altro più utile impiego, alla revindicazione di giusti diritti, all' avviamento delle liti, alla reintegrazione di turbato possesso, alle servitù passive ecc.

8. Prendere in esame nella prima tornata dell' anno gl' inventarii, facendo compilare gli specchietti di variazione, e trasmetterli all' Autorità governativa.

CAPO VI.

NORME PARTICOLARI PER LE OPERE DI CULTO E BENEFICENZA.

Art. 21.

Nell' adempimento dei legati per la celebrazione delle.... messe, e per le... esequie anniversarie, si baderà che sieno per l' appunto osservate le volontà dei testatori.

Art. 22.

Nella celebrazione delle solennità festive, si baderà che le spese sieno limitate al necessario decoro del Culto, senza allargarsi in vane pompe dalla consuetudine introdotte.

Art. 23.

Nel concedere la dote annua di lire.... ad una donzella povera del Comune si osserveranno scrupolosamente le condizioni volute dal pio testatore. Il pagamento non sarà fatto che alla presentazione del certificato dell'Uffiziale dello stato civile, che ne attesti il celebrato matrimonio.

Art. 24.

Il danaro della dote dopo il sorteggio sarà allogato sulla Cassa di risparmio, per moltiplicarsene i frutti a favore della donzella favorita dalla sorte.

Art. 25.

Per la somministrazione delle medicine si baderà che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si facciano sopra ricette a stampa o in iscritto (secondo un modulo da adottarsi) sottoscritto dal medico col *visto* del Presidente ; le quali deono indicare il nome e cognome del povero, la malattia,

il giorno della somministrazione, e la farmacia somministratrice.

Art. 26.

Per il fine suddetto si stipulerà un contratto con uno dei farmacisti del luogo, che somministri le medicine a prezzi discreti.

Art. 27.

Nella distribuzione delle limosine, non essendovi condizioni poste dai testatori, si baderà che sieno soccorsi i più bisognosi. Le norme da seguire sono le seguenti. Soccorrere:

1. Gli orfani ed orfane, figli e figlie abbandonate, o aventi il padre in carcere o allo spedale, fino a che non sia ad essi altrimenti provveduto;

2. Gli operai, artigiani, contadini, che abbiano numerosa famiglia di figliuoli senza modo di allevarli e sostentarli;

3. Le vedove cariche di figli, che si trovino nella stessa condizione;

4. Le donne, nubili o maritate, che sieno in gravi strettezze per avere i genitori o mariti, o lontani, o allo spedale, o in carcere;

5. I ciechi, gli storpii, gl' invalidi mancanti di ogni assistenza;

6. Gli operai, artigiani, contadini, trafficanti, che per lunga malattia o altra sciagura non possano procacciare a sè ed alle loro famiglie la necessaria sussistenza;

7. Coloro che vengano a mancare del necessario nei casi d' incendio, inondazione, tremuoto o altra calamità nei primi giorni della sventura;

8. Quelli finalmente che si trovino in istato di miseria pubblicamente nota, purchè senza colpa o delitto.

Art. 28.

Gli Amministratori sono obbligati di presentare ogni anno la lista dei beneficati, autenticata col *visto* del Sindaco, alla Deputazione provinciale, accompagnata dalle rispondenti ricevute di costoro, i quali non sapendo o non potendo scrivere, saranno esse sottoscritte da due testimoni.

CAPO VII.

PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO DELL' OPERA PIA.

Art. 29.

Sono addetti al servizio dell' Amministrazione un Segretario e Ragioniere, un Tesoriere ec.

Art. 30.

Sono addetti al servizio del Culto ... Cappellani, un Chierico, un Organista ed un Organaio.

Art. 31.

Gli obblighi, la durata in uffizio, lo stipendio, o rimunerazione, o salario di tutti costoro, sono determinati nel Regolamento, nè può farsi veruna mutazione senza l' approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 32.

È vietato il concedere ad essi pensione o qualunque maniera di gratificazione, dovendo reputarsi sufficiente compenso all' opera loro ciò che ad essi è assegnato.

..... li ... di ..... 18 ...

GLI AMMINISTRATORI

(Le firme)

MODELLO N.° 18

STATUTO ORGANICO

PER

UNA PIA ASSOCIAZIONE

STATUTO ORGANICO

PER

LA PIA ASSOCIAZIONE

SOTTO IL TITOLO

(la denominazione)

NEL

COMUNE DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

CAPO I.

SCOPO DELLA PIA ASSOCIAZIONE, E MEZZI PER ATTUARLO.

ART. 1.

La pia Associazione sotto il titolo di (a) . . . nel Comune di . . . . . fondata nell'anno . . . . con Regio assenso del dì . . . ha triplice scopo:

l'esercizio delle pratiche di pietà;

il mutuo soccorso fra gli associati;

le opere di beneficenza verso persone estranee al pio Sodalizio. (b)

ART. 2.

Pratiche di pietà sono: recitare i divini uffizii; frequentare i Sagramenti; festeggiare i giorni solenni; eseguire le opere di culto di obbligo; rendere onori funebri e suffragi spirituali agli Associati *(Confratelli)* e loro congiunti.

ART. 3.

Opere di mutuo soccorso sono:

Sovvenire di medicine, ed assistenza di medici, e di curare

1. I confratelli infermi, o i sani che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla e mantenerla;

(a) Si dirà, se sia Arciconfraternita, o Confraternita, o Compagnia e che titolo abbia.

(b) Se la pia Associazione abbia scopo più ristretto, si tralascerà la parte, che non le conviene.

2. I Confratelli, i quali vengano a mancare del bisognevole nei casi d'incendio, inondazione, tremuoto, epidemia, ed altre calamità, nei primi giorni della sventura;

3. Le vedove dei Confratelli cariche di figli, le quali si trovino in istato di vero bisogno;

4. Le mogli, ed i figli dei Confratelli quando sieno privi di ogni assistenza, ed il Confratello a cui essi appartengono sia obbligato curarsi in uno spedale. (a)

ART. 4.

Opere di beneficenza sono: (b)

ART. 5.

Le dimande per ottenere alcuno de'suddetti benefizii, debbono essere indirizzate al Superiore *(Priore, Direttore, Presidente ecc.)* del pio Sodalizio, e fornita dei documenti, perchè possa l'Amministrazione *(Banca, Seggio ecc.)* inteso il Fiscale *(o Censore, o Consulta)* deliberare convenevolmente per la concessione o diniego.

ART. 6.

Tutt'i benefizii, di cui parlasi ne' precedenti articoli, cessano di diritto, appena mancata la cagione della concessione.

ART. 7.

I mezzi per attuare l'accennato scopo sono:

le rendite del proprio patrimonio *(se se ne ha)* consistente nelle proprietà descritte nell'inventario del dì . . . . le quali rendite ammontano a circa L. . . . annue;

il ritratto del dritto di ammessione di nuovi aggregati; quello delle annue loro contribuzioni; e quello delle associazioni di estranei nei casi di morte.

(a) È superfluo avvertire che quanto, per esempio, abbiamo detto in questo articolo, deve eliminarsi o modificarsi secondo l'indole, lo scopo speciale della pia associazione, e la condizione degli associati.

(b) Indicarsi specificatamente, aggiungendo altri articoli, i quali per i soccorsi o sussidii in doti stabiliscano le prescrizioni dettate dagli art. 25 a 27 del modello n. 1; per i soccorsi in medicine quelli dell'art. 28 dello stesso modello; se consistono in qualsiasi altra maniera inserirsi l'art. 29 del ripetuto modello.

CAPO II.

AMMESSIONI, SOSPENSIONI, ED ESPULSIONI.

Art. 8.

Per essere ascritte al Sodalizio, le persone di ambo i sessi deono presentare formale dimanda al Superiore coi documenti, che dimostrino:

a: la condizione . . . *(dirsi quale)*

b: i buoni costumi.

c: l'età non minore di anni . . . compiuti, nè maggiore di . . . anni, salvo se non sieno figli di ascritti di ambo i sessi, nel qual caso l'età dell'ammessione può essere di anni . . .

d: la buona sanità.

e: *(dirsi le altre condizioni se n'è il caso).*

Art. 9.

Ciascun ascritto *(Confratello)* deve fare mesi . . . di noviziato, dal giorno in cui, deliberata la sua ammessione, avrà pagato il diritto di entratura, e durante un tal periodo di tempo, non ha facoltà di voto, non può essere ammesso nelle adunanze della pia Associazione, e morendo non ha che il solo . . . *(dirsi che cosa).*

Nullameno la vestizione ha luogo nel primo mese di ammessione.

Le ascritte *(Consorelle)* non fanno noviziato; ma sono diffinitivamente ammesse appena hanno pagato il dritto di cui al seguente articolo. Elleno però, morendo infra i primi . . . mesi si hanno soltanto *(dirsi che cosa).*

Art. 10.

Sono ammessi come Benefattori, o Benefattrici coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 8 si obblighino di pagare ogni anno, a rate mensuali anticipate L.....

Art. 11.

Ogni associato di qualunque sesso fra . . . . . giorni da quello in cui gli viene notificata la seguita sua ammessione nel Sodalizio, deve pagare il diritto di entratura secondo l'età, e le attinenze di famiglia, nelle proporzioni stabilite nel Regolamento d'amministrazione e di servizio interno.

Art. 12.

Inoltre ciascun ascritto deve pagare una contribuzione mensile anticipata stabilita nel Regolamento suddetto. La mora di un tal pagamento per mesi . . . consecutivi, costituisce per l' ascritto lo stato di *contumacia*, la quale importa decadenza di diritto e di fatto da ogni beneficio, come se più non appartenesse alla pia Associazione.

Art. 13.

La contumacia finisce quando, persistendo le condizioni della prima ammessione, il contumace vada personalmente presso l' Amministrazione o Rappresentanza del Sodalizio a dimandare la riabilitazione, e quando, ottenutane apposita deliberazione, paghi al Tesoriere il suo debito, intero, o transatto.

Art. 14.

I confratelli, e le consorelle possono anche essere sospesi dal godimento de' loro diritti, allorchè, o non adempiono ai doveri imposti dal presente Statuto, e dal Regolamento interno, ovvero si mostrino di sregolata condotta ed impieghevoli sino a due volte alle ammonizioni segrete dell'Amministrazione *(Banca, Seggio)*.

Art. 15.

Cessano di far parte della pia Associazione, e vengono cancellati dall' albo degli associati quei confratelli o consorelle che :

a: manchino di rispetto con modi o parole offensive , o indecenti verso i componenti la Rappresentanza dell'Associazione, e verso gli altri suoi uffiziali, o Padre Spirituale, o ciò tanto nella Chiesa, o nell' Oratorio, quanto nelle Adunanze generali ;

b: abusino del proprio ufficio o con fatti, o con parole, come innanzi, verso qualche confratello o consorella ;

c: arrechino danni morali, o materiali all'Associazione;

d: serbino costumi notoriamente riprovevoli e rilasciati, o che siano dalla pubblica autorità condannati a pene infamanti.

Art. 16.

La sospensione, o espulsione, di cui si ragiona ne' precedenti articoli, dev' essere deliberata dalla pia Associazione appositamente convocata in Adunanza generale e per maggioranza assoluta di voti segreti, su proposta dell' Amministrazione.

CAPO III.

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI E LORO CONGIUNTI — DOVERI.

Art. 17.

Godono dei beneficii, di cui è parola negli articoli precedenti.

1. Tutti gli associati di ambo i sessi, ancorchè semplici benefattori, e benefattrici e soltanto nei seguenti casi:

a: quando sono ascritti al pio Sodalizio da . . . anni almeno;

b: quando non sono contumaci al pagamento della contribuzione mensuale;

c: quando sono nella indigenza o miseria comprnovata;

d: quando divengono inabili al lavoro per età o per difetti fisici.

2. Le vedove dei confratelli e benefattori, le quali sono in povertà incolpabile, e fino a che dura la loro vedovanza.

3. I figli, di ambo i sessi, dei confratelli e benefattori che sono di età minore, e non atti al lavoro.

Art. 18.

In caso di morte, ciascun ascritto gode a totale carico della pia Associazione, e nei modi indicati nel Regolamento, onori funebri in casa, onori di esequie e sepoltura, suffragi spirituali, eccetto quando la morte avvenga fuori del Comune, nel qual caso sarà conceduta alla famiglia la somma di . . . per le spese de' funerali, e gli saranno renduti i suffragi spirituali. *(Se la pia Associazione costuma altrimenti, si dirà in questo luogo)*

Simile diritto godono le vedove in prime nozze, o quelle di secondo letto, quando le prime per qualsivoglia cagione non ne abbiano fruito.

Ai genitori ed ai figli degli ascritti compete il solo accompagnamento, e la sepoltura.

Art. 19.

Tutt'i confratelli, han dritto di voto, e possono essere eletti a qualsiesi officio, purchè sieno nelle condizioni indicate all'art. 33.

Sono eccettuati gli ecclesiastici, i benefattori, le consorelle, i contumaci, i debitori, o litiganti con la pia Associazione, coloro che nel termine stabilito dalla legge non han renduto il conto di una precedente Amministrazione ; ed i novizii.

Art. 20.

Doveri degli ascritti sono :

a: convenire nel Sodalizio nei giorni indicati dal presente Statuto e relativo Regolamento per adempiere le pratiche religiose, o per deliberare sugli affari o interessi della pia Associazione, salvo i casi di giustificato impedimento, mentre la mancanza ingiustificata d'intervento in tre adunanze generali induce una multa nella ragione stabilita nel Regolamento ;

b: rispettare principalmente la legale Rappresentanza del Sodalizio, e tutti gli altri uffiziali superiori ; obbedirne le prescrizioni, salvo che non siano contrarie al presente Statuto ed al Regolamento interno ;

c: adempiere con zelo, ed amore gli officii e le incombenze che loro vengono confidati ;

d: pagare puntualmente l'annua contribuzione.

La inosservanza di cotesti doveri viene punita nei modi indicati agli art. 14 e 15 salvo quello ch'è detto in questo articolo al § *a*.

CAPO IV.

ATTRIBUZIONI DELLA PIA ASSOCIAZIONE.

Art. 21.

La pia Associazione ha in sè i poteri di rappresentarsi, ed amministrarsi nei modi appresso indicati.

Art. 22.

Essa si aduna in assemblee generali ordinarie e straordinarie previo invito scritto da farsi dal Superiore e da spedirsi agli ascritti che hanno dritto d'intervenirvi, almeno... giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 23.

Le assemblee generali sono presedute dai componenti l'Amministrazione *(Governo, Banca ecc.)*

Art. 24.

La pia Associazione ha le seguenti facoltà :

1. Accoglie o rifiuta l'ammessione de'nuovi ascritti.

2. Espelle dal suo seno gli ascritti che si rendono indegni di farne parte, nei casi innanzi indicati.

3. Elege, nomina, e surroga nei modi e nei casi previsti dal presente Statuto :

a: i componenti la sua Amministrazione o Rappresentanza ;

b: il Censore o Fiscale ;

c: il Tesoriere, salvo i speciali contratti ;

d: il Padre Spirituale ;

e; i Revisori de' conti, i Medici, Architetti, ed i Notai della pia Associazione.

4. Delibera i bilanci presunti che le vengono presentati;

5. Rivede, esamina ed approva i conti annuali dell'Amministrazione in seguito al rapporto scritto dei revisori ;

6. Delibera intorno :

a: agli stipendii e salarii ;

b: alla nomina, sospensione, e rimozione degli addetti al servizio della pia Associazione ;

c: all' accettazione, ed al rifiuto dei legati o doni ;

d: agli acquisti od alienazioni di beni ; alla cessione di dritti o crediti ; ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria ; alle transazioni sopra diritti di proprietà, o di servitù ;

e: alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio ; alla contrazione di prestiti; alla natura degli allogamenti o impieghi di danaro fruttiferi; all' affrancazione di rendita o censi passivi ;

f: alla modificazione del presente Statuto da approvarsi con R. Decreto ;

g: al modo di usare dei beni patrimoniali, e di adempiere esattamente al fine della pia Associazione, ed alle spese obbligatorie per legge, o per legati e donazioni ;

h: alle costruzioni di nuove opere ;

i: al trasferimento dei fondi da una categoria o capitolo ad un' altra del bilancio ;

l: alle sacre funzioni e modo di celebrarle ;

m: alle spese di beneficenza, e modo di adempierle ;

n: all' ammontare delle somme da doversi pagare dai contumaci per essere riammessi alla pia Associazione ;

o: ed in generale delibera su tutti gli oggetti che non sono di attribuzione della sua Rappresentanza o Amministrazione, o che non sono preveduti in questo Statuto.

ART. 25.

Le adunanze o sedute della pia Associazione sono a porte chiuse. Esse son valide quando v' interviene almeno *(il 5° il 3° la metà, i due terzi)* del numero degli associati che han diritto di votare.

ART. 26.

In caso di seconda convocazione per mancanza di numero legale le deliberazioni son valide qualunque sia il numero degl' intervenuti, e non si può deliberare che sugli oggetti indicati nello avviso di prima convocazione; e quando vi sono novelle proposte, non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso agli ascritti.

ART. 27.

Nella discussione può prender parte chiunque degl'intervenuti di diritto, purchè dimandi al Superiore la parola, e l'ottenga: più di due volte non si può la parola ottenere. Nella votazione va serbato l' ordine di antichità dell'ammessione.

ART. 28.

Tutte le deliberazioni son prese a maggioranza di voti segreti con palline bianche per il *sì*, nere per il *no*. Nelle deliberazioni sopra i conti annuali non possono prender parte coloro che li han renduti.

ART. 29.

La deliberazione vien distesa dal Segretario in atto verbale, sottoscritto da tutti gl' intervenuti all' adunanza.

ART. 30.

Le deliberazioni tutte sono pubblicate per copia nell'Oratorio dell' Associazione nel primo giorno festivo che segue a quello della loro data.

CAPO V.

RAPPRESENTANZA DELLA PIA ASSOCIAZIONE.

§ 1.

Dell' Amministrazione.

Art. 31.

La rappresentanza della pia Associazione sta in un *(Governo, Banca, Seggio, Amministrazione)* composto di

Un Superiore *(Presidente, Priore, Soprantendente, o altro)*;

Un 1° Coadiutore *(o Governatore, Assistente, e simili)*;

Un 2° idem ;

Un Censore *(o Fiscale, Consultore)*;

Un Segretario.

Questi due ultimi con solo voto consultivo.

Essa viene eletta dalla pia Associazione in assemblea generale nel dì . . . del mese di..... di ciascun anno *(o biennio, triennio* ec.*)* a maggioranza assoluta *(o relativa)* di voti.

Art. 32.

La *(Banca , Amministrazione* ec.*)* prende possesso nel primo giorno dell'anno seguente *(ovvero)* appena eletta, *(o dirsi quando)*. È *(o non è)* rieligibile. Dura in ufficio . . . . anni. Si rinnova per intero *(o dirsi come)*.

Essa occupa il posto di onore nelle assemblee, nelle funzioni, nelle esequie.

Art. 33.

Per essere gli ascritti eligibili alle cariche od ufficii nel Sodalizio, occorre :

1° L' età non minore di anni . . .

2° Antichità, come ascritto nella Associazione, non minore di anni . . .

3° Non trovarsi nelle condizioni indicate all' art. 19.

Art. 34.

La *(Banca, Governo, Amministrazione)* rappresenta la pia Associazione nello intervallo delle sue riunioni in assemblea generale. Veglia al regolare andamento del pio Sodalizio, mantenendo ferme le deliberazioni dell' Associazione medesima.

Art. 35.

In caso di morte, assenza od impedimento del Presidente *(o Superiore)* lo surroga temporaneamente il 1° Governatore *(o Assistente, o Coadiutore)* il quale viene a sua volta surrogato dal 2°, e questi dal confratello più anziano di ammessione. In caso di simultanea mancanza del Superiore ed Assistenti, saranno surrogati dai confratelli più anziani, per ordine di antichità, ed il più vecchio in pari condizione farà da Superiore.

Art. 36.

Essa elegge e rimuove a maggioranza di voti e su proposta del suo Presidente *(Superiore, Priore ec.)* (eccettuato il Segretario) gli altri uffiziali minori:

Due Maestri di Novizii;
Due Maestri di Cerimonie;
Due Deputati di esequie, e camposanto;
Due Deputati Infermieri;
Uno per le vesti e doppieri o ceri;
Due Cantori;
Il Predicatore.

Art. 37.

Appartiene al Governo *(Banca, Amministrazione)* con obbligo in solido fra i suoi membri, l'amministrazione dei beni, e la direzione della pia Associazione.

Oltre a ciò:

Fissa i giorni delle adunanze generali, salvo quanto è detto all' art. 22;

Propone alla pia Associazione tutti gli affari, e sottopone alla approvazione di essa gli atti indicati nell'art. 23;

Delibera intorno allo spendere le somme stanziate in bilancio da farsi con regolari mandati a firma del Presidente *(Priore, Superiore)*, del Fiscale *(Censore)*, e del Segretario, ed al trasferimento di esse da un articolo all'altro della stessa categoria o capitolo;

Conchiude, nei modi di legge, le locazioni, conduzioni, affitti, od appigionamenti, ed i contratti deliberati dall' Associazione;

Riconosce, quand' occorra, la validità della cauzione da darsi dal Tesoriere;

Forma il progetto del bilancio presunto, e dà il conto annuale dell' amministrazione;

Propone il Regolamento d' ordine interno, e le modifi-

cazioni necessarie, da sottoporsi alla deliberazione dell'Associazione;

Promuove le azioni possessorie;

Esegue e fa eseguire le prescrizioni di questo Statuto, e del Regolamento interno, le deliberazioni della pia Associazione, e le disposizioni delle Leggi e Regolam. generali;

Stabilisce l'ammontare delle spese di esequie, funerali, e seppellimento da pagarsi dagli estranei al Sodalizio, nei limiti prescritti dal Regolamento;

Stabilisce il compenso per il Medico, Architetto, Notaio ec. quando non sia stabilito nel Regolamento;

Delibera finalmente su tutti gli affari che riguardano la pura amministrazione delle annue entrate, salvo quanto è di competenza della pia Associazione.

Art. 38.

In caso di urgenza, l'Amministrazione *(Governo, Banca)* prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che spetterebbero alla pia Associazione in Assemblea generale, alla quale ne riferisce nella prima adunanza. Per codeste deliberazioni è applicabile il disposto con gli art. 28, 29, e 30.

§ 2.

Del Superiore.

Art. 39.

Il Superiore *(Priore, Presidente* ec.*)* è il capo della pia Associazione e della sua Amministrazione o Rappresentanza. Egli occupa il primo posto nell'Oratorio, nelle processioni, esequie, nelle adunanze della pia Associazione e sua Amministrazione, ed in qualunque altra funzione;

Presiede le assemblee generali affiancato dalla *(Banca, Amministrazione* ec.*)*, e vi fa le proposte, e vi mantiene l'ordine della discussione, e della votazione;

Spedisce gli avvisi per le adunanze generali ordinarie e straordinarie della pia Associazione ch'egli regola e presiede, mentre in mancanza vi supplisce il Censore come è detto all'art. 40. Fa altrettanto per le adunanze dell'Amministrazione;

Distribuisce ai Componenti di questa gli affari a trattarsi o che si debbono proporre alla pia Associazione;

Nomina e rimuove, inteso il Censore *(o Fiscale)*, l'or-

ganista, i chierici, i serventi, e promuove, ove occorra, la rimozione di coloro i quali sono chiamati agli ufficii di cui all' art. 36;

Cura lo eseguimento delle deliberazioni prese;

Dirige la corrispondenza ufficiale ch' egli soscrive, e sorveglia la custodia nell' archivio di tutti gli atti di Amministrazione, la tenuta dei registri, e lo andamento degli affari;

Provvede alla osservanza delle Leggi e Regolamenti generali, del presente Statuto e Regolamento relativo; ed alla esecuzione degli ordini delle Autorità Superiori;

Provvede altresì allo adempimento delle opere ingiunte da legati pii, o disposte dall'Associazione, ed al pagamento delle somme stanziate nel bilancio mercè regolari mandati di pagamento: con facoltà di disporre in occorrenze urgenti di una somma il cui ammontare sarà determinato nel Regolam.;

Commette ove occorra ad uno o più Confratelli le informazioni sulle persone che dimandano essere ascritti all' Associazione;

Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi all'Amministraz. *(o Banca)*;

Vigila ch' esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, promuovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall' art. 22 del Regolamento 27 di novembre 1862 sulla Legge per le Opere pie;

Sorveglia l'andamento generale della pia Associazione; la rappresenta in giudizio, e stipula in nome dell' Amministrazione i contratti deliberati salvo la preventiva approvazione della Deputazione prov. nei casi indicati dalla Legge;

Sospende in caso di urgenza le persone stipendiate che prestano l' opera loro al Sodalizio, riferendone incontanente all' Amministrazione per le diffinitive determinazioni della pia Associazione ai sensi dell'art. 24, lettera *b* del n.° 6;

Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatrici ancorchè attribuite all'intera Amministrazione, salvo darne contezza alla medesima nella prima tornata.

§ 3.

Del Censore (o Fiscale, o Consultore).

Art. 40.

Il Censore per dignità è pari agli altri Governatori *(o, se*

vuolsi del Superiore). A lui compete, nei modi a stabilirsi col Regolamento d' ordine interno ;

Vigilare su tutto e su tutti nel pio Sodalizio, e riferirne all' Amministrazione, ed ove occorra alla pia Associazione;

Apporre il suo *visto* su tutte le ordinazioni di riscuotere e pagare, potendosi a ciò rifiutare e riferirne subito alla pia Associazione in adunanza generale da convocarsi appositamente ;

Compilare unitamente al Segretario le liste di riscossione ;

Vigilare specialmente le funzioni del Tesoriere, e cifrarne i registri ;

Sollecitare il rendimento dei conti sia da parte dell'Amministrazione che del Tesoriere ;

Conciliare le quistioni che possano sorgere fra gli ascritti ;

Convocare i Confratelli in adunanza generale quando ciò non possa o non voglia fare il Superiore, com' è detto all'art. 39. Ove a ciò non adempia potrà essere espulso dalla pia Associazione e privarlo di tutt' i suoi diritti.

Art. 41.

Il Censore nelle adunanze generali della pia Associazione occupa il primo posto accanto al Governo *(o Banca).* Nelle adunanze di questo siede a destra del Presidente dopo il 1° Coadjutore ;

Nel caso di sua morte, o malattia, od assenza, sarà nominato dall' Amministrazione un altro Censore provvisorio.

§ 4.

Del Segretario.

Art. 42.

Il Segretario assiste a tutte le tornate dell'Amministrazione ed alle adunanze della pia Associazione, e compila gli atti verbali delle deliberazioni ;

Conserva tutt' i registri, ed atti dell' Associazione, e l' archivio ;

Spedisce, debitamente firmati dal Superiore, gl' inviti di convocazione ai Confratelli che possono intervenire alle adunanze ;

Compila le liste di riscossione ;

Compila l' inventario generale, e le liste delle variazioni al principio di ogn' anno.

Art. 43.

Il Segretario occupa sempre il posto dopo il 2° Amministratore *(Assistente, Coadjutore)*.

CAPO VI.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. (a)

CAPO VII.

IMPIEGATI. (b)

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 44.

Col Regolamento d'ordine interno sono dettate le norme per la esatta e compiuta esecuzione del presente Statuto, e sono definite tutte le incombenze ed i doveri del Tesoriere, e degli Uffiziali dei quali è parola agli art. 24, 36, e 39.

Art. 45.

Cessano di aver vigore le Regole antiche, e le deliberazioni precedenti, in tutto ciò che sono contrarie al presente Statuto.

Discusso dalla pia Associazione in assemblea generale del dì . . . del mese di . . . . . 18 . . . con atto verbale di cui si unisce copia.

Il Superiore — La firma
Il 1° Assistente »
Il 2° Assistente »
Il Censore »
Il Segretario »

(a) Inserirsi tutto ciò che è detto per le Congregazioni di carità modello n. 1, meno l'art. 25, salvo le modificazioni, che sono nel caso.

(b) Come per le Congregazioni di carità, modello n. 1.

INDICE ALFABETICO

D

E

F

G

I

M

N

REGOLAMENTI INTERNI

PARTE SECONDA

MODELLO N.° 1

REGOLAMENTO INTERNO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ (a)

NEL

COMUNE DI ....

CIRCONDARIO DI ....

PROVINCIA DI .....

CAPO I.

NOMINE E POSSESSO DEI COMPONENTI LA CONGREGAZIONE.

Art. 1.

Appena venga a mancare uno o più componenti della Congregazione di Carità, sia per morte, rinunzia, decadenza, od altra causa preveduta dallo Statuto organico, e di cui si fa parola in seguito negli art. 3 e 4 di questo Regolamento; il Presidente ne dovrà dare contezza al Prefetto ed al Sindaco, dicendone il motivo, affichè possa il Consiglio Comunale procedere a novella elezione.

(a) Questo Regolamento (che corrisponde al 1° modello della Parte 1ª) è in massima parte, e salvo le necessarie modificazioni, adottabile per tutte le altre Amministrazioni, le quali vi troveranno quant' occorre per la compilazione di uno speciale Regolamento, bastando aggiungere soltanto le *Regole interne* per istituti che raccolgono ed educano persone, e per altre Istituzioni speciali.

Art. 2.

Dopo che dal Sindaco sarà stata comunicata al Presidente la novella elezione, dovrà questi, con l'intervento della Congregazione, ed in osservanza delle prescrizioni della legge, e dell'art. 5 dello Statuto organico, dare il possesso a'nuovi eletti appena si presenteranno per assumerne l'uffizio. Ciò si dovrà far risultare da atto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti, e contrassegnato con la firma del Segretario e col suggello della Congregazione.

Art. 3.

Quando l'elezione o rielezione fosse caduta sopra persona, la quale per il disposto dalla legge e dagli art. 6, 7 ed 8 dello Statuto organico, non possa occupare l'uffizio cui vien chiamato, per non aver renduto il conto di precedente sua amministrazione, o per trovarsi in lite con la Congregazione; o per essere ascendente, discendente, fratello, suocero o genero di uno che già sia in tale uffizio; ovvero non trovisi di essere elettore amministrativo; in tal caso, invece di dare il possesso, il Presidente ne deve riferire al Prefetto ed al Sindaco perchè il Consiglio Comunale proceda a novella elezione.

Art. 4.

Ove poi alcuni de' componenti della Congregazione, divengano fra loro suoceri e generi; ovvero non intervengano alle tornate per tre volte di seguito senz'aver ottenuto regolare congedo dalla Congregazione; ovvero si rifiutino di compiere le proprie incombenze, com'è detto all'art. 17 dello Statuto; il Presidente ne dovrà anche riferire al Prefetto ed al Sindaco indicando nel primo caso il nome del componente meno anziano; o in pari anzianità del più giovine, ovvero di colui ch'ebbe minor numero di voti perchè sia surrogato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, e 6 del Regolamento del 27 novembre 1862 sulla legge per le Opere pie.

Art. 5.

Per la esatta osservanza delle sopradette prescrizioni nella sala delle adunanze della Congregazione dovrà a cura del Segretario tenersi costantemente affisso l'elenco nominativo de' componenti la Congregazione medesima con indicazione della data della elezione, della età, e del numero dei voti col quale ciascuno venne eletto.

CAPO II.

SEDE DELLA CONGREGAZIONE, SUOI UFFICII, ED ADUNANZE.

ART. 6.

La sede uffiziale e legale della Congregazione sarà alla strada. . . . . . In essa staranno gli uffizii, l'archivio, i magazzini di merci ed oggetti (quando ve ne sia il bisogno) e la Cassa, se non si determini dove il Tesoriere debba tenerla.

ART. 7.

Le adunanze ordinarie si terranno . . . volte al mese nel giorno . . . di . . .

ART. 8.

Affin di sapersi, se per avventura senza permesso un componente, sia anche il Presidente, manchi per tre volte di seguito alle adunanze (il che è causa di decadenza dall'ufficio, com'è detto all'art. 17 dello Statuto), si dovrà, a cura del Segretario, che ne risponde dell'esattezza, tenere sempre un *registro d'intervento alle adunanze*. Esso sarà secondo il modulo n. 1. in fine di questo Regolamento.

ART. 9.

Negli atti verbali delle adunanze si farà resultare quali membri vi sono intervenuti ; e per gli assenti se la prima, seconda, o terza volta di seguito.

Inoltre vi si enuncieranno gli affari discussi, le deliberazioni prese, e se ad unanimità, o a maggioranza. Essi dovranno essere scritti in fogli separati per ciascuna adunanza, soscritti dai membri intervenuti, autenticati dal Segretario, forniti di *visto* del Presidente o di chi ne fa le veci, e trascritti poi in apposito registro con numero progressivo, avendo obbligo il Segretario di bollare quelli, i di cui estratti vanno soggetti ad approvazione de' Superiori.

CAPO III.

DEL PRESIDENTE.

ART. 10.

Il Presidente deve adempiere alle prescrizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 del presente Regolamento.

ART. 11.

Egli, dovendo a'sensi del § 1, art. 11, e per l'art. 15 dello Statuto, spedire 24 ore prima gli avvisi per le riunioni straordinarie, userà del modulo n. 2.

ART. 12.

È suo obbligo soscrivere ogni giorno (eccetto quando non vi sieno affari urgenti) la corrispondenza uffiziale che gli sarà presentata dal Segretario, cifrandone le bozze, e portandovi quelle mende che crederà opportune.

ART. 13.

Ogni fine di mese, e per le facoltà che gli vengono dal § 4 dell' art. 11 dello Statuto, farà rilasciare secondo il termine posto, e soscriverà i mandati di pagamento delle spese ordinarie e periodiche in rispondenza delle somme stanziate nei bilanci presunti. Altrettanto farà per le spese non ordinarie. Ben vero per queste occorrerà apposita deliberazione della Congregazione di carità.

I mandati dovranno essere prima registrati nei libri di Ragioneria, e poi cifrati dal Segretario, e dal Ragioniere, quando vi sia.

ART. 14.

Ogni mese procederà alla verificazione dello stato di cassa secondo il prescritto dal § 5 dell' art. 11 dello Statuto, ancorchè l' Amministrazione avesse il Tesoriere con l'obbligo del partito forzoso, di cui si parlerà al Capitolo V.

Le verificazioni straordinarie farà egli sempre che crederà opportuno, o quando la Congregazione vorrà disporle.

ART. 15.

Curerà che i bilanci presunti siano ogni anno deliberati dalla Congregazione, prima della fine di settembre; che vengano successivamente depositati per otto giorni o nella propria Segreteria, o in quella del Municipio, perchè chiun-

que possa leggerli e ricorrere contro di essi; che di tale deposito si dia notizia al pubblico con avviso da affigersi, per mezzo dell' autorità municipale, nei soliti luoghi delle pubblicazioni uffiziali ; che dopo gli 8 giorni di deposito, sia trasmessa alla Prefettura copia dei bilanci, unitamente all' atto verbale di seguita pubblicazione, al certificato di mancati ricorsi, o con gli stessi ricorsi quando sieno stati prodotti, e con le controsservazioni opportune, perchè rimanga dimostrato essersi eseguite le prescrizioni della legge, e perchè possa la Deputazione provinciale risolvere intorno alle opposizioni insorte.

Per la compilazione, e deliberazione dei bilanci si osserveranno le norme indicate dalla legge e regolamenti generali.

Art. 16.

Il Presidente dovrà curare che almeno 15 giorni prima di finire l' anno in corso, sieno passati al Tesoriere i seguenti atti necessarii all'amministrazione dell'anno seguente:

1. Copia del bilancio presunto.
2. Il *ruolo* di riscossione secondo il modulo consueto.
3. Il registro delle ricevute da rilasciarsi ai *reddenti* o debitori.

Art. 17.

Quando nel mese di maggio di ciascun anno il Tesoriere non avrà renduto alla Congregazione il conto materiale dell' anno precedente, il Presidente con atto di notificazione per mezzo dell' usciere o servente della Congregazione, o del Municipio, lo inviterà ad adempiervi fra il termine di 10 giorni. Decorso inutilmente quel periodo di tempo, ne dovrà riferire alla Congregazione, perchè sia adottata la misura prescritta dall' art. 22 del Regolamento dei 27 di novembre 1862 sulla legge per le Opere pie. Se poi il Tesoriere darà il conto in modo inesatto od irregolare, cioè non conformemente al prescritto dagli articoli 23 a 25 del succitato Regolamento, dovrà invitarlo a rifare il conto in un dato periodo di tempo, non maggiore di altri 10 giorni ; e quando non vi adempia ne riferirà del pari alla Congregazione per quel che di sopra si è detto.

Art. 18.

Similmente vigilerà che dall' uffizio della Congregazione sia preparato il conto morale dell'anno precedente. Quando a ciò non si adempia, adotterà la misura suggerita dal § 9 dell' art. 11 dello Statuto.

ART. 19.

Per la compilazione del conto morale, e l'esame del conto materiale si osserveranno le norme prescritte dalla legge e Regolamenti generali.

ART. 20.

Appena che la Congregazione avrà deliberato il suo conto morale e fatte le sue osservazioni sul conto materiale, il Presidente dovrà trasmetterli contemporaneamente alla Prefettura insieme coi rispondenti documenti.

Quando poi li riceverà debitamente approvati, darà alla Congregazione di carità nella prossima tornata comunicazione delle decisioni emesse su quei conti ; curerà di far restituire originalmente al Tesoriere il suo conto materiale (da cui si deve ritirar ricevuta) dopo però di averne fatto cavare una copia conforme da doversi conservare in archivio unitamente al conto morale ed ai documenti rispondenti all' intero conto *consuntivo,* ai sensi dell' art. 29 del Regolamento del 27 di novembre 1862.

ART. 21.

Immediatamente dopo a tale esecuzione il Presidente dovrà dalle decisioni emesse su i conti far ricavare tutte le partite di credito e debito; descriverle ordinatamente tanto nel bilancio presunto dell'anno in corso, quanto in apposita lista di carico di supplemento (quando non si fossero già comprese nella lista primitiva), e propriamente ai Capitoli della parte attiva, e passiva, destinati agli avanzi dell' amministrazione de' precedenti anni, e passar la lista al Tesoriere per la riscossione degli avanzi attivi, e per il pagamento de' resti passivi da disporsi a suo tempo.

ART. 22.

Finalmente quando per effetto dell' esame di un conto al Tesoriere non vengano mandate buone le non fatte riscossioni, o i pagamenti, il Presidente dovrà dalle decisioni emesse cavar tutte le partite di credito dell' Amministrazione, descriverle ordinatamente così nel bilancio presunto dell' anno in corso, come in appositi ruoli di supplemento, passar questi al Tesoriere, ed ordinargli la riscossione delle somme.

Quando il Tesoriere non curi rimborsare la cassa delle somme a lui addebitate, o di riscuotere quelle poste a carico del Tesoriere suo predecessore, o di altri, fossero anche gli stessi Amministratori ; facendo le consuete intimazioni ai

debitori per il pronto pagamento, il Presidente dovrà egli medesimo e direttamente far uso contro i debitori delle misure coattive, e quando queste riuscissero inefficaci rispetto al Tesoriere, o ritenere la somma a lui addebitata dai diritti di riscossione dovutigli, o ciò non bastando, dimandare la vendita di tutta o parte della cauzione prestata, e da ultimo rivolgersi con formale istanza all' Autorità giudiziaria per ottenere l' arresto del debitore a tenore degli art. 2033 e 2035 del Codice civile.

Art. 23.

Un mese dopo la seguìta pubblicazione dei bilanci e la restituzione da parte della Prefettura dei conti approvati, il Presidente farà formare lo specchietto compendiato (tabella reassuntiva) degli uni e degli altri, secondo i moduli già in uso, e trasmetterli alla Prefettura in duplice esemplare soscritti dalla Congregazione, affinchè si possano sempre conoscere le condizioni economiche dell' amministrazione.

Art. 24.

Il Presidente dovrà vigilare che le scritture o registri dei conti dell' anno precedente sieno chiusi diffinitivamente alla fine di marzo, perchè sino allora, e non oltre, può protrarsi l' anno amministrativo. Di tale operazione si compilerà peculiare atto verbale.

Art. 25.

Curerà che in ciascun anno, come è detto all'art. 29, sia presentato alla Congregazione l' inventario de' beni, delle carte, de' titoli etc. perchè, preso in esame, vi si apportino le modificazioni opportune per le variazioni avvenute e ciò sia per trasmetterne duplice copia alla Prefettura debitamente da lui soscritte ed autenticate dal Segretario giusta il prescritto dalla legge e dal § 8 dell'art. 24 dello Statuto, sia per riconoscere quali iscrizioni ipotecarie debbonsi rinnovare, com' è detto nel succitato Statuto al § 3 dell' art. 24.

Art. 26.

Il Presidente avrà la direzione degli Uffizii, o Segreteria della Congregazione; la vigilanza sull' andamento interno delle pie istituzioni ad essa affidate, su gl' impiegati, stipendiati e salariati, perchè tutti adempiano ai loro doveri; sulla esatta osservanza degli Statuti speciali; sulla regolare tenuta dell' archivio, registri, e ragioneria; sulla pronta e fedele esecuzione delle deliberazioni della Congregazione, e delle prescrizioni di legge, e delle Autorità Superiori.

ART. 27.

In caso di mancanza od assenza del Segretario o di chi ne faccia le veci, il Presidente dovrà denunziare e registrare gli atti soggetti a registrazione nel termine e nei casi indicati dalla legge.

ART. 28.

Da ultimo il Presidente, allorchè per casi urgenti dovrà la Congregazione adottare misure conservatorie, la convocherà straordinariamente; e se manchi il tempo, ovvero essa non si aduni, provvederà convenevolmente com'è prescritto al § 10 dell'art. 11 dello Statuto organico.

CAPO IV.

DELLA CONGREGAZIONE.

ART. 29.

Nella prima adunanza del mese di dicembre di ciascun anno la Congregazione, in osservanza della legge e del § 8 dell'art. 24 dello Statuto, dovrà prendere in esame tanto l'inventario dei proprii beni, oggetti mobili, carte, titoli, crediti, ecc. quanto delle Opere pie ch'essa amministra; apportarvi le modificazioni convenienti; riconoscere quali iscrizioni si debbano rinnovare, e disporne la rinnovazione, come sarà detto all'art. 32.

ART. 30.

Ad eseguire le prescrizioni dell'art. 10 della legge sulle Opere pie, e del § 5 art. 24 del proprio Statuto, la Congregazione nel settembre di ciascun anno dovrà deliberare i bilanci presunti; e nel mese di giugno deliberare i conti morali, e rivedere e discutere preliminarmente i conti materiali, nei modi indicati dalla legge e regolamenti generali.

ART. 31.

A tenere in continua evidenza le entrate e le spese sue proprie e delle Opere pie che amministra secondo il disposto del § 2 dell'art. 24 dello Statuto, la Congregazione si farà ogni fine di mese esibire dal Presidente lo stato di cassa, affin di riconoscere se le riscossioni delle rendite si eseguono in perfetta rispondenza dei bilanci, e liste di carico, ed i pagamenti a tenore dei bilanci e delle proprie deliberazioni.

ART. 32.

Nel mese di settembre di ciascun anno, ed appena avrà deliberato i bilanci presunti, curerà di adempiere al prescritto dal § 3 dell'art. 24 dello Statuto quanto alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

A tal uopo delegherà appositamente o il Presidente, o uno dei membri perchè col Segretario adempia a sì importante dovere, e spedisca alla Prefettura alla fine del mese di novembre un elenco delle iscrizioni che non si fossero potuto rinnovare indicandone le cagioni.

ART. 33.

Alla fine di ciascun anno la Congregazione, per adempiere al prescritto dell'art. 28 dello Statuto, stipulerà con un farmacista un contratto per la somministrazione delle medicine ai poveri.

Con tale contratto la Congregazione (oltre tutte le condizioni che possano assicurare la buona qualità delle medicine, e la esattezza delle somministrazioni) determinerà il ribasso da farsi su i prezzi di tariffa ; stabilirà che i notamenti delle medicine per essere ammessi a pagamento, dovranno prima venir verificati ed autenticati dal Protomedicato a spese del farmacista; che le medicine non possono essere somministrate se non sopra ricette del medico a ciò delegato dalla Congregazione, vistate dal membro di essa incaricato di tale servizio, salvo eccezione nei casi di urgenza e quando il costo di un farmaco non ecceda la somma di L. 1,50.

ART. 34.

A provvedere alla buona manutenzione de' beni stabili, com'è prescritto al § 7 dell'art. 24 dello Statuto, la Congregazione di carità quando non abbia l'Economo delegherà o al suo Presidente, o ad uno de' suoi membri l'incarico speciale di vigilare: 1. che i pigionanti conservino bene le proprietà urbane, e finite le locazioni le lascino come loro vennero consegnate ; 2. che i fittainoli migliorino i fondi rustici, li coltivino bene, e li riconsegnino con quel numero di piante che fu consegnato; 3. che non s'introducano sulle proprietà servitù od abusi.

ART. 35.

I registri di cui dovrà far uso la Congregazione, sia per l'amministrazione del proprio patrimonio, come degli Istituti ad essa affidati, sono i seguenti :

Registri di contabilità o computisteria.

A. *Per le entrate*	1. Giornale di cassa. 2. Libro maggiore. 3. Giornale del prodotto delle coazioni.
B. *Per le uscite*	4. Giornale di cassa. 5. Libro maggiore. 6. Giornale delle spese di coazioni.
C. *Dei valori*.	7. Per le entrate. 8. Per le uscite.

Registri di economia interna.

a: Registro degli oggetti, o merci che si tengono nei magazzini, o per vendersi, o per somministrarsi, o per usarsi a favore dei poveri, o delle persone ricoverate negli Istituti:

b: Quello delle ordinazioni delle medicine :

c: Quello del guardaroba co' movimenti di biancheria, vestimenta, masserizie e simili :

d: Quello del vitto :

e: Quello delle ammessioni ed uscita delle persone negli Istituti :

f: Quello dei lavori che si fanno dagli alunni.

Art. 36.

La Congregazione, allorchè sarà da provvedersi l' ufficio di Tesoriere, dovrà anzitutto deliberare se tale uffizio abbiasi a concedere a partito libero, ovvero a partito forzoso. Nel primo caso la nomina del Tesoriere (secondo il prescritto dall' art. 30 del Regolamento del 27 di novembre 1862 sulla Legge per le Opere pie) sarà fatta con formale deliberazione, la quale dovrà contenere la indicazione dell'ammontare, e qualità della cauzione che il Tesoriere dovrà prestare fra tre mesi, e del premio, fisso o proporzionale, da corrispondergli si. Ed il Tesoriere dovrà sottoscrivere una dichiarazione (da legalizzarsi da un notaio) con la quale accetterà tutte le condizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti generali, dal presente Regolamento, del pari che dalla deliberazione di nomina, specialmente in quanto è stabilito per la cauzione, e per il premio.

Nel secondo caso (sempre preferibile) dovrà la Congregazione procedere prima a pubblici incanti, o, quando riescano deserti, a trattativa privata, e sempre con formale contratto di appalto, da doversi sottoporre all'approvazione della Deputazione provinciale, osservandosi quel che è prescritto in seguito al Capitolo V. Contratto a partito forzoso col Tesoriere.

Art. 37.

Sia però che si nomini il Tesoriere a partito libero, o a partito forzoso, la Congregazione non potrà nominare Tesoriere uno dei suoi membri, o il proprio Segretario, Ragioniere, od altro impiegato, e dovrà sempre preferire chi si offre di sostenere gratuitamente un tale uffizio, nel qual caso lo potrà anche dispensare dall' obbligo di dare cauzione, ma sempre a sua solidale responsabilità, e quante volte sia certa che abbia beni sufficienti a garentire la propria gestione.

Art. 38.

L' ammontare della cauzione dovrà essere sempre maggiore del terzo delle rendite che si debbono riscuotere, salvo aumentarsi allorchè la rendita aumenti del quarto di quello ch' era al tempo della nomina.

Essa deve consistere o in rendita sul Debito pubblico vincolata nei modi consueti, il capitale della quale superi di un terzo l' ammontare della cauzione; o in danaro depositato e vincolato sulla Cassa di Depositi e Prestiti: o in beni mobili ed immobili assoggettati a speciale ipoteca.

Art. 39.

Il premio, se a partito forzoso, sarà di annue L.... per ogni 100 lire di rendita: ovvero, se a partito sciolto, sarà del..... per 100 sulle somme che saranno effettivamente riscosse.

Il premio sarà liberato e pagato al Tesoriere a rate mensuali con formale mandato di pagamento.

Art. 40.

Salvo le prescrizioni degli speciali Statuti delle Opere pie autonome, o dei pii disponenti, ciascun anno saranno stanziate nel bilancio della Congregazione le seguenti somme:

1. Per sussidii fissi, e non maggiori di L..... nè minori di L..... alle persone indicate nei paragrafi *b*, *c*, ed *h*, dell' art. 25 dello Statuto, annue L. . . . .

2. Per soccorsi o sussidii temporanei nè maggiori di L. . . . e non minore di L. . . . alle persone indicate ai §§ *a*, *c*, *d*, annue L. . . .

3. Per soccorsi o limosine eventuali non maggiori di L. . . . nè minori di L. . . . alle persone indicate nel § *f*, annue L. . . .

4. Per soccorsi straordinarii alle persone indicate nel § *g*, annue L. . . .

5. Per doti di L. . . . ognuna a povere donzelle L. . . .

6. Per medicine annue L. . . .

7. Per spese di via ai poveri di altri Comuni annue L....

8. Per mantenimento di poveri infermi negli Spedali L....

9. Per ogni altra maniera di limosine, cioè vestimenta, letti, oggetti mobili, strumenti necessarî al lavoro, soccorso di *baliatico*, annue L. . . .

Art. 41.

I sussidii fissi, e temporanei; i soccorsi straordinarii; le doti saranno con apposite deliberazioni conceduti dalla Congregazione dopo essersi assicurata che la persona la quale dimanda il sussidio non abbia altro assegnamento a carico di altra pia Istituzione. I sussidii, soccorsi, o limosine eventuali, in derrate, medicine ec., ovvero i soccorsi di via saranno conceduti dal Presidente o Membro della Congregazione che a ciò trovasi delegato: e tale incarico dovrà conferirsi per giro a periodo di tre mesi a tutt'i Componenti la Congregaz.

Art. 42.

La distribuzione dei sussidii dovrà farsi con accorgimento ed equità. Le limosine non debbono essere nè sempre nè interamente ripartite in giorni fissi e determinati, ciò che darebbe luogo a disordini ed abusi; ma distribuite specialmente nei momenti in cui la rigidezza delle invernate, od altri stringenti bisogni pubblici e privati esigono il soccorso ai poveri.

Art. 43.

I sussidii diminuiranno, decadranno, o cesseranno nei seguenti casi:

a: quando il sussidiato trasferisca stabilmente il suo domicilio in altro Comune:

b: quando le sue condizioni di fortuna siano migliorate:

c: quando commetta qualche reato, ovvero si abbandoni all'improba mendicità, o al vizio, ed al vagabondaggio, nel qual ultimo caso si dovrà denunziare all'Autorità giudiziaria:

d: quando non faccia buon uso del sussidio.

Art. 44.

I fogli di via sino alla Congregazione di carità più vicino da darsi ai poveri che si spediscono negli Ospedali o nei

proprii Comuni, saranno del pari rilasciati dallo stesso Membro delegato. Essi consisteranno in una dichiarazione di povertà, con la indicazione che la persona la quale deve ripatriare merita di venir sovvenuta dalle Congregazioni di carità poste nei Comuni ch'essa deve percorrere, e che è, o non è munita della voluta licenza per mendicare come per la legge di pubblica sicurezza.

Art. 45.

Per siffatti trasporti eventuali saranno stabiliti appositi contratti di appalto: quando ciò non possa effettuirsi per le condizioni del paese o per altre ragioni, il Membro predetto provvederà ad ogni occorrenza pattuendo la spesa di trasporto.

Art. 46.

Lo stesso Membro terrà due registri di mandati provvisorii gemelli, *bollette* che si dicano; l'uno per annotarvi i soccorsi in danaro, e le mercedi per i trasporti di poveri infermi in altri Comuni: l' altro per iscrivervi le somministrazioni in oggetti e derrate.

Le bollette staccate dal primo registro saranno consegnate alle parti interessate, affinchè le presentino al Tesoriere per ritirare le somme, ed all'Economo per ritirare gli oggetti o derrate. Tali bollette fornite di quietanza de' beneficati, o, non sapendo scrivere, del segno di croce fatto da essi in presenza di due testimoni che debbono sottoscrivere, serviranno di documento al Tesoriere, il quale dovrà presentarle ogni mese alla Congregazione per avere il mandato diffinitivo delle somme già pagate, mandato a cui saranno alligate le stesse bollette.

Le bollette staccate dal secondo registro e presentate all'Economo (il quale in vista di quelle consegnerà gli oggetti o derrate) saranno da lui ritirate nello stesso modo quietanzate per suo discarico.

Art. 47.

La somministrazione delle medicine ai poveri infermi sarà fatta dal farmacista col quale, in esecuzione dell' articolo 28 dello Statuto la Congregazione avrà stipulato il relativo contratto, com'è detto all'art. 33 del presente Regolamento. Essa seguirà alla presentazione delle ricette del medico condotto o altro che vorrà prestarsi gratuitamente a favore dei poveri infermi.

Le ricette (salvo i casi di vera urgenza) certificate dal medico, dovranno prima essere vistate dal Membro incaricato

della distribuzione dei sussidii, quando il prezzo non eccede la L. 1.50, o dalla Congregazione quando il prezzo sia maggiore, ed annotate sopra apposito ricettario, e poi debbono essere recate al farmacista, il quale non potrà somministrare le medicine se le bollette non avranno le sovraccennate forme.

Art. 48.

Quanto alle doti, la Congregazione, oltre quello ch'è prescritto dall'art.27 dello Statuto, si atterrà alle seguenti norme salvo la osservanza delle speciali disposizioni testamentarie:

a: Le doti saranno concedute per sorteggio annuale da seguire il dì della festa Nazionale, od in quelli stabiliti da speciali disposizioni, nella sede della Congregazione con l'intervento del Sindaco o di un Assessore che lo rappresenti.

A tal uopo dovranno le aspiranti almeno due mesi prima presentare domanda col certificato di stato libero, con l'atto di nascita, e con un attestato di buona condotta, e di povertà, se bisogna.

Nel sorteggio non saranno comprese le donzelle che abbiano meno di 14 anni e più dei 40 compiti, e fatto il sorteggio sarà rilasciato alle favorite dalla sorte un attestato della dote conseguita.

b: Quando una donzella favorita dalla sorte non passi poi a marito sino alla età di 40 anni compiti, non avrà più diritto alla dote assegnatale, eccetto il caso in cui per espressa volontà di un pio disponente si dovesse protrarre tal periodo di tempo.

c: Le donzelle che hanno già conseguita una dote non potranno essere novellamente sorteggiate.

d: Le doti caducate per quel ch'è detto al § *b* saranno nuovamente sorteggiate in più del numero annuale stabilito.

e: È vietato alle donzelle cui sia toccata una dote, cederla ad altra, eccetto che ad una propria germana che passi a marito, e che non ne abbia ottenuta un' altra.

Art. 49.

Appena sarà seguìto il sorteggio delle doti si ordinerà con apposito mandato il pagamento delle corrispondenti somme, ed il deposito di esse in una Cassa di risparmio, e gl' interessi che se ne caveranno, cumulati, saranno destinati a straordinarie concessioni di doti.

Art. 50.

Quando per seguìto matrimonio dovrà pagarsi una dote,

la corrispondente somma sarà ritirata dalla Cassa di risparmio, riaccreditata nella Cassa della Congregazione, portandosi fra le entrate straordinarie dell'anno in corso, e poi in vista dell'attestato di spettanza di cui al § *a* dell'art. 48 verrà rilasciato regolare mandato di pagamento a favore del marito di colei cui spettava la dote.

Nel mandato dovrà essere alligato il certificato dell'Uffiziale dello Stato Civile che attesti il seguìto matrimonio, senza del quale non potrà il Tesoriere pagare la somma.

Art. 51.

Disposto il pagamento, la Congregazione, per mezzo del suo Presidente, o di altro suo componente appositamente delegato, si assicurerà che la somma sia stata pagata in danaro, sollecitamente, ed integralmente.

Art. 52.

Alla fine di ciascun anno la Congregazione di carità delegherà uno dei suoi componenti, o il proprio Segretario, ad eseguire la statistica dei poveri, secondo il prescritto dal § 12 dell'art. 13 dello Statuto, e le modificazioni a quella dell'anno precedente avvenute per morti, mutazioni di stato, e di domicilio.

Tale statistica, compilata secondo il modulo N. 3, dovrà essere sottoscritta dalla Congregazione, e se ne dovrà spedire una copia al medico, una al farmacista, ed una alla Prefettura.

CAPO V.

NORME PER CONTRATTO A PARTITO FORZOSO COL TESORIERE.

Art. 53.

Le norme da seguirsi negli appalti per la riscossione delle rendite a partito forzoso, e di cui è parola all'art. 36 di questo Regolamento sono :

1. La durata dell'appalto non sarà maggiore di anni...

2. Il partito forzoso deve contenere l'obbligazione del Tesoriere di avere come incassate, senz'alcuna condizione o restrizione le rendite correnti al momento del contratto, sia che fossero costituite in derrate, sia in danaro sonante, e ciò sulle norme stabilite nella lista di carico.

3. Quanto agli *arretrati* o pagamenti decorsi che sono da riscuotere, sarà a determinarsi se comprenderli nel partito forzoso, ovvero farli riscuotere a partito sciolto.

4. Il Tesoriere farà uso di tutt'i privilegi fiscali per la riscossione delle entrate.

5. Il premio sarà temperato sulle considerazioni della importanza, della situazione, e della maggiore o minore difficoltà della riscossione. In ogni caso esso non potrà eccedere quello di L....

6. Quando la Congregazione procederà agli appigionamenti delle case ed agli affitti de' poderi, il Tesoriere dovrà in iscritto, dichiarare se accetta il pigionante o fittuario: quando lo rifiutasse senza giusta ragione, sarà sempre il nome del rifiutato compreso nella lista di carico a partito forzoso. Il giudizio sul rifiuto del Tesoriere sarà esclusivamente della Congregazione.

7. A tal fine nel termine di dieci giorni dal principio dell' appigionamento o affitto, secondo la diversa natura dei beni, e la consuetudine de' luoghi, il Segretario o Ragioniere della Congregazione, sotto pena di perdita di tre mesi di stipendio, formerà la lista di carico di tutte le rendite il cui termine di pagamento deve avvenire nell' anno amministrativo seguente. Essa sarà formata in due esemplari originali; uno sottoscritto dalla Congregazione rimarrà presso il Tesoriere; l'altro sottoscritto ed accettato da costui resterà presso la Congregazione medesima.

8. L'intero ammontare della lista di carico sarà diviso in dodici quote uguali. Il Tesoriere sarà nell' obbligo di sborsarne una nel giorno.... di ciascun mese sempre con pagamento anticipato di una quota.

9. La Congregazione garantisce la sola esistenza e non la riscuotibilità delle partite date a riscuotere. Somministrerà quindi al Tesoriere i titoli corrispondenti quando vorrà procedere contro i debitori, e nelle occorrenze rivolgerà i suoi uffizii alle autorità competenti per coadiuvare la riscossione co' mezzi che sono in suo potere. Ma tutti gli eventi e la fortuna della riscossione, del pari che le spese dei giudizii e dei procedimenti rimarranno a carico esclusivo del Tesoriere, cui non competerà mai qualunque diffalco o indennità sotto qualsiesi riguardo anche di perdita straordinaria, per qualvogliasi causa o caso fortuito, preveduto o impreveduto, come neppure per qualsivoglia circostanza

in cui facesse mestieri di sua particolare cura o assistenza.

10. Nel dì. . . . (a). . . . di ciascun anno la Congregazione farà una verificazione delle case non appigionate, o poderi inaffittati o per mancanza di richiedenti, o per rifiuto ragionevole del Tesoriere, come sopra si è detto. Rimarrà questi obbligato di corrispondere alla Congregazione a titolo di rendita l'importo della contribuzione fondiaria che ricade su di essi nel corso dell'anno, restando a suo rischio di effettuirne gli appigionamenti o affitti. Non volendo la Congregazione attenersi a tal partito potrà pretendere dal Tesoriere mese per mese l'importo della contribuzione fondiaria, che si passa sopra ciascuna delle proprietà non appigionate o affittate, per indi rimborsarnelo nel solo caso in cui le riuscisse di allogarle nel corso dell'anno. La Congregazione potrà appigliarsi all'un partito o all'altro anche per una determinata rendita o proprietà. La scelta sarà manifestata nel termine di otto giorni.

11. Il Tesoriere potrà riscuotere o in danaro sonante, o in carte bancali girate. In queste non permetterà che sia posta alcuna espressione che possa pregiudicare l'Amministrazione; nel rilasciare poi le ricevute apporrà a ciascuna di esse la seguente riserva — *Salvo ogni diritto, ragione, ed azione spettante all' Amministrazione.*

12. Il premio spettante al Tesoriere sarà rilasciato dalla Congregazione a rate proporzionali appena avrà egli sborsata il suo dare, e con regolare mandato.

13. L'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Tesoriere s' intende sottoposto ad una clausola risolutiva espressa, per il cui effetto quegli si trova caduto in mora nei rigorosi sensi di legge per il solo fatto di ogni suo ritardo, o mancanza, senza bisogno d' interpellazione o dimanda.

14. Per tutte le obbligazioni a carico del Tesoriere, come per il risarcimento di qualsiasi danno ed interesse derivante dall'inadempimento, e finalmente per tutte le spese dei giudizii, tanto ordinarie, quanto straordinarie, il Tesoriere si sottopone alle coazioni amministrative che potrà esercitare la Congregazione per rifarsi di ogni suo avere in sorte principale, danni, interessi, e spese, nel modo enunciato di sopra.

(a) Il tempo degli appigionamenti delle case ed affitto de' poderi.

15. Per patto speciale resta anche stabilito, che verificandosi alcun inadempimento del Tesoriere alle obbligazioni assunte, si opererà *ipso jure* la risoluzione del contratto, e per solo tal fatto, senza alcun bisogno che pronunzii il magistrato. Rimane in codesti casi la Congregazione facultata a procedere per suo proprio diritto, o ad altro appalto in danno, o a nuovo contratto con chi meglio crederà.

16. Per maggiore sicurtà dell' Amministrazione il Tesoriere costituirà una cauzione in rendita immobilizzata sul Debito Publico, per l'ammontare che sarà stabilito.

17. Decorsi dieci giorni dal dì, in cui il Tesoriere avrebbe dovuto sborsare le rendite venute a termine di pagamento, la Congregazione farà formare lo stato di *liquidazione* o debito a carico del medesimo. Alla semplice norma di tale stato la Congregazione potrà procedere alla vendita di tutto o della concorrente parte della cauzione, per rinfrancarsi di quanto deve conseguire dal Tesoriere.

18. In qualunque modo, e per qualunque causa il contratto venisse a sciogliersi, il Tesoriere rimane sempre obbligato verso la Congregazione per tutte le rendite dell'anno, giusta le liste di carico; e ciò quante volte la Congregazione prescegliesse di procedere ad un nuovo contratto con altri. Che se credesse meglio dar luogo ad un appalto in danno, allora il Tesoriere sarà tenuto direttamente per la intiera durata della riscossione stabilita nello sciolto contratto.

19. La Congregazione è obbligata di mantenere le sue proprietà in buono stato locativo. Le restaurazioni saranno disposte ed eseguite per cura della stessa Congregazione.

20. Il Tesoriere è obbligato ad assistere alle sessioni nelle quali la Congregazione credesse di chiamarlo.

21. È tenuto altresì a vigilare su qualunque novità potesse mai accadere ne' beni immobili, sia per *sublocazioni* non permesse, sia per malattie contagiose da cui venissero presi i pigionanti, sia per qualunque causa potesse arrecare nocumento alla proprietà; e prevenirne il Presidente della Congregazione, e ciò sotto pena del risarcimento di tutt' i danni ed interessi.

22. Le spese di stipulazione del contratto, e della copia di prima edizione da consegnarsi alla Congregazione, andranno a carico del Tesoriere.

23. Per patto espresso, la scrittura *contabile* del Te-

soriere dev'essere esibita in ogni mese al Ragioniere della Congregazione per prenderne quelle notizie che meglio crederà nel suo interesse.

24. Per le citazioni in caso di controversia i componenti la Congregazione di carità hanno eletto per loro domicilio il luogo, in cui ha stanza l'Amministrazione, ed il Tesoriere un domicilio nel perimetro del mandamento in cui l'Amministrazione è sita.

CAPO VI.

SEGRETARIO.

Art. 54.

Il Segretario è il Capo dell' uffieio della Congregazione, e da lui dipendono immediatamente e direttamente tutti gli impiegati dell' Amministrazione.

Suoi principali doveri, oltre quelli di cui agli art. 2, 5, 8, 9 sono:

1. Prestare l'opera sua in tutti gli affari; eseguire le disposizioni della Congregazione, e rispondere dell'eseguimento; ripartire il lavoro fra i suoi dipendenti e sorvegliarne la esatta e pronta esecuzione, secondo l' *orario* che sarà stabilito dal Presidente:

2. Spedire, d'ordine del Presidente, gli avvisi per le adunanze:

3. Compilare gli atti verbali delle tornate nei modi indicati nell' art. 6. di questo Regolamento:

4. Tenere sempre al eorrente l'inventario dei beni, titoli, carte ec.:

5. Scrivere la eorrispondenza uffiziale, adoperando anche i suoi dipendenti; presentarla alla soscrizione del Presidente; e curarne la spedizione:

6. Richiamare l'attenzione del Presidente su i disordini od irregolarità che avvenissero nello andamento del servizio:

7. Proporre tutti gli affari che non sono specialmente di carieo di qualche componente la Congregazione:

8. Assistere il Presidente, o chi dalla Congregazione sarà appositamente delegato, nella esecuzione dei publiei incanti, licitazioni private, o private trattative, per appalti, locazioni di cose od opere, o di altri contratti.

9. Contrassegnare i mandati di pagamento, quando sieno in rispondenza e nei limiti dei bilanci presuntivi, e delle speciali deliberazioni della Congregazione.

10. Promuovere le misure disciplinari contro i suoi dipendenti, quando non adempiano a' loro doveri:

11. Conservare la chiave della Segreteria.

CAPO VII.

RAGIONIERE. [a]

Art. 55.

Il Ragioniere (o *Contabile*) dovrà specialmente:

1. Preparare lo schema del bilancio presunto, e compilare il conto morale:

2. Compilare i ruoli di riscossione o liste di carico, da consegnarsi al Tesoriere:

3. Spedire i mandati di pagamento in rispondenza dei bilanci, e secondo le deliberazioni della Congregazione; annotarli su i registri di *contabilità*, e sottoscriverli:

4. Tenere sempre al corrente i registri suddetti nei modi indicati all'art. 24 di questo Regolamento:

5. Eseguire tutt'i computi che occorrono, i lavori statistici, e gli atti verbali delle verificazioni di cassa.

CAPO VIII.

ARCHIVISTA. [b]

Art. 56.

L'archivista risponde della conservazione di tutti gli atti nella sede della Congregazione, essendogli espressamente proibito di tenerli in propria casa, o di consegnarli ad altri senza ordine del Presidente:

Art. 57.

L'archivista dipende immediatamente dal Segretario, a cui deve presentare tutte le carte o titoli che occorrono per lo sbrigamento degli affari in Segreteria.

(a) Quando non vi sia il Ragioniere, le costui incombenze saranno anche del Segretario.

(b) Valga l'osservazione fatta all'art. precedente.

ART. 58.

Egli è in obbligo di tenere l'archivio in uno o più armadii muniti di chiavi ch' egli deve conservare.

Deve inoltre tenere e portare sempre al corrente il PROTOCOLLO DELLE CARTE DI ENTRATA, e DI USCITA, ed il REGISTRO DELLE CARTE CHE SI ESTRAGGONO DALL'ARCHIVIO, e si passano ai Governatori amministratori, avvocati, notai ecc.

Il protocollo in tante categorie, conterrà il numero d'ordine che prenderanno le carte pervenute all' Amministrazione ; la indicazione del luogo d'onde vengono ; dell' autorità o persona che scrive ; la data, ed il numero di ciascuna carta che arriva ; il giorno della pervenienza ; un breve cenno dell' oggetto ; altro della deliberazione presa dall'Amministrazione ; la data della lettera uffiziale che si scrive, e l'autorità o persona cui si dirige.

Una rubrica per le osservazioni dell' Archivista.

Il Registro, anche in tante rubriche, conterrà ; il numero d'ordine ; quello del protocollo apposto sulla carta ; un cenno dello incartamento o della carta (*pratica*) ; il nome, e la qualità della persona cui passa la carta, o l'incartamento ; la data dell'ordiue del Presidente per la consegna ; la data del giorno in cui si consegna ; la firma di chi la riceve ; la data della restituzione, sottoscritta dall' archivista, e vistata dal Segretario da valere per ricevuta.

ART. 59.

Dovrà tenere gli atti classificati per fascicoli o volumi secondo gli oggetti cui si riferiscono. Ciascuna carta, cucita per ordine cronologico e segnata con numero progressivo, avrà anche il numero del protocollo. Ciascun volume o *incartamento*, avrà una covertura con epigrafe. Tutt'i volumi saran divisi in due categorie (o armadii) : la prima costituirà l' *archivio antico*, l'altra l'*archivio recente*.

L' ARCHIVIO ANTICO conterrà in appositi palchetti.

a: Gli atti di fondazione, e lo statuto organico ;

b: I titoli di proprietà e di possesso, e l'antica platea ;

c: Gli atti di nomina dei componenti l'Amministrazione, suoi impiegati, stipendiati, salariati, ed altri;

d: Bilanci e conti di amministrazioni decorse ;

e: Registri di *contabilità* diversi e delle deliberazioni ;

f: Atti giudiziari, e di crediti antichi ;

g: Atti diversi.

Nell' Archivio recente gli atti saranno principalmente suddivisi nel seguente modo:

a: Acquisti di rendita sul Debito pubblico;
b: Appalti di cose od opere;
c: Bilanci correnti;
d: Boschi o poderi;
e: Deliberazioni dell'anno in corso;
f: Giudizii in atto;
g: Inventari dell' anno;
h: Ipoteche — iscrizioni — rinnovazioni;
i: Lavori in corso di esecuzione;
l: Legati o doni;
m: Leggi, decreti, istruzioni governative;
n: Locazioni di cose od opere;
o: Nomine diverse;
p: Atti, verbali di verificazioni di cassa, di guardaroba, e simili;
q: Atti diversi. (a)

Art. 60.

L'archivista finalmente dovrà tenere sempre al corrente un indice generale di tutt'i volumi, carte, o titoli esistenti nell'archivio per annotarli ogni anno nell'inventario.

CAPO IX.

ECONOMO. (b)

Art. 61.

All' Economo anzitutto e specialmente è affidata la minuziosa e continua sorveglianza sugl' interessi della Congregazione di carità: epperò a lui compete:

1. Eseguire quanto è detto all'articolo 34;
2. Vigilare che i contratti di appigionamento o fitto sieno esattamente e compiutamente eseguiti;

(a) Quando la Congregazione abbia l' amministrazione di beni di opere pie autonome, e distinte, l'archivista dovrà tenere per ciascun opera pia un separato archivio.

(b) Quando non vi sia questo impiegato si ometterà questo Capitolo, ed in tal caso ciocch'è prescritto per l' Economo rientra nelle incombenze di un componente come è detto all'art. 34.

3. Assistere alla esecuzione delle Opere che si fanno in economia tenendone i conti rispondenti.

4. Sorvegliare la spedizione delle somministrazioni, e l'esecuzione di qualunque lavoro che si faccia per conto della Congregazione.

5. Verificare i notamenti dei provveditori, appaltatori, o di chiunque altro abbia prestato la sua opera per conto della Congregazione, apponendo su di esse il suo *visto*, fatte però quelle riduzioni che, a tenore dei contratti o delle convenzioni, fossero convenienti;

6. Comperare sotto la sorveglianza del Presidente o di altro componente la Congregazione da questa appositamente delegato, le derrate e gli effetti, da distribuirsi; ritenerli presso di sè e custodirle, prendendone nota in peculiare registro con indicazioni di quantità, qualità, e valore.

7. Tenere sempre al corrente apposito registro secondo il modulo n. 4 per notarvi la distribuzione, e consegna di quanto era presso di lui depositato, consegna che dovrà seguire in vista di formale ordine della Congregazione;

8. Presentare ad ogni richiesta il registro di cui ai numeri 6 e 7 del pari che gli ordini di quello che à distribuito; lo stato de' suoi conti autenticato dal membro vigilatore di cui si è parlato al n. 6.

CAPO X.

DEL TESORIERE.

Art. 62.

Il Tesoriere dipende dalla Congregazione, di cui, tanto per la riscossione delle entrate, quanto per la esecuzione delle spese, dev'eseguire gli ordini scritti in apposite liste o *ruoli* di riscossione principali o suppletive, così per le entrate dell'anno in corso, come per quelle degli anni precedenti; ovvero in mandati di pagamento debitamente sottoscritti.

Art. 63.

Egli è, senza distinzione o limitazione, *contabile* in proprio nome ossia mallevadore delle somme portate nelle succennate liste di riscossione; e quindi risponde delle mancate riscossioni, cagionate da sua negligenza, specialmente

per non aver usato, ed a tempo debito, delle facoltà e privilegi fiscali ai sensi dell'art.12 della legge per le Opere pie.

Art. 64.

Il Tesoriere è obbligato a tenere il suo ufficio, nel luogo che sarà determinato dalla Congregazione, e dovrà rimanervi nei giorni e nelle ore da essa indicati. Deve altresì, se invitato dall' Amministrazione, intervenire alle tornate, e dare tutt'i chiarimenti, e spiegazioni che gli si richiedono ed eseguire i lavori che gli si prescriveranno, riguardo al suo ufficio.

Art. 65.

È obbligato altresì a tenere due Casse: la *Cassa corrente* e la *Cassa dei depositi*; questa ultima dovrà avere due chiavi diverse, l'una delle quali rimarrà presso di lui, e l'altra presso il Presidente della Congregazione, senza che ciò escluda o diminuisca la malleveria sua propria. (a)

Art. 66.

Tutte le somme eccedent'i bisogni ordinarii della Congregazione, le doti da depositarsi sulle Casse di risparmio, com'è detto all' art. 50, i capitali restituiti, e da doversi reimpiegare, i depositi dati a garantia dei contratti e simili; tutte quelle infine che eccedono il montare del capitale dato in cauzione dal Tesoriere, saran conservate nella *Cassa dei Depositi*, dalla quale si deve rifornire la *Cassa corrente* delle somme necessarie ai bisogni ordinarii.

Art. 67.

Codesti passaggi di valori si faranno sempre con l' intervento del Presidente, o di chi ne fa le veci, e del Segretario; e se ne prenderà nota nei registri di valori di ciascuna cassa, i quali debbono essere in triplice esemplare, sottoscrivendosi da tutti gl' intervenuti, e custoditi uno dal Tesoriere, uno dal Segretario, uno nella stessa cassa.

Art. 68.

Il Tesoriere è in obbligo di tenere e portare sempre al corrente i seguenti registri.

1. I *registri de' conti o di contabilità* tanto per le entrate quanto per le spese, secondo i moduli indicati all' art. 35 lettera *a* e *b*.

(a) Quando la Congregazione abbia poche entrate potrà far ammeno della Cassa dei Depositi: epperò non se ne farà parola nel Regolamento, e si ometteranno i due articoli seguenti.

2. I *registri dei valori* secondo il modulo di cui al medesime art. 35, lettera *c:*

3. I *registri delle spese coattive* secondo lo stesso art. lettera *d.*

Art. 69.

Il Tesoriere dovrà annotare su cotesti registri con la maggiore esattezza e precisione tutte le somme che riscuote, e che paga giornalmente, sia in danaro che in valori, e deve addizionarle continuamente in fine di ogni pagina, e chiuderli compiuto l'anno finanziario che termina al 31 di dicembre di ogni anno, ma si protrae fino al 31 di marzo dell' anno seguente.

Art. 70.

Il Tesoriere deve al principio di ogni anno, e prima del termine di pagamento delle somme da riscuotersi, spedire a ciascun debitore un avviso o avvertimento scritto a mano o a stampa secondo il modulo n. 5 accertandosi che sia stato consegnato ai debitori.

Quando alcuno di costoro si presenti o mandi a pagare il suo debito, il Tesoriere dovrà sempre riscuotere prima il resto del precedente pagamento, e poi il dare corrente, in opposto i resti rimangono a suo carico, salvo regresso contro il debitore.

Art. 71.

Per ogni partita riscossa, sia in danaro che in valori o derrate, il Tesoriere, dopo le debite registrazioni sulle liste di carico e su i registri in presenza delle persone che eseguono i pagamenti, deve rilasciare le ricevute o *bollette* per quietanza le quali da staccarsi da un secondo il modulo riportato nel 3° libro di questo volume per somme eccedenti le L. 30 debbono essere scritte su carta col bollo di cent. 50 somma che cede a carico del debitore, e dopo averle fatte *vistare* dal Presidente consegnarle agli interessati.

Art. 72.

Altrettanto dovrà fare per le riscossioni in derrate comunque queste venissero ritirate da un Economo, o magazziniere previo dichiarazioni di costoro di averlo in loro potere, le quali dichiarazioni il Tesoriere deve conservare per loro restituirle dopo la vendita o l'uso delle derrate.

Art. 73.

Il Tesoriere deve eseguire i pagamenti a vista di regolari

mandati diffinitivi o provvisorii, e sempre per la somma totale, mai in conto.

Non dovrà pagare solamente quando i mandati sieno erronei, o la somma disposta faccia eccedere quella stanziata nell'articolo del bilancio, o contengano una inversione di articolo a lui non comunicata con regolare deliberazione, o quando manchi effettivamente e materialmente il danaro in cassa.

Art. 74.

Il Tesoriere deve pagare i mandati, dopo che le persone cui sono intestati li abbiano quietanzati, e vi abbiano opposto il bollo di quietanza di cent. 5. E quando esse non sappiano scrivere o non possano apporvi la soscrizione, il mandato dovrà essere quietanzato da due testimoni o meglio con autenticazione di un notaio.

Art. 75.

Il Tesoriere finalmente deve a tempo debito rendere il conto della sua *gestione*, prestarsi alle verificazioni di cassa, ed adempiere a tutto ciò che vien prescritto dalle leggi e dai regolamenti generali.

CAPO XI.

DEL MEDICO-CHIRURGO.

Art. 76.

Il medico-chirurgo deve:

1. Visitare e curare gl' infermi poveri del comune, nelle rispettive loro abitazioni;

2. Disporre quali di essi debbono essere condotti nell' Ospedale;

3. Rilasciare le ricette ch'egli soscrive dopo che avrà effettivamente visitato lo infermo;

4. Formare ogni anno e presentare alla Congregazione la statistica dei poveri curati con le necessarie indicazioni.

Art. 77.

Volendo o dovendo allontanarsi del Comune per uno o più giorni dovrà farsi supplire da altro medico col consenso della Congregazione.

CAPO XII.

STIPENDII, ASSEGNAMENTI, E SALARII.

Art. 78.

Gl' impiegati di cui è parola nell' art. 30 dallo Statuto organico riceveranno i seguenti assegnamenti :

Al Segretario annue L.
Al Contabile » L.
Ecc. ecc.

Dato in . . . . . li . . . di . . . . . 18. . .

LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Presidente

Componenti

Modulo n. 1

Anno 18...

Comune di.....

Registro d'intervento degli Amministratori alle Adunanze.

DATA dei giorni DELLE ADUNANZE	COGNOMI, NOMI, E GRADI DEI COMPONENTI L'AMMINISTRAZIONE					FIRMA del Componente intervenuto alla Adunanza	Se la mancanza d'intervento sia con permesso, o senza motivo, o per giusti fini.
	Sig. . . . . PRESIDENTE	Sig. . . . . MEMBRO	Sig. . . . . MEMBRO	Sig. . . . . MEMBRO	Sig. . . . . MEMBRO		
1	2	3	4	5	6	7	8

Modello n. 2

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Del Comune di.....

Il sottoscritto Presidente della Congregazione di Carità del Comune di...... avverte il Signor...... Membro della Congregazione suddetta, che dovendosi discutere *(dirvi l'affare)* ...... la Congregazione suddetta si deve riunire in seduta straordinaria nella propria Sede il dì... alle ore ...

..... li ... di 18

Il Presidente

Modello n. 3

Congregazione di Carità — Comune di......

Statistica dei poveri dell' anno 18...

N.° progressivo	NOMI E COGNOMI	PATRIA	Se aventi famiglia numero dei componenti compreso il capo		Condizione dei poveri	Età	Natura del soccorso	Causa del bisogno	Osservazioni
			maschi	femine					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... li ... 18...

La Congregazione di Carità

Modello n. 4

Registro degli oggetti che dall'Economo conservano e si consegnano d'ordine della Congrega.

N.° progress. dell'ordinativo	COGNOME E NOME DELLA PERSONA cui si fa la consegna	INDICAZIONE del genere, effetto o altro oggetto consegnato e sua quantità e numero	DATA dell' ordinativo	DATA della consegna	FIRMA della PARTE PRENDENTE
1	2	3	4	5	6

Modello n. 5

Provincia di.....

Circondario di.....

Comune di.....

Congregazione di Carità

(o la denominazione dell'Opera pia)

Avviso di pagamento per l'esercizio 18...

Al Signor..... *(il nome del debitore)*

Art. del ruolo di riscossione, o lista di carico	AMMONTARE della SOMMA DOVUTA	Qualità e quantità del genere dovuto	OGGETTO DEL DEBITO *(se per affitto, appigionamento, canone, censo, livello ec.)*	GIORNI in cui si deve eseguire il pagamento	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6

Avvertenze — La somma dovuta per la causa sopra indicata, dev' essere pagata al sottoscritto nella scadenza suddetta.

Non pagando, il debitore vi sarà astretto ai termini di legge, senz'altro avviso o intimazione.

Ogni pagamento dovrà essere immediatamente registrato sul ruolo, e libri di cassa in presenza del debitore, e sarà nullo se non se ne ritira il ricevo, anche nel caso di pagamento di dritti di coazione.

Dato nel Comune di..... li ... del mese di ..... 18...

Il Tesoriere

INDICE ALFABETICO (a)

(a) I numeri romani indicano i capitoli, gli arabi gli articoli.

MODELLO N.° 2

REGOLAMENTO INTERNO

PER

ORFANOTROFI, CONSERVATORI, RITIRI, E SIMILI

DI DONNE (a)

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO D' INTERNA DISCIPLINA

CAPO I.

NUMERO DELLE ALUNNE, EDUCANDE, O RITIRATE; LORO AMMESSIONE ED USCITA.

Art. 1. Il numero delle donne (donzelle alunne ec.) da doversi accogliere nell' Istituto, così a posto gratuito che a pagamento, viene ogni anno stabilito e determinato nel bilancio presuntivo. (b)

Art. 2. Quando vi sono posti a concedere il Presidente dell' Amministrazione ne deve dare avviso al publico con apposito manifesto da affiggersi nei soliti luoghi, indicando se la piazza a concedersi sia gratuita, o a pagamento;

(a) Corrisponde agli Statuti, modelli n. 2, 3, 4 e 5.

(b) Questo articolo sarà da omettersi quante volte il numero delle donne a doversi ricoverare, sia già determinato nello Statuto organico.

le condizioni dell'ammessione ; il periodo di tempo entro il quale possono presentarsi le dimande allo stesso Presidente, ed i documenti da unirsi a tali dimande. Se non si presentano dimande provvede l'Amministrazione.

Art. 3. Questi documenti, da doversi rilasciare dall'autorità municipale, sono i seguenti :

a: L'atto di matrimonio dei genitori della persona di cui si dimanda l'ammessione ;

b: La sua fede di nascita ;

c: L'attestato di morte di uno o di entrambi i genitori;

d: Quello sulla condizione finanziaria della famiglia ;

e: Quello di buona condotta ;

f: Quello del sofferto vaiuolo, o della ricevuta inoculazione. (a)

Art. 4. In vista delle dimande, e dei documenti esibiti, l'Amministrazione, a proposta del Presidente, previo le indagini che si crederanno opportune, ed inteso anche, ove occorra, il medico, e la Direttrice, ne delibera l'accoglimento, od il rigetto.

Art. 5. Disposta l'ammessione il Segretario dell'Amministrazione deve segnare su di apposito registro il nome e cognome della donna (donzella, o fanciulla) con la indicazione della età, condizione , paternità , ec. Ed immediatamente ne dà comunicazione alla Direttrice, ed alla interessata, o sua famiglia.

Art. 6. Se il numero delle dimande è maggiore delle piazze disponibili, vengono sempre preferite le orfane a quelle che non lo sono ; e le orfane di ambo i genitori a quelle del solo padre; e le più povere, e di più tenera età. (b)

Art. 7. Per le alunne a pagamento si riscuote un dritto di entratura di lire . . . ., ed un assegnamento mensuale di L. . . . che può variare secondo le circostanze, ma previo l'autorizzazione della Deputazione provinciale. L'uno si deve pagare almeno due giorni prima di quello in cui la donna deve entrare nell'Istituto ; l'altro a trimestre *(o altrimenti)* anticipato senza che in caso di uscita dell'alunna per morte o per altra causa indipendente dall'Amm.si possa restituire.

(a) S'intende già che non si enuncieranno se non quelli da noi indicati, i quali sono necessarii a stabilire la condizione delle persone che, secondo il fine della pia opera, vi debbono essere accolte.

(b) Si ripete quanto si è detto nelle precedenti note.

Art. 8. I pagamenti si debbono fare al Tesoriere soltanto, e la ricevuta che questi ne rilascia, debitamente vistata dal Presidente, dev'essere presentata alla Direttrice, perchè senza di quella l'alunna non viene accolta. Chi non paga la pensione mensile fra i primi dieci giorni del mese seguente, è espulsa dall' Istituto.

Art. 9. Le alunne debbono essere fornite di un corredo uniforme a tenore dell'alligato *A* le agiate a spese delle loro famiglie cui sarà restituito (*o no*) in caso di uscita dell'alunna: le povere a cura dell' Amministrazione.

Art. 10. Non è permesso di uscire temporaneamente dall' Istituto, se non per cause gravi di famiglia, o di salute, e con l'autorizzazione dell' Amministrazione su dimanda o delle famiglie, o congiunti, o su rapporto della Direttrice. Con la deliberazione relativa l' Amministrazione determina la durata del permesso, scaduta la quale, l'alunna che non rientri nell' Istituto ne rimane esclusa per sempre.

Art. 11. Alle alunne che sono fuori l'Istituto nulla è dovuto; solo nei casi di bisogno assoluto può concedersi un assegnamento giornaliero non maggiore di L....

Art. 12. L'eccezione alla uscita diffinitiva delle alunne per compiuta età vien fatta solo alle alunne non a pagamento, e che sieno orfane, e senza congiunti che ne possano prendere cura, e non peranco del tutto istruite specialmente nelle arti donnesche.

CAPO II.

DOVERI DELLE ALUNNE.

Art. 13. Le ore del levarsi di letto, della preghiera, dell'istruzione letteraria, e religiosa, del lavoro, della ricreazione, del desinare, dell'andare a letto, del ricevere visite, secondo le diverse stagioni sono tutte indicate nello specchietto *B*.

Art. 14. Fra le alunne a pagamento e quelle a posto gratuito non debb'essere veruna differenza di trattamento, affinchè queste non abbiano a tenersi umiliate verso quelle, e cadere in iscoraggiamento o accendersi d'invidia che impedisce di svolgere le forze dell'intelletto e stringersi in amorevole concordia fra loro.

Art. 15. Tutte sono in obbligo di eseguire esattamente ogni cosa che venga loro prescritta dalla Direttrice o da chi ne fa le veci, e dalle Maestre. Deono sempre mostrarsi modeste senza affettazione nè tampoco lindezza, ossequiose senza viltà, non ciarliere, non strepitanti, non parlanti lingua goffa e plebea, ed attendere con amore alle istruzioni religiose, ed alle lezioni letterarie, e con impegno al lavoro.

Art. 16. In caso ch'elleno si sentissero offese ingiustamente di mal trattamento deono rispettosamente richiamarsene alla Direttrice, e quando non fosse loro fatta ragione o non si convincessero di aver torto, lo possono per iscritto o a bocca al Governatore sorvegliante, ed aspettarne i provvedimenti.

Art. 17. Non possono ricevere visite nel parlatorio se non nei giorni, e nelle ore indicate nell' accennato specchietto *B.* e deono essere assistite o dalla Direttrice o da chi costei a tale uffizio destinerà. Per qualche straordinaria circostanza può essa Direttrice permettere visite in giorno, od ora diversi dall' ordinario.

Art. 18. L'abito uniforme delle alunne per ricever visite, e per ogni altra occasione in cui abbiansi a mostrare in pubblico, come quello che vestiranno in casa, è descritto nello specchietto *B.*

Art. 19. Maggiore debb'essere nel conversare la compostezza delle alunne, le quali non possono riceversi dai congiunti cosa veruna particolarmente, ma è da consegnare a colei che nelle visite le assiste perchè se ne faccia il debito uso.

CAPO III.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO.

Art. 20. Il miglior mezzo di educare è l'esempio, e però tutte le persone addette a tale uffizio deono in sè mostrare la raccomandata modestia, gentilezza, e decoro a cui le alunne si vogliono informare.

Art. 21. È da distruggere alcune abitudini che non solamente riescono disutili per perdita di tempo prezioso, ma ancora alla sanità dannose. Fra queste abitudini perniciose

è il dormire dopo il desinare che dev' essere onninamente bandito. A tal fine nella stagione estiva si prolungheranno alquanto le ore del dormire, e quella del desinare si porrà ad ora più tarda, allargando anche il periodo di tempo della ricreazione.

Art. 22. Fra le condizioni della gentile educazione è certamente il parlare con proprietà ch'è del pari desiderato effetto dell' istruzione. E però la Direttrice, le Maestre, le Prefette deono attesamente guardarsi dall'uscire in dialetto volgare, correggere le alunne che errassero, istituire la censura affidata alle alunne più colte, escogitare insomma tutti i modi a conseguire un tal fine.

Art. 23. Le alunne non potranno uscire dalla stanza di lor camerata se non saranno prima convenevolmente vestite, e pettinate, ed il modo del pettinarsi fra loro debb'essere anche esso modesto, senza seguire le stranezze di moda, e non uscire se i letti non saranno abballinati, ed ogni cosa acconciamente al suo luogo disposta.

Art. 24. L' istruzione sarà elementare di 1° e 2° grado secondo le prescrizioni della pubblica Istruzione cominciando dal leggere, scrivere, e far di conto secondo il sistema metrico decimale, e procedendo negli elementi di grammatica, geografia, storia. Il Consiglio d'amministrazione baderà che i libri da porre in mano alle alunne sieno dettati in purgata favella, e continuo sia l'esercizio della nomenclatura usando delle tavole del Melga, e del vocabolario domestico di Guacci e Ferrante.

Art. 25. L'istruzione letteraria precederà sempre l' insegnamento artistico interponendosi fra l'una e l'altro un breve riposo.

Art. 26. Nella prima età le alunne saranno ammaestrate nelle arti donnesche di lavoro più facile proseguendo nelle più difficili. Ammaestrate che siano in più provetta età si addiranno a lavori di commissioni esterne o di conto del Ritiro, quando quelli mancassero.

Art. 27. La partizione dei lucri fra le alunne (come è prescritto dall'articolo.... dello Statuto) sarà fatta alla fine di ciascun mese dalla Direttrice di accordo con l' Economa con la guida dei rapporti giornalieri delle Maestre, e con le conoscenze che direttamente ella abbia della maggiore o minore solerzia delle alunne in lavorare. La lista della fatta partizione debitamente approvata dal Consiglio sarà

consegnata al Ragioniere per fare aggiungere nei libretti in testa di ciascuna alunna la somma del lucro destinatole.

Art. 28. L'insegnamento artistico deve essere non solamente pratico ma ancora teorico, insegnando alle alunne un poco di economia domestica sulle qualità dei tessuti, la tenacità dei colori, la lor conservazione, ed altre simiglianti utili conoscenze.

Art. 29. Il lavoro è di obbligo per tutte le alunne a posti gratuiti. Quelle allogate a pagamento quando alle loro famiglie piaccia di non farle occupare in lavori lucrosi, si eserciteranno nella perfezione dei lavori più difficili.

Art. 30. Fra i lavori d'obbligo non sono da trasandare il dar la salda alla biancheria, e stirarla; tagliare, e cucire camice, busti, abiti da donne, e cose simili; rimendare con garbo; affinchè la perizia in tai lavori le renda ricercate come cameriere da oneste ed agiate famiglie.

Art. 31. L'istruzione catechistica da farsi alle alunne dal Direttore Spirituale dee stabilirsi ordinariamente nei giorni festivi, e nei medesimi giorni l'adempimento al Sacramento della confessione.

Art. 32. Le preghiere del mattino, e della sera deono essere convenevolmente brevi perchè protraendole non pur si genera perdita di tempo, ma disattenzione, e tiepidezza di fervore.

Art. 33. Ogni anno nel mese di Settembre ed in un giorno che stabilirà il Consiglio di Amministrazione si farà pubblico esperimento innanzi a persone precedentemente invitate, del profitto che le alunne abbiano fatto nell'istruzione nel corso dell'anno, e pubblica esposizione dei lavori eseguiti. Quattro premii di cose utili saranno conceduti alle alunne più meritevoli; in parità di merito saranno sempre preferite le meglio parlanti. (a)

(a) Si legga la nota *a* a pag. 69 dello Statuto per Orfanotrofi di maschi e femine.

CAPO IV.

ECONOMIA INTERNA.

Attribuzioni e doveri delle persone addette alla direzione, e servizio interno.

Art. 34. Alla direzione, e servizio interno economico sono deputate la Direttrice, la Sotto-Direttrice, le Prefette, le Maestre, l'Infermiera, l'Economa, la Coca, le Serventi, la Portinaia.

Art. 35. La Direttrice à la superiore vigilanza, e direzione nel Ritiro, e ne deve usare da buona madre di famiglia.

Da essa dipendono immediatamente tutte le persone che sono nel luogo, ed ella sola al Consiglio risponde dell'educazione, istruzione, lavoro, trattamento, decenza, ed ordine di tutta l'interna economia.

Art. 36. Alla fine di ciascun mese farà ella al Consiglio rapporto scritto e particolarizzato dell' andamento del Ritiro.

Nei casi eccezionali durante il mese se avvenisse cosa da non potervi provvedere da sè conferirà col Consiglio , o ne riferirà per iscritto affin di prendersi i debiti provvedimenti.

Art. 37. Vigilerà che i registri dell'interna economia separatamente per ciascun ramo di essa portati, sieno tenuti sempre in corrente notandovi sopra tutte le osservazioni che crederà opportune per assicurare il progresso nell'educazione, istruzione, e lavoro. Cotesti registri forniti delle sue osservazioni, e della soscrizione saranno da lei presentati al Consiglio ogni fine di mese a documento della sua relazione mensuale.

Art. 38. Riprenderà con modi materni le alunne indocili alle amorevoli ammonizioni della Sotto-Direttrice, e delle Maestre, e secondo la gravezza del fallo o le ammonirà innanzi alla famiglia riunita, o le punirà discretamente facendole rimanere in disparte nelle ore di ricreazione o vietando di essere visitate dai loro congiunti nei giorni stabiliti.

Ogni altra punizione di basse ingiurie, di diginni, di percosse è vietata. Quando poi da tali correzioni e punizioni

niun frutto si cavasse ne farà rapporto al Consiglio per più severi provvedimenti sino alla espulsione dal Ritiro.

Art. 39. Riceverà le lettere dirette alle alunne, e dopo lette loro le consegnerà se crede perchè rispondano; così ancora leggerà le risposte prima che sieno avviate al loro destino.

Art. 40. Permetterà se lo crede a persone di riguardo di entrare a visitar l'Istituto, e le accompagnerà ella medesima, ma ciò non può essere che nei giorni festivi, e nelle ore non incomode alla famiglia. Negli altri giorni per potervi entrare vi sarà bisogno del permesso scritto del Presidente del Consiglio.

Art. 41. Permetterà che nei giorni solenni dell'anno non più di quattro volte in tutto il suo corso escano le alunne a visitare le proprie famiglie badando alle persone a cui le affiderà. Ciò avverrà nelle ore dopo il pranzo, e deono esse ridursi nel Ritiro prima delle 24 ore italiane. Il contravvenirvi senza giusta ragione può dal Consiglio esser punito col divieto di più entrarvi.

Art. 42. Può per imprevedute circostanze e per giuste ragioni modificare talvolta la qualità delle vivande stabilite nello specchio ordinario.

Art. 43. Nel caso di grave malattia delle alunne e specialmente se trattasi di contagiose oltre alle precauzioni che prontamente possa ella prendere ne riferirà subito al Consiglio per gli opportuni provvedimenti. Nel caso di malattie delle alunne anche lievi, massime di quelle a pagamento, può permettere che i genitori, ed i più stretti congiunti entrino nel Ritiro per visitarle.

Art. 44. Riceverà le commissioni di lavori che possano venir fatte all' Istituto, ne pattuirà la mercede secondo i prezzi precedentemente stabiliti di accordo con l'Economa, e dal Consiglio approvati. Le commissioni però dei lavori di lunga durata, e molta spesa non possono essere da essa ricevute senza l'assentimento particolare del Consiglio.

Art. 45. Consegnerà ai committenti gli oggetti lavorati in vista di ricevuta del Tesoriere che assicuri la riscossione del danaro sull'ordine da lei rilasciato.

Art. 46. Nel caso poi che mancassero commessi lavori, proporrà al Consiglio la maniera più conveniente di lavorare a conto del Ritiro oggetti facilmente vendibili nel Comune, e nei luoghi intorno, e stabilirà con esso i modi del vendere gli oggetti lavorati.

Art. 47. Di accordo col Consiglio medesimo nominerà le persone di servizio del luogo, come la Coca, la Portinaja, le Serventi.

Art. 48. Non può ella rifiutarsi d'intervenire alle tornate del Consiglio, quando siavi inviata a dar chiarimenti, e pareri che riguardino l'interna economia dell'Istituto.

Art. 49. In caso di assenza o impedimento della Direttrice ne farà le veci la Sotto-Direttrice. Costei è nominata dal Consiglio di accordo colla Direttrice medesima, e può essere anche scelta fra le maestre. Oltre a ciò eseguirà lo particolari delegazioni che dalla Direttrice ricevesse senza mai eccederne i limiti, della qual cosa ella con lei risponderà al Consiglio.

Art. 50. La Sotto-Direttrice godrà dello stesso trattamento delle alunne, e percepirà, se fosse scelta fra le Maestre oltre del suo stipendio, una ricompensa per l'uffizio di Sotto-Direttrice.

Art. 51. Le maestre tanto quelle addette all'istruzione intellettiva, quanto quelle addette all'ammaestramento nei lavori, deono usare con le alunne modi gentili, ed amorevoli anche quando sieno costrette a correggerle. Conserveranno in pari tempo una certa gravità che non alletti a soverchia familiarità le alunne, le quali possano poi scemarne il rispetto. Useranno il più che si può linguaggio corretto, e baderanno che l'usino le alunne. Faranno ogni giorno alla Direttrice il rapporto sulla condotta, attenzione allo studio, e diligenza al lavoro notandovi peculiarmente le alunne che siensi mostrate o più indocili o più solerti.

Art. 52. Le Maestre volendo possono fare uffizio di Prefette, ed allora saranno obbligate a desinare, e cenare con le alunne, e dormire con esse. In tal caso oltre allo stipendio di Maestre avranno il trattamento gratuito ed una rimunerazione per l'uffizio di Prefette.

Art. 53. Le Maestre non Prefette dovranno presentarsi all'Istituto alquanti momenti prima dell'ora designata al cominciamento della scuola nè senza permesso della Direttrice uscirne pria che fosse compiuta.

Art. 54. Le Prefette baderanno anch'elleno ad usar con le alunne modi cortesi, e gentili, e lingua corretta, come è stato prescritto per le Maestre, affinchè non si disfaccia nell'uso pratico l'insegnamento delle scuole. Non possono allontanarsi dalle alunne giunta l'ora delle scuole se le Mae-

stre non vi sieno entrate, e debbono trovarsi pronte al finire di una scuola per accompagnarle nell' altra seguente. Deono essere esempio a quelle in ogni cosa che dicano o facciano, e specialmente nel tempo delle ricreazioni baderanno che non si faccia molto strepito, ed il conversare cada il più che si può su argomenti utilmente dilettevoli.

Art. 55. Una volta la settimana previo permesso della Direttrice che provvederà all'assenza, le Prefette, e le Maestre possono uscire dal Ritiro per affari o bisogni di famiglia, ma ànno a ritirarsi la sera prima delle 24 ore italiane. Il permesso di pernottar fuori od assentarsene per un periodo di tempo più o meno lungo non può accordarsi che dal Consiglio.

Art. 56. All' uffizio di Prefette possono essere destinate le alunne credute capaci di sostenerlo per istruzione, e bontà di costumi al tempo della loro uscita. Possono anche esser destinate all' uffizio di Maestre quando la loro istruzione sia stimata sufficiente dal Consiglio scolastico.

Art. 57. L' Economa sotto la vigilanza della Direttrice com' è detto nell'art. 37 porterà esattamente i registri separati per ciascuna parte dell'interna economia. Conserverà il corredo delle alunne proponendo alla Direttrice il bisogno di racconciarlo o rifornirlo. Conserverà le biancherie ad uso della Direttrice, Sotto-Direttrice, e Prefette tranne se volessero far uso di biancheria lor propria. Baderà alla biancheria da tavola, ed a quella da letto di tutta la famiglia, alla lavatura, rimendatura, rifornitura di essa ed a rimutarla almeno ogni otto giorni, non esclusa quella che serve ad uso del Culto. Conserverà gli arredi sacri, i lavori eseguiti, le materie grezze da lavorarsi, gli arnesi necessarî al lavoro, ed all' istruzione. Alla fine di ogni anno farà inventario generale che verificato, e sottoscritto dalla Direttrice verrà presentato al Consiglio.

Art. 58. La stanza da guardaroba debb' esser posta ad armadî, in cui sieno in cima indicati i nomi delle alunne ed ordinatamente custodito il corredo di esse. In armadî separati la biancheria di uso comune, della famiglia, e quella ad uso del culto coi suoi arredi. Nella parte interna delle porte di essi armadî si terranno appiccate le liste degli oggetti che vi sono contenuti.

Art. 59. I Registri che dee portar l' Economa sono:

1.° Quello dei lavori, indicando il giorno della ricevuta commissione, il nome dei committenti, il lavoro da eseguire, la pattuita fattura, il giorno della consegna.

2.° Quello degli oggetti sia di commestibili sia di masserizie o altro che si ricevano dagli appaltatori, con indicazione precisa di date, di nomi, di quantità, di qualità, ovvero se i commestibili si dovessero acquistare in economia, portare un registro con le medesime indicazioni.

3.° Un registro delle piccole spese giornaliere.

4.° Un registro del corredo di ciascuna alunna, della Direttrice e Sotto-Direttrice, il quale dee servire non pur di riscontro alla guardaroba ma di elemento all'inventario annuale.

5.° Finalmente il registro di tutte le masserizie, strumenti, libri ad uso della famiglia.

Art. 60. Oltre a ciò ella terrà il deposito delle stoviglie, dei cristalli, delle posate, e di quanto altro occorra per la tavola, come anche delle provviste delle cose commestibili. Nel qual caso vigilerà affinchè gli appaltatori somministrino esattamente le cose per peso, e qualità secondo le condizioni negli appalti stabilite.

Art. 61. Per sopperire alle piccole spese riceverà ella al principio di ciascun mese una certa somma di danaro a prudenza del consiglio, di cui però non potrà ella disporre senza il permesso della Direttrice, la quale in fine di mese ne darà conto al Consiglio.

Art. 62. L'Economa avrà aiutatrice un'alunna destinata in giro dalla Direttrice a far per settimana l'uffizio di Dispensiera, e di sorvegliatrice alla Coca.

Art. 63. L'articolo 55 intorno all'uscita è anche applicabile all'Economa.

Art. 64. L'alunna Dispensiera, e sorvegliatrice assisterà alla consegna dei commestibili alla Coca. Baderà che tutto sia apparecchiato con convenienza, e nettezza, che le porzioni delle vivande sieno esatte, e che ogni cosa appartenente al vitto proceda ordinatamente assistendo all'apparecchiare, e sparecchiare della tavola. Ella dipenderà dall'Economa, e di qualsivoglia inesattezza o sconcezza che osservi dee tenerla informata per i debiti provvedimenti.

Art. 65. L'Infermiera oltre all'assistenza diligente, ed effettuosa da prestare alle inferme, e la somma nettezza in tutte le cose, baderà all'esatto adempimento delle prescri-

zioni del medico tanto per la propinazione delle medicine quanto per il trattamento del vitto. Starà attenta ad osservare tutti i sintomi che possa mostrare la malattia, e riferirli a lui. D' ogni cosa che abbisogni ne ricercherà l' Economa.

66. Nelle malattie che presentino qualche carattere di gravezza l'assistente sarà assidua anche la notte, facendosi aiutare da qualche servente nelle ore di necessario riposo.

Art. 67. L' uffizio d'infermiere potrebbe a prudenza della Direttrice non essere stabile ma temporaneo o affidato a qualche alunna.

Art. 68. La Coca, e le serventi deono esattamente eseguire ciò che loro vien prescritto dalla Direttrice, Sotto-Direttrice, Maestre, Prefette, Economa, ed anche portar riverenza, ed ubbidire, alle alunne dispensiere, e sorvegliatrici. È rigorosamente ad esse vietato di usar con le alunne modi bruschi, e sconci, e quando da costoro ricevessero maltrattamenti ne faranno ricorso alla Direttrice perchè sieno corrette e punite.

Art. 69. Elleno desineranno unite in una seconda tavola dopo che sarà finito il desinare della famiglia, e mangeranno le stesse vivande.

Art. 70. Avranno letti, biancheria e vestito dal luogo, e non potranno ricevere mance dalle alunne o dalle costoro famiglie.

Art. 71. Col permesso della Direttrice potranno esse uscire una volta al mese riducendosi però nel Ritiro prima delle 24 ore italiane.

Art. 72. La portinaia baderà sopra tutto a non far entrare nel Ritiro che i Governatori, e le sole persone che hanno ingerenza nel luogo, indicate dalla Direttrice, e segnate in una tabella da lei sottoscritta. Ad ogni altra persona che voglia entrarvi sia per visitare l' Istituto sia per affari attinenti ai lavori o altro non concederà l' entrata senza permesso della Direttrice o di chi ne fa le veci, anche se portasse permesso scritto del Presidente del Consiglio, nel qual caso dovrà farsi esibire il permesso, e presentarlo alla Direttrice perchè lo vegga e permetta l' entrata.

Art. 73. Custodirà le chiavi della porta d' ingresso del Ritiro che ogni mattina nell' ora stabilita riceverà dalla Direttrice, ed a lei riconsegnerà dopo che sarà chiusa.

Art. 74. Baderà alla nettezza della porta e del parlatorio,

e risponderà d'ogni cosa che si faccia entrare od uscire senza che tale sia la sua consegna o un particolare permesso non siasi dato.

Art. 75. Gli articoli 53 e 54 sono applicabili anche alla portinaia.

Art. 76. Il provveditore esterno è incaricato della spesa giornaliera, sia di vitto nel caso non riesca o non convenga valersi di appalti di somministrazione, sia di ogni altra cosa appartenente ai bisogni del Ritiro. Egli renderà ragione delle spese all'Economa.

Art. 77. Gli stipendî, le remunerazioni, ed i salarî assegnati a tutte le persone addette alla direzione, ed al servizio interno, incluso il Provveditore sono indicati nello specchietto *D.*

CAPO V.

SERVIZIO SANITARIO.

Art. 78, Il Medico ed il Chirurgo, o colui che esercitasse ambe le professioni a servizio della famiglia del Ritiro anche quando non vi sia alcuna inferma ogni otto giorni visiterà il luogo. In caso poi che sia avvertito di trovarsi persone inferme avrà a visitarle due volte al giorno.

Art. 79. Quando egli si avvegga della gravezza dell' infermità, dee subito darne contezza alla Direttrice, massime se trattasi di alcune a pagamento per darne notizia alle famiglie.

Che se poi la malattia fosse contagiosa, oltre ai pronti provvedimenti che di accordo con la Direttrice potrà prendere, ne informerà incontanente il Presidente del Consiglio.

Art. 80. Lo stipendio al Medico, ed al Chirurgo destinato, come la mercede al Salassatore, sono indicati nello accennato specchietto *D.*

CAPO VI.

SERVIZIO RELIGIOSO.

Art. 81. Al Direttore Spirituale è affidato il Culto nella Chiesa del Ritiro, ed egli risponde del buon andamento di

esso al Consiglio. A tal fine terrà egli affisso nella Sagrestia uno specchietto degli obblighi delle opere di pietà imposte dai legati, e manterrà un registro delle messe che ogni giorno si celebrano dai Cappellani trasmettendone un certificato alla fine di ciascun mese per potersene ordinare il pagamento. Dipenderanno da lui i Sacerdoti, Chierici, e Sagrestano addetti al servizio della Chiesa.

Art. 82. Deve aver cura degli arredi sacri e della biancheria che gli saranno secondo il bisogno consegnati dall'Economa, a cui terminate le sacre funzioni dovrà gli arredi riconsegnare, massimamente gli argenti.

Art. 83. Egli medesimo se ne sarà canonicamente facultato può esercitare anche il Ministero della Confessione. Nel caso che a tale uffizio l'opera sua non bastasse sarà dal Consiglio provveduto per un altro Confessore. Fuor che a questi non è permesso alle alunne di confessarsi ad altri Confessori.

Art. 84. Egli vigilerà perchè le alunne nelle ore, e nei giorni stabiliti adempiano regolarmente agli esercizî di pietà. Le preghiere però della sera, e del mattino deono essere convenevolmente brevi, perchè così si addice ad Istituto di educazione, e perchè il protrarle genera non pur perdita di tempo ma disattenzione, e tiepidezza di fervore.

Art. 85. A lui del pari è affidata l'istruzione catechistica delle alunne nei giorni stabiliti. Nel quale uffizio baderà ch' elleno si formino un adeguato, e vero concetto della Religione e de'suoi doveri, ed in esse non s'introducano viziose abitudini, di cui appena accortosi darà contezza secondo la gravità dei casi o alla Direttrice, od al Consiglio per ripararvi a tempo.

Art. 86. Invitato non può rifiutarsi d'intervenire nelle tornate del Consiglio, e dar pareri, e chiarimenti che gli sieno dimandati intorno a cose attenenti al Culto, ed all' istruzione religiosa.

Art. 87. L'emolumento che percepirà il Direttore Spirituale o separatamente o comulatamente nel caso che unisca in sè l' uffizio di Confessore è stabilito nello specchietto citato in cui è anche fermato quello delle altre persone addette al servizio del Culto, e la mercede del Sagrestano.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

N. B. *In questa seconda parte si deve aggiungere ed inserire, con le necessarie modificazioni, quanto è detto nei capitoli I, II, III, e IV (meno gli articoli 40 a 52) del Regolamento interno per le Congregazioni di carità, modello n. 1 di questo secondo libro, e nel modo seguente :*

CAPO I.

NOMINE E POSSESSO DEI COMPONENTI L' AMMINISTRAZIONE.

CAPO II.

SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE, SUOI UFFICII, ADUNANZE.

CAPO III.

DOVERI E FACOLTA' DEL PRESIDENTE.

CAPO IV.

DOVERI E FACOLTA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

CAPO V.

SEGRETARIO-RAGIONIERE.

(e così continuarsi per gli altri impiegati)

CAPO ULTIMO

STIPENDII, EMOLUMENTI, E SALARII.

Art...... Gli annui stipendi, emolumenti, e salari che a seconda dell'art.... dello Statuto debbono darsi alle persone addette al servizio dell'Amministrazione, e dello Stabilimento sono determinati nello specchietto *D.*

Discusso e deliberato nella tornata del dì...di...18...

L'AMMINISTRAZIONE

(Le firme)

SPECCHIETTO A.

Corredo delle alunne

Un letto composto di un paglièriccio, ed un materasso di lana lunghi palmi 7, e due rispondenti guanciali con 3 panchettine di ferro larghe palmi 4, alte palmi 2,50, e gli asserelli spezzati, le une, e gli altri tinti ad olio di color verde.

Lenzuole di filo n....
Fodere di guanciali n....
Una coverta bianca per la state.
Una coverta imbottita per il verno.
Un covertino uniforme da cuoprire il letto abballinato.
Asciugamani n....
Tovagliuoli n....
Camice n....
Paie di calze n....
Pezzuole o fazzoletti bianchi di filo n....
Paia di scarpe n....
Grembiali bianchi n....
Una veste di orleans di color.... con pellegrina, camicino, e cinto secondo il modello.
Un armadietto con due cassette.
Un tavolino.
Tre seggiole di cui una più piccola da lavoro.
Una posata di.... con cifra ed un coltello senza punta.
Due bicchieri uno d'acqua, ed uno da vino.
Una catenella.
I libri necessari alla scuola, e tutto l'occorrente da scrivere.
Un quadrettino per appiccarsi al capezzale del letto, con l'immagine di....

SPECCHIETTO *B*

Distribuzione delle giornate secondo le stagioni

Orario antimeridiano

MESI	SVEGLIO	ESERCIZIO di RELIGIONE	STUDIO CAMERALE	SCUOLA	LAVORO	REFETTORIO	RICREAZIONE	SONNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gennaio Dicembre	6	6 1|2	7	8 1|2	11	12	3|2	
Febbraio Novemb.	5 1|2	6	6 1|2	8	10 1|2	12	1|2	
Marzo Ottobre	5	5 1|2	6	7 1|2	10	12	1|2	
Aprile Settemb.	4 1|2	5	5 1|2	7	10	12	1|2	
Maggio Giugno Luglio Agosto	5	5 1|2	6	7 1|2	10	12	1|2	1 p. m.

Visite al parlatorio

Domenica } 8 alle 11
Giovedì }

Orario pomeridiano

MESI	STUDIO CAMERALE	SCUOLA	LAVORO	ESERCIZIO di RELIGIONE	REFETTORIO	RICREAZIONE	STUDIO CAMERALE	LAVORO	SONNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gennaio Dicembre	1	2		4 1/2	5	5 1/2	6	7	8
Febbraio Novemb.	1	2	4	6 1/2	6	6 1/2	7	8	9
Marzo Ottobre	1	2	4 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8 1/2	9
Aprile Settemb.	1	2	4 1/2	6 1/2	7	7 1/2	8	9	9 1/2
Maggio Giugno Luglio Agosto	4	5	7	8	8 1/2	9	9 1/2		10

Visite al parlatorio

Mesi	Orario
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	4 p. m. alle 6
Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile	3 p. m. alle 5

SPECCHIETTO *C*

Vitto Giornaliero a pranzo

Domenica	Minestra verde, lesso, ed arrosto
Lunedì	Maccheroni, e stufato o ragù
Martedì	Minestra verde, e lesso
Mercoledì	Maccheroni pesce o altro
Giovedì	Minestra verde, e lesso
Venerdì	Legumi, ed uova
Sabato	Minestra bianca, e cacio

Maccheroni 6 a rotolo — Carne 8 a rotolo — Pane mezzo rotolo — Vino un quarto di caraffa.

A cena

Insalata, e cacio, o qualche piatto caldo massime nel verno.

A colazione

Pane, e frutta fresche o secche.

SPECCHIETTO *D* (a)

Servizio amministrativo

Al Segretario-Ragioniere L....
Al Tesoriere »
Etc.

Servizio amministrativo ed economico

Alla Direttrice	L.
Alla Sotto-Direttrice . . .	»
Alle Sorvegliatrici L.... ognuna .	»
Maestra patentata o Istitutrice . .	»
Economa	»
Infermiera	»
Coca	»
Serventi	»
Portinaia	»

Servizio sanitario

Al Medico	»
Al Chirurgo	»
Al Salassatore	»

Servizio Ecclesiastico

Al Rettore	»
Ai Sacerdoti	»
Al Sagrestano a Chierico . .	»

(a) Si deve omettere quello che non fa al bisogno.

MODELLO N.° 3 (a)

REGOLAMENTO INTERNO

PER

UN ORFANOTROFIO DI MASCHI E FEMINE

PARTE PRIMA

DISCIPLINA ED ORDINE INTERNO

CAPO I.

AMMESSIONI - USCITE.

Art. 1. Nell' Orfanotrofio si ammettono gli orfani ed i projetti di ambo i sessi con le seguenti condizioni di preferenza, salvo quanto è detto all' art. 6 dello Statuto.

a: i projetti, ed abbandonati — *b:* i più poveri — *c:* i discoli — *d:* gli orfani di ambo i genitori — *e:* gli orfani del solo padre — *f:* gli orfani della sola madre.

Art. 2. Le dimande di ammessione di un projetto debbono essere dirette, al Presidente dell'Amministrazione, dal Consiglio di tutela per mezzo del Presidente suo proprio: per gli altri dal genitore superstite, o dal congiunto che ne prende cura.

(a) Risponde allo Statuto modello n. 6 della parte 1ª di questo secondo libro.

Art. 3. I documenti da prodursi con la dimanda, da chiunque si faccia a chiedere il ricovero di un fanciullo o di una fanciulla, sono:

Per i projetti—1. Un certificato dell'autorità municipale, che attesti appartenere essi al Comune *(di cui si tratta)* — 2. l'atto di nascita—3. il certificato di seguita inoculazione, o di sofferto vaiuolo naturale.

Per gli orfani — I documenti dianzi cennati e di più — 4. l'attestato di morte dei genitori, o di uno di essi—5. Un attestato dell'autorità municipale che accerti non esservi congiunti che possano alimentare ed educare il fanciullo.

Art. 4. Il numero dei posti a pagamento viene ogni anno stabilito e determinato dall'Amministrazione nel bilancio presunto, cioè un terzo per le femine, e due terzi per i maschi, come prescrive l'art. 4 dello Statuto per gli alunni a posto gratuito. (a)

Art. 5. Quando vi sono posti a concedere per quel ch'è detto al § 3 dell'art. 10 di questo Regolamento, il Presidente dell'Amministrazione nei primi 10 giorni del mese di dicembre ne deve dare avviso al pubblico con appositi manifesti da affiggersi nei soliti luoghi, indicando se il posto disponibile è gratuito o a pagamento; le condizioni dell'ammessione; il periodo di tempo entro il quale può presentarsi la dimanda ed i documenti da accludervisi ai sensi dell'art. 2 e 3.

Simile avviso deve spedirsi nei Comuni vicini per i posti a pagamento, a tenore di ciò ch'è detto all'art. 2 dello Statuto.

Se non si presentano le dimande nel tempo indicato, provvede l'Amministrazione.

Art. 6. In vista delle domande, e dei documenti presentati, l'Amministrazione, a proposta del Presidente, previo anche, se si crede, le indagini opportune, ed inteso il Medico, ne delibera l'ammessione, od il rifiuto.

Art. 7. Disposta l'ammessione, il Segretario dell'Amministrazione deve segnare in apposito registro il cognome e nome del fanciullo o fanciulla ammesso; l'età; la condizione; la *paternità*; il Comune di nascita; salvo, allorchè il fanciullo entra nello Stabilimento, annotare i suoi *connotati*, o contrassegni e le condizioni di sanità, giudicate dal Medico. Fatto ciò il Segretario deve comunicare la deliberazione

---

(a) Codesto numero si può anco, se vuolsi, determinare col Regolamento presente.

di ammessione al Direttore, o alla Direttrice, ed a chi à fatta la dimanda di ammessione.

Art. 8. A nessuno alunno è permesso uscire temporaneamente dall'Istituto se non per cagioni gravi di salute, o di famiglia.

L'Amministrazione, su rapporto del Direttore, o della Direttrice, ovvero su dimanda che gliene venga fatta da chi, di fuori, prende cura del fanciullo, concede il permesso di uscita, determinando il tempo dell'assenza, decorso il quale, l'alunno che non rientra non viene più riammesso.

Art. 9. Agli alunni a posti gratuiti può, andando in permesso, concedersi nei casi di vero bisogno, un assegnamento giornaliero, da determinarsi dall'Amministrazione, e non mai maggiore di cent.....

Art. 10. La eccezione all'uscita diffinitiva dallo Stabilimento, della quale fa parola il § 2 dell'art. 5 dello Statuto, riguarda soltanto gli alunni a posti gratuiti.

Per gli altri a posti pagati, non si applica quell'eccezione.

L'Amministrazione pertanto in ogni anno e prima di finire il mese di novembre riconosce quali alunni di ambo i sessi debbono diffinitivamente uscire dallo Stabilimento nel dì 31 del seguente mese di dicembre, ne avverte le persone cui appartengono, e pubblica gli avvisi de' posti disponibili com'è detto innanzi all'art. 5.

Se alcuno non si presenta a ritirare lo alunno, questo è del pari rimandato libero.

Art. 11. Agli alunni che escono diffinitivamente dallo Stabilimento, si deve dare un foglio di congedo rilasciato, e firmato dal Segretario, vistato dal Soprantendente, e col timbro o suggello dell'Istituto.

Codesto *congedo* deve dinotare il nome e cognome della persona cui si rilascia, e le altre indicazioni di cui si è fatto cenno all'art. 7; la data dell'ammessione; quella dell'uscita; la condotta serbata dall'alunno; l'arte od il mestiere ch'egli à appreso; i premii e le pene meritate.

CAPO II.

PENSIONI – CORREDO.

Art. 12. La pensione mensuale che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto si deve riscuotere da coloro che allogano fan·

ciulli a pagamento nell'Istituto, è di lire..... da doversi pagare a trimestre anticipato *(o diversamente se si crede)* senza che, in caso di uscita dell'alunno o per morte o per altra causa indipendente dall'Amministrazione, si abbia dritto a restituzioni di somma.

Quando infra i dieci giorni del mese seguente non si paga la pensione, l'alunno è espulso dallo Stabilimento osservate le prescrizioni dell'art. 10.

Art. 13. L'ammontare della pensione può aumentare o diminuire secondo le condizioni finanziarie dell'Istituto, e col permesso della Deputazione provinciale. Nullameno non può mai essere maggiore di annue lire.....

Art. 14. La pensione dev'essere pagata al Tesoriere soltanto, il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta a matrice, debitamente vistata dal Presidente e dal Ragioniere dell'Amministrazione dopo essersene preso nota sul registro delle entrate.

Art. 15. Il vestiario di uscita per i maschi, di color...... si compone di una giubba *(o soprabito)* di panno, calzoni e panciotto simile *(ovvero dirsi diversamente)*. In casa hanno nell'inverno un abito di panno, di està uno di tela.

Per le femine una veste uniforme di orleans di color..... con mantellina nera: portano il velo di color..... ed hanno per casa un abito di cotonina di color..... Tanto i maschi che le femine hanno triplice mutanda di biancheria.

Art. 16. Il corredo agli alunni paganti a posto gratuito, dev'essere, secondo la tabella in fine di questo Regolamento, ed ai primi viene fornito dall'Istituto: agli altri dalla famiglia propria, o dal congiunto che à dimandato ed ottenuto l'ammessione, il quale è sempre tenuto a rifornirlo secondo il bisogno.

Il corredo agli alunni paganti si fornisce anche dall'Istituto quando le famiglie paghino lire.....per la prima spesa, e lire..... in ciascun anno per la rifornitura.

Il corredo si restituisce allorchè l'alunno esce diffinitivamente dall'Istituto.

CAPO III.

CLASSIFICAZIONE DELLA FAMIGLIA. [a]

Art. 17. La famiglia, la quale, secondo il prescritto dall' art. 4 dello Statuto, dev' essere partita per sessi in due separate Sezioni, viene, senza distinzione di alunni gratuitamente accolti o paganti, classificata nel modo seguente in ciascuna Sezione.

I. Classe — dei giovanetti, di buona sanità, non difettosi di corpo, di età non minore dei 15 anni.

II. Classe — di quelli, anche ben formati, e d' età dai 10 ai 15 anni.

III. Classe — dei fanciulli, ugualmente sani, d' età minore dei 10 anni.

IV. Classe — dei discoli, od incorreggibili.

V. Classe — *Classe di deposito* — dei fanciulli o giovanetti storpii, deformi, sordi, ciechi, od affetti da mali contagiosi.

Art. 18. Ciascuna classe vien diretta da un Prefetto, e non può contenere numero maggiore di . . . alunni — La V. Classe soltanto può essere di numero indeterminato.

CAPO IV.

DISTRIBUZIONE DELL' EDIFIZIO. [b]

Art. 19. Ciascun quartiere o Sezione dello Stabilimento va suddiviso come segue:

Una Sala di osservazione, il più possibilmente isolata, per farvi dimorare un due giorni i nuovi ammessi.

Cinque *dormitorii*, ciascuno con una stanzetta da cesso, ed una da lavatoio: cioè tre dormitorii per le tre prime classi; uno per la classe di deposito, diviso in due Sezioni,

---

(a) Quanto diciamo in questo capitolo vale per un grande Istituto. È ovvio l' avvertire che per uno Stabilimento di poca importanza va modificato secondo il bisogno.

(b) Valga l' avvertenza fatta con la precedente nota.

la prima per gli storpii, ciechi, difettosi di corpo ed inabili, la seconda per quelli che sono affetti da tigna, scabbia, oftalmia, e simili infermità.

Un DORMITORIO per i discoli od incorreggibili—*Discolato*.

Una INFERMERIA — Una CAPPELLA (a) — Un REFETTORIO O SALA DA DESINARE — Una GUARDAROBA — Uno o più MAGAZZINI per commestibili, combustibili ec. Sale per le SCUOLE n. . . . — Sale per ARTI O MESTIERI — Una sala per la MUSICA — Una SALA DI DISCIPLINA — Una o più per BAGNI — Un quartierino di due STANZE PER IL DIRETTORE *(o per la Direttrice)* — Una STANZA PER IL VICE-DIRETTORE *(o Vice-Direttrice)*—Una stanza PER IL CAPPELLANO—Una o più STANZE PER I CAPI D'ARTE (b)—Una Cucina (c)—Una o più STANZE PER I SERVENTI.»

ART. 20. Nello Stabilimento finalmente, in apposito luogo *(possibilmente separato)* è la sede dell' Amministrazione per le sue adunanze, per i suoi Officii o Segreteria, per il suo archivio.

CAPO V.

ORDINE NEI DORMITORII.

ART. 21. Ciascun dormitorio deve avere sulla porta d'ingresso, una scritta con la indicazione della classe, a cui è data, ed una piccola campana per toccare l'ora dello sveglio e delle altre pratiche.

ART. 22. I letti completati di quant' occorre tutti di un modello, vi debbono essere collocati alla distanza di . . . . l'uno dall'altro.

Ciascun letto deve avere a capo una tavoletta indicante il nome dell'alunno col numero ch'egli tiene sulla matricola, ed un piccolo Crocefisso ; ad un lato una seggiola, all'altro un armadietto per conservarvi gli abiti, ed altri oggetti dati all'alunno per la stagione in corso, con al di sotto una cassetta per vase da notte.

(a) Quantevolte lo Stabilimento non abbia una Chiesa propria.
(b) I maestri di lettere, ed artisti abitano fuori lo Stabilimento.
(c) Se vuolsi, la cucina può essere unica nello Stabilimento, tanto per la Sezione dei maschi che delle femine.

Art. 23. Nel mezzo di ogni dormentorio deve stare una lampada da tenersi accesa da che annotta fino a giorno.

Art. 24. I dormitorii debbono essere inaccessibili agli alunni isolatamente, durante il giorno, ed in essi non è permessa alcuna operazione, oltre quella del necessario riposo.

Art. 25. I Prefetti, Vice-Prefetti, ed altri subalterni, hanno il loro letto nei dormitorii cui sono addetti, ma distinti per posto e per forma di quelli degli alunni.

CAPO VI.

ORARIO. [a]

Art. 26. Il suono della piccola campana posta sull'ingresso del dormitorio deve indicare l'ora dello sveglio regolata secondo la distribuzione delle ore chè, per le diverse stagioni, è stabilito dal Direttore con approvazione dell' Amministrazione.

A codesto segno gli alunni si levano dal letto, e, fattosi il segno della croce, si debbono vestire con prestezza, con modestia, ed in silenzio lavarsi, e pettinarsi.

Indi ciascun alunno deve mettere in ordine, ed abballinare il proprio letto.

Art. 27. Al secondo tocco della campana, che seguirà dopo mezz' ora, gli alunni si debbono schierare, e vengono ispezionati dai Prefetti, per riconoscere se sono decentemente vestiti, ben lavati, e pettinati.

Art. 28. Dopo di ciò, ordinati in doppia fila, van condotti dai Prefetti nella Cappella per assistere alla messa—Ivi ciascuna Classe prende il posto assegnatole, e finita la messa, nella stessa guisa guidati, vanno nella sala da pranzo per fare la colazione, la quale deve durare mezz' ora — Finalmente passano nelle scuole per restarvi . . . ore, e poi nelle officine delle arti, dentro, o fuori lo Stabilimento.

Art. 29. A mezzogiorno si sospende il lavoro, e gli alunni, accompagnati dai Prefetti, ritornano nei dormitorii per ripulirsi, e di poi vanno nella sala da pranzo. Quivi rimangono in piedi fino a che il Direttore, o il Vice-Direttore non dia il segno di sedere, e subito comincia il pranzo, il quale non deve durare più di tre quarti di ora.

(a) S' intende già per gli alunni di qualunque sesso.

Art. 30. Finito il pranzo gli alunni ritornano nelle Camerate, e vi restano un'ora in ricreazione (a) di là nelle officine delle arti.

Art. 31. Alle ore 22 e mezzo italiane cessar deve il lavoro, e gli alunni sono condotti al passeggio fuori lo Stabilimento sino alle ore 24. Che se il tempo troppo rigido, o piovoso, nol consenta, restano a diporto nel luogo.

Art. 32. A mezz' ora di notte si fanno le preci della sera, o in Chiesa, o nei dormentorii; dopo gli alunni vanno nuovamente nel Refettorio per la cena, la quale non deve durare più di un terzo d' ora.

Art. 33. Dopo la cena, tornati gli alunni nei dormitorii, mettono in ordine i letti rispettivi, e quindi si coricano.

Art. 34. Nei giorni festivi, della festa Nazionale, e del nome del fondatore (b), le ore che negli altri giorni sono destinate allo studio, ed al lavoro, sono occupate nel mattino per la nettezza dei letti, degli abiti, ed altri effetti, e per le visite dei parenti; e nel giorno per il passeggio.

CAPO VII.

PREMII. (c)

Art. 35. Agli alunni che sono di buona e lodevole condotta, e che più fan profitto nella istruzione, si danno premii d' incoraggiamento, e di emulazione a seconda dell'età.

Codesti premii sono: 1. Piccoli oggetti che allettino i fanciulli, come a dire, frutta, dolci, libricini, figure, e simili: — 2. Posti distinti nelle Camerate, nel Refettorio, nella Chiesa, ed in altre adunanze: — 3. Far le veci dei Prefetti nelle momentanee loro assenze; o far da maestrini agli alunni; o essere dispensati dal servizio di dormitorio: — 4. Un segno onorifico sull' abito, in un nastro, medaglia, e simili.

Art. 36. I premii poi, di cui si fa parola all'art. 13 dello Statuto, e che si conferiscono agli alunni i quali si distin-

(a) Ciò quando non vi sieno luoghi a posta per ciò stabiliti, massime nella stagione estiva.

(b) Ed anche, se si crede, nella ricorrenza della festa dal Santo di cui lo Stabilimento porta il nome, e nel giorno genelliaco del Re.

(c) Valga la osservazione al Capitolo precedente.

guono negli esami, consistono . . . *(dirsi quali, tenuto presente la nota* A *a pag. 69 dello Statuto modello n. 1)*.

Art. 37. I premii per buona condotta e di cui si fa parola all' art. 34 si concedono dal Direttore *(o dalla Direttrice)* sempre che lo crede : gli altri dei quali è parola all' art. 35 si dànno dall' Amministrazione per mano del proprio Presidente, in seguito agli esami, e nel giorno indicato dallo art. 13 dello Statuto, innanzi a tutta la famiglia dello Stabilimento all' uopo riunita, ed ai congiunti degli alunni ed altri invitati appositamente.

CAPO VIII. (a)

PENE.

Art. 38. Le pene o castighi, che, secondo l' età, l' indole, e la costituzione fisica di ciascuno, si possono dare agli alunni quando se ne facciano meritevoli, affin di correggerli, sono : — 1. lo stare seduto in disparte ed in silenzio:—2. la privazione del passeggio, e dei divertimenti, del vino, delle frutta, di una vivanda per uno o due giorni : — 3. la privazione dei premii od onorificenze ottenuti per precedente buona condotta : — 4. lo star chiuso in una cella per un solo giorno : — 5. e finalmente la espulsione.

Art. 39. Le punizioni di cui si è parlato ai num. 1, e 2 sono inflitte dai Maestri nelle scuole , dai Capi d' arte nelle officine, dai Prefetti nei dormitorii : le altre ai num. 3, e 4 dal Direttore *(o Direttrice)* sempre che il crede, su rapporti anche dei Maestri, Capi d'arte, e Prefetti; le punizioni finalmente di cui si parla al n. 5 si dànno dal Presidente su rapporto del Direttore, e con apposita ordinanza da leggersi dal Direttore medesimo un momento prima di cominciare il pranzo.

(a) Valga l' osservazione al Capo V.

CAPO IX.

VITTO.

Art. 40. Il vitto, ben preparato e condito, deve somministrarsi secondo le stagioni, in carni; pesci freschi, e salati; legumi verdi e secchi; formaggi o latticinii; uova; verdura; paste, ed altri farinaci; pane; e poco vino.

Art. 41. La quantità dei cibi deve somministrarsi con le seguenti proporzioni, e compensatamente per le diverse età:

Paste: un chilogramma ogni . . . alunni.

Carne: id. ogni . . . alunni.

Maccheroni: id. ogni . . . alunni.

Ecc. ecc. (a).

Il vino si dà solo a pranzo, cioè un litro ad ogni . . . alunni della età maggiore dei 14 anni; simile quantità a . . . alunni dai 10 ai 13 anni, ed altrettanto a . . . di quelli di età minore dei 10 anni.

Art. 42. La distribuzione del vitto va fatta nel modo seguente:

Lunedì — Mattino — *(dirsi che cosa)* sera *(dirsi che cosa)*.

Marterdì — id. id.

Mercoledì — id. id.

(Continuarsi tutt'i giorni).

Per cena deve darsi insalata, e formaggio, ovvero qualche piatto caldo d'inverno.

Per colezione pane, e frutta fresche o secche.

Art. 43. Nei giorni di Natale, Pasqua, festa Nazionale, nome del fondatore (b) si deve dare una pietanza di più da stabilirsi dall'Amministrazione secondo le stagioni, e le circostanze.

Art. 44. Ai Prefetti, Vice-Prefetti, ed altre persone addette nello Stabilimento, si deve dare un trattamento maggiore di quello stabilito per gli alunni di maggiore età.

(a) Potrà anche stabilirsi la qualità e quantità di ciascuna razione, o mezza razione per ogni alunno secondo le classi, salvo le variazioni parziali secondo le condizioni fisiche di ogni alunno.

(b) Si legga la nota all' art. 33.

CAPO X.

DRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI - LORO SPETTANZE SUL LAVORO.

Art. 45. Ad ogni alunno all' atto dell' ingresso nello Stabilimento è assegnato il vestiario, e gli oggetti che debbono tenere durante la stagione in corso nell'armadietto vicino al proprio letto, com' è detto all' art. 22, un numero d' ordine, ed il proprio collocamento nelle scuole, sala di lavoro, e dormitorio:e gli si deve dare comunicazione dei proprî obblighi.

Art. 46. Doveri degli alunni sono ; *a:* prestarsi , a seconda delle proprie forze ed attitudini al lavoro, nelle officine dentro e fuori lo Stabilimento , in quelle arti o mestieri cui vengono destinati dal Direttore ; — *b*: non trattenersi nei dormitorii; o collocarsi di pieno giorno su i letti ; o vagare per lo Stabilimento; o fumare nei luoghi chiusi o nelle sale; o andare nel quartiere delle donne; o giuocare; — *c:* non asportare, permutare, o vendere oggetti di consumo;—*d:* non uscire dallo Stabilimento senza permesso, e stando fuori, non cambiare l'abito uniforme, questuare in privato, o in pubblico, e frequentare le bettole.

Art. 47. All'alunno che trasgredisca codesti doveri si debbono applicare le pene di cui si parla al Capitolo VIII.

Art. 48. Gli alunni non possono pernottare fuori lo Stabilimento. Non di meno a titolo di premio, e per circostanze di famiglia,e quando vi sia da affidarli a persone probe, possono ottenere dal Direttore un permesso eccezionale di uscita sino a due giorni. Volendone uno maggiore lo debbono dimandare al Presidente dell'Amministrazione, per mezzo del Direttore, il quale, udito i Maestri di scuole e di arti, avvisa per la concessione o diniego.

Art.49. Agli alunni più distinti per moralità, intelligenza, amore allo studio, ed al lavoro, si dànno i premii dei quali è parola al Capitolo VII; agli altri che demeritano per cattiva condotta, indisciplina, immoralità, od infedeltà, vengono per gradi applicati i castighi di cui al Capitolo VIII a seconda della gravità e ripetizione delle mancanze.

I ricoverati finalmente i quali abbandonano spontanea-

mente lo Stabilimento rinunciando al beneficio, non sono mai più riammessi.

Art. 50. Gli alunni che lavorano esclusivamente a profitto dell'Istituto (sarti, calzolaî, cucitrici ec.) è accordato, a titolo d' incoraggiamento e di premio un assegnamento mensile o settimanale da attribuirsi a proposta del Capo d'arte, e non mai maggiore di . . . . Agli alunni che lavorano per l'Istituto si deve corrispondere lo assegnamento del quale si parla agli art. 61, 65, e 66.

CAPO XI.

ARTI E MESTIERI.

Art. 51. Il numero delle officine di arti, e mestieri dev'essere sempre rispondente al numero degli alunni apprendisti o lavoranti, ai bisogni della istruzione, ed alle risorse dello Stabilimento. (a)

Art. 52. Ogni officina di arte o mestiere, o anche due, quando sono omogenee, è preseduta da un Capo, da presceglìersi dall'Amministrazione, il quale dev'essere di conosciuta probità, e di buono esempio agli alunni.

Art. 53. I Capi di arte debbono :

a: trovarsi nelle officine mezz' ora prima degli alunni, ed uscirne dopo di essi; — *b:* insegnare l' arte propria agli alunni che presso di loro vengono destinati;— *c:* non tenere nelle officine persone estranee allo Stabilimento; — *d:* sorvegliare gli alunni (apprendisti o lavoranti) massime quanto alla morale; — *e:* rispondere al Direttore ed all'Amministrazione dell' andamento disciplinare, tecnico, ed economico dell' officina rispettiva; — *f:* proporre premii e pene per gli alunni; — *g:* tenere sempre al corrente ed esattamente il registro dei lavori, ed altri, che loro vengono assegnati.

Art. 54. Ai Capi d' arte compete :

a: Un terzo *(o altrimenti)* del prodotto netto dei lavori che si eseguono per loro conto: un mensuale assegnamento, da convenirsi con l'Amministrazione, quando i lavori si eseguono per conto dell' Istituto.

(a) Le officine debbonsi allogare possibilmente in solo piano dello Stabilimento, affinchè possano essere ugualmente e maggiormente sorvegliate.

Art. 55. I Capi d'arte debbono obbligarsi con regolare scrittura, per un determinato periodo di tempo.

CAPO XII.

BANDA MUSICALE.

Art. 56. La banda musicale viene conceduta dal Presidente dell' Amministrazione sulle richieste che gli sono presentate, inteso il Direttore dello Stabilimento, ed il Direttore Capo della musica, per i giorni, e per la mercede che risponde alla seguente proporzione:

Ad ogni individuo suonatore: per il servizio di giorno L. . . . per quello di sera L. . . .

Ad ogni Maestro, di giorno L..., di sera sempre il doppio.

Art. 57. Quando la banda è obbligata a pernottare fuori lo Stabilimento debbono i richiedenti provvederla di alloggio, ed apprestarle la cena. Se il servizio è per un giorno intero, la si deve trattare di pranzo: se solo per le ore antimeridiane o pomeridiane le si deve dare la colezione.

Art. 58. Le spese di via per l'andata e ritorno, e quelle di trasporto di effetti ed istromenti musicali, vanno a carico dei richiedenti.

Art. 59. Il pagamento della somma stabilita per la banda, secondo il numero di coloro che la compongono deve esser fatto anticipatamente, mercè ordine del Presidente al Tesoriere, che riscuote, e ne rilascia ricevuta, in vista della quale soltanto il Direttore può permettere l'uscita della banda.

Art. 60. Di tutte le somme che si riscuotono per musiche un terzo spetta a tutti gli alunni i quali, già esperti suonatori, possono far parte delle bande musicali; un terzo allo Stabilimento per lo acquisto degl' istromenti, e loro restaurazione; ed un terzo a pro degli alunni inabili al lavoro.

Art. 61. Di codeste somme (delle quali il Direttore, il Maestro Direttore della musica, il Tesoriere ed il Ragioniere debbono tenere appositi registri di conti), il primo terzo dev'essere ogni sei mesi distribuito in parti uguali agli alunni cui spetta, mettendosi però nella cassa dei lucri, di cui si parla nel seguente Capitolo, e notandosi le quote rispettive nei libretti di ciascun alunno nel modo indicato all'art.67; il secondo terzo, del quale il Tesoriere dovrà render conto

speciale, andrà ogni sei mesi versato nella Cassa dell'Amministrazione come entrata straordinaria e da essa saran detratte le spese succennate; e l'ultimo terzo verrà ripartito agli alunni inabili nel modo detto per il primo terzo.

Art. 62. Tutt'i guasti che si verificano agl'istromenti per incuria degli alunni vanno a loro carico, prelevandosene la spesa dalla quota loro attribuita per lucri di cui si parla appresso.

Art. 63. Tutti gli oggetti, effetti, carte, istromenti, ed abiti di uso della banda musicale, si deono tenere in separato luogo nella guardaroba; le carte, e gl'istrumenti si debbono tenere in appositi armadii nella sala della musica, affidati e consegnati al Prefetto che vi è addetto. Di tutto ha il controllo il Maestro Direttore della musica.

CAPO XIII.

CASSA DEI LUCRI. (a)

Art. 64. Nella cassa dei lucri stan depositati tutt'i piccoli guadagni che gli alunni fanno durante la loro permanenza nello Stabilimento.

Art. 65. Agli alunni, i quali, per avere appreso un'arte od un mestiere debbono partecipare ai lucri della musica, e dei lavori che si eseguono entro lo Stabilimento ma per conto altrui, com'è detto all'art. 9 dello Statuto, si deve corrispondere la quarta parte *(o il terzo, o altro)* del guadagno effettivo, *(ovvero)* centesimi . . . al giorno.

Art. 66. Quando un alunno esegue lavori per conto altrui, e fuori lo Stabilimento, ha diritto ad una mercede giornaliera da stabilirsi dal Direttore a seconda dei casi, col consenso dell'Amministrazione e da riscuotersi dal Tesoriere d'ordine del Direttore medesimo. L'alunno però deve rilasciarne la terza parte allo Stabilimento che lo accoglie e lo educa, ed a favore anche degli alunni impotenti a qualsiesi lavoro da distribuirsi nel modo indicato all'art. 61: il resto va collocato sulla cassa dei lucri.

Art. 67. Su di appositi registri da tenersi dal Direttore e dal Ragioniere si deve mantenere al corrente ed esattamente

(a) Valga l'osservazione al Capitolo V.

un *conto aperto* per ciascun alunno, in perfetta rispondenza di un libretto che si dà all'interessato. Sul primo l'alunno di suo carattere scrive la propria spettanza, sul libretto lo scrive il Direttore.

Art. 68. Allorchè i lucri di ciascun alunno raggiungano la somma occorrente ad acquistarne rendita su di una Cassa di risparmio, o sul Consolidato Italiano, l'Amministrazione ne dispone lo allogamento od impiego, e le rendite si moltiplicano a favore di ciascun alunno, segnandosi nei registri dei lucri, e sui libretti.

Art. 69. Le somme guadagnate dagli alunni sono consegnate ad essi allorchè sortono diffinitivamente dall' Istituto; morendo cedono anche a beneficio degli alunni inabili a cui vengono attribuite dall' Amministrazione ugualmente e nei modi innanzi indicati, e conservate a loro vantaggio.

CAPO XIV.

DEL DIRETTORE. [a]

§ 1.

Sue qualità — Durata in ufficio — Sue attribuzioni e doveri.

Art. 70. Il Direttore *(o la Direttrice)* dev'essere prescelto fra coloro i quali mostrano di essere dotati di un animo disinteressato, affabile, e generoso, ma economico e giusto; intelligenti, ed operosi.

Art. 71. La durata dell' ufficio del Direttore è a vita *(ovvero biennale, quinquennale, o decennale)* salvo i casi in cui si renda necessaria la rimozione.

Art. 72. Il Direttore è responsabile del buon andamento dell' Istituto, e dei danni che possano derivare dal suo arbitrio, o dalla propria debolezza.

Conseguentemente egli deve avere diligente cura ed av-

(a) È inutile avvertire che quanto diremo del Direttore va detto anche per la Direttrice, meno gli articoli controsegnati da un asterisco.

vedutezza nel vigilare la condotta dei Maestri, ed impiegati tutti non destinati presso l'Amministrazione ; e badare che non commettano abusi o frodi , facendo rapporto al Presidente di qualsiasi inconveniente.

§ 2.

Sue incombenze nella interna economia.

Art. 73. La economia interna dell'Istituto è affidata al Direttore *(o Direttrice)* dal quale perciò dipendono tutti coloro i quali vi sono addetti.

*Art. 74. Egli deve usare la vigilanza più severa sulla buona qualità delle derrate, commestibili, e di quant'altro si acquista per lo Stabilimento, e ne vigila altresì la manutenzione o conservazione, ed il consumo.

Vigila inoltre che gli alunni sieno continuamente ben equipaggiati e vestiti, facendo loro consegnare e surrogare gli oggetti di cui han bisogno, per le donne inteso la Direttrice.

Art. 75. Egli provveder deve che i Maestri d'arte non commettano frodi nel maneggio delle materie grezze : che la consegna dei generi nella cucina si faccia con esattezza, e la distribuzione dei cibi segua con uguaglianza ed imparzialità.

Art. 76. Sorveglia lo Economo nello acquisto di tutti gli oggetti da manifatturare, e da consegnarsi ai capi d'arte ; ed appena le materie sono state lavorate, che sieno consegnate al Guardaroba per conservarsi.

*Art. 77. Vigila che sieno tenuti in perfetta regola e sempre al corrente tutt'i registri per la introduzione delle materie grezze, e dei lavori che ne escono, osservando attentamente se i prodotti corrispondono con gli oggetti immessi, e vigilando sopra tutto ciò che riguarda questo ramo di economia.

Art. 78. Ogni 15 giorni il Direttore deve passare al Presidente uno specchietto di tutte le spese giornaliere per vitto, illuminazione, fuoco, lavatura di biancheria ecc. Ed ogni mese deve dare un bilancio delle spese fatte dal Guardaroba, e dall'Economo.

§ 3.

Sue facoltà ed incombenze nella disciplina, istruzione, e lavoro.

Art. 79. Il Direttore *(o Direttrice)* deve impiegare tutte le sue cure a stabilire la interna disciplina, ed a mantenerla assiduamente, applicando ove occorra le misure di cui è parola al Capitolo VIII.

Art. 80. Inoltre egli deve

a: diligentemente determinare quant'occorre perchè tutti gli alunni frequentino le scuole, e le officine delle arti — *b:* determinare a quali arti, o mestieri debbonsi avviare gli allievi e ciò secondo le disposizioni naturali, l'ingegno, e la condizione fisica di ciascuno — *c:* determinare altresì quali alunni debbono lavorare nello Stabilimento, e quali fuori, prescegliendo in questo secondo caso i fanciulli o giovanetti che non dan sospetto di evasione, e fermando le mercedi che essi debbono ricevere per conto di colui presso del quale vanno a lavorare, salvo l'approvazione dell' Amministrazione, e ben inteso che gli alunni si possono mandare soltanto presso Capi di arte di conosciuta abilità e probità — *d:* visitare assiduamente le officine delle arti affin di riconoscere lo sviluppo ed il progresso che vi fanno gli alunni; e qualora si avveda, o gli si faccia avvertire che ad alcuno di essi non risponda o si attagli il mestiere cui lo aveva destinato, ovvero vi progredisca con troppa lentezza, addir deve l'alunno ad altra arte — *e:* procurare che gli abiti, le calzature, le biancherie e quant' altro occorre agli alunni venga lavorato da essi stessi, affin di ottenere risparmio, e procurar loro occupazione ed istruzione — *f:* tenere in continua attività gli alunni, perchè non si abituino all'ozio, ed ai deplorevoli suoi effetti — *g:* visitare i dormitorii per vedere ed accertarsi se tutto vi sia ben ordinato — *i:* dare le convenevoli istruzioni ai suoi dipendenti, e specialmente ai Prefetti, perchè concorrano con lui alla buona riuscita degli alunni — *l:* ritirare giornalmente dai dipendenti suddetti i rapporti di qualunque inconveniente, per riferirne al Presidente, come si è detto innanzi, e, nei casi di urgenza, provvedere convenevolmente.

§ 4.

Sua vigilanza per la salubrità e nettezza.

Art. 81. Il Direttore *(o Direttrice)* deve attentamente vigilare tutto ciò che può riguardare la sanità degli alunni la salubrità e nettezza dell'edifizio. E però nel primo ingresso di un alunno lo deve far visitare dal medico e dal cerusico, e trovatolo perfettamente sano, destinarlo alla classe, cui per l'età deve appartenere ; dopo avergli fatto indossare gli abiti dell'Ospizio. Ove poi lo si trovi affetto da tigna, scabbia, oftalmia, e simili malori lo deve far curare nella infermeria.

Art. 82. Deve inoltre il Direttore alla fine di ogni settimana spedire al Presidente un rapporto sullo stato di salute degli alunni e di tutte le altre persone addette allo Stabilimento.

CAPO XV.

DEL VICE-DIRETTORE. (a)

Art. 83. Il Vice-Direttore deve avere le stesse doti di animo del Direttore. La sua durata in ufficio è del pari a vita *(ovvero triennale, quinquennale, o decennale)* (b) salvo mancanze ch'ei possa commettere le quali facciano necessaria la sua rimozione.

Art. 84. Egli, alla immediata dipendenza del Direttore, è il suo aiutante principale, e lo surroga nelle momentanee assenze od impedimenti. A lui debbono essere subordinati gli . . . *(Aiutanti, Prefetti, Vice-Prefetti ecc.)* e tutti gli altri subalterni addetti alla disciplina, e deve vigilarli perchè disimpegnino con esattezza i peculiari loro doveri.

Art. 85. Il Vice-Direttore deve presenziare alle uscite giornaliere degli alunni dai dormitorii per condursi in chiesa, nelle scuole, al lavoro, ed al passeggio, affin di accer-

(a) Si leggano le precedenti note rispetto alla Vice-Direttrice.
(b) Sarà utile determinare la durata in modo diverso da quello stabilito per il Direttore, affinchè mancando o surrogandosi l'uno, si abbia l'altro esperto nell'officio.

larsi se hanno decenti e nette le vestimenta, ed esortarli a compostezza di modi, ed ordine di disciplina.

Art. 86. Deve visitare più volte al giorno le Camerate, e tutto lo Stabilimento per riconoscere se tutto è netto ed all'ordine, e se nella cucina specialmente gli utensili sono in buono stato.

Art. 87. Conferir deve ogni sera col Direttore su quanto sarà accaduto nello Stabilimento durante la giornata, e passargli il complesso dei rapporti ottenuti, per le disposizioni convenevoli.

Art. 88. Il Vice-Direttore inoltre deve:

a: assistere la mattina alla introduzione dei cibi in cucina, sieno apprestati dall'Economo, o forniti da un appaltatore, ed esaminarne la qualità, e quantità.

b: assistere parimenti al Refettorio per mantenervi il buon ordine e la nettezza, vigilare che i cibi sieno ben distribuiti, ed evitare che gli alunni li vendano, o ne facciano baratto.

Art. 89. Finalmente il Vice-Direttore può dare lievi ammonizioni, e promuovere i premii a favore di quelli che si conducono bene.

CAPO XVI.

DEL CAPPELLANO.

Art. 90. Il Cappellano è amovibile sempre, a beneplacito dell'Amministrazione.

Art. 91. Egli deve ogni mattina celebrare la messa e regolare le preghiere a farsi anco la sera.

Confessare, comunicare, ed insegnare il catechismo agli alunni i cui genitori o congiunti lo permettano. Vegliare sopra i costumi e la morale non solo di essi, ma bensì degli addetti alla loro educazione ed istruzione.

CAPO XVII.

DELL' ECONOMO.

Art. 92. L'Economo dura in ufficio *(come per il Direttore, o Vice-Direttore).*

Egli deve dare una cauzione in . . . *(dirsi la qualità e la quantità)* per garantia degli oggetti che conserva.

Art. 93. Incombe all' Economo :

a: fare acquisto di quanto può occorrere allo Stabilimento con la intelligenza del Direttore, e dietro gli ordini che ne riceve ;

b: provvedere le derrate, quando non vi sieno appalti, e farne la giornaliera somministrazione secondo il consumo;

c: ricevere dagli appaltatori i generi ed effetti che essi somministrano, dopo aver riconosciuta se la qualità e quantità corrispondono al contratto;

d: somministrare l' olio per i lumi in quella quantità che occorre secondo un saggio precedente;

e: osservare scrupolosamente i regolamenti relativi al vitto; fare alla cucina le somministrazioni, a seconda delle cartelle diarie che riceve, le quali riunite ogni mese al conto mensile che deve presentare al Direttore formano il suo discarico. (a)

CAPO XVIII.

DEL GUARDAROBA.

Art. 94. Il Guardaroba dura in ufficio . . . *(come per l' Economo).*

Egli deve prestare una cauzione *(come per l' Economo).*

Art. 95. Il Guardaroba deve:

a: tenere una consegna generale di biancherie, vestimenta, e di quanti oggetti od effetti si appartengono alla famiglia dell' Istituto ;

b: rilasciare fuori magazzino quanto occorre, sempre in vista di ordini scritti del Direttore, ritirandone ricevuta da coloro cui consegna gli oggetti;

c: conservare gli effetti in appositi scaffali, armadii, o palchetti, classificati convenevolmente ; e garantirli dal deperimento.

Art. 96. Tutt' i danni che derivano dalla sua oscitanza, sono a lui imputabili.

(a) In prosieguo si potrà con altri articoli riportare quanto si crederà opportuno desumere dal Capitolo IX del Regolamento delle Congregazioni di carità Modello n. 1.

Art. 97. Il Guardaroba finalmente deve tenere sempre al corrente l'inventario generale di tutto ciò ch'egli conserva; ed un registro di entrata e di uscita degli oggetti.

CAPO XIX.

MEDICO, E CERUSICO.

Art. 98. Il Medico, ed il Cerusico sono amovibili sempre a beneplacito dell'Amministrazione.

Art. 99. Eglino debbono ogni mattina visitare lo Stabilimento per riconoscere se vi sia qualche infermo da curare. Non debbono stare soltanto alle relazioni che gli si possono fare; ma visitare da sè gli alunni ed accertarsi se alcuno di essi abbia qualche malore che non palesi, vigilando specialmente se per avventura vi sia alcun caso di oftalmia, scabia, ed altri mali contagiosi, mentre allora deve ordinare che l'alunno infermo sia immantinenti segregato dagli altri per essere curato.

Art. 100. Essi debbono inoltre visitare le infermerie almeno due volte al giorno secondo il bisogno: osservare la qualità delle medicine; vigilarne la esatta somministrazione; dare finalmente agli infermieri ed assistenti le debite istruzioni.

CAPO XX.

PREFETTI, E VICE-PREFETTI.

Art. 101. I Prefetti ed i Vice-Prefetti sono sempre amovibili, a beneplacito dell'Amministrazione.

Art. 102. Essi debbono:

a: dirigere e vigilare la condotta, e la educazione degli alunni, senza mai lasciarli soli, specialmente di notte, ed assisterli anco nelle scuole, e nelle officine di arti;

b: rapportare ogni sera quando occorra al Vice-Direttore quanto d'irregolare è avvenuto nella giornata;

c: adoperarsi finalmente per la massima nettezza e decenza nelle camerate, eseguendo le disposizioni dei superiori, ed il servizio che competerebbe agli alunni che ne sono esentati com'è detto al n. 3, dell'art. 35.

CAPO XXI.

CUOCO.

Art.103. Il Cuoco deve preparare le vivande con la maggior diligenza, ed esattezza ; aver cura della nettezza della cucina, del vasellame, e delle stoviglie.

A tal uopo deve avere alla sua dipendenza uno o più serventi.

Art. 104. Egli deve ricevere dall' Economo tutt' i generi necessarii per il vitto di ciascun giorno, nella quantità e qualità prescritte nella tabella di vittitazione, e rilasciargliene ricevuta.

CAPO XXII.

INFERMIERE.

Art. 105. L'ufficio d' Infermiere dev' essere affidato a persona dotata di pazienza e carità, e che conosca la bassa chirurgia.

Art. 106. L' Infermiere deve :

a: dimorare giorno e notte nella infermeria per assistere e soccorrere gli ammalati, potendo essere adoperato in altri servigi solo nel caso di mancanza assoluta d'infermi;

b: avere speciale cura della nettezza del luogo, e della biancheria;

c: eseguire ciecamente e scrupolosamente gli ordini del medico e del cerusico ;

d: rapportare al Vice-Direttore ogni bisogno degl' infermi.

Art. 107. Alla dipendenza dell' infermiere debbono essere . . . assistenti.

CAPO XXIII.

PORTINAIO.

Art. 108. Il Portinaio deve sempre stare alla porta d'ingresso dello Stabilimento: aprirla allo spuntare del giorno, chiuderla la sera alle ore 24 italiane, e dar la chiave al Direttore da cui deve riprenderla il mattino.

Art. 109. Egli può permettere la entrata solo alle persone che fan parte dell'Istituto, ed all'estraneo quando ne riceva ordine dal Direttore, o dal Vice-Direttore.

Art. 110. Deve inoltre:

a: impedire che qualsiesi oggetto si trasporti fuori lo Stabilimento o vi s'introduca senza permesso del Direttore, o del Vice-Direttore;

b: mantenere sempre netto lo ingresso principale, e le scale;

c: vigilare attentamente che gli alunni non escano soli dal luogo, eccetto quando vi sieno facoltati superiormente;

d: osservare l'orario che gli viene assegnato dal Direttore.

CAPO XXIV.

SERVENTI.

Art. 111. I serventi debbono fare quanto loro viene ordinato dai Prefetti dai quali dipendono immediatamente, e mantenere sempre netto lo Stabilimento.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

N. B. *In questa seconda parte si deve aggiungere ed inserire, con le necessarie modificazioni, quanto è detto nei capitoli I, II, III, e IV (meno gli articoli 40 a 52) del Regolamento interno delle Congregazioni di carità, modello n. 1, e nel modo indicato nel precedente Regolamento interno modello n. 2. Se non che al Capo IV (Doveri ed attribuzioni dell'Amministrazione) si aggiungerà con apposito articolo, quanto appresso.*

Art.... L'Amministrazione finalmente, oltre all'adempiere i doveri che le sono imposti dalle leggi generali, e dallo Statuto organico ha cura di:

1. Vigilare, per mezzo del suo Presidente o di uno dei proprii Componenti appositamente a ciò delegato, e per mezzo del Direttore, e Direttrice, che nello Stabilimento proceda regolarmente la interna economia, la disciplina, la educazione, e l'istruzione: che vi si mantenga la salubrità e la nettezza: che tutti ne' limiti delle proprie attribuzioni e doveri, eseguano e facciano eseguire le peculiari incombenze.

2. Stabilire in ogni mese di novembre quali forniture, somministrazioni, ed altro si debbono fare per contratti di appalto a pubblici incanti, o a licitazioni private, e private trattative, previo il permesso della Deputazione provinciale; e quali farsi in economia per ragioni di necessità o convenienza.

3. Determinare quali scuole, quali arti si possano introdurre o mantenere nello Stabilimento, e quali presso i migliori Maestri, ed operai, o probi coloni, determinando altresì con costoro le condizioni opportune, e le mercedi a corrispondersi ad essi quando s' incaricassero anche di alimentare gli alunni, e di tenerli nella propria casa.

4. Deliberare e provvedere finalmente ai sensi degli art. 4, a 10, 37, 43, 48, 52, 54, e 68 di questo Regolamento, e di quanto altro in esso non è preveduto e stabilito.

CAPO V.

DEL SEGRETARIO.

(Qui si potrà inserire il Capitolo VI del Regolamento della Congregazione di carità aggiungendosi quanto segue):

Art.... Il Segretario à l'obbligo di tenere sempre al corrente la matricola degli alunni della quale è parola all'art. 7 di questo Regolamento ed eseguire quanto è prescritto nel suddetto articolo, e nell'altro sotto il n. 11.

CAPO VI.

DEL RAGIONIERE.

(Anche qui si potrà aggiungere quanto venne scritto nel Capitolo VII del Regolamento della Congregazione di carità, ed inoltre il seguente articolo):

Art.... Il Ragioniere finalmente deve tenere sempre al corrente uno speciale registro delle pensioni che si riscuotono dagli alunni paganti del quale si parla all'art. 14 di questo Regolamento, ed il registro delle somme spettanti agli alunni per la parte su i lucri, com'è detto all'art. 54.

CAPO VII.

ARCHIVISTA.

(Valga la stessa avvertenza fatta di sopra, visto il Capitolo VIII del Regolamento della Congregazione di carità).

CAPO VIII.

USCIERE.

Art.... L'usciere prestar deve i suoi servigi unicamente all'Amministrazione, ed agl'impiegati di essa, ed eseguire tutti gli ordini che riceve, senza immischiarsi in affari od

incombenze che riguardano l'ordine interno del pio Stabilimento.

Egli è amovibile a beneplacito dell'Amministrazione.

CAPO ULTIMO

STIPENDII, ASSEGNAMENTI, E SALARII.

ART.... Agl'impiegati tutti del pio Istituto sono attribuiti i seguenti annui assegnamenti:

Al Segretario . . . . L....
Al Ragioniere . . . . »
Etc. etc.

Deliberato in ..... il dì... del mese di...... 18...

L'AMMINISTRAZIONE

Presidente

Componenti

Le firme.

CORREDO DEGLI ALUNNI

MASCHI	FEMINE
Un letto di ferro *(con la spalliera o senza, secondo un modello da stabilirsi)* di metri 2 per un $1\frac{1}{2}$ con tavole tutto dipinto ad olio di color ...... Un pagliericcio, un materasso di lana, 1 o 2 guanciali.	Lo stesso
Lenzuole di filo n..... Fodere di guanciali n..... Una coverta bianca per la state. Una imbottita per il verno. Un covertino uniforme per cuoprire il letto abballinato. Asciugamani n..... Tovagliuoli n..... Camice n..... Pezzuole o fazzoletti bianchi di filo n..... Calze paja..... Scarpe paja..... Etc. etc.	idem
Il vestiario come dall' art. 15.	Il vestiario come dall'art. 15.

MODELLO N.° 4

REGOLAMENTO INTERNO

PER

UN OSPEDALE (a)

PARTE PRIMA

REGIME INTERNO DELL' OSPEDALE

CAPO I.

RIPARTIZIONE DELL' EDIFIZIO.

Art. 1. L'Ospedale è partito in due Sezioni una per i maschi, ed una per le femine. (b)

Ciascuna Sezione è suddivisa nel seguente modo :

N. . . . Corsie per gl' infermi — Una Stanza per i moribondi — Una stanza per il medico e chirurgo di guardia— Una stanza per l' economo — Una stanza per il capo infermiere — Una stanza *(o più)* per gl' infermieri — . . . stanze per la sede dell' Amministrazione e sua Segreteria — N. . . per il Direttore medico — Una per i Cappellani ed assistenti di servizio —N. . . . per la Guardaroba corredata di scansie, stipi, armadii, o palchetti—N. . . . per dispensa, e magazzini — Una per il Guardaporta.

(a) Corrisponde allo Statuto Modello n. 10 della Parte 1.ª

(b) Se l'Ospedale per soli maschi o femine quello articolo deve modificarsi.

CAPO II.

ORDINE NELLE CORSIE.

Art. 2. In ogni Corsia non possono stare che tanti letti quanti ve n'entrano alla distanza non minore di un metro l'uno dall'altro.

Art. 3. I letti (la cui dotazione è secondo lo elenco in fine del presente Regolamento) di un sol modello, debbono avere: sulla testiera un numero progressivo, ed una *etichetta* con cartellino indicante il nome dell'infermo, il comune a cui appartiene, la data dell'ammessione, e la diagnosi della malattia, secondo il modello n. 1; a destra un piccolo armadio di legno sopra del quale si possano riporre le medicine da somministrarsi all'infermo ed altri oggetti, e sotto un ripostiglio chiuso da contenere e nascondere il pitale; a piedi una sedia a braccioli.

Art. 4. Nella Corsia deono stare sospese alla volta una o più lampade da tenersi accese dalle ore 23 e mezzo d'italia sino a giorno, ed a terra *(se si crede opportuno)* una profumiera di rame-cedro per i suffomigi.

Art. 5. I letti nelle Corsie saranno partiti in Divisione di . . . letti ognuna, affine di avere distinte le divisioni di medicina, da quelle di chirurgia.

Ciascuna Divisione è assegnata ad un medico e ad un chirurgo.

Art. 6. Quando un ammalato arrecasse soverchio disturbo in una Corsia, il medico, o il chirurgo curante inviterà il Direttore a farlo allogare in luogo separato, salvo a restituirsi alla Divisione, ridivenuto tranquillo.

Art. 7. Finalmente nella Corsia si deve tenere in luogo opportuno, un armadio chiuso per riporvi le medicine, i vasi, i solidi, i ferri chirurgici, ed il ricettario.

CAPO III.

AMMESSIONE E RINVIO DEGL' INFERMI.

Art. 8. Nell'Ospedale non si possono mai ricevere persone affette da leggiera e breve indisposizione, ovvero gli

accidentati, e paralitici che non lasciano speranza di guarigione: tutti costoro possono invece essere sovvenuti di medicine nelle proprie case, se veramente poveri.

Art. 9. Si ammettono i feriti, contusi, fratturati, piagati, ed erniosi, com' è detto all' art. 5 dello Statuto, purchè sieno curabili. Però, prese le indagini, e riconosciuti non poveri, debbono essere subito spediti al loro domicilio, ma prima medicati convenevolmente.

Art. 10. Le persone non povere ed estranee, di cui fa parola l' art. 3 dello Statuto, ed i militari in attività di servizio, deono pagare allo Spedale L.... al giorno.

Il pagamento dev' essere fatto prima di sortire dallo Spedale, dovendosi per i militari trasmettere le contabilità relative (delle quali un duplicato rimaner deve all' Amministrazione) per mezzo delle Intendenze militari alle Direzioni degli Ospedali militari delle rispettive Divisioni, con un quadro statistico compilato secondo il modulo che a bell'uopo ne rilascia l'Intendenza suddetta giusta la Ministeriale dell' Interno del 20 di gennaio 1865. (a)

Art. 11. Gl' infermi che provvengono da altri Comuni debbono essere ammessi in vista di un foglio del Sindaco che attesti la loro indigenza, e la malattia. Quelli del Comune *(dov' è lo Spedale)* debbono solo presentare il certificato di povertà rilasciato dall' autorità municipale.

Art. 12. Allorchè i professori sanitarii giudicheranno che ne sia il caso, gl' infermi saranno immediatamente rinviati, ancorchè un'ulteriore permanenza fosse da questi dimandata, o imposta da chicchessia. L' atto di rinvio dev' essere consegnato nel registro giornaliero, firmato dal Direttore, e dal Professore che ha determinata l' uscita.

Art. 13. Se il numero degl' infermi da accogliere è maggiore delle piazze disponibili, saranno ammessi i più gravi ed i più poveri.

Art. 14. Quando si verifichi il decesso di un infermo se ne deve immediatamente dare comunicazione al Sindaco del Comune, cui s' apparteneva il defunto, ed al Capo del Corpo di cui faceva parte, se trattisi di militare.

(a) La precennata Ministeriale è riportata testualmente nel *Prontuario* da noi compilato, appendice pag. 118, n. 101.

CAPO IV.

SERVIZIO GIORNALIERO.

Art. 15. Nel mattino al far del giorno si apriranno il portone e le finestre in tutte le corsie per dar luogo alla ventilazione. Ove la giornata fosse rigida o ventosa, l' infermiere farà aprire le sole imposte o porzione delle vetrate finchè l' aria riscaldi.

Art. 16. Contemporaneamente si accenderà il fuoco nelle profumiere, si praticheranno i suffumigi, e si farà per la prima volta una esatta polizia ne' letti degl' infermi, e nelle corsie, ed in tutt' i siti dello spedale, eccetto ne' vasi immondi, la quale debb' esser fatta diligentemente da' serventi un' ora prima di giorno per allontanare il puzzo nelle ore de' movimenti.

Art. 17. Dal 1 ottobre al 31 marzo la visita de' professori si farà alle otto antimeridiane. Dal 1 aprile al 18 settembre si farà alle 7 antimeridiane.

Art. 18. L' arrivo de' Professori sarà indicato col segno del campanello che darà il portinaio, distinguendo quello del chirurgo da quello del medico.

Art. 19. A questo avviso l' economo, e l' infermiere si uniranno a' professori ; il primo per la semplice assistenza, ed il secondo per redigere la mappa ed il ricettario.

Art. 20. I serventi staranno tutti in corsia presso i professori per esser pronti ad ogni ordine.

Art. 21. Terminate appena le visite, mentre i serventi faranno di bel nuovo la polizia, il portinaio suonerà il campanello per indicare la ricezione degl' infermi.

Art. 22. In pari tempo il Direttore, l' infermiere, ed i Professori si recheranno nella sala, ove si saranno presentati gl' infermi per disporne la ricezione.

Art. 23. Alle 11 a. m. il portinaio suonerà la tavola. A questo segno l' infermiere si recherà in cucina co' serventi a prender le marmitte con le rispettive vivande, ed indi le ripartirà in corsia agl' infermi a norma della mappa.

Art. 24. Alle 12 di Francia il portinaio chiuderà il portone per riaprirlo alle ore 21 d' Italia, ed in pari tempo si darà l'avviso per la seconda visita de' Professori, nella quale

interverrà pure il cappellano, ed assistente per vedere se dovessero apprestarsi i Sagramenti.

Art. 25. Dal primo aprile al 30 settembre la tavola della sera si darà alle ore 22 italiane; e dal primo ottobre al 31 marzo alle ore 23.

Art. 26. Finalmente ad un' ora di notte sonerà il silenzio, e si stabilirà dall' infermiere il turno de' serventi per la guardia di notte.

Art. 27. Nel caso di malattia complicata medico-chirurgica l' ammalato sarà a giudizio del medico, e del chirurgo primarii, destinato alla Divisione medica, o chirurgica secondo la prevaleuza del male. Quando i succennati Professori non sieno d'accordo, decide inappellabilmente l'Ispettore.

CAPO V.

VITTITAZIONE.

Art. 28. La razione si compone per la mattina di ettogrammi....di buona carne vaccina in lesso pesata dopo cotta senz' ossa, tendini, ed altro.

Può il medico commutarla qualche volta in arrosto secondo il bisogno. In mancanza della carne vaccina si farà uso della carne di castrato, ragguagliandone la razione a.... ettogrammi per ognuna cotta.

Di ettogrammi..... di minestra bianca di semola peso crudo.

La pasta può commutarsi da volta in volta col riso in ..... ettogrammi, e con la minestra verde della stagione. In quest' ultimo caso la quantità sarà proporzionata dall' economo di accordo col medico.

Di ettogrammi.... di pane bianco di ottimo fiore, e ben cotto.

Di un terzo di litro di vino di buona qualità.

Art. 29. La razione della sera sarà di ettogrammi.... di pasta di peso crudo, e verrà cotta in una porzione del brodo di carne, conservato nel mattino.

Di ettogrammi..... di pane della stessa qualità.

Di un quarto di litro di vino.

Art. 30. Può il medico ordinare de' cibi straordinarii sempre che il bisogno lo esige, come la sesta parte di un

pollo che, di peso non sia meno di..... ettogrammi; fedelini; latte; aranciata; limonea; ed altro.

CAPO VI.

DEL DIRETTORE MEDICO.

Art. 31. L'ufficio di Direttore Medico è .... *(dirsi se a vita o a tempo).*

Art. 32. Il Direttore, cui per l'art. (a) dello Statuto è affidata la vigilanza sul buon andamento del servizio sanitario, igienico, dietetico, farmaceutico, ed economico dell'Ospedale, deve vigilare :

a: Che la ricezione o ammessione degl'infermi segua nell'ora e nel modo prescritto al Capitolo III, e che non si usi parzialità o preferenza per nessuno ;

b: Che tutto l'Ospedale, e massime le corsie, ed i letti sieno sempre netti ;

c: Che gl'infermi, appena accolti, sieno condotti nelle corsie, e svestiti dei loro abiti, dei quali si deve fare un fardello da depositarsi nella guardaroba, e consegnarsi all'Economo, dopo essersene preso nota in apposito registro (modello n. 2) affin di riconsegnarsi o ai risanati quando sortir debbono dall'Ospedale, o agli eredi di lui, in caso di morte;

d: Che gl'infermi sieno assistiti con amorevolezza, e carità ;

e: Che la visita medica sia ogni giorno, e nelle ore stabilite, fatta attentamente, dai Professori secondo il turno di servizio che egli stabilisce ;

f: Che la somministrazione dei cibi, medicine, ed altri soccorsi, sia praticata scrupolosamente ed esattamente dagli infermieri e serventi, nella quantità, e secondo le prescrizioni del medico o chirurgo ;

g: Che gl'infermi moribondi, abbiano i soccorsi spirituali, ed i morti vengano subito trasportati nella cella mortuaria, e, dopo il periodo di tempo prescritto dai regolamenti sanitarii, trasportati al Camposanto ;

h: Che le autopsie si facciano, quando disposte dall'Ispettore medico, e nel tempo stabilito dai succennati Regol.;

(a) Pag. 109 in principio.

i. Che ogni . . . giorni sia mutata la biancheria dei letti, salvo bisogni straordinarii, ed ogni due mesi la paglia nei pagliaricci ;

l. Che tutti coloro i quali prestano l'opera loro entro l'Ospedale adempiano ai peculiari loro doveri secondo le prescrizioni dello Statuto organico, e di questo Regolamento interno , e , quando occorra , ne deve riferire al Presidente dell' Amministrazione.

Art. 33. Il Direttore deve esercitare la sorveglianza nella guardaroba, dispensa, cucina, e farmacia, facendo in modo di ottenere la maggiore economia massime nelle spese minute.

Art. 34. Deve altresì tenere un registro di ricezione, e movimento giornaliero degl' infermi secondo il modello n. 3 inviandone ogni giorno per mezzo del Segretario un estratto al Presidente dell' Amministrazione insieme alla nota delle prescrizioni mediche, e dietetiche.

Art. 35. Il Direttore, dipende immediatamente dal Presidente dell' Amministrazione o dal Componente, che ha il carico della sorveglianza dell' ordine interno dell' Ospedale, ed in mancanza di costoro li rappresenta e ne ha l' autorità e le veci, potendo dare in casi urgenti tutte le disposizioni che sono di loro competenza ai termini dello Statuto, e del presente Regolamento, meno per la parte che riguarda l' azienda del patrimonio, salvo il farne immediatamente rapporto scritto.

Art. 36. Dal Direttore medico dipender deve tutto il personale sanitario, farmaceutico, economico, o religioso addetto al servizio interno.

Art. 37. Egli finalmente deve risiedere entro l'Ospedale, nell' abitazione assegnatagli, e se ne potrà assentare soltanto in casi imprescindibili, previo il permesso del Presidente, o dell' Amministratore preposto alla sorveglianza dell' Ospedale.

CAPO VII.

DELL' ISPETTORE SANITARIO.

Art. 38. L' ufficio di Ispettore sanitario è.... *(dirsi se a vita, o a tempo).*

Art. 39. L' Ispettore sanitario , avendo in forza dell'art...

dello Statuto (a) la sorveglianza sul metodo curativo degl'infermi, deve, almeno ogni due giorni girare le corsie e quando ciò non può fare ne deve per iscritto avvertire a tempo il Vice-Ispettore.

Egli inoltre deve riconoscere le condizioni di salute degli infermi, ed assicurarsi attentamente :

a: se la diagnosi della malattia è esatta ;

b: se il metodo di curare è secondo i dettami della scienza ;

c: se la dietetica è opportuna.

Art. 40. Quando non rimanga appagato deve subito per mezzo del Direttore invitare il medico curante ad una conferenza; e se non riescano a porsi di accordo, deve immediatamente, e nello stesso modo, invitare ad un consulto il Vice-Ispettore, tutti gli altri medici dell'Ospedale, ed ove occorra, e previo il permesso del Presidente dell'Amministrazione, anche un Professore primario estraneo all'Ospedale.

Art. 41. L'Ispettore può disporre tutte le autopsie che crede necessarie per il progresso della scienza.

Art. 42. Finalmente a lui rimane affidata la compilazione della statistica medica da pubblicarsi ogni anno.

CAPO VIII.

DEL VICE-ISPETTORE.

Art. 43. L'ufficio di Vice-Ispettore è.... *(dirsi se a vita, o a tempo).*

Art. 44. Il Vice-Ispettore supplisce l'Ispettore in tutte le sue attribuzioni e doveri, nel tempo e nei modi indicati nel Capitolo precedente.

Art. 45. Egli, senza giusti motivi, non può negarsi agl'inviti dell'Ispettore per le temporanee sue surrogazioni, potendo solo riferire quanto potesse occorrere al Presidente dell'Amministrazione, perchè questi provveda a seconda dei casi.

Deve finalmente assistere, e coadjuvare l'Ispettore nella compilazione della statistica medica.

(a) Pag. 108 in fine.

CAPO IX.

DEI MEDICI E CHIRURGI.

Art. 46. L'ufficio di medico e chirurgo è *(dirsi se a vita o a tempo)*.

Art. 47. I medici e chirurgi, ciascuno presso la divisione *(numero di letti)* affidatagli, hanno l'obbligo di visitare gl' infermi due volte al giorno, oltre i casi straordinarii, uniformandosi all'orario stabilito, e non dovranno mancare, pena la *puntatura*, ovvero la privazione di una parte dello stipendio, salvo le ulteriori misure che si reputassero necessarie. Nel caso di giustificato motivo d'impedimento, ne debbono dare preventivamente avviso al Direttore, perchè provveda alle surrogazioni.

Art. 48. I medici, e specialmente i chirurghi di servizio, debbono sempre trovarsi disponibili per i casi di bisogno, e però lasciare al Direttore l'indirizzo dove si possono rinvenire.

Art. 49. I medici debbono:

a: sorvegliare scrupolosamente la qualità dei farmaci, e la maniera onde si apprestano agl' infermi;

b: fare altrettanto per i generi di vitto, e laddove riconoscono inconvenienti, avvertirne il Direttore per gli opportuni espedienti;

c: prestarsi agl' inviti del Direttore, sia per consulti disposti dall' Ispettore medico, sia per altre circostanze;

d: prescrivere, (non mai un giorno per l' altro) la vittitazione degl' infermi sulla mappa diaria, e le medicine sul ricettario a guisa di registro portante il titolo della Corsia, ed il numero del letto a fronte di ciascuna prescrizione. Mappa e ricettario debbono essere ogni volta cifrati dall'Infermiere Capo, e dai Medici, e vistati dal Direttore.

Quando un chirurgo crede necessaria o conveniente una operazione di alta chirurgia, dimandar deve per mezzo del Direttore, all' Ispettore un regolare consulto, ed avuto il giudizio per la esecuzione dell' operazione, deve far invitare tutti gli altri chirurghi ad assistervi.

Le operazioni di alta chirurgia debbonsi eseguire in apposito luogo, e quelle di elezione debbonsi fare in giorni pos-

sibilmente prestabiliti, perchè possano intervenire gli altri chirurgi.

Di ogni operazione il chirurgo primario dee trasmettere all'Ispettore apposita relazione per prenderne nota nella statistica, con la indicazione, in caso di morte dell'operato, delle risultanze della necroscopia, induzioni sulla causa della morte, e quanto altro può completare la storia della operazione.

CAPO X.

DELL' ECONOMO.

Art. 50. L'ufficio di Economo è... *(dirsi se a vita, o a tempo).*

Art. 51. L'Economo tiene in consegna (previo inventario) l'edifizio, il casermaggio, e tutt'altro esistente nell'Ospedale, o n'è responsabile, potendo esigere la stessa responsabilità dagli altri cui fa consegne parziali.

Art. 52. Egli tener dee in consegna le piccole provvisioni dei generi di vitto per somministrarsi giornalmente al cuoco, a seconda delle mappe diarie di vittitazione (modello n. 4) cifrate dai medici, e dall'infermiere maggiore, e vistate dal Direttore, dalle quali mappe ogni mattina formar deve la mappa conforme al modello n. 5, da servire a suo discarico in appoggio del conto che deve dare alla Segreteria dell'Amministrazione alla fine di ciascun mese.

Art. 53. L'Economo per far fronte alle spese giornaliere nel corso del mese, deve tenere sempre disponibile una piccola somma, da conteggiarsi in vista del conto che dà, e da regolarizzarsi con mandato di pagamento. Delle somme che riceve, d'ordine del Presidente, dal Tesoriere, deve tenere un apposito registro, di attivo e passivo.

Art. 54. All'Economo è affidato e consegnato anche la Guardaroba, per la buona amministrazione della quale dee tenere due registri conformi al modello n. 2 e 6.

Codesti due registri debbono essere cifrati pagina per pagina dal Direttore ed esaminati dal Segretario e vistati dall'Amministrazione in fine di ciascun mese.

Art. 55. All'Economo senza il permesso dell'Amministrazione è vietato di guastare qualunque oggetto ancorchè

occorresse accomodarne altri. Conseguentemente i discarichi per oggetti rotti, resi inservibili, o da servire per rattoppi, debbono essere consentiti dall' Amministrazione medesima.

CAPO XI.

INFERMIERE CAPO.

Art. 56. L' ufficio di Capo-infermiere è... *(dirsi se a vita, o a tempo)*. Esso dev' essere affidato a persona onesta ed intelligente, che sappia leggere e scrivere, e sia flebotomo esperto.

Art. 57. L' Infermiere Capo dee dipendere immediatamente dal Direttore, e surrogarlo in caso di assenza o impedimento. Alla sua dipendenza sono gli altri infermieri, i serventi, i salassatori, e barbieri ecc.

Art. 58. Incombe al Capo infermiere :

a: Mantenere la massima nettezza e decenza nell' Ospedale, responsabile di qualunque oscitanza ;

b: assistere alla visita dei professori, e scrivere sulla Mappa e sul Ricettario gli ordinativi ;

c: far somministrare scrupolosamente agl' infermi le medicine prescritte, ed il vitto ;

d: far mutare la biancheria e quant' altro occorre, così nei giorni stabiliti, che straordinariamente ;

e: far praticare i bagni, i semicupi, e quant'altro è prescritto ;

f: vigilare che non si commettano frodi a danno degli infermi, e che questi non facciano mercimonio dei cibi ;

g: assistere alla ricezione degli ammalati, e far depositare nella guardaroba i fardelli di loro pertinenza dopo che se ne sarà presa nota nell' apposito registro ;

h: stabilire il giro di servizio dei serventi di giorno e di notte, e vigilarlo ;

i: vigilare la cucina perchè i cibi sieno ben cotti, e ripartiti a seconda delle ordinazioni.

(a)

(a) Per il cuoco, serventi , o portinaio ci riportiamo al precedente Regolamento.

CAPO XII.

CAPPELLANI, ASSISTENTI, E CONFESSORI.

Art. 59. I Cappellani, Assistenti, e Confessori debbono continuamente convenire nell' Ospedale, ed uno di essi permanervi la notte.

Art. 60. Debbono inoltre: celebrar le messe nell' Ospedale; amministrare i Sagramenti; assistere gl' infermi che di loro dimandano; badare alla decenza della Cappella, e degli arredi sacri che hanno in consegna, e di cui sono responsabili direttamente.

Art. 61. Tutti sono amovibili a beneplacito dell' Amministrazione.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Per questa seconda Parte va ripetuto quanto abbiamo detto nei Regolamenti dati innanzi.

Deliberato in... li... del mese di.... 18..

L' AMMINISTRAZIONE

(Le firme)

ELENCO

degli oggetti di dotazione di ciascun letto.

Un pagliericcio, ed un materasso con ..... chil. di lana di metri ... per metri ..., e due guanciali di metro ... per ... con chil. ... di lana.

N.... tavole tinte ad olio di color....
N.... lenzuola di filo.
N. due coverte, una per la state, ed una per l'inverno.
N.... cusciniere.
N.... berretti da notte *(per le donne cuffie)*.
N.... camice.
N.... tovaglie.
N.... calze di lana.
N.... maglie di cotone.
N.... idem di lana.
N.... calzonetti di lana.
N.... vesti da camera.
N.... vasi per medicine.
N.... bicchieri.
Una tazza per decotti, o brodi.
Una per caffè.
N.... bottiglie.
Ecc.

Modulo n. 1

Etichetta per sopra i letti

Ospedale di...... Corsia...... Num.....

N. N. di anni........ ricevuto a........ 18........

con........

Professore curante

N. N.

Modello n. 2

Registro del Guardaroba

Numero d' ordine	DATA della IMMESSIONE del genere	INDICAZIONE DISTINTA di ciascun oggetto acquistato	IMPORTO lire	IMPORTO cent.	DATA dell'autorizzazione dell'Amministrazione	*Osservazioni*	Numero d' ordine	DATA del DISCARICO	INDICAZIONE dell' oggetto DISCARICATO	DATA dell'autorizzazione dell'Amministrazione	MOTIVO del DISCARICO	*Osservazioni*
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12

Modello n. 3

Giornale dell' ammessione e movimento degl' infermi

Numero d' ordine	DATA della RICEZIONE	NOME e COGNOME DELL'INFERMO	GENITORI	ETA'	CONDIZIONE	PATRIA	DOMICILIO	Numero del letto	NATURA della MALATTIA	EPOCA DELLA SORTITA se per guarigione	EPOCA DELLA SORTITA se per morte	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Modello n. 6

Registro dei fardelli

Numero d' ordine	DATA della consegna DEGLI EFFETTI	INDICAZIONE DISTINTA degli oggetti di cui è composto il fardello	NOME E COGNOME DELL' INFERMO a cui appartiene	PATRIA dello stesso	Numero del letto	DATA della restituzione o del discarico	MOTIVO della restituzione o del discarico	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Modello n. 4

Mappa diaria di vittitazione

OSPEDALE DI.........

Corsia........ *Giorno.. .....* *18.....*

MATTINA	NUM.° D'ORDINE DEI LETTI	SERA	*OSSERVAZIONI*
1	2	3	4
Razione	1	Razione	
Mezza razione	2	Mezza razione	
Fedelini	3	Zuppa	
Frutta	4	Latte	
Uova	5	Frutta	
Latte	6	Uova	
Limonate	7	Limonate	
Dieta	8	Dieta	
E	9	E	
Firma del Medico N. N. *Firma dell' Infermiere* N. N.		*Visto del Membro dell' Amministrazione* N. N.	

N. B. La prescrizioni saranno scritte a mano, e non già in istampa, poichè si son notate nel modello per semplice esempio.

Modello n. 5

Mappa generale

OSPEDALE DI..........

Movimento......					*Vittitazione*				
STATO DI IERI	ENTRATI	SORTITI	MORTI	STATO D' OGGI	MATTINA	Numero delle RAZIONI	SERA	Numero delle RAZIONI	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Razioni Mezze raz. Bianche Verde Frutta Uova Latte Limonata		Razioni Bianche Insalata Latte Frutta Uova Zuppe Limonata		

N.B. *Il Totale delle razioni, ed altro, a fronte di ciascun articolo deve essere scritto, e non numerico.*

Li... di...... 18...

Firma del Rettore, o Economo
N. N.

Visto, e Certificato vero del Membro dell' Amministrazione
N. N.

MODELLO N.° 5 (a)

REGOLAMENTO INTERNO

PER

UN ISTITUTO DI CIECHI [b]

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO D' INTERNA DISCIPLINA

CAPO I.

AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI.

Art. 1. Si ammettono nell'Istituto fanciulli di qualsiasi parte del Regno, con preferenza però quelli nati nella Provincia di..... o in essa domiciliati da 10 anni.

Art. 2. Gli alunni dei due sessi, se poveri si ammettono gratuitamente :

Quelli che non sono poveri nè della Provincia sono ammessi pagando la pensione fissata, per ora in annue L. 350 per le spese di vitto e di vestiario, ritenute a carico dello Stabilimento tutte le altre sia per l'istruzione (compresi gli

(a) Corrisponde allo Statuto modello n. 8.

(b) Questo Regolamento è quello dell'Istituto dei ciechi di Milano che noi abbiamo variato nella distribuzione delle materie per la uniformità del presente lavoro.

strumenti musicali od altro qualsiasi oggetto inerente all'istruzione medesima) sia per l'alloggio, servizio, assistenza ecc.

Art. 3. Con eguale pensione si ammettono anche gli allievi che fossero presentati a carico di altri Stabilimenti di beneficenza, di privati benefattori, della rispettiva Provincia, o Comune.

Art. 4. Anche senza essere assolutamente poveri, sono ricevuti col pagamento di mezza pensione i fanciulli della Provincia appartenenti a famiglie di mezzi ristretti e meritevoli di speciale riguardo.

Art. 5. La dimanda di ammissione dev'essere fatta al Consiglio, corredata dagli attestati comprovanti: l'età non minore di 8 anni nè maggiore di 10; la completa cecità, la sana costituzione fisica, e capace sviluppo intellettuale, e la subìta vaccinazione; lo stato di famiglia e la moralità. Si richiede inoltre un'obbligazione, da parte de' genitori paganti, o di chi per essi, garantita da persona domiciliata nel Comune benevisa al Consiglio Direttivo, pel regolare soddisfacimento della pensione e per ritirare il fanciullo in caso di grave malattia e lunga, oppure per circostanze che obbligassero a licenziarlo dall'Istituto.

Quest'ultima obbligazione deve essere presentata anche per gli allievi gratuiti od a carico di altri Corpi.

Art. 6. All'effettiva accettazione degli allievi nell'Istituto precede la visita ed il giudizio del Medico d'Ufficio; poi il pagamento semestrale anticipato della pensione, da ultimo le pratiche di pulizia personale prescritte dal Regolamento.

Il Consiglio si riserva di sottoporre ad un periodo d'osservazione gli aspiranti, per assicurarsi, quando il creda conveniente, della loro attitudine fisica e intellettuale.

CAPO II.

INSEGNAMENTO LETTERARIO. [a]

Art. 7. L'insegnamento letterario comprende le seguenti materie, cioè: Religione e Storia sacra—Leggere in italiano mediante caratteri in rilievo—Leggere in francese e tra-

(a) Si ometterà quello che si crederà non necessario.

durre in italiano — Scrivere in italiano sotto dettatura con vari metodi — Esercizi grammaticali — Scrivere in francese ciò che venga dettato in italiano—Esercizi di comporre anche all'improvviso sopra date parole od argomenti — Elementi di Geografia, ossia notizie principali sull' Europa, e particolarmente sull' Italia — Nozioni di Storia Naturale —Aritmetica mentale—Aritmetica scritta in rilievo—Riconoscere e contar denaro d' ogni specie.

CAPO III.

INSEGNAMENTO MUSICALE.

Art. 8. Come mezzo precipuo di provvedere al proprio bisogno è data ai maschi istruzione nella musica istromentale, nel piano forte e sua accordatura, nell'organo, di cui generalmente fanno professione, in vari strumenti possibilmente di loro elezione e nella composizione musicale.

Art. 9. Le ragazze, esercitate principalmente nei lavori femminili, imparano, le più adatte, a suonare il piano-forte e l'arpa.

Tutti gli allievi sono istruiti nel canto corale.

CAPO IV.

INSEGNAMENTO INDUSTRIALE.

Art. 10. L'insegnamento industriale, riguardo ai maschi, si limita a cordoni e nastrini, tanto a mano quanto a macchina — Reti di varie sorta — Catenelle e corone — Spazzole — Intrecciar canestri di alga e simili — Tornire in legno ed in osso — Composizioni tipografiche.

Art. 11. Le ragazze sono applicate ai lavori femminili di uso comune ed anche di lusso, cioè:

Calze e guanti anche traforati
Borsellini a vari colori,
Pizzi,
Tappeti e cuscini a vari usi, } a maglia, in lana, seta, ecc. ecc.

Cordoni, nastri, canestrini e simili, con grannte, cannette di vetro, ecc. — Ricamare in lana a vari colori colla

conoscenza pratica de' medesimi — Filare — Cucire — Intrecciar cordoncini elastici — intrecciar sporticelle di paglia—Far fiori in carta, lana, margheritine, ecc. ecc.—Assortire sete.

CAPO V.

ESITO MANIFATTURE.

Art. 12. A chiunque visita l'Istituto od interviene agli esperimenti è permesso acquistare qualche lavoro dei ciechi.

Per corrispettivo si riceve ciò che dagli acquisitori viene spontaneamente offerto, senza chiedere alcuna retribuzione di prezzo.

In caso d'insistenza per parte dei richiedenti, si indica loro il valore della sola materia impiegata, lasciando libertà di compenso per l' esecuzione del lavoro.

Se taluno offrisse, per un lavoro qualsiasi, una somma inferiore al costo della materia impiegatavi gli si fa sentire delicatamente a quanto giunge il costo effettivo.

Art. 13. La maestra de' lavori ha l'incarico della presentazione degli oggetti confezionati dalle allieve, sia per sola ispezione dei visitatori, sia per farne loro cessione — La retribuzione è a lei consegnata e passata quindi all'Economo.

Art. 14. La maestra primaria tiene, di concerto coll'Economo, una nota dettagliata di entrata e sortita delle materie prime dei lavori eseguiti e di quei venduti ed offerti gratuitamente ai benefattori.

CAPO VI.

PROVVISTA DEGLI OGGETTI D' ISTRUZIONE.

Art. 15. In via ordinaria la provvista degli oggetti relativi all'istruzione pel servizio dello Stabilimento vien fatta dall' Economo, dopo domanda in iscritto dei rispettivi maestri e maestre, riveduta dall'Ispettore e autorizzata dal Consiglio.

Art. 16. In caso però di particolare bisogno che richieda speciali cognizioni, come sono le materie pei lavori fem-

minili, le provviste, le commissioni ai fornitori, possono essere fatte anche col mezzo dei maestri e delle maestre, sempre però previo concerto coll'Economo e permesso del Consiglio.

Art. 17. Il pagamento degli oggetti acquistati è sempre fatto dall'Economo sopra speciale mandato del Consiglio, a meno che si tratti di oggetti di tenuissima entità che sono pagati all'atto stesso dell'acquisto.

CAPO VII.

PROVVEDIMENTI SANITARI.

Art. 18. I medici si prestano alla visita giornaliera degli allievi indisposti ed alla loro cura nello Stabilimento in caso di malattia di poca importanza.

Art. 19. La guardarobiera pei maschi e la maestra de'lavori per le femmine assistono alla visita del medico e danno al medesimo le occorrenti informazioni riguardo agli ammalati, dei quali devono avere specialissima cura.

Art. 20. In caso di malattia grave si procura di far collocare gli allievi poveri negli Ospedali della città.

Per i paganti, l'Ispettore avverte immediatamente le rispettive famiglie ed i loro rappresentanti in Città, affichè abbiano a ritirarli e farli curare alle loro case o dove credano meglio, altrimenti sono a loro spese trasferiti in un Ospedale.

Art. 21. Fra i provvedimenti sanitari v'ha anche l'uso dei bagni comuni, i quali servono pure per la pulizia personale.

CAPO VIII.

DISCIPLINA.

Art. 22. ALLIEVI. — Gli allievi sono tutti egualmente trattati riguardo al vitto, all'alloggio, al vestiario, all'istruzione, alla ricreazione, passeggio ecc., avuto riguardo per l'istruzione alla rispettiva attitudine e condizione.

Art. 23. I due sessi sono sempre, ed in ogni luogo, fra

loro segregati. — I maschi lo sono anche riguardo alla rispettiva età, specialmente gli impuberi e adulti, eccetto le riunioni pei pubblici esperimenti.

Art. 24. Abbisognando gli alunni di qualche particolare provvista, non si possono prevalere che del mezzo degli Assistenti, i quali ne fanno avvisato l' Ispettore.

Art. 25. Gli allievi possono far conoscere ai Superiori, o personalmente o per mezzo del rispettivo Assistente, i loro bisogni speciali.

Art. 26. Senza permesso non possono gli allievi allontanarsi dai luoghi in cui si trovano riuniti per ricreazione od altro convegno.

Art. 27. Gli alunni minori de' 14 anni non possono tener denaro.— Essi depositano ciò che ricevono presso il rispettivo Assistente il quale ne fa loro la distribuzione, a norma del bisogno.

Art. 28. Gli allievi possono uscire a diporto od a pranzo coi parenti o colle persone alle quali sono raccomandati, una volta al mese e con permesso speciale dell'Ispettore.— Possono essere visitati nello Stabilimento il giovedì e tutti i giorni festivi ad ore determinate.

Art. 29. RIMBORSI. — L'allievo è tenuto a compensare lo Stabilimento de'guasti causati con colpevole trascuratezza agli strumenti musicali, libri, macchine, mobili, vestiario od altro.

Art. 30. Le spese di malattia e di bagni medicali devono essere rimborsate all' Economo dalle famiglie degli allievi malati.

Art. 31. Tutti gli altri individui residenti nello Stabilimento, di qualsiasi grado, provvedono a sè medesimi in caso di malattia, indipendentemente dallo Stabilimento stesso o altrimenti lo rimborsano delle occorse spese come gli allievi.

Art. 32. PREMI E CASTIGHI. — Compiuta la educazione in modo lodevole, si dispone acciocchè, a norma del loro stato, de' loro studi, della loro attitudine, de'maggiori o minori bisogni personali, gli allievi sieno premiati con oggetti che possano loro tornare utili e profittevoli.

Art. 33. In caso di mancamento da parte degli allievi per cui non bastino semplici ammonizioni, l' Ispettore e la Maestra primaria ne rendono avvertito il Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34. A cura dei rispettivi Assistenti è tenuta una nota dei diporti degli allievi, la quale viene consegnata ogni domenica all'Ispettore per suo governo.

Art. 35. Le punizioni devono essere miti e adatte alla condizione di queste povere creature le quali difettano, in generale, di robustezza.

Art. 36. RICREAZIONE.— Quando la stagione e il tempo lo permettono, gli allievi escono di giorno a passeggio o si ricreano, in ore destinate, nei cortili e nel giardino (diviso pei due sessi).

Art. 37. Nell' inverno e quando fa brutto tempo il divertimento degli allievi consiste nella musica, o in qualche trattenimento conveniente. Durante il carnevale si accompagnano qualche volta, in piccole compagnie per turno, anche a titolo di istruzione.

Art. 38. DORMITORIO. — Gli allievi sono tutti alloggiati in ampi e sani dormitori, in letti di ferro uniformi, con materasso, pagliariccio trapuntato, capezzale, lenzuola e coperte.

Art. 39. Nei dormitori si tengono separati i grandi dai piccoli, secondo la rispettiva classe di studio ed età.

Art. 40. In ciascun dormitorio dei maschi pernotta un Assistente, supplito all'uopo da un inserviente.

Art. 41. Con le femmine stanno la Maestra elementare e quella de' lavori, una per dormitorio.

Art. 42. L'ora di coricarsi e di alzarsi è regolata dall'orario, a norma della stagione. — Durante il riposo si osserva rigoroso silenzio.

Art. 43. Nel corso della notte è sempre acceso il lume in tutti i dormitori; si trovano pure costantemente presenti gli individui incaricati della sorveglianza.

Art. 44. Sono mantenute le pratiche seguite per la recita delle preghiere.

Art. 45. PRATICHE RELIGIOSE.—Oltre alla messa dei giorni festivi e dei giovedì, con accompagnamento d'organo nell'Oratorio, gli allievi assistono alla spiegazione del Vangelo e della Storia sacra, fatta per tutti dal Catechista dello Stabilimento, che è pure il confessore ordinario.

Le persone addette all'Istituto assistono con gli allievi ai sacri riti.

Art. 46. ESAMI. — Alle fine dell' anno scolastico ha luogo l'esame pubblico di tutti gli allievi riuniti.—Vi sono

invitate le famiglie degli alunni, i benefattori, la cittadinanza più distinta e benemerita dell'Istituto e le Autorità governative.

Art. 47. Si fanno, di quando in quando, altri pubblici esperimenti per appagare il desiderio delle persone che vogliono conoscere un Istituto di natura tanto speciale e per mantenere viva con questo utile esercizio l'emulazione degli allievi.

Art. 48. Gli esami pubblici finali versano su tutte le materie d'insegnamento. Gli altri esperimenti, compresi quelli che si limitano alla musica, sono meno estesi; gli uni e gli altri poi diretti dall'Ispettore o da chi venga a ciò deputato dal Consiglio.

Art. 49. Sono affidate all'Economo le disposizioni e gli apparecchi per gli esami e gli esperimenti pubblici.

Art. 50. LICENZIAMENTO. — Alla loro uscita, se gli allievi maschi appartengono a famiglia sprovveduta di mezzi, per cui abbiano d'uopo di mettere tosto a profitto le loro fatiche, vengono aiutati a procurarsi in anticipazione un posto d'organista nel loro paese nativo o sue vicinanze, onde col relativo salario o coll'esercizio d'accordatore o di maestro di piano-forte, oppure col mestiere in cui furono esercitati nello Stabilimento possano procacciarsi onesta sussistenza— Riguardo alle femmine è d' uopo lasciarne la cura alle rispettive famiglie. — Del resto e gli uni e le altre trovano nell' avuta istruzione un mezzo di occupazione e un sollievo alla loro sventura.

Il termine massimo pel compimento del corso d' istruzione non può superare gli anni otto.

Art. 51. PATRONATO.—Anche dopo l'uscita dallo Stabilimento, se in esso hanno ben meritato, il Consiglio procura per qualche tempo di tenersi informato dello stato e della condotta degli allievi, specialmente se sono poveri e senza parenti, onde paternamente sorreggerli nella difficile carriera della vita. — Li provvede di qualche raccomandazione nel caso che vogliano viaggiare per dare qualche concerto musicale, e corona poi l'opera filantropica dell'Istituto procacciando loro qualche sussidio se sgraziatamente cadano in urgente bisogno.

CAPO IX.

VITTO.

Art. 52. Due colazioni e un pranzo, con vino, formano il vitto giornaliero degli alunni, delle alunne, degli assistenti, del cuciniere e suo aiutante e del portinaio. — Agli Inservienti non si dà che pane e minestra.

Queste disposizioni sono modificate in parte nei dì festivi e in quelli di straordinarie speciali ciscostanze.

Alle maestre, alla guardarobiera ed alla sua assistente è concesso qualche cosa di più, oltre il caffè, a colazione, quattro volte per settimana.

CAPO X.

VESTIARIO.

Art. 53. Il vestiario d'uscita pei maschi, di color verde scuro, si compone di un soprabito di panno, calzoni, panciotto di cottonina quadrettata celeste e bianco e berretto di panno nero.

Per l'inverno hanno in casa un abito di panno, per l'estate di tela.

Art. 54. Le allieve vestono uniforme d'orléans verde, con mantellina nera; portano il velo, ed hanno per casa un abito di cotonina a quadretti color celeste e bianco.

Tanto i maschi quanto le femmine hanno triplice muta di biancheria.

CAPO XI.

ISPETTORE.

Art. 55. L'ISPETTORE è il gerente principale del Consiglio. — Esso provvede ai bisogni dell'Istituto nel limite delle attribuzioni e sorveglia a tutto per le proposizioni da

farsi verbalmente al Presidente ed a norma dei casi e dell'importanza, anche in iscritto al Consiglio stesso.

Art. 56. Rappresenta il Consiglio quando non si trovi presente alcuoo dei suoi Membri ; vigila assiduamente per il buon andamento e per la disciplina dell'Istituto; sorveglia il personale affinchè ciascuno adempia al proprio dovere, anche riguardo all'osservanza dell'orario, e si comporti lodevolmente sotto ogni riguardo; sopraintende all'andamento degli studi, tanto dei maschi che delle femmine, affinchè anche rispetto alla buona educazione ne abbiano profitto gli allievi e lustro l'Istituto. — È suo dovere di fare opportune osservazioni ai maestri, e renderne avvisato all'uopo il Consiglio. — Tiene nota dei giorni e della durata delle lezioni dei maestri di musica, facendosi coadiuvare all'uopo dagli Assistenti; come maestro principale prepara e presenta gli allievi in corpo agli esperimenti, siano pubblici o privati, prendendo a tal uopo le occorrenti intelligenze cogli altri maestri e maestre; assiste alle visite che stranieri e nazionali facessero allo Stabilimento; rivede e firma, previa verificazione, tutti i Boni per le provviste e riparazioni di oggetti inerenti all'istruzione; è chiamato, se occorre, alle funzioni di Segretario del Consiglio, e come tale dispone la spedizione degli affari, de'quali non volessero occuparsi personalmente i Membri del Consiglio stesso; è incaricato dell'andamento della cancelleria, assistito dall'Applicato; dispone pel riposo, ricreazione e passeggio degli allievi d'ambo i sessi; impartisce le occorrenti disposizioni pei casi di speciale bisogno degli allievi, massime riguardo alla loro salute. — Fa all'uopo chiamare il medico ed avverte i parenti.— Provvede a quanto occorre, anche di coocerto coll'Economo; regola non solo il permesso mensile di uscita degli allievi presso la propria famiglia o le persone alle quali fossero raccomandati, ma altresì i permessi anche di momentanea assenza di tutto il personale del Convitto. — Però il permesso di assenza notturna o ad ora tarda sarà accordato di rado, per speciali circostanze e col consenso del Presidente o d'un Consigliere. — Non acconsente, in generale, che le uscite dall'Istituto sieno frequenti e non giustificate.— Stabilisce infine, in concorso dell'Economo, le ore di libertà e di riposo degli Inservienti.

CAPO XII.

ECONOMO.

Art. 57. All' Economo (oltre l' incarico di maestro delle prime tre classi) sono affidate tutte le incumbenze, che,sotto ogni rispetto, abbracciano la sua denominazione.

Art. 58. È incaricato di tutte le provviste attinenti alle vettovaglie, legna, lumi ecc., facendo a tempo opportuno le relative proposte al Consiglio ; provvede ai bisogni di vestiario, mobili, letti ecc., e loro manutenzione, così per gli allievi come pel personale; provvede ai bisogni delle scuole elementari, di musica e dei lavori, a quanto si riferisce al servizio dell'Oratorio; è di sua competenza la manutenzione di tutti i locali e del giardino stesso; le piccole o urgenti riparazioni potrà ordinarle da sè, riservandosi la successiva approvazione del Consiglio; è suo incarico speciale ottenere la massima economia nel consumo di ogni genere, sia di vettovaglia, di lumi e combustibili, sia di vestiario, letti, mobili ecc., sia degli oggetti d'istruzione, o di qualunque altra cosa che importi spesa od aggravio all'Istituto, facendo rapporto al Consiglio secondo i casi, affine di promuovere all'uopo i provvedimenti opportuni; riceve dai fornitori gli oggetti di vettovaglia od altro col rilascio delle relative bollette. Procede alle esazioni ed ai pagamenti che gli sono ordinati, avendo speciale cura di promuovere l' introito delle rendite dell'Istituto e delle pensioni degli allievi, delle quali tiene regolare annotamento, anche per segnalare i morosi. Mantiene regolari gli inventari di mobili e di qualsiasi oggetto appartenente all'Istituto, distinguendovi in due colonne gli oggetti posti fuori d' uso e quelli provveduti nel corso dell'anno, avvertendo, che non si potrà ritenere alcun oggetto inservibile senza l'approvazione del Consiglio. È mallevadore di tutti gli effetti dell'Istituto risultanti dall'inventario, che si ritengono consegnati all'Economo.— Esso potrà fare, riguardo agli effetti di guardaroba, una consegna subalterna alla Guardarobiera, sempre però sotto l'immediata sua dipendenza e responsabilità.

Art. 59. Sotto eguale responsabilità potrà l'Economo fare subalterna consegna (col relativo Catalogo) di libri in rilie-

vo, macchine per le scritture ed altri consimili oggetti d'istruzione, ad alcuno degli Assistenti, non esclusi i pezzi di musica appartenenti all'Istituto; avvertendo che non potrà essere affidato alcun pezzo di musica, neppure ai professori, da portare, anche per breve tempo, fuori dallo Stabilimento senza analoga ricevuta. — Così pure a qualche Assistente potrà l'Economo far consegna con elenco, sempre sotto la sua responsabilità, degli stromenti musicali portatili.

Art. 60. L'Economo deve fare frequenti ispezioni agli oggetti affidati in subalterna custodia, anche per assicurarsi della loro buona conservazione. Procede alla liquidazione consultiva di qualsiasi conto che vien prodotto dai fornitori o creditori dell'Istituto, sia che tali conti siano ad esso presentati direttamente, sia che gli pervengano con ordinanza del Consiglio, assumendo all'uopo le opportune informazioni da persone tecnicamente esperte. Colle norme che gli saranno additate dal Ragioniere dello Stabilimento ed approvate dal Consiglio, tiene regolare registrazione della propria gestione. Tanto le esazioni da farsi col rilascio di analoghe bollette, quanto i pagamenti che si fanno mediante autorizzazione, devono dall'Economo registrarsi all'atto stesso della loro esecuzione nel giornale di Cassa. Rende ogni mese conto documentato della sua gestione affinchè, a norma delle relative risultanze, possano essergli dal Consiglio forniti i necessari fondi. — Inoltre presenta il suo conto annuale, in corrispondenza agli articoli 22, 23, 24 e 25 del Regolamento sulle Opere Pie, da trasmettersi, giusta il successivo art. 26 alla R. Prefettura per l'approvazione del consuntivo prescritto dall'art. 15 della Legge.

Art. 61. L'Economo presta una garanzia corrispondente ad un'annata di soldo, con ipoteca legale sopra stabili, oppure con annotamento di vincolo sopra rendite dello Stato al prezzo di Borsa.

Art. 62. Le esazioni di somme maggiori di L. 2,000 saranno depositate in una Cassa, insieme cogli effetti di valore, tenendone nota regolare. — Della Cassa vi saranno due chiavi differenti delle quali una sarà custodita dall'Economo l'altra da uno de' Membri del Consiglio.

Art. 63. Se l'Economo vede ridotto il fondo ordinario di Cassa al disotto di L. 1,000 e che si trovino iniziati gli atti per pagamenti che richiedessero un maggior fondo, potrà

invocare il trasporto dall' una all' altra Cassa di una somma corrispondente ai bisogni de' previsibili pagamenti.—Anche delle prelevazioni dalla Cassa di deposito sarà tenuta regolare annotazione e sarà di volta in volta riconosciuto se la giacenza che rimane corrisponda alle risultanze della annotazione medesima.

Art. 64. Ritenendosi tutte le persone di servizio alla immediata dipendenza dell' Economo, egli dispone per le loro opportune occupazioni, a norma dei bisogni.

Art. 65. Sorveglia per la migliore esecuzione delle loro rispettive incumbenze; tien d' occhio il loro contegno in genere, specialmente verso gli allievi coi quali non devono mai usare modi o vocaboli sconvenevoli; bada che siano sempre puliti nel loro esteriore e non si permettano famigliarità di sorta con chicchesia.

Art. 66. Cura che sia da loro osservato in ciascun giorno l' orario per le relative loro incombenze.

Art. 67. Invigila alla buona conservazione di attrezzi, macchine, strumenti ecc., e d'ogni altro oggetto appartenente all' Istituto.

Art. 68. Nell' eventuale contemporanea assenza dei Membri del Consiglio e dell'Ispettore, la rappresentanza dello Stabilimento resta affidata all' Economo, in ispecie per ciò che si riferisce alla sorveglianza ed alla disciplina.

Art. 69. Speciali istruzioni dell' Economo, approvate dal Consiglio, indicheranno le incombenze particolari delle Guardarobiere cioè; l'orario di lavoro, le norme per la confezione della biancheria, per la distribuzione alle camerate, ecc.

CAPO XIII.

CATECHISTA.

Art. 70. Il Catechista è incaricato dell' istruzione religiosa, dell'assistenza spirituale, e della celebrazione della messa il giovedì e i giorni festivi. Egli si attiene all'orario assegnato sia per le pratiche religiose, sia per l' istruzione catechistica.

CAPO XIV.

MAESTRI E MAESTRE.

Art. 71. L'Ispettore, anche come maestro principale, concerta con quello delle prime tre classi elementari, con le Maestre e coi Maestri ciechi sussidiari le norme dell'insegnamento, i testi da adottarsi, la durata delle lezioni giornaliere o settimanali per le varie materie, e ne dà parte al Consiglio per le sue deliberazioni.

Art. 72. La Maestra primaria, oltre a quanto le incombe nell'insegnamento, sovraintende al buon andamento del comparto femminile, non che all'istruzione data dalle altre Maestre per la necessaria connessione dei vari rami della medesima e la buona riuscita.

Prende le opportune intelligenze coll'Ispettore (e questi ne informa il Consiglio per la sua sanzione) quando per circostanze particolari occorra di alleviare qualche ragazza da uno o più rami d'istruzione per applicarla maggiormente a qualche altro, in ispecie ai lavori.

Art. 73. Le altre Maestre, oltre a ciò che è loro demandato per l'istruzione, devono sempre trovarsi colle allieve in dormitorio, alla mensa, alla ricreazione, al passaggio, nell'Oratorio ecc., ed esercitano, anche in queste occasioni, sulle medesime un'attenta vigilanza educativa per abituarle al buon contegno, consigliandole e correggendole amorosamente a norma del bisogno.

Art. 74. L'ispettore, di concerto con la Maestra primaria, determina dettagliatamente le attribuzioni di ciascheduna Maestra.

Art. 75. La Maestra de' lavori, come assistente delle allieve, veglia alla loro pulizia personale ed ai loro bisogni, specialmente riguardo alla salute, e concerta colla Maestra primaria quei provvedimenti che fossero del caso.

Come incaricata della Guardaroba femminile affidata alla sua consegna subalterna, coadiuvata dalle allieve e di concerto colla Maestra primaria, dispone per la confezione delle biancherie e di quella parte di vestiario che può essere eseguita dalle allieve stesse.

Art. 76. È di sua ispezione la consegna degli effetti alla lavanderia, e il successivo controllato ricevimento, in ciò coadiuvata dalla aiutante e dalla servente. — Avverte l'Economo in caso di mancanza o di guasto di qualche oggetto.

Art. 77. È suo obbligo non permettere, sotto verun pretesto, al personale del compartimento maschile, di trattenersi in quello delle ragazze, a meno che non si tratti di reale momentaneo bisogno di servizio.

E su ciò è richiamata la vigilanza anche delle Maestre che la suppliscono.

CAPO XV.

MAESTRI DI MUSICA.

Art. 78. I Maestri di musica dipendono, non solo dal Consiglio ma anche dall'Ispettore, e col medesimo prendono gli opportuni concerti per l'applicazione degli allievi ai diversi strumenti, per la speciale esecuzione di pezzi prescelti, e per le ore ed i giorni delle lezioni.

Sorvegliano ed avvertono tosto quando occorra qualche riparazione agli istrumenti musicali, facendo anche l'analoga *abbisogna* in iscritto onde ordinarne l'esecuzione.

I Maestri di musica, allorchè ne siano richiesti dal Consiglio, assistono alle prove de' pezzi concertati, quando in ispecie si tratti di preparare gli allievi ai pubblici esperimenti.

Art. 79. È poi loro dovere di usar con gli allievi quei modi dignitosi e tranquilli che si addicano a persone preposte all'educazione della gioventù, e che sono reclamati dalle dolorose condizioni nelle quali gli allievi stessi si trovano.

CAPO XVI.

ASSISTENTI.

Art. 80. Gli Assistenti devono sempre trovarsi cogli allievi per la sorveglianza ed educazione in tutto il tempo che questi non sono nelle classi alla presenza dei Maestri.

Art. 81. Essi sono sotto la direzione dell' Ispettore che

fissa a ciascun di essi la camerata e comunica loro le necessarie istruzioni; dormono nella camera stessa dei convittori e pranzano con essi al medesimo refettorio. Assistono i fanciulli all'alzata ed al coricarsi, e non abbandonano mai, dopo il silenzio, il dormitorio assegnato; procurano l'esatta osservanza dell'orario per parte degli alunni dando i segnali stabiliti; sorvegliano la pulizia personale dei medesimi, ed hanno cura degli abiti in uso presso ciascun allievo; sono le guide ordinarie degli alunni pel passeggio, per le funzioni d'organista nelle chiese esterne, per le pratiche religiose, dovunque occorra, seguendo sempre le istruzioni dell'Ispettore; assistono alle ricreazioni dei fanciulli, dirigendo i giuochi ed esercizi di ginnastica onde evitare ogni pericoloso accidente; notificano gli allievi indisposti; al bisogno cooperano ad assistere gli ammalati; portano sugli alunni un'attenta sorveglianza pel buon costume.—Tengono nota dei diporti degli allievi componenti la camerata, e la presentano settimanalmente all' ispettore; istruiscono i fanciulli nei lavori, e possono venire incaricati di far qualche lettura agli alunni, nonchè di qualche ripetizione ed esercitazione scolastica, della custodia della musica od altra rispettiva distribuzione ecc.; curano l'adempimento esatto del servizio e del contegno, dei rapporti colla camerata, dell' inserviente addetto alla stessa riferendone ai Superiori in caso di bisogno; disimpegnano altresì alcune commissioni per gli Uffici, supplendosi a vicenda tanto in questo caso come in altri consimili per la sorveglianza degli allievi, e si prestano pure a tutti quegli incarichi speciali risguardanti lo Stabilimento, che potessero essere loro deferiti dai Superiori, sebben estranei alle incombenze ordinarie.

Art. 82. Nell'ammonire i fanciulli usano di maniere dolci e civili porgendo costante esempio di sana educazione negli atti e nelle parole. — Occorrendo punizioni, riferiscono all' Ispettore.

Art. 83. Gli Assistenti sono assunti o dimessi sopra proposta dell'ispettore con assenso del Consiglio.

CAPO XVII.

CUCINIERE.

Art. 84. Il cuciniere dispone per la confezione de' cibi e per la somministrazione del vino, secondo le note che riceve ogni mattina firmate dall' Economo, e con esso prende gli opportuni accordi quando occorra di fornire maggior trattamento in caso di festività od altro.

CAPO XVIII.

GUARDAROBIERA.

Art. 85. La Guardarobiera insieme con l' aiutante dispone per la confezione delle biancherie e dà opera al rattoppo delle stesse e degli abiti degli allievi.

Giusta gli ordini dell'Economo, distribuisce ne' giorni destinati, col mezzo degli inservienti, le biancherie da letto, personali e da tavola, ritirandole a tempo opportuno pel concambio, e facendone regolare consegna alla lavandaia.

In caso di ammanco o di guasto quando sono riportate allo Stabilimento ne viene tosto informato l'Economo.

Art. 86. Nei casi di indisposizione degli allievi, la Guardarobiera assiste alla visita medica, fa provvedere le prescritte medicine che essa medesima amministra al malato.

Art. 87. Si attiene all'orario di lavoro ed alle norme comunicate dall'Economo per la confezione della biancheria e per ogni altra attribuzione di dettaglio.

CAPO XIX.

PORTINAIO.

Art. 88. Il Portinaio veglia all'ingresso dello Stabilimento; non permette accesso a persone che non sieno addette al medesimo senza averne prima riportato il consenso dei superiori. — Tiene nota di quelle che si facessero iscrivere alla porta o che lo incaricassero di qualche riferimento ai Superiori. — Riceve lettere od altro per la debita consegna, ed eseguisce ogni incumbenza commessagli dall'Economo.

CAPO XX.

SERVENTI.

Art. 89. I serventi d'ambo i sessi dipendono dall' Economo, il quale ne dispone secondo i bisogni dello Stabilimento.

Art. 90. I serventi oltre alle incumbenze ordinarie che spettano al personale di servizio in genere, assistono gli ammalati, tengono d' occhio gli allievi nelle loro ricreazioni, sempre però come sussidiari degli Assistenti, al bisogno, servono di scorta ai fanciulli quando escono al passeggio e quando vanno alle Chiese come organisti. Rifanno i letti dei ragazzi e non perdono mai di vista la tanto raccomandata lor pulitezza.

Art. 91. La servente presso le allieve deve coadiuvare la Maestra nell' allestimento e cura del vestiario e delle biancherie, e sorvegliare la pulizia della testa delle allieve, le quali si devono presto abituare a pettinarsi da sè.

Art. 92. Finalmente è fatto rigoroso dovere ai serventi in generale d'evitare qualsiasi litigio, di non permettersi censure sul conto delle persone addette allo Stabilimento o sindacare le disposizioni che vi son date.

Viene pure fatto dovere ai medesimi di essere circospetti nei discorsi e nelle parole, onde non alterare nella mente degli allievi l' innocenza dei costumi che deve lor essere colla massima cura conservata.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Questa seconda parte va fatta, con le debite modificazioni, come le altre seconde parti de' Regolamenti precedenti.

Deliberato in........ li... di...... 18...

(Le firme)

MODELLO N.° 6 (a)

REGOLAMENTO INTERNO

PER

IL MONTE

(la denominazione)

NEL

COMUNE DI ......

CAPO I.

DOTAZIONE DELLE DONZELLE.

Art. 1. Ciascuna donzella, che aspira al benefizio della dote, deve presentare al Parroco amministratore la dimanda non più tardi del giorno ... di ..... di ciascun anno.

Art. 2. Ogni dimanda debb'essere fornita dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita.
2. Attestato di povertà.
3. Attestato d'onestà.
4. Dichiarazione di non esserle stata promessa alcuna dote da altra Opera pia.

Tutti i documenti di cui è parola ai num. 1 a 3 deono essere rilasciati dall'Autorità municipale.

Art. 3. Le donzelle, che chiedessero preferenza per parentela col fondatore, a'suddetti documenti debbono aggiungere anche quello che ne dimostri la discendenza.

(a) Corrisponde allo Statuto modello n. 14.

Art. 4. Il sorteggio delle doti, che secondo il prescritto dell' art.... dello Statuto, deve seguire nel giorno ... di ..... nella Chiesa ..... sarà fatto dopo la celebrazione delle sacre funzioni. Il Parroco inviterà il Sindaco del Comune. Una fanciulla caverà a sorte i polizzini de' nomi, che il Parroco leggerà ad alta voce. Di tutto il procedimento sarà compilato atto verbale sottoscritto dagl' intervenuti.

Art. 5. Alle donzelle, favorite dalla sorte, sarà consegnata una scritta di promessa rilasciata dal Parroco.

Art. 6. Per il pagamento della dote, che sarà eseguito appena la donzella presenterà l' attestato del seguìto matrimonio innanzi all' uffiziale dello Stato Civile, come prescrive l' art..... dello Statuto; la donzella sapendo scrivere, soscriverà la quietanza a piè del mandato di pagamento, in opposto sarà sottoscritta da due testimoni.

Art. 7. Quando avverrà che una donzella decada dal diritto alla dote per avere oltrepassato il 50° anno di età, senza essere andata a marito, il Parroco con avviso affisso alla porta della Chiesa lo annunzierà al pubblico. Lo stesso farà di quelle morte prima di maritarsi.

CAPO II.

OPERE DI PIETA'. (a)

Art. 8. All' alba di ciascun giorno sull' altare maggiore della Chiesa ..... sarà celebrata una messa, e durante il tempo della celebrazione un altro Sacerdote dovrà fare a voce alta l' orazione mentale, secondo l' intenzione del fondatore.

Art. 9. I due Sacerdoti alterneranno l' uffizio di celebrare ed orare per una settimana ciascuno.

Art. 10. Eglino deono essere cittadini del Comune esclusi coloro che avessero altre Cappellanie, o fossero Direttori spirituali di Confraternite. Saranno preferiti quelli che abbiano facoltà di Confessore.

Art. 11. L' onorario a ciascuno di loro assegnato è di annue lire ..., che sarà pagato in tre rate, senza che possano pretendere verun' altra gratificazione, o pensione del sostenuto uffizio.

(a) Se n' è il caso.

Art. 12. Il Parroco, che li nomina, può secondo sua coscienza, sospenderli o rimuoverli di uffizio.

CAPO III.

NORME DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 13. Il Parroco amministratore esercita gratuitamente il suo uffizio.

Art. 14. Egli nel condurre l' amministrazione si atterrà scrupolosamente all' osservanza della Legge del 3 di agosto 1862 sulle Opere pie, e del rispondente Regolamento del 27 di novembre. Quindi suoi obblighi principali sono : 1. formare ogni anno il bilancio, e presentare i conti, così morale come materiale, ne' modi prescritti e non più tardi del mese di giugno dell' anno seguente a quello, a cui i conti si riferiscono — 2. tenere in evidenza le entrate e le spese dell' Opera pia — 3. rinnovare ne' tempi debiti le iscrizioni ipotecarie — 4. acquistar rendita sul Debito pubblico delle doti caducate, ed impiegare sulla Cassa di risparmio o sul Debito pubblico le somme che ogni anno sono stabilite per doti — 5. sommettere alla Deputazione provinciale tutti gli atti, contratti, e deliberazioni, soggetti alla sua approvazione — 6. prendere in esame al principio dell' anno l' inventario, compilandone le variazioni, e trasmettendoli all' Autorità governativa, com' è prescritto negli art. 8 e 9 della Legge — 7. rassegnare ogn' anno alla Deputazione sudetta una relazione esatta dell' andamento dell' amministrazione.

Art. 15. Per la distribuzione delle doti terrà sempre in pronto un registro, sul quale noterà il nome delle donzelle, cui la dote sia per sorte, che per preferenza del parentado è stata conceduta ; il giorno, mese ed anno del seguìto pagamento.

CAPO IV.

PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO DEL MONTE.

Art. 16. Oltre delle persone addette alle opere di pietà, di cui si ragiona nel Capitolo II, il Monte ha un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 17. Se il Parroco amministratore vorrà far senza del Segretario, ne assumerà gli obblighi dell' uffizio.

Art. 18. Obblighi principali del Segretario sono — 1. custodire gelosamente l' archivio, ordinatamente distribuiti i documenti, i registri, e tutte le carte — 2. portare con precisione e nitidezza il registro, di cui si parla all' art. 15; il registro per tutte le spese attinenti alle opere di pietà; ed il protocollo delle carte ch' entrino od escano — 3. distendere le liste di carico per il Tesoriere, i mandati di pagamento, le deliberazioni e tutti gli altri atti dell' amministrazione, e portare la corrispondenza uffiziale.

Art. 19. Nel caso poi che il Parroco non potendo sostenerne l' uffizio, voglia nominare un Segretario, costui avrà per suo stipendio la somma non maggiore di annue lire ....

Art. 20. Il Tesoriere, nominato a tenore dell' art. 5 dello Statuto, è in obbligo di presentare la sua cauzione o con titoli di rendita sul Debito pubblico, o con danaro depositato su Casse di depositi e prestiti e de' pubblici Banchi, o in qualunque altra convenevol guisa; e riceverà per premio fisso l' annua somma di lire....

Art. 21. Costui non potrà eseguire pagamento veruno, sia per doti, sia per opere di pietà, senza mandato sottoscritto dal Parroco, e fornito del sugello del Monte; e porterà esatto registro di entrata ed uscita.

Art. 22. Presenterà all' amministratore ogni anno il conto materiale non più tardi del mese di maggio dell' anno seguente.

Art. 23. La durata dell' uffizio del Segretario *(se sarà nominato)* e del Tesoriere sarà regolata dall' onestà e puntualità nel disimpegno de' proprii doveri. Entrambi per giuste ragioni possono essere sospesi o rimossi dal Parroco, il quale però in caso di rimozione dee riferirne alla Deputazione provinciale.

Art. 24. Il costoro stipendio o premio non può essere aumentato senza l' approvazione della Deputazione provinciale; ed è vietato conceder loro veruna maniera di gratificazione.

Deliberato etc... li ... del mese di ..... 18...

IL PARROCO AMMINISTRATORE

MODELLO N.° 7 (a)

REGOLAMENTO INTERNO

PER

UN PIO MONTE PECUNIARIO

PARTE PRIMA

SERVIZIO INTERNO

CAPO I.

SEDE DEL PIO MONTE, E DISTRIBUZIONE DELL' EDIFIZIO.

Art. 1. La sede del pio Monte è ..... *(dirsi dove).*

In essa, una sala è destinata all' Amministrazione per le sue tornate, per le operazioni di prestanza, e per la discussione degli affari — Una stanza ben condizionata per tenervi la cassa — Una per l' Archivio — Uno o più magazzini per depositarvi i pegni in derrate.

La cassa, ed i magazzini, in cui vien custodito il capitale del Monte, sia in numerario o carte-valori, sia in titoli di credito, od in obbliganze dei debitori, sia in pegni non pre-

(a) Risponde allo Statuto, modello n. 16, parte 1ª di questo 2° Libro.

ziosi, debbono avere tre chiavi, una presso il Presidente dell'Amministrazione, una presso il membro di questa, più anziano, e l'ultima presso il Montista.

Le chiavi dell'Archivio e della sede del Monte debbono essere tenute dal Segretario dell'Amministrazione.

CAPO II.

DELLE PRESTANZE.

Art. 2. Le dimande per avere somme a prestanza debbono essere fatte all'Amministrazione, dai coloni di tre giorni dopo che con appositi avvisi da pubblicarsi nei soliti luoghi, sono stati essi avvertiti del giorno in cui l'Amministrazione medesima si raduna per farvi mutui.

Tali dimande debbono essere accompagnate dall'atto di garantia solidale di persona idonea e solvibile, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Art. 3. Quando le dimande nello insieme sono per somme eccedenti, l'ammontare di quella che il Monte può distribuire, si debbono preferire quelle presentate dai coloni, che sono più poveri, a giudizio dell'Amministrazione.

Art. 4. È vietato ai coloni quando non abbiano più raccolte a fare in tempo diverso, come è detto all'art. 6 dello Statuto, prendere contemporaneamente, sotto il proprio nome, o sotto l'altrui somme eccedenti quella di L. 50 stabilita con l'art. suecennato. Ove riesca all'Amministrazione di riconoscere che qualche colono abbia elusa questa prescrizione lo priverà in avvenire dei beneficii della istituzione.

Art. 5. Tutti i coloni debitori del Monte i quali, com'è detto all'art. 9 dello Statuto, dimandano ed ottengono una dilazione alla restituzione della somma ricevuta, e dan pegni in garantia, debbono riprendere questi nel momento che estinguono il rispettivo debito.

Art. 6. Nel caso di vendita degli oggetti o derrate dati in pegno a garantia del debito contratto, non compete al colono moroso che il residuo del prezzo ricavato dalla vendita, dopo detratta la somma capitale, l'interesse rispondente, e le spese di vendita.

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE

CAPO III.

DOVERI DELL' AMMINISTRAZIONE.

Art. 7. L' Amministrazione non può radunarsi se non nella sede del pio Monte, nei giorni stabiliti dall' art. 15 dello Statuto.

Art. 8. Nel caso di parziale o di totale rinnovazione dell' Amministrazione, si deve fare una verifica della esistenza del capitale del Monte, ed eseguirne formale atto di consegna alla novella Amministrazione o anche al novello componente che ne va ad assumere la solidale responsabilità, redigendosene regolare atto verbale.

Art. 9. L'Amministrazione, oltre quanto le vien prescritto dalle leggi generali comuni a tutte le altre Amministrazioni di Opere pie, dallo Statuto organico, e dal presente Regolamento nei precedenti articoli, deve altresì:

1. vigilare che nella cassa sieno tenute conservate le obbliganze dei debitori, ed i registri corrispondenti n. . . . della cui conservazione è responsabile il Montista;

2. Farsi esibire dal Montista, entro il mese di gennaio, il conto materiale dell' anno precedente, unirvi il conto morale, e spedirli entrambi alla Prefettura non più tardi del 15 di febbraio per l' approvazione della Deputazione prov.;

3. vigilare che i coloni non prendano sotto altro nome una somma maggiore di quella consentita dallo Statuto, e che all' epoca in cui debbono restituire le somme loro mutuate, le restituiscano con gl' interessi rispondenti;

4. procedere contro i morosi e loro garanti solidali, con tutti i mezzi fiscali fra i quali a preferenza quello del sequestro conservatorio dei generi da segare o trebbiare, affin di astringerli al pagamento dei loro debiti;

5. vendere a pubblici incanti gli oggetti o derrate date in pegno, e non ritirati previo pagamento delle somme dovute, invitando il debitore ad intervenire, o farsi rappresentare all' atto di vendita di cui devesi fare un formale processo verbale ;

6. far tenere, sempre al corrente il libro delle sue deliberazioni che dev' essere in fine di ciascuna firmato dai componenti, dal Segretario e dal Montista ;

7. far tenere sempre al corrente i registri delle entrate, e delle uscite, e quelli degli oggetti che si ricevono in pegno, i quali debbono ogni giorno di operazione esser firmati dai membri dell' Amministrazione, e dal Montista;

8. spedire ogni mese alla Deputazione prov. stato di situazione di cassa del Monte, firmato anche dal Montista;

9. fare finalmente quanto altro occorre per la conservazione ed incremento del capitale del Monte.

CAPO IV.

DOVERI DEL MONTISTA.

Art. 10. Il Tesoriere-Montista, oltre gli obblighi e le attribuzioni che ha dalla legge per le Opere pie, e Regolamento relativo, ha i seguenti doveri :

1. Intervenire in ogni adunanza dell' Amministrazione per le operazioni del Monte.

2. Tenere in consegna il capitale del Monte, sia in danaro, sia in titoli creditorii, sia in pegni.

3. Curare la riscossione delle somme dovute dai coloni, ed agire all' uopo contro di essi in caso di mora al pagamento mentre in mancanza e responsabilità di qualunque possibile perdita.

4. Portare al corrente i registri che gli vengono assegnati dall' Amministrazione, alla dipendenza del Segretario.

5. Concorrere per quanto è in lire... con l'Amministraz. alla conservazione ed aumento del capitale del Monte. (a)

Deliberato in ... li ... di ..... 18...

L' AMMINISTRAZIONE
(Le firme)

(a) Per il Segretario, serventi, etc. ci riportiamo ai precedenti Regolamenti.

MODELLI

DI

BILANCI, CONTI, ED ALTRI ATTI
DI CONTABILITÀ

LIBRO III.

INDICE

AVVERTENZE

In questo 3° libro presentiamo per primo modello l'atto più importante delle Amministrazioni; il Bilancio presunto.

Esso è fatto in modo così generale che può adattarsi a qualunque istituzione. Nella parte attiva riporta ogni maniera di entrate che possa offrire un patrimonio; nella passiva prevede tutt'i bisogni possibili.

Con appositi esempii abbiam voluto presentare le diverse eventualità che si possono verificare, ed esporre insiememente il modo pratico onde ad esse si debba provvedere.

Sono supposizioni le nostre; castelli in aria, come suol dirsi; ma varranno, lo speriamo, a segnare la linea da doversi seguire.

Occorre avvertire dovere ciascun'Amministrazione spigolare nel campo che loro offriamo, quello soltanto che risponde alla realtà dei peculiari bisogni? È mestieri avvertire che noi facciamo come coloro i quali presentano il *figurino di moda,* perchè il sarto poi lo attagli alle persone?

Ci sembra superfluo.

Augurandoci dunque di aver fatto il meglio che si poteva, diamo in seguito i modelli di tutti gli altri atti che debbono seguire il bilancio, e renderlo del tutto compiuto.

MODELLO N.° 1

PROVINCIA DI.....

CIRCONDARIO DI.....

COMUNE DI.....

BILANCIO PRESUNTO

DELL'OPERA PIA

DENOMINATA

(o della Congregazione di carità)

ESERCIZIO 187...

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI

PARTE PRIMA

ATTIVO

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CAPITOLO I.

Rendita sul Debito pubblico.

(I. *Esempio*).

1 Dal Debito Pubblico italiano per un certificato di rendita intestata al N..., col godimento dal..... 18...; esazione semestrale. .

2 Come sopra per un altro certificato di rendita intestata al N..., col godimento dal.....; esazione semestrale . . . .

3 Idem per un terzo certificato di rendita intestata al N..., col godimento dal....., acquistata (*per esempio*) con l'avanzo di cassa dell'esercizio 18...; (*ovvero*) col prodotto del legname venduto nell'anno precedente per L..., come dal bilancio e conto di quell'esercizio; esazione semestrale. . . . .

4 Idem idem (*c. s.*)..., acquistata col capitale di L. 2000 restituito da X. X., e che nel precedente bilancio figurava all'art...; esazione semestrale (a) . . . .

5 Dal Debito Pubblico (*c. s.*) per rendita avuta dall'affrancazione del (*canone*, *censo*, *capitale*, *livello*, *o altra prestazione*)

A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel **bilancio** precedente		nel **presente bilancio** per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
450	»	450	»	»	»	
490	»	490	»	»	»	
»	»	175	»	»	»	
»	»	180	»	»	»	(a) Si legga la osservazione *b* al seguente Capitolo IV.
940	»	1295	»	»	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	fatta dall'utilista Sig... ; per la quale prestazione, già riportata all'art... del precedente bilancio, si corrispondevano (*per esempio*) L. 7,75, attalchè ci ha un titolo di rendita provvisorio di L. 2,75 riportata in seguito; esazione semestrale . . . . .
6	Idem idem (*c. s.*) per frazione di rendita, giusta il titolo provvisorio al N... del quale è parola nell'articolo precedente; esazione c. s. . . . .
7	Idem idem (*c s.*) per rendita acquistata con L. 11400, riscosse e riportate nel conto consuntivo dell'anno 18... all'art..., come prezzo della casa (*territorio, o altra proprietà*) descritta nella parte... dell'Inventario dei beni, mentre la rendita di detta casa venne nel bilancio precedente riportata all'art...; esazione c. s. . . . .
8	Idem idem per un solo semestre di annua rendita di L. 240 da acquistarsi col capitale di L. 3000, che nel prossimo mese di giugno dovrà restituire il Sig. O. O. il quale fino alla restituzione ne pagherà l'interesse rispondente, come dall'art. 20 del seguente Capitolo IV (1) . . . .
	(*Così continuare per simili rendite suppongasi per altre*)
	Totale del Capitolo I. . . .
	CAPITOLO II.
	Reddito delle proprietà urbane.
	(II. *Esempio*).
9	Da A. A. per un appartamento al primo piano nella strada X. N..., composto di *tot* vani, a lui locato (*per esempio*) per anni 3 dal giorno..... 18... al giorno..... del mese di.... del 18... in seguito a pubblici incanti, giusta il processo verbale di aggiudicazione diffinitiva seguìta il dì..., e giusta il contratto di
	A riportare . . .

(1) Nel bilancio dell'anno seguente si porterà poi la intera rendita di L. 240 con richiamo a questo articolo.

SOMME STANZIATE								OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per						
		ARTICOLI		CAPITOLI				
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.			
940	»	1295	»	»	»			
»	»	5	»	»	»			
»	»	2	75	»	»			(a) Questa rendita sarà elevata sino a L. 5 allorchè si potrà acquistare altra rendita di L. 2.25.
»	»	2000	»	»	»			
»	»	120	»	»	»			
2500	»	2500	»	»	»			
		5922	75	5922	75			
3440	»	»	»	5922	75			

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	fitto (*se si è stipolato* (1)) del dì...; esazione anticipata (*o posticipata*, *mensile*, *bimestrale*, *trimestrale etc.*) . . . .
10	Da B. B. per la bottega (*magazzino*, *o altro*) alla strada.. N..., a lui locata (*per esempio*) per nove anni dal dì... al dì... giusta il contratto di fitto, stipolato in seguito di privata trattativa e senza il permesso della Deputazione provinciale perchè la pigione complessiva per 9 anni non eccede le L. 500; esazione... (*dirsi come nel precedente articolo*). . . . . . .
11	Da C. C. per un molino sito... a lui locato (*per esempio*) per 4 anni, dal dì... al dì.., giusta il contratto di fitto stipulato per privata trattativa, previo il permesso della Deputazione provinciale, impartito addì...; esazione. . . . . (*Così continuare per simili redditi suppongasi per altre*)
	Totale del Capitolo II. . . .
	CAPITOLO III. **Reddito delle proprietà rustiche e rurali.** (a) (III. *Esempio*).
12	Da D. D. per un territorio denominato..., sito nel Comune di..., della estensione di... e di natura..., confinante ad oriente con i beni di... ad occidente... a mezzogiorno... (*ovvero*, *senza indicarsi i confini*, *potrà dirsi*) territorio descritto al N... dell' Inventario; giusta l'atto di aggiudicazione definitiva del dì... fatta, in seguito a pubblici incanti, per... anni, i quali scadono il dì...; esazione .. (*dirsi come innanzi*) . . . . . .
13	Da E. E. per un territorio (*etc. e. s. fino a pubblici incanti*, *continuando così:*) riscuotersi in ogni dì... del mese di...
	A riportare . . .

(1) Ricordiamo quello che abbiam detto a pag. 5 del primo libro, avvertenza XVII che i processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito ai pubblici incanti, o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
3440	»	»	»	5922	75	
1500	»	1700	»	»	»	
45	»	50	»	»	»	
450	»	650	»	»	»	
2500	»	2500	»			
		4900	»	4900	»	
						(a) Nel bilancio precedente all'art. ... si riportava anche la rendita del territorio ... Essendosi questo venduto, come si è detto al Capitolo I, art. 7 di questo bilancio, la rendita acquistata sul Debito pubblico figura nel succitato art.
1225	»	1600	»	»	»	
9160	»	1600	»	10822	75	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE **PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI**
	Riporto . . .
	tot ettolitri di... (*grano* , *segala* , *o altro*) che , secondo il prezzo ordinario, salvo l'effettivo che si avrà dalla vendita, da farsi a pubblici incanti , dànno presuntivamente. . . . .
14	Da F. F. per un bosco denominato..., sito nel Comune di..., confinante..., della estensione di..., (*ovvero*) quello stesso segnato e descritto al N... dell' Inventario; a lui locato per anni... dal dì... al dì..., in seguito a privata trattativa , consentita dalla Deputazione provinciale addì...; esazione (*c. s.*) . . . . .
15	Da G. G. per una vigna (*etc. c. s.*, *dicendosi se la locazione fu fatta in seguito ad incanti pubblici , o di partiti privati*); esazione (*c. s.*). . . . .
16	Da I. I. per una cascina sita in... composta (*di prati*, *campi* , *risaia* , *etc. c. s.*) . . . .
	(*Così continuare per simili redditi suppongasi per altre*).
	Totale del Capitolo III. . . .
	CAPITOLO IV. **Canoni , livelli , capitali , censi , legati ecc.**
	(IV. *Esempio*)
17	Da L. L. per canone enfiteutico , netto di quinto , sul fondo denominato..., giusta il contratto del... per notar... in seguito agli adempimenti voluti dalle leggi del tempo , da riscuotersi in ogni dì... del mese di...; canone descritto al n... dell' Inventario. . . . .
	(*Così per altri canoni suppongasi per altre*) (a) . . .
18	Da M. M. per livello etc... (*c. s.*) . . . .
	(*Così per altri livelli suppongasi per altre*) . . . .
19	Da N. N. per interesse al... per 100 , netto del decimo, sul capitale irrepetibile di L... mutuatogli , (*ovvero*) mutuato originariamente a X. X. con istromento del dì... per notar... iscritto nell'uffizio delle ipoteche di... nel dì... . . . . . .
20	Da O. O. per interessi sul capitale di L. 3000 sino al gior-
	A riportarsi . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
9160	»	1600	»	10822	75	
900	»	957	»	»	»	
1785	»	1785	»	»	»	
550	»	555	»	»	»	
1000	»	1005	»	»	»	
2500	»	2500	»	»	»	
		8402	»	8402	»	
80	50	80	50	»	»	
625	»	625	»	»	»	(a) Nel precedente bilancio all'art. ... figurava anche il *(canone, livello ec.)* per L. 7.75 il quale non è più riportato in questo Capitolo per essersi dall'utilista affrancato, e la rendita rispondente figura agli articoli 5 e 6 del Capitolo I per le stesse L. 7,75,
70	»	70	»	»	»	
625	»	625	»	»	»	
240	»	240	»	»	»	
7535	50	1640	50	19224	75	

Form.L.3

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . . .
	no 27 di giugno (*per esempio*) del prossimo anno, epoca in cui egli dovrà restituire il detto capitale che figura all'art. 39 del Capitolo IV del Titolo II di questa 1ª Parte del bilancio; mentre la ulteriore rendita da acquistarsi sul debito pubblico si è riportata all'art. 8 del precedente Capitolo I. per L. 120.
	(*Così continuare per altri capitali suppongasi per altre*) (a)
21	Da P. P. per interessi del censo perpetuo, come dall istromento del dì... per notar..., iscritto all' Uffizio delle Ipoteche addì... da riscuotersi nel dì... . . . .
22	Da Q. Q. per annuo legato, iscritto come sopra addì..., giusta la testamentaria disposizione del fu... del dì. . per notar... descritto nell'inventario al N...; da riscuotersi nel dì..., e da impiegarsi per.., (*messe*, *dotaggi*, *limosine o altro*) secondo la volontà del testatore. (b). . . . .
	(*Così per altri legati suppongasi per altre*) . . . .
	Totale del Capitolo IV. . . .
	CAPITOLO V.
	Pensioni delle persone accolte a pagamento.
	(V. *Esempio*).
23	Da n. 35 persone notate nell'alligato n. 1 in fine di questo bilancio (1), ed ammesse nello Stabilimento col pagamento della pensione intera annuale di L.360 per ognuna da riscuotersi a(*mensile*, *bimestre*, *trimestre*) anticipato, salvo le variazioni in più o in meno da darsene ragione col conto consuntivo (c). . .
24	Da altre 26 persone, notate nello elenco n. 2 ammesse a mezza pensione di L. 180 da riscuotersi (*c. s.*) (d). . . .
	Totale del Capitolo V. . . .
	A riportare . . .

(1) È inutile avvertire che se si tratti di spedale, non potrà farsi lo elenco delle persone; ma si parlerà, presuntivamente di piazze a pagamento.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per ARTICOLI		nel presente bilancio per CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
17535	50	1640	50	19224	75	
120	»	60	»	»	»	
625	»	625	»	»	»	(a) Nel bilancio precedente all'art.., figurava anche la rendita di L. 80 interessi su di altro capitale di L. 2000 dovuto da X. X. e restituito in dicembre ultimo. Il quale, reimpiegato sul Debito pubblico dà l'annua rendita di L. 180 riportata in questo bilancio all'art. 4 del Cap. I.
250	»	250	»	»	»	
40	»	40	»	»	»	(b) Veggasi l'art. 46 della Parte II.
625	»	625	»	»	»	
»	»	3240	50	3240	50	
10800		12600	»	»	»	(c) Col bilancio precedente la somma fu preveduta per 30 persone.
5400		4680	»	»	»	(d) L'anno precedente erano 30 persone.
		17280	»	17280	»	
35395	50			39745	25	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CAPITOLO VI.
	Prodotto di arti e manifatture.
	(VI. *Esempio*).
25	Da N. N. agente incaricato della direzione delle arti e manifatture (*o dall' Economo*, *Direttore*, *o altri*) per prodotto netto e presunto dei lavori (*e anche della musica*) che si eseguono non per conto dello Stabilimento, e per la parte a questo devoluta, meno quella che compete agli alunni operai. . . .
26	Dallo stesso, per la parte del prodotto, la quale spetta agli alunni suddetti, e da consegnarsi loro nei modi e nel tempo prescritti dai Regolamenti. (a). . . . .
	Totale del Capitolo VI . . .
	CAPITOLO VII.
	Entrate diverse. (1)
27	Da... per. . . . .
28	Da... per. . . . .
29	Da... per. . . . .
	Totale del Capitolo VII. . . . . .
	A riportare . . .

(1) In questo Capitolo, ed in altrettanti articoli si dettaglieranno tutte le entrate di diversa natura, ma che ordinariamente si verificano.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per ARTICOLI		nel presente bilancio per CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
35395	50			39745	25	
4000	»	4550	»	»	»	
1500	»	1800	»	»	»	(a) Si legga l'art. 62 della seconda parte.
		6350	»	6350	»	
500	»	500	»	»	»	
170	»	170	»	»	»	
450	»	450	»	»	»	
		1120	»	1120	»	
42015	50			47215	25	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
32	Dal fondo di cassa degli esercizii a tutto il 18... (1) da spendersi per gli usi cui le somme vennero destinate e stanziate nei bilanci precedenti . . . .
	Totale del Capitolo I. . . . .
	CAPITOLO II. **Crediti arretrati.**
	(IX. *Esempio*).
33	Dai diversi debitori notati nello elenco alligato n. 4 per resti rispettivamente dovuti, riferibili agli anni precedenti . .
34	Da N. N. per credito arretrato relativo... (*e dirsi*) da riscuotersi a rate annuali di L. 50 ognuna, giusta la convenzione stabilita addì... previa l'autorizzazione impartita dalla Deputazione povinciale addì. . . . .
	Totale del Capitolo II . . .
	A riportare . . .

dell'ultimo esercizio chiuso — In altri termini, se il bilancio è, per esempio, relativo al 1872, vi si deve riportare l'avanzo del 1870; se del 1873, quello del 1871, e così in prosieguo — Che se poi, dopo la chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello cui è relativo il bilancio, resultasse un altro avanzo di cui occorresse far uso, allora si riporterà nel bilancio già in corso di esecuzione facendosene un Titolo addizionale, unitamente ad altre entrate per avventura non prevedute e stanziate nel detto bilancio, e si riporterà anche un Titolo addizionale al passivo designandosi le spese a farsi.

(1) Valga la stessa osservazione fatta innanzi — E ricordiamo altresì quanto dicemmo con la nota *a* a pag. 153 del nostro *Prontuario di leggi per le Amministrazioni delle Opere pie*, sulla differenza tra *avanzi di cassa*, e *fondo di cassa*.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per ARTICOLI		nel presente bilancio per CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
800	»	1555	»			*(ovvero)* per non essere più occorsa la spesa di L... stanziata all' art... Capitolo del.... (a) La controscritta somma di Lire 1000, *fondo di cassa* cui va controposto l' art. 63 della seconda Parte, si verificò perchè nel 18... *(per esempio)* non occorse di eseguire per intero il pagamento delle L... stanziate per le spettanze agli alunni sul prodotto dei lavori; *(ovvero)* perchè non si pagò all' appaltatore Signor N. N. il saldo, o l' acconto annuale, del suo credito per i lavori, fornitura etc.; *(o anche)* per essersi da A. A. restituito il capitale di L... di cui essendosi reimpiegate L... sul Debito pubblico, sono rimaste a doversi reimpiegare L...; *(o pure)* per non essersi pagato tutta la somma fissata per dotaggi promessi, come il tutto risulta dal conto dell' esercizio 18...
800	»	1000 (a)	»			
		2555	»	2555	»	
500	»	460	»			
50	»	50	»			
		510	»	510	»	
2150	»			3065	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CAPITOLO III.
	Prodotto delle vendite.
	(X. *Esempio*).
35	Da O. O. per terza rata del prezzo della (*casa* , *bottega* , *territorio* , *o altra proprietà*) vendutagli con istromento del dì... con autorizzazione della Deputazione provinciale . . .
36	Dalla vendita della casa (*o podere*) sito in... da eseguirsi a pubblici incanti, indi all' autorizzazione della Deputazione provinciale in base all' apprezzo fatto, e salvo l' aumento che si potrà ottenere dalle subastazioni . . . .
37	Da O. O. per prezzo della parte del bosco denominato... vendutagli con istromento del dì... in seguito all' autorizzazione impartita dalla Deputazione provinciale comunicata addì... .
38	Da Q. Q. per prezzo di n... piante di alberi, aggiudicategli col processo di aggiudicazione diffinitiva seguita nel dì. . .
	Totale del Capitolo III. . .
	CAPITOLO IV.
	Rimborso di capitali.
	(XI. *Esempio*).
39	Da R. R. per restituzione della somma mutuatagli con istromento del dì... rogato per... la cui scadenza, o maturo, si verifica (*per esempio*) addì 27 di giugno prossimo (c). . . .
40	Da O. O. in rimborso del capitale (*censo o altro*) costituito addì... etc. (d). . . . .
	Totale del Capitolo IV. . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
2150	»		»	3065	»	
					»	
8000	»	8000 (a)	»	»	»	(a) La controscritta somma è fusa in quella riportata all' art. 58 della seconda Parte.
»	»	15000 (b)	»	»	»	(b) La controscritta somma è fusa in quella riportata all' art. 58 della seconda Parte.
»	»	1800	»	»	»	
»	»	1100	»	»	»	
		25900	»	25900		
»	»	3000	»	»	»	(c) Questo capitale è quello la cui rendita, sino al giorno della restituzione, è stanziata all'art. 20 del presente bilancio, e la rendita ulteriore che presuntivamente potrà aversi dal reimpiego si riporta all' art. 8 del Capitolo I.
»	»	1000	»	»	»	
		4000	»	4000	»	
10150	»			32965	»	(d) *(dirsi come sopra).*

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CAPITOLO V.
	Legati e donazioni.
	(XII. *Esempio*).
41	Dall'erede del fu... per lo legato da costui fatto a favore della pia Opera , con testamento del... da riscuotersi entro il venturo anno con la debita superiore autorizzazione di già ottenuta e da impiegarsi in acquisto di rendita per addirsi secondo la volontà del pio disponente . . . .
42	Dall'erede del fu... per il legato in danaro (*etc. c. s.*) da riscuotersi per una sol volta e da spendersi per . . . . .
	Totale del Capitolo V. . . .
	CAPITOLO VI.
	Entrate eventuali.
	(XIII. *Esempio*).
43	Dalla vendita degli oggetti fuori d'uso . . . .
44	Dalla vendita degli effetti delle persone morte nello Stabilimento , e non dovuti ai loro eredi . . . .
	(continuarsi per tutte le altre entrate eventuali , che si verificano periodicamente, fissandosi le somme avute negli anni precedenti).
	Totale del Capitolo VI. . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE							OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per					
		ARTICOLI		CAPITOLI			
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.		
10150	»			32965	»		
»	»	500	»	»	»		
»	»	(a) 200	»				(a) Questa somma è fusa in quella riportata all' art. 58 della seconda Parte.
		700	»	700	»		
300	»	300	»	»	»		
200	»	200	»	»	»		
		500	»	500	»		
10650				34165			

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CAPITOLO VII.
	Entrate casuali. (1)
	(XIV. *Esempio*).
45	Dagli aumenti che si potranno avere sulle entrate a dippiù delle somme prevedute e stanziate nel presente bilancio, e che serviranno a supplire alle minorazioni che si potranno verificare, ovvero agli aumenti nella parte passiva, e per fondo di spese casuali propriamente dette . . . .
46	Dalle oblazioni, o limosine, che i benefattori sogliono fare a favore della pia Opera, e dalle offerte che i devoti fanno alla Chiesa . . . .
	(così continuarsi anche per altre entrate casuali, che non hanno carattere periodico). . . . .
	Totale del Capitolo VII. . .
	Totale del Titolo II. *Entrata straordinaria.*

(1) Si legga l'art. 17 del Regolamento 27 novembre 1862 sulla legge per le Opere pie del 3 agosto detto anno.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
10650	»		»	34165	»	
400	»	400	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
		600	»	600	»	
11250	»			34765	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI

RICAPITOLAZIONE DELLA PARTE I.

TITOLO I. Entrate ordinarie

Capitolo I. — Rendita sul Debito Pubblico .
» II. — Reddito delle proprietà urbane.
» III. — Locazioni di proprietà rustiche.
» IV. — Canoni , livelli , capitali, etc. .
» V. — Pensioni dei ricoverati . . .
» VI. — Prodotto di arti e manifatture .
» VII. — Entrate diverse. . . . . .
» VIII. — Lascito X. X. . . . .

Totale del Titolo I. . . .

TITOLO II. Entrate straordinarie

Capitolo I. — Superi di cassa . . . . .
» II. — Crediti arretrati . . . . .
» III. — Prodotto delle vendite . . .
» IV. — Rimborso di capitali . . . .
» V. — Legati e donazioni . . . .
» VI. — Entrate eventuali . . . . .
» VII. — Entrate casuali. . . . . .

Totale del Titolo II. . . .

UNIONE DELLE ENTRATE

Entrate ordinarie . . . .

Entrate straordinarie. . . . .

Totale generale della Parte I. . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
»	»	»	»	5922	75	
»	»	»	»	4900	»	
»	»	»	»	8402	»	
»	»	»	»	3240	50	
»	»	»	»	17280	»	
»	»	»	»	6350	»	
»	»	»	»	1120	»	
»	»	»	»	3100	»	
»	»	»	»	50315	25	
»	»	»	»	2555	»	
»	»	»	»	510	»	
»	»	»	»	25900	»	
»	»	»	»	4000	»	
»	»	»	»	700	»	
»	»	»	»	500	»	
»	»	»	»	600	»	
»	»	»	»	34765	»	
»	»	»	»	50315	25	
»	»	»	»	34765	»	
»	»	»	»	85080	25	

Form. L. 3.

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI

PARTE SECONDA

PASSIVO

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I.

AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO I.

Stipendii — Onorarii — Salarii.

(I. *Esempio*).

1	Per carta, penne, inchiostro, registri, legna, lume etc. carta per il bilancio, conto, mandati, ed altri atti di amministrazione.
2	Al Sig. A. A. Segretario dell'Amministrazione per annuo suo stipendio, giusta il Regolamento . . . .
3	Al Sig. B. B. Ragioniere (*etc. come sopra*) . . . . .
4	Al Sig. C. C. Scrivano (*etc. come sopra*) . . . . . .
5	Al Sig. D. D. Computista (*etc. come sopra*) . . . . .
6	Al Sig. E. E. Economo, ed Agente esterno dei beni (*etc. c. s.*)
7	Al Sig. F. F. Tesoriere per suo stipendio fisso (*o proporzionale*) . . . .

A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
150		150	»	»	»	
500	»	500	»	»	»	
400	»	400	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
300	»	300	»	»	»	
600	»	600	»	»	»	
2350	»	2350	»	»	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
8	Al Sig. G. G. Avvocato, per suo onorario fisso . . . .
9	Al Sig. H. H. Notaio (*come sopra*) . . . .
10	Al Sig. I. I. Usciere, per suo salario (*come sopra*) . . .
11	Ad L. L. Servente (*come sopra*) . . . .
	(*Continuarsi, o variarsi, riportando il numero degl'impiegati, salariati, e stipendiati, ed i loro averi a seconda dello Statuto, e del Regolamento interno).*
	Totale del Capitolo I. . . .
	CAPITOLO II.
	Tasse e tributi.
	(II. *Esempio*).
12	Per tassa su i fabbricati . . . .
13	idem su i terreni . . . .
14	idem sulla manomorta . . . .
15	idem sulla ricchezza mobile . . . .
	Totale del Capitolo II. . . .
	CAPITOLO III.
	Annualità perpetue, e temporanee.
	(III. *Esempio*).
16	Al Sig. A. A. per canone gravitante sulla proprietà descritta all' art... dell' attivo; da pagarsi addì.... . . . .
17	A B. B. per annuo censo costituito con istromento del dì... per notar...; da pagarsi addì... . . . .
18	A C. C. per annuo interesse sul capitale di L... da pagarsi addì... . . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
2350	»	2350	»	»	»	
300	»	300	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
150	»	150	»	»	»	
100	»	100	»	»	»	
		3100	»	3100	»	
300	»	400	»	»	»	
200	»	300	»	»	»	
150	»	150	»	»	»	
100	»	150	»	»	»	
		1000	»	1000	»	
100	»	100	»	»	»	
20	»	20	»	»	»	
100	»	100	»	»	»	
4070	»	220	»	4100	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
19	Al Sig. D. D. per annuo legato concesso dal fu... con testamento del dì... per notar... da pagarsi addì... . . . . . .
20	All' erede del fu... per pensione vitalizia costituitagli con testamento del dì... per notar...; da pagarsi addì... . . . . .
	Totale del Capitolo III. . . .
	CAPITOLO IV.
	Manutenzione di stabili.
	(IV. *Esempio*)
21	Per annue riparazioni delle proprietà urbane (a) . . . .
22	Per le spese di coltivazione dei terreni (b) . . . . . .
23	Per altre n.°... piantine di alberi da porsi nel fondo. . .
24	Per annuo premio alla Società X. per assicurazione delle case dagl' incendî. . . . .
	Totale del Capitolo IV. . . .
	CATEGORIA II.
	OPERE DI CULTO
	CAPITOLO V.
	Opere di pietà di fondazione.
	(V. *Esempio*).
25	Per numero 365 messe piane con la limosina di L. 1 compreso le spese o dritti di sagrestia, giusta la pia disposizione del fu... in data...; il quale onere gravita su i beni donati all' Opera pia, e la cui rendita è riportata all' art.... della prima Parte di questo bilancio . . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE						
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				OSSERVAZIONI
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
4070	»	200	»	4100	»	
30	»	30	»	»	»	
120	»	120	»	»	»	
		370	»	370	»	
250	»	450	»	»	»	(a)
200	»	»	»	»	»	(b)
100	»	100	»	»	»	
30	»	30	»	»	»	
		580	»	580	»	
365		365	»	»	»	
5165	»	365	»	5050	»	

(a) Questa spesa si è dovuta aumentare essendo necessarie molte riparazioni.

(b) Non si riporta più questa spesa essendosi locati tutti i fondi, e le spese di coltivazione posto a carico dei conduttori.

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . . .
26	Per una messa solenne disposta dal fu... con testamento del dì... il qual onere gravita (*etc. c. s.*) . . . .
27	Per una messa solenne disposta dal fu... giusta la sua disposizione testamentaria del dì.. il qual onere (*etc. c. s.*) . .
28	Per fondo annuale da pors' in serbo affin di celebrare ogni tre anni l'anniversario (*o il funerale* , *o altro*) disposto dal fu... con testamento... (*etc. c. s.*). . . . .
	Totale del Capitolo V. . . .
	CAPITOLO VI.
	Opere di pietà di consuetudine.
	(VI. *Esempio*).
29	Per celebrare la festa del Santo di cui l'Opera pia porta il nome . . . .
30	Per le Quarant' ore . . . .
31	Per il santo Sepolcro . . . .
32	Per n.° 52 messe da celebrarsi nella infermeria dello Stabilimento nei giorni festivi (*e se l'Opera pia è uno Spedale dirsi*) da celebrarsi nelle Corsie . . . .
33	Per cera, olio, ostie, vino, e quant' altr' occorre per il mantenimento della Chiesa . . . .
	Totale del Capitolo VI . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE							OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per					
		ARTICOLI		CAPITOLI			
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.		
5165	»	365	»	5050	»		
15		15		»	»		
35	»	35	»	»	»		
30	»	30	»	»	»		
		445	»	445	»		
100	»	60	»	»	»		
50	»	40	»	»	»		
50	»	40	»	»	»		
52	»	52	»	»	»		
200	»	200	»	»	»		
		392	»	392	»		
5697	»			5887	»		

Form.L.3.

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CATEGORIA III.
	BENEFICENZA INTERNA
	CAPITOLO VII.
	Stipendi, e salarî alle persone addette al servizio interno dello Stabilimento.
	(VII. *Esempio*).
34	Al Sig. A. A. Direttore *(o Direttrice)* dello Stabilimento per suo stipendio, giusta il Regolamento. . . . .
35	Al Sig. B. B. *etc.* . . . .
36	Al Sig. C. C. *etc.* . . . .
37	Al Sig. D. D. *etc.* . . . .
	(Notarsi, così continuando, i nomi di quanti sono addetti al servizio interno dell' Opera pia, a seconda dello Statuto e del Regolamento).
	Totale del Capitolo VII. . .
	CAPITOLO VIII.
	Mantenimento dei ricoverati.
	(VIII. *Esempio*).
38	Per vitto a n. 100 alunni in ragione di cent. 75 per ognuno (a)
39	Per manutenzione, riparazione, e rimpiazzo di effetti mobili, e di casermaggio . . . .
40	Per rimpiazzo e manutenzione delle lingerie, e per bucato.
41	Per vestiario agli alunni . . . .
42	Per medicine ed altre spese d' infermeria . . . . . .
43	Per spese di mantenimento delle scuole . . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
5697	»			5887	»	
600	»	600	»	»	»	
300	»	300	»	»	»	
250	»	250	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
		1350	»	1350	»	
24300	»	27000	»	»	»	(a) L'anno precedente furono 90 alunni.
1800	»	2000	»	»	»	
2000	»	2000	»	»	»	
3100	»	3000	»	»	»	
400	»	400	»	»	»	
3500	»	3500	»	»	»	
43147	»	37900	»	7237	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
44	Per . . . . } (1) . . . .
45	Per . . . . } . . . .
	Totale del Capitolo VIII. . .
	CATEGORIA IV.
	BENEFICENZA ESTERNA
	CAPITOLO IX.
	Limosine; sussidi; doti; e concorso di beneficenza.
	(IX. *Esempio*).
46	Per limosine ai poveri del Comune, in adempimento del pio legato disposto dal fu... (a) . . . .
47	Per acquisto di *tot* ettolitri di grano da panizzarsi, e distribuirsi ai poveri nel giorno... giusta la pia disposizione del fu... (*o secondo la consuetudine*) . . . .
48	Per vestimenta, letti, ed oggetti da lavoro da dispensarsi ai poveri secondo il bisogno . . . .
49	Per due dotaggi di L. 150 ognuno a povere ed orfane donzelle, secondo la pia disposizione testamentaria del fu... (*o secondo lo Statuto*) . . . .
50	Per altri due dotaggi di L. 100 ognuno, di antica consuetudine.
51	Per concorso al mantenimento di orfani in un Istituto di carità.
52	Per simile concorso a favore dell'Asilo d' infanzia del Comune
53	Per simile concorso a favore dell' Ospizio di mendicità di...
	Totale del Capitolo IX . . .
	A riportare . . .

(1) È impossibile dare un esatto esempio, perciocchè noi non presentiamo il modulo di bilancio per una designata Istituzione, sibbene un modulo in punto generale, da adattarsi secondo i casi.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
43147	»	37900	»	7237	»	
»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	
		37900	»	37900		
40	»	40	»	»	»	(a) Si legga l'art. 22 della 1ª Parte.
100	»	100	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
300	»	300	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
200	»	200	»	»	»	
250	»	250	»	»	»	
100	»	100	»	»	»	
		1390	»	1390		
44537	»			46527	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CATEGORIA V.
	AMMINISTRAZIONE ESTRANEA
	CAPITOLO X.
	Pio lascito X. X.
	(X. *Esempio*).
54	Per le opere, o spese disposte dal fu X. X., nel modo come sono denotate nell' alligato N. 3 da eseguirsi con le rendite stanziate all' art. 30 della Parte 1ª. . . . .
	Totale del TITOLO I. *Spese ordinarie*. . .
	TITOLO II.
	SPESE STRAORDINARIE.
	CAPITOLO I.
	Nuove costruzioni, e grandi riparazioni.
	(XI. *Esempio*).
55	Per la continuazione dei lavori di ampliazione di una sala dello Stabilimento, giusta la deliberazione del dì... a saldo della spesa di L.... . . . .
56	Per riparare la tettoia della casa... la quale minaccia ruina, la cui spesa, come dalla perizia fatta elevare ammonta a L....
	Totale del Capitolo I. . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel **bilancio** precedente		nel **presente bilancio** per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
44537	»			46527	»	
3000	»	3100	»	3100	»	
47537	»			49627	»	
500	»	800	»		»	
»	»	400	»			
		1200	»	1200	»	
500	»			1200	»	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
	CAPITOLO II.
	Acquisto di stabili.
	(XII. *Esempio*).
57	Per costituire il capitale di L.... necessario ad acquistare, previa la Sovrana autorizzazione, una zona di terreno per edificarvi un quartiere necessario allo Stabilimento . . . . .
	Totale del Capitolo II . . .
	CAPITOLO III.
	Reimpiego di capitali.
	(XIII. *Esempio*).
58	Al Tesoriere provinciale dello Stato L. 23500, quelle stesse che si riscuoteranno dalla vendita delle proprietà di cui è parola agli art. 35 e 36 del Capitolo 3°, Parte I^a^ del presente bilancio ; onde a reimpiegarsi in acquisto di annua rendita sul Debito pubblico . . . .
59	Per reimpiego, nel modo suindicato, dei capitali dei quali si è stanziata la somma agli art. 39 e 40 della Parte I^a^ . . .
	Totale del Capitolo III . . .
	CAPITOLO IV.
	Restituzioni di capitali ed affrancazioni.
	(XIV. *Esempio*).
60	Al Sig. C. C., in restituzione del capitale di L.... i cui interessi sono portati all'art. 18 di questa Parte passiva . . .
	A riportare . . .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
500	»			1200	»	
1000	»	1000	»	1000		
»	»	23500	»	»	»	
»	»	4000	»	»	»	
		27500	»	27500		
»	»	1000	»	»	»	
1500	»	1000	»	29700	»	

Form. L. 3.

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI
	Riporto . . .
61	Per affrancare l'annua prestazione riportata all'art. 16 della Parte Passiva . . . .
62	Agli alunni che sortir debbono dallo Stabilimento, in restituzione dei capitali loro spettanti sul prodotto dei lavori . .
	Totale del Capitolo VI . . .
	CAPITOLO V.
	Residui passivi.
	(XV. *Esempio*)
63	Per adempiere alle obbligazioni assunte negli anni precedenti, e che si dettagliano nell' alligato N....; essendo la somma che quì si stanzia rimasta in fondo di cassa, com'è detto all'art. 32 della Parte I^{a} . . . .
	Totale del Capitolo V. . . .
	CAPITOLO VI.
	Spese casuali.
	(XVI. *Esempio*).
64	Per le spese casuali che potranno occorrere all'Amministrazione, ed allo Stabilimento; per supplire alle minorazioni delle entrate prevedute; o per supplire ai maggiori bisogni preveduti nella parte passiva, quando non fossero bastevoli le somme stanziate per le diverse spese . . . .
	Totale del Titolo II. *Spese straordinarie* .

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
1500	»	1000	»	29700	»	
»	»	1300	»	»	»	
1800	»	1800 (a)	»	»	»	(a) Corrisponde all'art. 26 della Parte I[a].
•		4100	»	4100	»	
750	»	1000 (b)	»	1000	»	(b) Questa somma è la stessa riportata all'art. 32 della Parte I[a].
		1000	»			
700	35	653	25	653	25	
4750	35			35453	25	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI

RICAPITOLAZIONE DELLA PARTE II.

TITOLO I. **Spese ordinarie**	Capitolo I. — Segreteria; stipendî; etc. . . .
	» II. — Tasse e tributi. . . . . .
	» III. — Annualità . . . .
	» IV. — Manutenzione di stabili. . . .
	» V. — Opere di culto di fondazione .
	» VI. — idem di consuetudine. . . .
	» VII. — Stipendî e salarî alle persone addette al servizio interno . .
	» VIII. — Mantenimento dei ricoverati .
	» IX. — Limosine; sussidî; doti; etc. .
	» X. — Lascito X. X. . . . .
	Totale del Titolo I. . . .

TITOLO II. **Spese straordinarie**	Capitolo I. — Nuove costruzioni eto. . . .
	» II. — Acquisto di stabili . . . .
	» III. — Reimpiego di capitali. . . .
	» IV. — Restituzioni ed affrancazioni .
	» V. — Residui passivi. . . . . .
	» VI. — Spese casuali . . . . . .
	Totale del Titolo II. . . .

UNIONE DELLE SPESE

Spese ordinarie. . . . .

Spese straordinarie . . . .

Totale generale della Parte II . .

SOMME STANZIATE nel bilancio precedente		nel presente bilancio per ARTICOLI		CAPITOLI		OSSERVAZIONI
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
»	»	»	»	3100	»	
»	»	»	»	1000	»	
»	»	»	»	370	»	
»	»	»	»	580	»	
»	»	»	»	445	»	
»	»	»	»	392	»	
»	»	»	»	1350	»	
»	»	»	»	37900	»	
»	»	»	»	1390	»	
»	»	»	»	3100	»	
»	»	»	»	49627	»	
»	»	»	»	1200	»	
»	»	»	»	1000	»	
»	»	»	»	27500	»	
»	»	»	»	4100	»	
»	»	»	»	1000	»	
»	»	»	»	653	»	
»	»	»	»	35453	25	
»	»	»	»	49627	»	
»	»	»	»	35453	25	
»	»	»	»	85080	25	

Num.° progressivo degli articoli	INDICAZIONE PARTICOLARIZZATA DEGLI STANZIAMENTI

RESULTATO GENERALE

TOTALE DELL' ATTIVO . . . .

TOTALE DEL PASSIVO. . . . .

Processo verbale di deliberazione del Bilancio presunto dell' esercizio 18...(1)

(1) Qui si deve scrivere la deliberazione con la quale l' Amministrazione, dopo aver discusso il bilancio, lo delibera ed approva. Tale deliberazione non dev' essere che un' analisi particolareggiata delle entrate e delle spese, una parafrasi dell' intero bilancio. Ad ogni modo diamo in seguito il modulo di siffatta deliberazione, non rispondente propriamente al bilancio di cui abbiamo dato il modello, ma fatta in punto generale per casi diversi ed immaginati.

SOMME STANZIATE						OSSERVAZIONI
nel bilancio precedente		nel presente bilancio per				
		ARTICOLI		CAPITOLI		
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	
»	»	»	»	85080	25	
»	»	»	»	85080	25	
				PAREGGIO		

II. MODELLO

Processo verbale di deliberazione pel Bilancio presunto.

L'anno . . ., il dì . . . del mese di . . .

La Congregazione di carità del Comune di . . . *(o altra Amministrazione)* riunitasi in numero legale nella sala delle ordinarie sue adunanze, affin di deliberare il bilancio presunto suo proprio *(o dell'Opera pia . . . ch' essa amministra)* relativo al prossimo esercizio 18 . . .

Letto il progetto di tal bilancio, compilato dal sig. Presidente, *(o da un Componente, o dal Segretario appositamente delegato)*;

Tenuto presente il conto consuntivo dell'anno precedente (a), il bilancio presunto, e le contabilità dell'esercizio in corso, come altresì tutti gli atti e documenti dai quali resulta quali sono le entrate e le spese da doversi aumentare, diminuire, stanziare, e sopprimere ;

Tenuto presenti lo Statuto organico *(o gli atti fondazione)*; il Regolamento interno; la legge sulle Opere pie, e relativo suo regolamento; e le prescrizioni delle diverse leggi generali ;

Visto che per la forma il progetto di bilancio è secondo le disposizioni degli art. 14 e seguenti del succitato Regolamento del 27 novembre 1862 ;

Visto che nel progetto suddetto nella

1ª Parte — ATTIVO

(1° *Esempio*)

Si sono stanziate le Entrate ordinarie per lo stesso ammontare del bilancio dell' esercizio in corso in L. . . . ., salvo le variazioni in più o in meno che potranno derivare dalla rinnovazione delle locazioni.

(a) Cioè l'ultimo conto reso ed approvato. Si legga la nota n. 2 all' art. 31 della Parte 1ª del bilancio, modello n. 1.

(2° *Esempio*)

Visto che nel progetto suddetto si sono stanziate le rendite che si hanno dalle proprietà stabili per L. . . . di meno di quelle che sono presentemente, perchè . . . *(dirsi le cagioni delle diminuzioni)*. E si sono altresì diminuite di L. . . . gli interessi che attualmente si riscuotono dai capitali, e dalle annue prestazioni, perchè *(per esempio)* il capitale dovuto da... e ch' è riportato all'art.... del bilancio in corso, è prossimo a scadere ed il debitore à dichiarato volerlo restituire, *(ovvero)* è stato invitato a restituirlo; e però non si riscuoterà ulteriormente l'interesse di L....stanziato al succitato articolo di bilancio ; ed il canone che si corrisponde da.... presentemente riportato all'art. . . . del bilancio in corso va ad essere affrancato, e si stanno espletando le pratiche necessarie.

(e così continuare per gli altri casi).

(3° *Esempio*)

Visto che nel progetto di bilancio in esame si è riportato un aumento di L.... sulle Entrate ordinarie, e propriamente:

a: L. . . . sulle rendite iscritte sul Debito pubblico, per essere in corso lo impiego di L.... avute *(per esempio)* dalla vendita di . . . *(ovvero)* del capitale di L.... restituito da . . . *(o anche)* perchè andrà a reimpiegarsi il capitale di L..... i cui interessi ora sono portati all'art.... del bilancio corrente, e che verrà restituito dal sig. . . . addì... epoca del maturo.

b: L. . . . sulle locazioni delle proprietà stabili, per essersi rinnovate con aumento quelle . . . *(dirsi quali)*.

c: L.... sulle pensioni delle persone accolte nello Stabilimento a pagamento d'intera pensione, essendo il numero di esse aumentato di altre . . .

d: L.... sul prodotto delle manifatture che si eseguono non per conto dello Stabilimento, ma per commessioni che si ricevono dagli estranei, perciocchè le arti e le manifatture hanno avuto tale uno sviluppo da far sperare l'aumento di entrate presunto ;

Visto che all'art. . . . è riportata altresì per la prima volta la somma di L.... per interessi dovuti dal Sig.... sul capitale *(o altro)* di L.... provvenuto dalla pia disposizione del fu.... fatta con testamento del dì.... per notar...., accettato con superiore autorizzazione ;

Visto che fra le Entrate straordinarie si sono stanziate L....

di avanzo di cassa dell'esercizio.... puro e libero da qualsiasi obbligazione, e L.... di fondo di cassa da doversi spendere per gli usi cui co' bilanci precedenti vennero destinate; e si sono stanziate altresì L.... di residui attivi resultanti dagli esercizii precedenti;

Visto che fra le entrate suddette si è del pari stanziata la somma di L.... da doversi riscuotere nel prossimo anno da.... per il capitale di L.... ch'egli deve restituire, come si è detto innanzi;

(così continuare parafrasando la parte attiva)

Visto che nella

2ª Parte — PASSIVO;

Si debbono portare le seguenti variazioni al bilancio dello andante esercizio;

(Esempio)

L'art.... per tasse governative aumentarsi sino a L...., non essendo state bastevoli le L.... a tal uopo destinate in questo anno;

L'art.... per le spese di manutenzione di fondi aumentarsi di L.... *(o diminuirsi)* di L.... quante se ne sono risparmiate nell'anno corrente;

(e così proseguire)

Visto che per il legato del fu.... si debbono stanziare per la prima volta L.... per.... *(messe, doti, limosine, o altro)*;

Che l'art.... per mantenimento dei ricoverati *(o per limosine, medicine, sussidii, etc. quante volte non vi sia determinazione di somme nello Statuto, o nel Regolamento interno)* deve aumentarsi di L.... per essersi riconosciuta insufficiente la somma di L.... stanziata nel bilancio del presente anno, a cagione *(dirsi la causale)*;

(continuarsi parafrasando la parte passiva)

Visto che tutti gli altri articoli di spese ordinarie dell'attuale bilancio possono mantenersi quali sono al presente;

Considerato che fra le spese straordinarie debbonsi allogare le seguenti partite: *(per esempio)*

1° L.... per primo fondo necessario alla ricostruzione di una nuova sala entro lo Stabilimento *(ovvero)* di una parte dell'edifizio sito.... giusta il progetto elevato, ed il contratto di appalto eseguito etc.

2° L.... per provvista di... *(mobili, effetti, o altro)*;
3° L.... per il capitale da restituirsi al Sig.... nel dì....
4° L.... quelle stesse che si riscuoteranno dal Sig....per il capitale di cui si è parlato di sopra discorrendosi delle entrate straordinarie;

Visto che, per le suespresse osservazioni sia da ritenersi come regolare il progetto di bilancio in esame con la seguente posizione finale:

Attivo	Entrate ordinarie.		L. »
	Entrate straordinarie. . . .		L. »
	Totale delle *Entrate*. .		L. »
Passivo	Spese ordinarie . .	L. »	
	Spese straordinarie .	L. »	
	Totale delle *Spese*. . .		L. »
			PAREGGIO

Per siffatte considerazioni

DELIBERA

Il progetto di Bilancio presunto del prossimo esercizio 18...., presentato dal Sig. Presidente *(componente, o Segretario)* è approvato nel modo com'è redatto *(ovvero)* con le modificazioni cennate di sopra.

Il Sig. Presidente della Congregazione *(o Amministrazione)* curerà non solo di subito farlo depositare *(dirsi dove)* secondo il prescritto dall'art. 10 del Regolamento 27 di novembre 1862 sulla legge per le Opere pie, dandone avviso al pubblico, ma di spedirne a suo tempo copia conforme alla Prefettura, unitamente all'atto di deposito e publicazione, ed al certificato di mancati ricorsi contro il detto bilancio, o co' ricorsi medesimi quando vengano presentati in fra gli otto giorni dal dì della pubblicazione.

Il Presidente
(La firma)
I Componenti l'Amministrazione
(Le firme)
Il Segretario
(La firma)

III. MODELLO

Avviso di deposito e pubblicazione del Bilancio presunto

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL COMUNE DI.....

(*o altra Amministrazione*)

AVVISO

Essendo stato dalla sopraccennata Amministrazione nella adunanza del dì..... deliberato il proprio bilancio presunto *(o quello dell'Opera pia denominata.....)* relativo all' esercizio 18...., il quale si è oggi, sottoscritto giorno, depositato nella Segreteria dell'Amministrazione medesima *(o in quella del Municipio)* sita alla strada.... n...., ove rimarrà per otto giorni consecutivi, che cominciano a decorrere da domani, se ne dà avviso al Pubblico, perchè, chiunque il voglia, possa prenderne lettura nelle ore..... a..... di ciascun giorno, meno i festivi, e produrre quelle opposizioni che fossero del caso; con avvertenza che scaduto l'accennato periodo di tempo senza che siensi presentati richiami, il Bilancio suddetto diventerà esecutivo, salvo nel caso di richiamo prodotto, risolversi dalla Deputazione provinciale le opposizioni insorte.

..... li..... di..... 187..

Per l'Amministrazione suddetta

Il Segretario

(La firma)

IV. MODELLO

Certificato di seguìta pubblicazione del soprascritto Avviso.

(da rilasciarsi dal Segretario dell' Ufficio comunale sotto un esemplare dell' avviso suddetto)

L' anno.....
Io quì sottoscritto Segretario dell' ufficio comunale di.... certifico che nei giorni.... a...., n..... esemplari del presente Avviso sono stati affissi nei modi consueti, tanto nell' Albo Pretorio di questo medesimo Comune, quanto nei soliti luoghi delle ordinarie pubblicazioni, per mezzo dell' usciere *(servente, o messo)* comunale A. A., il quale assunse a testimoni di tali affissioni i nominati N. N. ed O. O., come hanno dichiarato.

Il Segretario dell' Ufficio comunale
(La firma)

V. MODELLO

Certificato di mancata opposizione al Bilancio.

(da rilasciarsi dal Segretario dell' Amministrazione interessata)

L' anno etc.....
Io quì sottoscritto Segretario della Congregazione di carità *(o altr' Amministrazione)* del Comune di...., certifico che durante gli otto giorni in cui è rimasto depositato il Bilancio presunto della succennata Amministrazione *(o dell' Opera pia.....)* relativo al prossimo esercizio 187...., non è stata presentata alcuna opposizione.

Il Segretario
(La firma)

AVVERTENZE

Prima di presentare i moduli delle diverse contabilità, non è frustraneo avvertire quanto segue:

1° Che noi presentiamo moduli in piccolo formato, qual' è quello del libro, e con la intestazione senza linee per economia di tempo e di spazio; ma s' intende ch' essi, dovendosi usare, vanno stampati a sesto regolare, a giusta proporzione, ed a linee intere.

2° Che gli stessi registri possonsi usare dai Tesorieri per le loro contabilità, salvo modificare lievemente la intestazione di qualche colonna.

3° Che quando una stess' Amministrazione o Congregazione di carità, abbia l' azienda di diverse Opere pie, le quali hanno peculiari bilanci presuntivi, e sono autonome, debbonsi avere per ognuna le stesse contabilità, ossia tante scritture di contabilità, come usualmente si chiamano, per quante sono le Opere pie, non potendosi su di un' unica contabilità riportare confuse insieme entrate, e spese diverse.

4° E conseguentemente nel suesposto caso bisognerà fare stampare o aggiungere manoscritto sul frontespizio di ciascun registro, ruolo di esazione, od altro atto di contabilità, anche il titolo, o denominazione dell' Opera pia cui riguardano.

MODELLO N.° VI.

(frontespizio)

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

LISTA DI CARICO, O RUOLO DI ESAZIONE

DELLE

ENTRATE ORDINARIE E STRAORDINARIE

per l' anno 18...

che si rimette al Tesoriere per la riscossione.

Le entrate ordinarie descritte nel bilancio di detto anno

Dal Capitolo al Capitolo ammontano a . . Lire		
Quelle portate nel presente ruolo ammontano a . . Lire		
Differenza *(in più, in meno)* Lire		

Tale differenza provviene (*s' indicheranno le ragioni*).

Modello n. 6

(*parte interna*)

NUMERO d'ordine progress.	NOME E COGNOME DEI DEBITORI ed OGGETTO TITOLO E CAUSA DEL DEBITO	SCADENZA dei PAGAMENTI	AMMONTARE della SOMMA DOVUTA		OSSERVAZIONI
			Lire	Cent.	
1	2	3	4	5	6

MODELLO N.° VII.

(frontespizio)

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

LIBRO MAGGIORE

DELLE

E N T R A T E

ESERCIZIO 187..

Form.L.3.

Modello n. 7

(parte interna)

ESERCIZIO 18.....

CARICO						DISCARICO					
NUMERO d'ordine del bilancio	NUMERO d'ordine della lista di carico	INDICAZIONE DEL DEBITORE ed OGGETTO DELL' INCASSO	SOMMA DOVUTA e da riscuotersi Lire	SOMMA DOVUTA e da riscuotersi Cent.	*Osservazioni*	Numero d'ordine del giornale di entrata	DATA della RISCOSSIONE	DISTINTA delle PARTITE INCASSATE	SOMME PAGATE e riscosse Lire	SOMME PAGATE e riscosse Cent.	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MODELLO N.° VIII.

(frontespizio)

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

GIORNALE DI CASSA

DELLE

ENTRATE

ESERCIZIO 18...

Modello n. 8

(*parte interna*)

ESERCIZIO 18.....

NUMERO d'ordine progressivo	FOLII del libro maggiore	DATA dell' INCASSO	INDICAZIONE CIRCOSTANZIATA DELL' INCASSO	Montare delle somme incassate — Ordinarie		Straordin.		*Osservazioni*
				Lire	C.	Lire	C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MODELLO N.° IX.

(frontespizio)

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

LIBRO MAGGIORE

DELLE

SPESE

ESERCIZIO 187...

Modello n. 9

(*parte interna*)

ESERCIZIO 18.....

CARICO					DISCARICO					
Num.° d'ordine del bilancio	DESIGNAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL BILANCIO e degli oggetti delle spese	Somme stanziate nel bilancio		*Osservazioni*	Num.° d'ordine del giornale di esito	DATA della liberanza o pagamento	DATA della partita esitata e a chi pagata	Montare delle Somme pagate		*Osservazioni*
		Lire	C.					Lire	C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MODELLO N.° X.

(frontespizio)

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

GIORNALE DI CASSA

DELLE

SPESE

ESERCIZIO 18...

Modello n. 10

(*parte interna*)

ESERCIZIO 18.....

NUMERO d'ordine progressivo	FOLII del libro maggiore	DATA del PAGAMENTO	INDICAZIONE CIRCOSTANZIATA DELL'ESITO	Montare delle somme esitate — Ordinarie		Straordin.		Osservazioni
				Lire	C.	Lire	C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MODELLO N.° XI.

(frontespizio)

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

TESORERIA

DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

REGISTRO delle ricevute da rilasciarsi dal Tesoriere, contenente fogli N.°.....

AVVERTENZA

Questo registro dev' essere fornito dall'Amministrazione al Tesoriere; ciascun foglio numerato progressivamente e controsegnato con la firma del capo dell' Amministrazione.

(Firma del Capo dell' Amministrazione)

(La denominazione dell' Opera pia)

Ricevuta N.°... Esercizio 18...

N.° del ruolo... Versamento di L....
Da si è ricevuta
la somma di lire (*in lettera*)
per (*indicarsi la causale del pagamento*)
Li... di..... 18...

IL TESORIERE

Presa nota al n.°....
del giornale dell' entrate
IL CONTABILE

Nota — Il presente non è valido se non vistato dal Contabile, o Segretario contabile dell' Amministrazione.

(La denominazione dell' Opera pia)

Ricevuta N.°... Esercizio 18...

N.° del ruolo... Versamento di L.....
Da si è ricevuta
la somma di lire (*in lettera*)
per (*indicarsi la causale del pagamento*)
Li... di..... 18...

IL TESORIERE

Presa nota al n.°...
del giornale dell' entrate
IL CONTABILE

Nota — Il presente non è valido se non vistato dal Contabile, o Segretario contabile dell' Amministrazione.

(Qui si stampi la denominazione dell' Opera pia)

(La denominazione dell' Opera pia)

Ricevuta N.°... Esercizio 18...

N.° del ruolo... Versamento di L....
Da si è ricevuta
la somma di lire (*in lettera*)
per (*indicarsi la causale del pagamento*)
Li... di..... 18...

IL TESORIERE

Presa nota al n.°...
del giornale dell' entrate
IL CONTABILE

Nota — Il presente non è valido se non vistato dal Contabile, o Segretario contabile dell' Amministrazione.

(La denominazione dell' Opera pia)

Ricevuta N.°... Esercizio 18...

N.° del ruolo... Versamento di L....
Da si è ricevuta
la somma di lire (*in lettera*)
per (*indicarsi la causale del pagamento*)
Li... di..... 18...

IL TESORIERE

Presa nota al n.°...
del giornale dell' entrate
IL CONTABILE

Nota — Il presente non è valido se non vistato dal Contabile, o Segretario contabile dell' Amministrazione.

MODELLO N.° XII.

PROVINCIA DI.... **COMUNE DI....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(*o altra Amministrazione*)

MANDATO DI PAGAMENTO
(a)

ESERCIZIO 18... N.°...del Libro magg.

Art....della 2ª Parte **del bilancio**

Somma stanziata . . L......
Mandati già spediti di L......

Resto disponibile. . . L......

Il Tesoriere Sig.... dall'Art... Capitolo... della 2ª parte del bilancio dell'anno corrente (b) stanziato per....., pagherà la somma di L. (*in iscritto*) per la infrascritta causa, somma che gli sarà bonificata nel suo conto colla esibizione del presente mandato debitamente quietanzato.

COGNOME, NOME, e qualità del creditore	OGGETTO del pagamento	SOMMA da pagarsi		DOCUMENTI a corredo	FIRMA della parte prendente da servire per quietanza
		Lire	C.		
(1° *Esempio*) (c) Sig. N.N. Segretario dell'Opera pia. . .	Stipendio di gennaio. .	50	»		
(2° *Esempio*) (d) Alle persone indicate nella dietroscritta Tabella.	Oggetti diversi . . .	250	»		(*Le quietanze sono nella dietroscritta tabella*)

(e) *Il dì..... 18...*

Presa ragione nel Libro magg.
e nel Giornale delle spesa
IL RAGIONIERE (g)

(L.)

IL PRESIDENTE (f)
Visto
IL SEGRETARIO (g)

(a) Aggiungere la denominazione dello Stabilimento per cui conto si fa la spesa. Ciò quando la Congregazione amministri diverse Opere pie. (b) Aggiungere, nel caso suddetto le seguenti parole « *dell'Opera pia suddetta* ». (c) Quando si debba fare una sola spesa. (d) Quando si vogliano fare diverse spese in una sola volta. (e) La denominazione del Comune. (f) Quando non vi sia Presidente si scriverà invece *L'Amministrazione*. (g) Se l'Amministrazione à solo un Segretario-Ragioniere firmerà egli solamente in tal qualità. (f) Luogo del suggello.

(parte interna)

TABELLA

Art. del bilanc.	Cognomi e Nomi delle parti prendenti	Oggetto delle spese	SOMMA a ciascuno attribuita Lire	C.	QUIETANZE delle parti prendenti
2	All'Economo Sig.	Per aver dovuto acquistare ecc.	105	»	
5	A N. N.	Per metà del canone dovutogli in L. 190	145	»	
	etc.				
		Totale . .	250	»	

MODELLO N.° XIII.

PROVINCIA DI.... **COMUNE DI....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(*o altr' Amministrazione*)

MANDATO COMPLESSIVO DI PAGAMENTO (a)

(b)

ESERCIZIO 187... MESE DI......

(*Esempio*)

Il Tesoriere Sig. N. N. pagherà alle persone indicate nel dietroscritto specchietto le quote rispettivamente attribuite per il mese di...... per le cause che vi sono espresse, prelevando la complessiva somma di lire...... dai diversi capitoli ed articoli appositamente stanziati nella Parte Passiva del bilancio presunto del soprascritto esercizio (c), salvo il dovere dimostrare col conto a rendere i pagamenti eseguiti.

(d)...... lì... del mese di..... 187...

IL PRESIDENTE (e)

Presa ragione nel Libro maggiore
e nel Giornale di cassa delle Spese
Il Ragioniere (f) (g)

Visto
Il Segretario
dell' Amministrazione (f)

(a) Da servire per le spese mensili.
(b) Aggiungersi la denominazione dello Stabilimento per cui conto si fanno le spese, nel caso in cui la Congregazione di carità amministri diverse Opere pie.
(c) Aggiungersi, nel caso sopradetto, le seguenti parole « *dell' Opera pia suddetta*.
(d) La denominazione del Comune.
(e) Quando non vi sia Presidente si scriverà invece *l' Amministrazione*.
(f) Si legga la osservazione al modulo precedente lettera *g*.
(g) Il luogo del suggello dell' Opera pia, o dell' Amministrazione.

Articoli del bilancio presunto	COGNOMI E NOMI delle persone cui si debbono pagare le somme	SOMME AT[…]				
		Spese di officio, stipendi, onorari, salari Cap.I.	Tasse e tributi Cap. II.	Annualità perpetue, e temporanee Cap. III	Mantenimento di stabili Cap. IV	Opere di culto Cap. V
1	A. A. Segret. Spese di officio.	10 »				
2	idem — Stipendio L. . .	40 »				
3	B. B. Ragioniere — idem	35 »				
4	C. C. Tesoriere, premio.	50 »				
	etc.					
	Totale. . . .	135 »	»	»	»	»
12	Esattore erariale, per tassa sui fabbricati, pel... bim.		200 »			
13	idem, per quella sui terreni, pel.... bimestre . . .		120 »			
	etc.					
	Totale. . . .		320 »	»	»	»
16	D. D. per canone			50 »		
17	E. E. per censo			20 »		
	etc.					
	Totale. . . .			70 »	»	»
21	F. F. per riparazioni a varie case; ed all' Istituto.				250 »	
22	G. G. per ripar. a un terreno.				20 »	
	etc.					
	Totale. . . .				270 »	»
24	H. H. per celebraz. di messe.					30 »
25	I. I. Sagrestano suo salario.					10 »
	etc.					
	Totale. . . .					40 »
27	Al Dirett. dell' Istituto stipen.					
28	Economo Sig..... idem . .					
	etc.					
	Totale. . . .					
30	Vitto ai ricoverati					
31	A N. N. per limosina, o dote.					
	etc.					
	Totale generale .					

TRIBUITE PER							
Stipendi agli impiegati interni	Mantenimento dei ricoverati	Opere di Beneficenza	. . . . . .	. . . . . .	TOTALE delle Somme	Documenti a corredo del mandato	FIRMA delle parti prendenti
Cap. IV	C.° VII.	C.° VIII	C.° IX.	Cap. X.			
»	»	»	»	»	135 »		
»	»	»	»	»	320 »		
»	»	»	»	»	70 »		
»	»	»	»	»	270 »		
»	»	»	»	»	40 »		
50 » 40 » 90 »	»	»	»	»	90 »		
	300 »	»	»	»	300 »		
		10 »	»	»	10 »		
					1235 »		

MODELLO N.° XIV.

TESORERIA

DELL' OPERA PIA

(denominata)

o della

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL COMUNE DI.....

Commessa amministrativa dei debitori morosi dell'Opera pia *(la denominazione dell'Opera pia)* ai termini del R. Decreto del 3 di luglio 1809, e della Ministeriale del 7 di agosto 1867. (a)

(Esempio)

1. A. A. Domiciliato alla strada N.°... debitore di L......
2. B. B. Domiciliato . . . . . debitore di L......
3. C. C. Domiciliato . . . . . debitore di L......

(così continuare)

(b) ..... li... di..... del 187...

Il Tesoriere
(firma)

Certifico di aver intimato ai soprascritti debitori le coazioni amministrative.

L' Intimatore patentato
(La firma)

(a) Questo modello vale nelle provincie meridionali, e serve quando si vuol procedere contro i debitori per via di sequestro.
(b) La denominazione del Comune.

MODELLO N.° XV.

PROVINCIA DI.....

CIRCONDARIO DI..... **COMUNE DI.....**

CONTO CONSUNTIVO

DELL' OPERA PIA

DENOMINATA

(o della Congregazione di carità)

PER L' ANNO 187...

Form. L. 3. 11

PARTE PRIMA

CONTO MORALE

che si rende

DALL' AMMINISTRAZIONE

(o dalla Congregazione di carità)

CONTO MORALE

L'anno 18... il giorno... del mese di....

La Congregazione di carità *(o altr' Amministrazione)* del Comune di....., riunitasi nella sala delle ordinarie sue adunanze con l'assistenza del Segretario, affin di formare il proprio conto morale dello scorso esercizio, da doversi trasmettere alla Prefettura unitamente al conto materiale renduto dal Tesoriere Sig....., secondo il prescritto dall'art. 10 della legge del 3 di agosto 1862, e 27, e seguenti del relativo Regolamento del 27 di novembre dello stesso anno;

Tenuto presente il bilancio presunto, la lista di esazione, e gli atti tutti che riferisconsi a quell'esercizio, come anche il succennato conto materiale e documenti che vi sono annessi;

Visto le prescrizioni dell'art.28 del ripetuto Regolamento;

Dichiara quanto segue:

Quanto alle entrate.

1. Che le entrate ordinarie stanziate nel bilancio presunto per L..... furono tutte riscosse, secondo che vi erano stanziate, e rispondentemente alle liste di esazione formate dopo la pubblicazione di esso;

(ovvero)

Che le entrate ordinarie riportate nel bilancio presunto per L..... e nelle liste di esazione principali e suppletive per L..... furono riscosse per L.... di meno per i seguenti motivi:

a: Le L... dovute da.... per *(pigione o estaglio)* riportate all' art... dell'attivo del bilancio, sebbene si fossero praticati gli atti compulsivi voluti dalla legge, non furono riscosse perchè..... *(dirsene la cagione)* e l' Amministrazione si riserba di... *(dirsi cosa intenda fare)*;

b: Le L..... dovute da... per interessi di capitale riportate all' art..... dell' attivo del bilancio presunto non furono riscosse perchè... *(dirsene la cagione)* e l'Amministrazione curerà di... *(dire cosa s' intende praticare)*;

(Così continuare per le altre inesazioni)

Che conseguentemente tutte le entrate, le quali nel Capitolo..... dell'attivo del bilancio presunto furono stanziate per L..... e nelle liste suppletorie di variazione ammontavano a L..... si sono invece realizzate per L.....;

Che per tanto nell'esercizio in corso, e nei susseculivi rimangono a riscuotersi come residui attivi del 18... L....., mentre altre L..... sono diventate partite litigiose per le ragioni di sopra cennate;

Che dei residui attivi degli anni precedenti sino al 18... si sono riscosse L....., e rimangono a riscuotersi altre L.... *(ovvero)* null'altro rimane a riscuotersi.

Quanto alle spese.

Dichiara:

Che le spese prevedute e stanziate nel bilancio presunto furono tutte eseguite nei modi prescritti dalle vigenti discipline di contabilità, e nei limiti delle previsioni del succennato bilancio, ad eccezione di quelle all'art... pagate di meno *(o dippiù)* perchè..... *(dirsi la causale)*;

Che al dippiù in L.... occorse per la spesa..... di cui all'art... del passivo si è provveduto con istornare ugual somma, desumendola dagli articoli..... e..... che offrirono una esuberanza, e ciò con regolari deliberazioni del dì... debitamente pubblicate, avverso le quali non furono prodotte opposizioni;

Che delle L..... fermate all'art... del passivo del bilancio per..., non si sono spese L... perchè.... *(dirsi il perchè)*, e si dovranno spendere nell'esercizio in corso. E però questa somma è rimasta in fondo di cassa, e se ne darà ragione nel conto dell'andante anno;

Che tutte le spese sono conseguentemente ammontate a L....., in guisa che, essendosi riscosse L....., delle quali però L..... sono fondo di cassa, come si è detto innanzi, e L..... sono supero puro e libero da ogni obbligazione da potersi spendere per i bisogni dell'Amministrazione *(ovvero dirsi)*;

Che tutte le spese sono conseguentemente ammontate a L.....; in guisa che, essendosi riscosse L....., vi è stato un disavanzo, il quale costituisce un credito del Tesoriere, da estinguersi con i residui attivi *(o pure)* al cui pagamento si è provveduto con lo stanziarsi apposito articolo nel bilancio dell'esercizio in corso;

Avendo inoltre la Congregazione di carità *(o l'Amministrazione)* preso in esame la qualità delle entrate, ha riconosciuto essere possibile di accrescerle, perciocchè...*(dirsene le cagioni; ovvero)* essere impossibile l'accrescerle etc....

Ha altresì disaminato se per avventura sia possibile diminuire le spese patrimoniali e di amministrazione, ed aumentare invece quelle di beneficenza, ed ha riconosciuto non potersi ciò praticare perchè..... *(ovvero)* potersi ciò praticare col ridurre le spese di culto specialmente a quelle che sono di mero obbligo nascente da pii legati, eliminandosi le altre di pura consuetudine, o che, pur essendo di fondazione, non debbono ulteriormente eseguirsi essendosi perdute le entrate, su cui quelle obbligazioni erano imposte: i quali provvedimenti saranno adottati nel discutersi e deliberarsi il bilancio presunto del prossimo anno;

E quanto alla condizione economica e morale della pia Istituzione, si è riconosciuto, e si dichiara

Che l'archivio è regolarmente tenuto, come del pari lo sono i registri di contabilità, e quelli di... non che l'inventario dei beni patrimoniali;

Che lodevole è stata la condotta degl'impiegati addetti tanto presso l'Amministrazione, quanto al regime interno dell'Opera pia;

Che, a rivendicare il diritto che ha l'Amministrazione contro N. N. per... occorre adire il magistrato ordinario, previo il permesso della Deputazione provinciale *(ovvero enunciarsi quello che si reputi opportuno praticare)*;

Che a migliorare ed accrescere le entrate, sarà mestieri, come prima sarà scaduto il termine del contratto di mutuo col Sig. M. M. stabilito addì..... per gli atti del Notar....., ritirare il capitale di L..... e reimpiegarlo sul Debito pubblico;

Che la casa *(o il fondo.....)* sita..... sia da alienarsi per invertirsene il prezzo in rendita sul Debito pubblico, e ciò in vista del cattivo stato in cui è ridotta, e della carenza assoluta di mezzi per riattarla *(o perchè n'è difficile la locazione, o per altra cagione)*;

Che tutt'i contratti di locazioni, appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato eccede le L. 500, si sono eseguite per pubblici incanti con le forme prescritte per gli appalti di conto dello Stato, eccetto il contratto...... *(dirsi)* per il quale si ottenne il permesso della Deputazione provinciale per eseguirlo a partiti privati, come fu praticato;

Che attualmente sono in corso i contratti seguenti *(indicarsi)*;

Che la condizione degli edifizii è tale da meritare *(o non)* riparazioni, e l'Amministrazione si riserba di deliberare quello che converrà praticare affin di migliorarli;

Che nel decorso anno si sono di già migliorate le proprietà... *(e s' enuncieranno)*;

Che la condizione internadell' Istituto..... *(tale)* e delle persone che vi sono accolte è stata anche immegliata; perciocchè per la igiene si è provveduto *(dirsi in qual modo)* e per i ricoverati si è praticato quanto appresso:

(Enunciarsi i provvedimenti adottati per migliorare la condizione dei ricoverati, tanto sotto il rispetto morale, che materiale);

Il presente conto morale dell'esercizio 187... viene adottato ad unanimità, *(ovvero)* con.... voti favorevoli, e.... contrarii, avendo il componente Sig...osservato quanto è espresso nel separato suo voto, inserito in fine del presente;

Il Sig. Presidente dell'Amministrazione è incaricato di spedirlo alla Prefettura in esecuzione del prescritto dall'art. 27 del Regolamento 27 novembre 1862, corredandolo però degli originali atti di locazioni, appalti di cose od opere; del bilancio presunto originale dell'esercizio a cui il conto è relativo; degli estratti di deliberazioni in forza delle quali il bilancio suddetto venne variato in talune parti; e di quanti altri atti possono essere di giustificazione, e di dimostrazione della regolarità dell'azienda tenuta.

(E poi le firme)

PARTE SECONDA

CONTO MATERIALE

che si rende

Dal Signor.....

TESORIERE

Art. del bilancio	N.° della lista di carico	INDICAZIONE particolarizzata delle partite riscosse, e delle spese esguite in corrispondenza del bilancio presunto	Resti attivi a tutto il 1870	Partite relative al 1871	TOTALE del carico del 1871
		(a)			

(a) Nelle categorie di questo modello statistico di dovranno riportare le entrate e le spese, secondo che si sono verificate ed eseguite, ma in rispondenza del bilancio presunto dell'esercizio a cui il conto si riferisce, secondo le prescrizioni degli articoli 24 e seguenti del Regolamento 27 di novembre 1862 sulla legge per le Opere pie.

MONTARE delle somme esatte o pagate	RESTI a tutto Dicembre 1871	INDICAZIONE dei documenti che si producono in appoggio dell'attivo e del passivo	OSSERVAZIONI

(Chiuso il conto materiale nella parte statistica, il Tesoriere dovrà poi scrivere in fine di esso le sue dichiarazioni, delle quali, ad esempio, diamo un modulo su posizioni ipotetiche).

Il sottoscritto Tesoriere, a maggior chiarimento di questo conto, dichiara quanto segue:

SULLA PARTE ATTIVA

1° Che nel Capitolo 1° del Bilancio presunto, Rendita sul Debito pubblico, si sono riscosse L.... di più per un semestre di nuova rendita acquistata col capitale restituito da...., di cui all'art.... del bilancio, come si dirà alla 5ª osservazione.

2° Che sul Capitolo 2° del bilancio suddetto, Reddito delle proprietà urbane, sono rimaste ad esigersi L.... per dilazioni concedute ai debitori designati agli art..., e ciò con apposite deliberazioni dell'Amministrazione del dì.... e del dì.... riportate fra i documenti di questo conto al fol..... e.....

3° Che sul Capitolo 3° Locazioni di proprietà rustiche sonosi del pari riscosse L.... di meno, e propriamente.... *(etc. c. s.)*, perchè....

4° Che sul Capitolo 4°, Canoni, Livelli, Capitali ec. si sono riscosse L.... di meno su... *(interessi o prestazioni)* dovuti da.... e da.... debitori denotati agli art...., e.... del bilancio; e L..... di meno sull'art.... per essersi restituito dal Sig..... il capitale di L..... ch'è stato impiegato sul Debito pubblico come si è detto alla dichiarazione n. 1.

5° Che dalla vendita dei generi si è avuto un di più di L.... a fronte di quella riportata presuntivamente nel bilancio all'art..., come si rileva dagli altri documenti fol.... e....

6° Che sul Capitolo 5°, Pensioni degli alunni, si sono riscosse L..... in più di quel ch'era preveduto all'art.... del bilancio, per essersi aumentato il numero degli alunni a pagamento.

7° Che sul Capitolo 6°, Prodotto delle arti e manifatture, si sono riscosse L..... di meno, per cagioni ignote al Tesoriere sottoscritto.

8° Che sul Capitolo 7°, Entrate diverse, si sono riscosse L.... *(di più, o di meno)* della cifra presunta nel bilancio, per cagioni del pari ignote.

9° Che sul Capitolo 8°, Lascito X. X., si sono riscosse L.... *(di più, o di meno)* per le cause e ragioni espresse nel conto speciale di quel *Lascito*, conto che è alligato al presente conto generale al folio.....

10° Che sul Capitolo 2° del Titolo II, Crediti arretrati, si sono riscosse L.... di meno per non avere il debitore N.N. corrisposto la quota del suo residuale debito; e ciò col consenso dell'Amministrazione, comunicato al sottoscritto con deliberazione del dì...., documento fol.....

11° Che sull'art.... del Capitolo 3° del Titolo II, si sono riscosse L.... *(di più o meno)* cioè L.... sull'art....; L.... sull'art.... e L..... sull'art....; e ciò per cagioni anco ignote al sottoscritto.

12. Che le spese di coazioni contro i morosi come dal conto speciale, documento fol...., ammontarono a L...., e le rivalute verificatesi ammontarono a L.... attalchè vi è stato un avanzo di L..... che figura all'art.... della parte Attiva di questo conto, *(ovvero)* un disavanzo da doversi riscuotere.

SULLA PARTE PASSIVA

Si dichiara inoltre :

1. Che sul Capitolo 1° Stipendî, onorarî, e salarî, si sono pagate L.... di meno al.... *(dirsi a chi)* di quanto era stanziato all'art.... del bilancio, per ragioni ignote al sottoscritto.

2° Che sul Capitolo 2° Tasse e tributi, si sono invece pagate L..... di più di quel ch'era fissato all'art....del bilancio, e propriamente sulla tassa..... *(dirsi quale)*, e ciò per aumento avvenuto su tale imposta, come da'documenti fol....

3° Che sugli art.... e.... non sono stati presentati al sottoscritto i mandati di pagamento per L....

4° Che su i mandati collettivi in data.... N.°... ed in data.... N.°... sono rimaste a pagarsi L...., cioè L....sull'art.... del Capitolo...., e L....sull'art.... del Capitolo.... del bilancio, per non essersi presentato gl'interessati a riscuotere le somme rispettivamente attribuite.

5° Che per le altre differenze fra la posizione del presente conto, e quella del bilancio presuntivo, il sottoscritto non può dare chiarimento alcuno.

Premesse le quali dichiarazioni, il sottoscritto conclude, presentando il seguente

Resultato generale del conto materiale.

(*Qui si riporterà uno dei quattro esempii da noi dati col Prontuario di leggi, pag. 354*).

Dato in..... li... del mese di...... 187...

Il Tesoriere
(firma)

Deliberazione dell' Amministrazione sul conto materiale.

(*Con la quale deliberazione l'Amministrazione deve avvisare per l' approvazione totale o parziale del conto suddetto*).

L'anno... il giorno... nella sala delle ordinarie tornate della Congregazione di carità *(o di altra Amministrazione)*.

La Congregazione suddetta *(o l'Amministrazione)*, radunatasi in numero opportuno, affine di esaminare il conto materiale dello scorso esercizio 18..., renduto dal Tesoriere Sig..., ed assistita dal Segretario, dopo essersi assicurata:

1. Che il conto medesimo è compilato in perfetta rispondenza del bilancio presunto dello stesso esercizio, giusta le prescrizioni del Regolamento del 27 di novembre 1862 sulla legge per le Opere pie;

2. Che esso è corredato di tutti i documenti richiesti dalle vigenti discipline; cioè, per l' attivo, delle liste di carico, o ruoli di esazione principali, e suppletorii; degli atti verbali di vendita dei generi, ed altri oggetti in natura; degli atti coattivi fatti contro i debitori morosi, per astringerli al pagamento del rispettivo loro dare *(etc.)*; e per il passivo dei mandati di pagamento, classificati per articoli, numerati progressivamente, e citati nei debiti luoghi;

Visto che il Tesoriere riscosse tutte le entrate stanziate nel bilancio presunto, e nelle liste di carico;

Che fra le dette entrate il Tesoriere medesimo ha portato il fondo *(o l'avanzo)* di cassa del precedente esercizio, ed i residui attivi degli anni antecedenti, nel vero loro montare;

Che in appendice al conto materiale ci ha il conto speciale delle entrate e delle spese per gli atti coattivi;

(ovvero)

Visto che delle entrate ordinarie riportate nella prima Parte del bilancio presunto per L... e nelle liste di carico per L..., ne furono riscosse L... di meno per le cagioni espresse nel conto morale;

Che fra le entrate straordinarie si sono riportate L... di meno sulle L... da riscuotersi per residui attivi a tutto il precedente esercizio 18... e ciò per le ragioni dette nel conto morale, e che per tanto rimangono a riscuotersi L... a cui uniti i residui attivi in L... resultanti dal presente conto, si ha un totale di L... da doversi riscuotere.

Visto che i mandati di pagamenti delle spese ammontanti a L.... sono tutti regolarmente qnietanzati da coloro a cui favore vennero rilasciati, e che conseguentemente nulla vi è da osservare in contrario *(ovvero aggiungersi)* ad eccezione di qnello al n.... sull' art.... del passivo pagato per L..... perciocchè mancante di quietanza regolare *(o per altri motivi)*

Visto che per essersi riscosso. . . . . . L.
e per essersi pagato . . . . L.
si è verificato un supero di . . L.

La qual somma, per le ragioni dette nel conto morale si distingue in L..... per *avanzo di cassa puro e libero*, da potersi spendere per i bisogni dell' Amministrazione, e L..... per *fondo di cassa* da doversi erogare nell'esercizio in corso per le spese indicate nel conto morale.

(ovvero)

Visto che per essersi riscosso. . . . . . L.
e per essersi spese . . . . L.
vi è stato un disavanzo di . . L.

che costituisce un credito del Tesoriere Sig..... da doversi estinguere nei modi indicati nel ripetuto conto morale.

Per siffatte considerazioui

DELIBERA

Che il conto materiale dell' esercizio 18... reduto dal Tesoriere Sig... sia da ritenersi come regolare ed esatto, e da approvarsi *(e quando ci sia qualche irregolarità soggiungersi)* meno per la parte...

Che il detto conto, unitamente a tutti i documenti che vi sono uniti, ed al conto morale, sia subito a cura del Presidente spedito alla Prefettura perchè sia sottomesso all'approvazione della Deputazione provinciale ai sensi del § 2 dell'art. 15 della legge 3 agosto 1862.

(Le firme)

MODELLO N.° XVI.

PROVINCIA DI..... **COMUNE DI.....**

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(o altr' Amministrazione)

Processo verbale di verifica di cassa.

L'anno milleottocentosettantuno, il giorno...del mese di...

Noi qui sottoscritto Presidente dell'Amministrazione suddetta *(o altri appositamente delegato)* essendoci condotti, unitamente al Segretario della stessa, nell'ufficio tenuto in questo... dal Sig...Tesoriere dall'Amministrazione medesima per eseguire la ordinaria verifica della cassa da lui tenuta, e ciò in adempimento delle prescrizioni dell'art....dello Statuto organico *(ovvero si dirà)* per eseguire una straordinaria verifica di cassa disposta dalla ripetuta Amministrazione con deliberazione del dì.... di cui abbiam dato lettura allo stesso Tesoriere, si è da noi in presenza di costui, e con l'assistenza del sunnominato Segretario operato quanto segue.

Anzi tutto ci abbiamo fatto consegnare la chiave della cassa nella quale il Tesoriere à dichiarato di tenere il danaro ed altri valori spettanti all'Opera pia, e dopo esserci assicurato che la cassa suddetta era ben chiusa, vi abbiamo apposto un suggello a cera lacca col timbro a secco della cassa medesima, riserbandoci di numerare i valori dopo la verificazione dei registri, liste di esazione, ricevi a matrice, mandati di pagamento, ed altri atti di contabilità.

Da indi avendoci fatto esibire tutt' i suindicati elementi abbiamo riconosciuto e constatato:

1. Che la riscossione di ogni maniera fatta nei mesi decorsi, come dalla precedente verifica seguita il dì..., compreso il supero di cassa dell' anteriore esercizione, ammontano a . . . . L.

2. Che le esazioni fatte dalla data dell' ultima verifica sino a tutt' oggi aggiungono a . . . . L.

3. Che quelle in rivalsa delle spese fatte per atti compulsivi ammontano a . . . . L.

4. Che straordinariamente si sono riscosse altresì per..... altre . . . . L.

Totale delle riscossioni a tutt' oggi. L.

Accertato così il vero ammontare delle entrate verificatesi, ci siamo occupati a riconoscere le spese o pagamenti eseguiti, ed abbiamo constatato:

1. Essersi per le diverse occorrenze dell' Amministrazione, sino al giorno dell' ultima verifica di cassa seguita il dì...., pagato . . . . L.

2. Essersi similmente, dal detto giorno sino a tutt'oggi, eseguito altri pagamenti con regolari mandati debitamente quietanzati per L.

3. E per altri atti compulsivi contro i debitori morosi essersi erogate . . . . . L.

4. E straordinariamente per..... altre. . L.

Totale dei pagamenti . . L.

A tal che, essendosi riscosso . . . . L.

E pagato . . . . L.

Si è avuto per risultato un fondo di cassa di L.

Indi a ciò avendo disugellata ed aperta la cassa, abbiamo verificato e numerato il numerario e valori racchiusi in essa, ed abbiamo trovato esistervi

1. In numerario, monete diverse . . . L.

2. In biglietti di banca diversi. . . . L.

3. In num.°..... carte contabili, o mandati provvisorii . . . . L.

Totale . . . . . L.

La quale somma è quell' appunto che doveva rinvenirsi effettivamente in cassa.

(ovvero)

La quale somma è di L.... minore di quella che dalla verifica dei registri ed altri atti doveva rinvenirsi in cassa.

Ed avendo dimandato al Tesoriere il perchè di tale differenza, ci ha dichiarato che.....*(dirsi le eccezioni che potrà fare il Tesoriere).*

Fatto e chiuso il presente processo verbale si è da noi, dal Tesoriere interessato, e dal Segretario sottoscritto come segue.

Il Presidente
(La firma)

Il Tesoriere
(La firma)

Il Segretario
(La firma)

FINE

INDICE GENERALE ALFABETICO

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEI TRE LIBRI

DEL

FORMOLARIO

Abbreviazioni

Ind. Gen. Indice generale — *Ind.* Indice — *L.* Libro — *Art.* Articolo — *p.* pagina — *N.* Numero — § Paragrafo — *V.* Vedi.

A

E

F

G

I

L

M

P

Q

R

S

T

U

V